

LA RIFORMA DEI CONGEDI PARENTALI



le leggi illustrate

www.leggiillustrate.it

ANNO XXXVII N. 404 - SETTEMBRE 2015 - € 5,00 in Italia - MENSILE
Tariffa R.O.C. - Poste Italiane Spa Sped. in Abb. Post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27.02.2004, n. 46), art. 1, comma 1, Roma - Aut. n. 134/2007

RIFORMA FISCALE I DECRETI ATTUATIVI (ed altre novità di questa estate)

Tutto rinviato per il nuovo Catasto - Maggiori sconti Irpef per la frequenza di scuole private - Imu agricola: proroga al 31 ottobre - Leasing: la tassa automobilistica è dovuta da chi utilizza il veicolo

TETTO PIU' ALTO PER PAGARE IL LAVORO CON I NUOVI VOUCHER

Fino a 7.000 euro netti l'anno: è previsto dal Jobs Act - Regole diverse per aziende e privati - Sono utilizzabili anche per il lavoro domestico - Una circolare esplicativa dell'Inps

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RIVOLUZIONE SOLO... PROGRAMMATA

Pochi sono i provvedimenti già operativi (legge n. 124 del 7 agosto 2015, in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto, in vigore dal 28 agosto scorso). La nuova legge, infatti, è costituita quasi esclusivamente da deleghe (ben 14 su 29 articoli della legge) che il Governo dovrà esercitare (cioè colmare di provvedimenti concreti) nell'arco di 12-18 mesi

LE NUOVE PENSIONI

In un inserto di 40 pagine, che cosa si deve aspettare chi sta programmando l'uscita dal lavoro. In pensione sempre più tardi e con meno soldi. La batosta più forte è riservata alle lavoratrici autonome e alle dipendenti del settore privato

LA RIFORMA DELLA SCUOLA UN...CANTIERE

Dopo la prima infornata di precari, la legge n. 107 del 13 luglio 2015, in Gazzetta Ufficiale del 15 luglio successivo, prevede, per essere effettivamente operativa, ben 24 provvedimenti amministrativi e 9 deleghe al Governo - Il disagio dei neoassunti, ex precari, costretti per la maggior parte

SCADENZARIO

LE SCADENZE FISCALI

SETTEMBRE	
1	Martedì
2	Mercoledì
3	Giovedì
4	Venerdì
5	Sabato
6	Domenica
7	Lunedì
8	Martedì
9	Mercoledì
10	Giovedì
11	Venerdì
12	Sabato
13	Domenica
14	Lunedì
15	Martedì
16	Mercoledì
17	Giovedì
18	Venerdì
19	Sabato
20	Domenica
21	Lunedì
22	Martedì
23	Mercoledì
24	Giovedì
25	Venerdì
26	Sabato
27	Domenica
28	Lunedì
29	Martedì
30	Mercoledì
OTTOBRE	
1	Lunedì
2	Martedì
3	Mercoledì
4	Giovedì
5	Venerdì
6	Sabato
7	Domenica
8	Lunedì
9	Martedì
10	Mercoledì

Mercoledì 16 settembre

IVA MENSILE - Ultimo giorno utile per versare l'eventuale imposta a debito relativa al mese di agosto (contribuenti mensili). Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il **6008** - Versamento IVA mensile agosto.

IRPEF - Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui seguenti compensi: 1) retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio e emolumenti arretrati (codici **1001** e **1002**). Per il versamento dell'addizionale regionale Irpef il codice tributo è il **3802**, mentre per l'addizionale comunale il codice tributo è il **3848**. L'acconto dell'addizionale comunale 2013 trattenuto al lavoratore deve essere versato con il codice **3847**; 2) emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali (codice **1001**); 3) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi corrisposti da terzi, assegni periodici, indennità per cariche elettive, rendite vitalizie, borse di studio e simili, rapporti di collaborazione a progetto (codice **1004**); 4) indennità per cessazione di rapporto di lavoro (cod. **1012**); 5) indennità per cessazione del rapporto di collaborazione a progetto (codice **1004**); 6) provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio (cod. **1038**); 7) redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni (cod. **1040**); 8) redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell'ingegno e redditi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche (codice **1040**); 9) indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di collaborazione di cui al punto 6) (codice **1040**); 10) compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti all'estero (codice **1040**); 11) ritenute alla fonte su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (codice **1049**); 12) compensi per perdita di avviamento commerciale L.19/63 (codice **1040**).

CONDOMINIO - Versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti a agosto per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. I codici tributo da indicare nella delega di pagamento F24 sono i seguenti: **1019** - Ritenute del 4% a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente; **1020** - Ritenute del 4% a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente.

IMPOSTE RATEIZZATE - Ultimo giorno utile per effettuare il pagamento rateale di imposte e/o contributi rateizzati da parte dei contribuenti titolari di partita IVA.

Lunedì 21 settembre

MODELLO 770 - E' stata prorogata a questa data (dal 31 luglio scorso) la scadenza per l'invio telematico del mod. 770/2014 Ordinario e Semplificato.

RAVVEDIMENTO UNICO 2015 - Entro questa data si possono regolarizzare i versamenti delle imposte di Unico 2015 in scadenza il 20 agosto scorso. Per usufruire del ravvedimento i contribuenti devono versare le somme dovute (compresa la maggiorazione dello 0,40%), più la sanzione ridotta del 3%, più gli interessi dello 0,50% annuo dal 21 agosto fino al giorno del pagamento.

RAVVEDIMENTO OPEROSO - Scade il termine per regolarizzare gli adempimenti (omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il 20 agosto. Per usufruire del ravvedimento i contribuenti devono versare le somme dovute, più la sanzione ridotta del 3%, più gli interessi dello 0,50% annuo dal 21 agosto fino al giorno del pagamento. I principali codici tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni e degli interessi sono i seguenti: **8904** - Sanzione pecuniaria IVA; **8906** - Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta; **1991** - Interessi sul ravvedimento IVA. Per il ravvedimento operoso delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta gli interessi vanno sommati e versati insieme al tributo principale.

Venerdì 25 settembre

INTRASTAT - Entro questa data devono essere presentati per via telematica gli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati ad agosto (operatori mensili).

Mercoledì 30 settembre

UNICO 2015 - Scade il termine per effettuare l'invio telematico del modello Unico 2015 delle persone fisiche, società di persone, associazioni tra professionisti e società di capitali con esercizio sociale coincidente con l'anno solare.

IRAP 2015 - I contribuenti obbligati al pagamento dell'IRAP entro questa data devono inviare per via telematica la dichiarazione IRAP 2015.

IVA 2015 - Entro questa data va presentata la dichiarazione annuale IVA relativa al 2014 da parte dei contribuenti che non presentano la dichiarazione unificata con il modello Unico.

PARAMETRI - I contribuenti titolari di partita IVA che hanno adeguato i ricavi o compensi 2014 alle risultanze dei parametri devono entro questa data effettuare il versamento della maggiore Iva eventualmente dovuta con il codice tributo 6493 - integrazione IVA - adeguamento ai parametri.

REGISTRO - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° settembre 2015 e per il versamento dell'imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui rinnovi taciti dei contratti di locazione e per il nuovo anno di locazione. Nessun pagamento, invece, per chi ha optato per la "cedolare secca". Per il pagamento dell'imposta di registro si deve utilizzare il modello "F24 con elementi identificativi - Elide", e i seguenti codici tributo: **1500** - Imposta di registro per prima registrazione; **1501** - Imposta di registro per annualità successive; **1502** - Imposta di registro per cessioni del contratto; **1503** - Imposta di registro per risoluzioni del contratto; **1504** - Imposta di registro per proroghe del contratto.

IMPOSTE RATEIZZATE - Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle imposte rateizzate da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA.

730 - Scade il termine per richiedere al datore di lavoro o ente pensionistico di non voler effettuare il pagamento dell'acconto IRPEF per il 2015 o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3.

LE SCADENZE PREVIDENZIALI

SETTEMBRE	
1	Martedì
2	Mercoledì
3	Giovedì
4	Venerdì
5	Sabato
6	Domenica
7	Lunedì
8	Martedì
9	Mercoledì
10	Giovedì
11	Venerdì
12	Sabato
13	Domenica
14	Lunedì
15	Martedì
16	Mercoledì
17	Giovedì
18	Venerdì
19	Sabato
20	Domenica
21	Lunedì
22	Martedì
23	Mercoledì
24	Giovedì
25	Venerdì
26	Sabato
27	Domenica
28	Lunedì
29	Martedì
30	Mercoledì
OTTOBRE	
1	Lunedì
2	Martedì
3	Mercoledì
4	Giovedì
5	Venerdì
6	Sabato
7	Domenica
8	Lunedì
9	Martedì
10	Mercoledì

Mercoledì 16 settembre

CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di agosto 2015 da parte delle aziende giornalisti ed editoriali.

CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di agosto 2015 da parte della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.

TFR A FONDO TESORERIA INPS - Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell'Inps pari alla quota mensile (integrale o parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di luglio 2015 dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e non destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24.

TICKET LICENZIAMENTI - Entro questa data va versato il contributo sui licenziamenti effettuati durante il mese di agosto 2015 (Inps circolare n. 44/2013).

CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) - Scade il termine per versare i contributi previdenziali relativi al mese di agosto 2015 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24.

VERSAMENTI IRPEF - Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d'imposta, devono versare le ritenute Irpef operate sulle retribuzioni e sui compensi erogati nel mese di agosto 2015, incluse eventuali addizionali.

Giovedì 24 settembre

DECONTRIBUZIONE 2014 - Fino alle ore 23 questa data è possibile inviare telematicamente le richieste dello sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione collettiva, sulle somme erogate durante lo scorso anno (2014). Il canale telematico d'invio delle domande è stato aperto dall'Inps alle ore 15 del 26 agosto (messaggio n. 5302 del 12 agosto 2015).

Mercoledì 30 settembre

LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) - I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di agosto 2015.

DENUNCIA UNIMENS - I datori di lavoro e i committenti devono inoltrare all'Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di agosto 2015.

CONTRIBUTI VOLONTARI - Scade il termine per il pagamento dei contributi da parte dei soggetti autorizzati a proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali per raggiungere il diritto alla pensione. Il versamento si riferisce al III trimestre solare del 2015, aprile/giugno (i versamenti effettuati oltre il termine sono nulli e rimborsabili).

Sabato 10 ottobre

LAVORATORI DOMESTICI - Ultimo giorno per versare i contributi all'Inps relativi al III trimestre 2015 (luglio/settembre), in relazione ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

I CONTRIBUTI ORARI DEL 2015

Orario settimanale	Tipo assunzione:	Tempo indeterminato (2) (3)		Tempo determinato (1) (2) (3)	
	Retribuzione oraria	Sì Cuaf	No Cuaf	Sì Cuaf	No Cuaf
Fino a 24 ore	Fino a 7,88 euro	1,39 (0,35)	1,40 (0,35)	1,49 (0,35)	1,50 (0,35)
	Da 7,89 a 9,59 euro	1,57 (0,39)	1,58 (0,40)	1,68 (0,39)	1,69 (0,40)
	Oltre 9,59 euro	1,91 (0,48)	1,93 (0,48)	2,05 (0,48)	2,06 (0,48)
Oltre 24 ore	Qualsiasi	1,01 (0,25)	1,02 (0,25)	1,08 (0,25)	1,09 (0,25)
Contributo di assistenza contrattuale (Cas.sa Colf)					
Qualsiasi	Qualsiasi	0,03 (0,01)	0,03 (0,01)	0,03 (0,01)	0,03 (0,01)

1) Include il contributo addizionale (1,4%), restituibile in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato

2) Le cifre tra parentesi indicano la quota a carico del lavoratore/trice

3) Il contributo "No Cuaf" (Cuaf = contributo assegni familiari) si paga solo nei casi in cui il domestico sia coniuge del datore di lavoro oppure parente e affine entro il terzo grado e con lui convivente. In ogni altro caso si paga sempre il contributo "Sì Cuaf"

NOVITA' LEGISLATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RIVOLUZIONE SOLO... PROGRAMMATA

— di M. BIAGIOTTI —

E' trascorso giusto un anno da quando il governo presentò al Senato il disegno di legge-delega sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche: un blocco di provvedimenti che faceva seguito al primo pacchetto di norme contenuto nel decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 agosto 2014, n. 114. Dopo una navigazione parlamentare caratterizzata da lunghe fasi di stallo e da improvvise accelerazioni condite da feroci polemiche politiche, l'ennesima "riforma" della pubblica amministrazione è finalmente approdata in Gazzetta Ufficiale (Legge n. 124 del 7 agosto 2015 in G.U. n. 187 del 13 agosto 2015, in vigore dal 28 agosto scorso) ed è diventata a tutti

gli effetti legge dello Stato. Ora, naturalmente, si tratta di applicarla...

Il testo licenziato dal Parlamento agli inizi di agosto è comunque assai diverso da quello originario proposto dal governo ed al quale il nostro giornale aveva dedicato un inserto speciale nel numero di settembre 2014. Resta però sostanzialmente valido il giudizio complessivo che ne davamo allora e che oggi, a distanza di dodici mesi, non possiamo fare a meno di ribadire: si tratta di un eccellente manifesto di intenti che promette di ridurre gli eccessi della burocrazia statale e le inefficienze della macchina amministrativa pubblica che gravano su cittadini e imprese; ma i tempi di realizzazione sono lunghi, anche se la ministra Madia ha promesso l'adozione di un serrato crono-

programma di attività già a partire dal mese di settembre. Vedremo.

Questa riforma, infatti (come molte altre), è costituita quasi esclusivamente da deleghe (ben 14 su 29 articoli della legge), che il governo dovrà esercitare nell'arco dei prossimi 12 o 18 mesi; oppure da rimandi a successivi provvedimenti di attuazione che richiedono l'intervento e il coordinamento di diversi livelli amministrativi. Solo una minima parte dei provvedimenti indicati sono di immediata e automatica applicazione. Cominceremo proprio da questi ultimi, nella convinzione che – aldilà della pur comprensibile enfasi propagandistica del governo – ai cittadini (e ai nostri lettori) interessino in questa fase soprattutto le cose di cui possono concretamente misurare la portata e l'utilità.

POCHI I PROVVEDIMENTI IN VIGORE DA SUBITO

PIU' RAPIDI I "NULLAOSTA" TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

L'articolo 3 modifica la Legge 7 agosto 1990, n. 241, introducendovi un nuovo articolo (il 17-bis) nel quale è previsto che in tutti i casi in cui occorre l'acquisizione di un assenso, concerto o nulla-osta di un'amministrazione pubblica (o di un ente gestore di beni e servizi pubblici) per l'adozione di provvedimenti amministrativi di competenza di un'altra amministrazione, il termine massimo consentito per il rilascio è di 30 giorni, oltre i quali scatta il meccanismo del silenzio-assenso. Due sole eccezioni sono ammesse: per motivata richiesta di maggiore documentazione da parte delle amministrazioni che devono rilasciare il nulla-osta (e comunque, in questo caso, il termine di 30 giorni decorre nuovamente, stavolta senza possibilità di ulteriore interruzione, subito dopo aver ricevuto la documentazione richiesta); oppure qualora il nul-

la-osta debba essere rilasciato da parte di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. In quest'ultimo caso, il termine concesso è di 90 giorni (prima che scatti il meccanismo del silenzio-assenso) a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di nulla-osta da parte dell'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione finale. Ma si tratta di una novità che ha subito sollevato forti polemiche da parte di esponenti dei movimenti ambientalisti (e non solo), i quali vedono in essa il rischio di una pericolosa deriva verso la cementificazione selvaggia delle aree protette, stante il fatto che sinora il meccanismo del silenzio-assenso non si applicava ai procedimenti autorizzatori riguardanti l'ambiente e il patrimonio culturale e paesaggistico, nonché quelli connessi a provvedimenti di valutazione dell'impatto ambientale (VIA).



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La legge 241/90, ora modificata, espressamente escludeva che il silenzio-assenso potesse applicarsi "agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico": lo stesso concetto è stato poi ribadito più volte, dalla legge 537 del 1993 alla legge 80 del 2005. Questa esclusione deriva proprio dalla presenza, secondo molti commentatori, dell'articolo 9 della Costituzione, e dalla interpretazione che la Corte costituzionale ne ha dato in numerose sentenze, a cominciare dalla n. 151 del 1986: "la primari età del valore estetico-culturale" sancita dalla Costituzione, non può in nessun caso essere "subordinata ad altri valori, ivi compresi quelli economici", e anzi deve essere essa stessa "capace di influire profondamente sull'ordine economico-sociale". Se il valore estetico-culturale del patrimonio e la sua centralità nell'ordine degli interessi nazionali vanno intesi come "primari e assoluti" di fronte a qualsiasi tornaconto privato, l'eventuale silenzio di un pubblico ufficio non può mai e poi mai valere come assenso.

BLOCCO DELL'ATTIVITA' PER MANCANZA DI REQUISITI

Un altro pacchetto di norme di immediata applicazione è quello contenuto nell'art. 6 in materia di autotutela amministrativa, che rende più graduale la procedura di applicazione del divieto di prosecuzione dell'attività da parte delle imprese che non rispettano (in tutto o in parte) quanto dichiarato nella documentazione presentata a corredo della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Modificando in vari punti l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si stabilisce che, in caso di accertata "carezza dei requisiti", le amministrazioni competenti (se ritengono che il difetto sia sanabile) hanno 60 giorni di tempo per disporre la sospensione provvisoria dell'attività dell'impresa ed assegnare alla stessa un termine (minimo 30 giorni, massimo 180) per l'adozione delle misure necessarie. Solo allo scadere del termine indicato, qualora l'impresa non abbia adempiuto alle prescrizioni ricevute, scatta il provvedimento di chiusura dell'attività.

E, sempre a proposito di autotutela amministrativa (vale a dire la possibilità per le pubbliche amministrazioni di annullare d'ufficio, al verificarsi di determinate circostanze, provvedimenti già adottati e autorizzazioni già concesse), una ulteriore serie di modifiche alla legge n. 241/1990 dispone che l'annullamento d'ufficio e per ragioni di interesse pubblico di eventuali provvedimenti o autorizzazioni illegittimi (di cui, cioè, è stata accertata la mancanza di requisiti per ammetterli) non può avvenire oltre un termine di 18 mesi dal momento della loro adozione (anche se avvenuta col meccanismo del silenzio-assenso), tranne nel caso in cui venga accertato con sentenza passata in giudicato che tali provvedimenti sono stati adottati sulla base di false certificazioni rilasciate da parte dei soggetti interessati.

INCARICHI PIU' BREVI A DIRIGENTI PENSIONATI

L'articolo 17, comma 3, spuntato in corso d'opera durante l'ultimo passaggio del provvedimento alla Camera, modifica in senso restrittivo la norma a suo tempo introdotta con la prima *spending review* del governo Monti (art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), la quale stabiliva che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione, studio o consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi, o cariche in organi di governo delle amministrazioni, a persone già collocate in quiescenza, a meno che gli incarichi stessi non vengano svolti a titolo gratuito. La novità è che gli incarichi dirigenziali o direttivi, fermo restando che devono essere svolti a titolo gratuito, non possono avere una durata superiore ad un anno presso ciascuna amministrazione, non prorogabile né rinnovabile.

CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO

L'articolo 14 – che nel titolo riecheggia uno dei decreti attuativi del *Jobs-Act* recentemente varato dal governo – cerca di rendere concreta anche nelle pubbliche amministrazioni l'adozione di misure organizzative per una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (o *work-life balance*, se vogliamo usare un'espressione anglosassone che oggi va tanto di moda), a cominciare dal telelavoro e da "nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa". Più semplicemente, si tratterà per le amministrazioni di adottare misure tali che entro i prossimi tre anni almeno il 10% dei dipendenti possano avvalersi (se lo richiedono) di forme di svolgimento della prestazione di lavoro fuori ufficio, quando non è necessaria la presenza fissa e continuativa del dipendente in ufficio.

Per la verità, il cosiddetto lavoro "da remoto" non rappresenta un fatto inedito per la pubblica amministrazione, dal momento che sia la legge che la contrattazione collettiva hanno disciplinato da anni, e in modo dettagliato, i criteri e le modalità per la concessione del telelavoro ai dipendenti che ne facciano richiesta. Ma le rigidità organizzative (tempi di lavoro prestabiliti, sede fissa di postazione a distanza, rientri in amministrazione a cadenze prestabilite, ridotto numero di postazioni autorizzabili) e i costi a carico delle amministrazioni non ne hanno sin qui favorito la diffusione.

Fra le misure contenute nell'articolo 14 segnaliamo la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni con asili nido e organizzare – anche in accordo con altre amministrazioni – servizi di supporto alle famiglie durante i periodi di chiusura scolastica. Per gli anni 2015-2017 viene inoltre previsto un finanziamento di 12 milioni di euro per la realizzazione di asili nido presso le caserme dismesse del Ministero della Difesa, dove i figli dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (non solo della Difesa) avranno la priorità.



NOVITA' LEGISLATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I PROVVEDIMENTI OGGETTO DI DELEGA

Da questo momento in poi inizia l'elenco delle norme annunciate, ma che rimandano all'adozione di successivi provvedimenti normativi (deleghe) o amministrativi da completare in un arco di tempo che va (a seconda dei casi) dai 3 ai 18 mesi. La maggior parte delle novità presentate dal governo con grande enfasi, a suon di diapositive colorate e di conferenze stampa effervescenti, rientra in questa seconda lista che di seguito ci apprestiamo a scandagliare per punti essenziali, riservandoci, peraltro, di ritornare sui singoli argomenti con maggiore dovizia di approfondimento nei prossimi mesi, man mano che le norme attuative entreranno in vigore, se mai entreranno in vigore.

CITTADINANZA DIGITALE: LAVORI SEMPRE IN CORSO

Non c'è governo degli ultimi dieci anni che non abbia varato il suo bravo pacchetto di disposizioni in materia di amministrazione digitale, smaterializzazione delle procedure burocratiche, fruibilità delle banche dati pubbliche, accesso via internet ai servizi della pubblica amministrazione, modificando, aggiungendo o cassando pezzi più o meno ampi di precedenti disposizioni: uno sfortunato cantiere il cui destino è probabilmente quello di restare eternamente aperto, alla stregua di tanti illustri esempi nostrani come il MOSE o la Salerno-Reggio Calabria.

L'articolo 1 della legge 124, dedicata alle semplificazioni amministrative contiene puntualmente la promessa che i lavori del cantiere digitale proseguiranno ancora a lungo. Attraverso una delega da esercitare **entro 12 mesi**, infatti, il governo sarà chiamato ad introdurre ulteriori modifiche al Codice dell'Amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 85) che già fissava le norme sulla digitalizzazione dei servizi della P.A. con l'obiettivo di:

- migliorare i livelli di sicurezza, accessibilità, qualità e fruibilità dei servizi on-line delle amministrazioni pubbliche;
- aumentare sempre più il numero dei procedimenti amministrativi realizzabili esclusivamente in forma digitale;
- garantire la connettività a banda larga e ultralarga anche ai fini dell'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici, con particolare riguardo ai settori scolastico, sanitario e turistico;
- garantire l'accesso digitale in formato aperto di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle pubbliche amministrazioni, nonché la maggiore diffusione dei sistemi di pagamento elettronico;
- dotare i cittadini e le imprese di un "domicilio digitale" da utilizzare per i rapporti con le pubbliche amministrazioni e promuovere l'implementazione del sistema SPID (Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale);

GLI SNODI DELLA RIFORMA

Entro i termini previsti per ciascuna delega, il governo dovrà predisporre gli schemi dei vari decreti legislativi.

Successivamente, questi schemi saranno trasmessi alle Camere per consentire alle Commissioni parlamentari competenti di esprimere, a loro volta, i rispettivi pareri entro 60 giorni, decorsi i quali i decreti potranno comunque essere adottati dal governo.

Una volta ricevute le eventuali osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari, il governo non è obbligato a conformarsi, ma può comunque decidere di accogliere in tutto o in parte le modifiche richieste e ritrasmettere il testo alle Camere con le opportune integrazioni. A questo punto, le Commissioni competenti hanno altri 10 giorni di tempo per esprimersi, decorsi i quali il governo è libero di adottare i provvedimenti. Questi potranno tuttavia essere modificati, integrati e corretti dal governo stesso entro 12 mesi dalla data della loro entrata in vigore, con l'adozione di specifici decreti legislativi che dovranno seguire la stessa procedura di cui sopra.

Se il Governo non terrà conto delle modifiche suggerite dalla Commissione, i provvedimenti potranno essere sempre impugnati davanti alla Corte costituzionale.

- coordinare l'attività delle amministrazioni pubbliche nei processi di digitalizzazione;

- fare in modo che i pagamenti digitali ed elettronici effettuati con qualunque modalità (incluso il credito telefonico) costituiscano il mezzo principale per effettuare pagamenti verso la p.a e verso chi gestisce servizi di pubblica utilità.

Senza volersi addentrare nei meandri della giungla normativa sulla cittadinanza digitale, ci limiteremo a ricordare che l'invenzione del "domicilio digitale" risale ai tempi del governo Monti (art. 4 art. 4 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) come naturale approdo del percorso di realizzazione del DDU (documento digitale unificato: carta d'identità elettronica + tessera sanitaria) annunciato nell'ambito dello stesso decreto-legge n. 179/2012. Successivamente, con il governo Letta, l'art. 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (poi legge 9 agosto 2013, n. 98) aveva previsto per i cittadini la possibilità di richiedere il rilascio di una casella di posta elettronica certificata valida come "domicilio digitale" per tutte le comunicazioni ufficiali da e verso la pubblica amministrazione, da abbinare al rilascio del "documento digitale unificato" di



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

cui sopra; mentre l'art. 17-ter dello stesso decreto n. 69/2013 aveva previsto la nascita del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) per la gestione dell'accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione: progetto ripreso in grande stile dall'attuale governo nell'ambito dell'Agenda per la semplificazione 2015-2017 (art. 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114).

DECISIONI PIU' RAPIDE E NORME PIU' CHIARE

Sempre in tema di semplificazione delle procedure amministrative che richiedono il concorso di più amministrazioni pubbliche, l'articolo 2 della legge 124/2015 delega il governo ad adottare **entro 12 mesi** un decreto per ridurre e snellire tutte le procedure che richiedono la convocazione di una "conferenza di servizi": un istituto che pure, a suo tempo, era nato con l'obiettivo di semplificare l'azione amministrativa e ridurre i tempi di attesa delle decisioni che coinvolgono una pluralità di amministrazioni pubbliche. Verranno ridefiniti i tipi di conferenza, saranno ridotti i casi di convocazione obbligatoria e sarà consentita la partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento. Inoltre saranno ridotti i termini per la convocazione, per l'acquisizione di documenti e per l'adozione delle determinazioni.

L'articolo 4 della legge 124 preannuncia l'emanazione **entro 6 mesi** di un regolamento governativo che detti norme sulla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, tra cui in particolare la riduzione del 50% dei termini per la concessione di autorizzazioni rela-

IL P.R.A. SCOMPARE, MA...

Dopo averne sentito parlare per anni (e dopo che lo stesso governo Renzi aveva rinunciato a infilare questa norma nella prima parte della sua riforma della p.a., il più volte ricordato decreto-legge n. 24 giugno 2014, 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, preferendo spostarlo nella legge-delega), le disposizioni sulla realizzazione del famoso documento unico di circolazione dovrebbero finalmente vedere la luce nel decreto attuativo dell'art. 8 dell'alegge 124. Il trasferimento delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico Registro Automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrebbe comportare il rilascio di un unico certificato contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

tive a grandi insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali. La 'scorciatoia' burocratica riguarderà però solo casi specifici caratterizzati da rilevanti effetti sull'economia e sull'occupazione, che dovranno essere individuati singolarmente dal governo con specifica deliberazione del Consiglio dei Ministri e per i quali, decorsi i termini, potrà scattare il potere sostitutivo dello stesso Presidente del Consiglio.

La terza delega del pacchetto semplificazioni è contenuta nell'articolo 6 e riguarda l'adozione **entro 12 mesi** da parte del governo di uno o più decreti legislativi per individuare con maggior precisione le attività che possono essere avviate attraverso il procedimento della segnalazione certificata di inizio attività (**SCIA**), quelle per le quali è invece necessario il nulla-osta delle autorità competenti e quelle per le quali è sufficiente una comunicazione preventiva nei confronti delle stesse.

QUANDO BASTA LA SCIA PER INIZIARE L'ATTIVITA'

Introdotta nel 2010, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è una forma di semplificazione amministrativa che permette alle imprese - artigiane o industriali - di iniziare a svolgere immediatamente la propria attività senza il rilascio di autorizzazioni, nulla-osta, permessi o licenze e senza attendere l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte della pubblica amministrazione. La SCIA può essere utilizzata anche da privati cittadini, ad esempio per l'avvio di ristrutturazioni edilizie presso le proprie abitazioni. Sono però esclusi tutti i casi in cui le autorizzazioni siano subordinate al rispetto di vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, o in cui siano previsti atti rilasciati da amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, alla giustizia e alle finanze, oppure si riferiscano alla realizzazione di costruzioni in zone sismiche.

L'impresa interessata può iniziare la propria attività il giorno stesso in cui presenta la segnalazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SAUP) dell'amministrazione comunale competente, la quale ha 60 giorni di tempo (30 per l'edilizia) per effettuare i controlli di propria competenza, decorsi i quali senza rilievi l'attività si intende autorizzata. In allegato alla segnalazione, da inviare esclusivamente in modalità telematica, l'impresa è tenuta a presentare una serie di autocertificazioni circa la sussistenza dei requisiti richiesti dalle normative vigenti per il tipo di attività intrapresa, corredata da eventuali attestazioni rilasciate da tecnici abilitati con i relativi elaborati tecnici. Se nei termini di tempo sopra indicati l'amministrazione riscontra irregolarità o carenze dei requisiti prescritti, dispone la sospensione dell'attività e assegna all'impresa un termine (inderogabile) per mettersi in regola.

L'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ripetutamente modificato e integrato nel corso degli anni, disciplina in modo particolareggiato il funzionamento della SCIA, ma - forse a causa delle continue modifiche - presenta ancora diverse incertezze applicative. Uno dei punti critici spesso lamentati da cittadini e imprese è rappresentato proprio dalla difficoltà di individuare con chiarezza i casi e le situazioni nei quali è possibile fare ricorso alla procedura semplificata per avviare un'attività. Ricordiamo, infine, che un primo intervento di tipo operativo teso a semplificare l'attuazione dell'art. 19 della legge n. 241/1990 si era avuto nel giugno dell'anno scorso, allorché governo, regioni, province autonome e comuni firmarono un protocollo d'intesa per l'adozione di una modulistica unificata su base nazionale ai fini della presentazione dell'istanza di permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività nell'edilizia.

NOVITA' LEGISLATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**L'IMPEGNO A SNELLIRE
LA MACCHINA BUROCRATICA**

L'articolo 8 della legge 124 delega il Governo a riorganizzare la macchina della P.A. E' una fra le deleghe più difficili da realizzare, come dimostrano i numerosi tentativi già avviati nel corso degli ultimi 7/8 anni. Si tratta della riorganizzazione centrale e periferica dell'amministrazione dello Stato, per la quale si prevede una delega da esercitare entro entro 12 mesi. Cambierà l'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri, delle agenzie nazionali e degli enti pubblici non economici. Per Ministeri, Agenzie ed Enti le modifiche comporteranno sostanzialmente la riduzione dei servizi amministrativi gestionali e il corrispettivo rafforzamento di tutti gli uffici che erogano prestazioni a cittadini e imprese: intento lodevolissimo, sia chiaro, ma che il comune cittadino aveva ragione di credere fosse già stato realizzato da anni, visto che sin dal 2008 esiste una norma che fissa una soglia percentuale massima di personale (15%) rispetto alle dotazioni organiche di ciascuna amministrazione da adibire ai cosiddetti servizi strumentali (quelli, cioè, legati al mero funzionamento interno). Strettamente collegata a tale obiettivo appare la prevista possibilità per le amministrazioni di attuare forme di gestione unitaria dei servizi comuni, anche accorpando i relativi uffici: un processo tuttavia non facile sul piano organizzativo, che richiederà certamente molti anni. Contestualmente, i provvedimenti governativi dovranno anche procedere al riordino, accorpamento o soppressione di tutti gli uffici e gli organismi che creano duplicazioni o sovrapposizioni di strutture e di funzioni, facendo leva sui dati della "ricognizione" avviata un anno fa dal Ministero della Funzione Pubblica e prevista dall'art. 17 della legge 11 agosto 2014, n. 114 (peraltro, tutt'ora in corso d'opera). *En passant*, il governo dovrà anche trovare il modo di "completare" la riorganizzazione dell'ente pubblico di formazione Formez s.p.a., eterna incompiuta di tante rivoluzioni copernicane della p.a. negli ultimi anni e di cui si pensava fosse stata scritta la parola fine in base all'art. 20 della rivoluzione dell'anno scorso (legge 114/2014 di conversione del decreto-legge n. 190/2014).

**Riorganizzazione
dei Corpi
di polizia**

Una riforma molto più importante dovrebbe essere quella che riguarderà la più volte annunciata razionalizzazione delle funzioni di polizia con l'obiettivo di evitare sovrapposizioni di competenze. E' prevista, tra l'altro, la riorganizzazione delle funzioni relative alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza agroalimentare e l'"eventuale" (aggettivo che sembra lasciare la strada aperta a diverse soluzioni, in attesa forse di capire quale sarà quella politicamente più potabile...) assorbimento del Corpo Forestale dello Stato in altre Forze di polizia: in questo caso, le competenze in materia di

lotta agli incendi boschivi passerebbero ai Vigili del fuoco.

In armonia con le soluzioni già adottate in diversi Paesi dell'Unione nascerà il numero unico europeo 112 per le più importanti tipologie di chiamata d'emergenza su tutto il territorio nazionale (Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco e pronto soccorso), per la cui istituzione vengono sin d'ora stanziati risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015, 20 milioni per il 2016 e 28 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2024. Sempre nello stesso pacchetto di norme delegate troverà posto anche una mini-riforma delle Capitanerie di porto, di cui si prevede il rafforzamento del coordinamento con le strutture della Marina militare "nella prospettiva di un'eventuale maggiore integrazione".

A valle degli interventi di cui sopra, la delega al governo prevede anche il rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio nel coordinamento dell'attività degli altri Ministeri, nella riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei ministri e dei sottosegretari, nella vigilanza sulle agenzie governative nazionali, nella razionalizzazione ed eventuale eliminazione degli uffici ministeriali le cui attività si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti (e viceversa). Per queste ultime dovrà proseguire la cura dimagrante già avviata, in particolare prevedendo nuovi e più omogenei criteri per la determinazione del trattamento economico dei componenti e del personale. Ma si aprirà la strada anche ad un maggiore contributo finanziario nei confronti delle Autorità da parte delle imprese operanti nei settori e nei servizi di riferimento.

**Riordino
delle Camere
di commercio**

Già l'art. 28 del decreto-legge 90/2014, convertito dalla legge 114/2014 si era occupato dell'argomento, stabilendo la progressiva riduzione del contributo obbligatorio a carico delle imprese iscritte nel Registro delle Camere di commercio pari al 35% per il 2015, al 40% per il 2016 e al 50% a decorrere dal 2017. Ora l'articolo 10 della legge 124/2015 riprende la questione e affida al governo il compito di adottare **entro 12 mesi** un decreto legislativo di riforma completa dell'organizzazione e del sistema di finanziamento delle Camere di commercio ispirata a una logica di complessivo ridimensionamento. Il decreto delegato dovrà provvedere a ridefinire le circoscrizioni territoriali del sistema camerale, da cui discenderà una riduzione delle strutture dalle attuali 105 a non più di 60 (in ogni caso, almeno una Camera per ogni regione, in ogni provincia autonoma e in ogni città metropolitana) per effetto di accorpamenti, su base regionale o interregionale, in base all'ampiezza del territorio e al numero delle imprese. Si potranno salvare dall'accorpamento solo le Camere di commercio che presentano una soglia dimensionale di 75.000 imprese, ma potranno essere previste eccezioni per le province montane e per i territori montani di Sicilia e Sardegna



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici.

La riduzione strutturale troverà corrispondenza nella ridefinizione dei compiti e delle funzioni del sistema camerale in materia di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa e di tutela del mercato, di promozione dell'economia locale e del territorio (anche in base a specifiche competenze che potranno essere delegate sia dallo Stato che dalle Regioni), eliminando tutto ciò che possa costituire un duplicato dei compiti svolti da altre amministrazioni pubbliche. Il registro delle imprese (tradizionalmente uno dei punti essenziali dell'attività delle Camere di commercio sul territorio) verrà mantenuto, ma cambieranno i suoi contenuti e sarà rafforzato il coordinamento da parte del Ministero dello sviluppo economico. Vi sarà inoltre la riduzione del numero dei componenti dei consigli camerali (attualmente determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro) e delle giunte camerali, nonché una drastica limitazione delle partecipazioni societarie.

La tela di Penelope delle partecipate

L'articolo 18 della legge 124 contiene la seconda delega del pacchetto semplificazioni, concernente il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche. Entro 12 mesi il governo sarà chiamato a scrivere nuove regole per operare una distinzione fra vari tipi di società, a seconda delle attività svolte, degli interessi pubblici di riferimento, della misura e qualità della partecipazione pubblica, della natura diretta o indiretta, dell'eventuale quotazione in borsa o emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati. Ricordiamo che l'art. 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 ago-



RIDUZIONE E NUOVI COMPITI DELLE PREFETTURE (...ED E' GIA' ESPLOSA UNA POLEMICA)

Fra le deleghe contenute nell'articolo 8, infine, ricordiamo quella concernente la riorganizzazione delle prefetture (oggi Uffici Territoriali di Governo, acronimo UTG), con annessa revisione delle competenze e riduzione del numero. L'operazione, che rientrava fra quelle a suo tempo elencate nel piano Cottarelli sulla revisione della spesa pubblica, non si annuncia facile, stante il ruolo particolarmente delicato che questi organismi svolgono sul territorio in termini di presidio degli interessi generali dello Stato, in un complesso intreccio di rapporti e di competenze con i diversi livelli amministrativi delle varie autonomie locali. Il nuovo assetto degli uffici governativi scaturirà dalla combinazione di vari criteri, come ad esempio l'estensione territoriale, l'entità della popolazione residente, il tasso di criminalità o la presenza di insediamenti produttivi.

Le strutture stesse cambieranno nome e da UTG diventeranno UTS (che sta per Uffici Territoriali dello Stato), all'interno delle quali dovrebbero confluire tutti gli uffici periferici delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici (ispettorati del lavoro, provveditorati, soprintendenze ai beni culturali e archeologici, motorizzazione civile, INPS, enti parco...) presenti sul territorio. Inutile azzardare previsioni sull'effettivo completamento del processo. Ma i lettori di buona memoria ricorderanno certamente che il progetto di realizzare strutture periferiche multifunzionali, integrate con gli uffici delle prefetture per la gestione sul territorio di tutti i servizi delle amministrazioni centrali, nacque

alla fine degli anni '90 per iniziativa dell'allora ministro della Funzione Pubblica Bassanini e non si è mai realizzato: vuoi per una certa resistenza delle amministrazioni nel cedere parte del controllo sui propri uffici periferici; vuoi (soprattutto) per le difficoltà logistiche e organizzative che una tale operazione comporterebbe. Tra l'altro è già scoppiata una polemica sui rapporti tra Prefetture e soprintendenze.

La lettera "e" del comma 1 dell'articolo 8 della Legge 124/2015, prevede la "confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato... attribuzioni al prefetto della responsabilità dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di direzione e coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato, eventualmente prevedendo l'attribuzione allo stesso di poteri sostitutivi".

Ora, nel caso delle soprintendenze ai beni culturali, questa confluenza in uffici diretti dal rappresentante dell'esecutivo è ritenuta inaccettabile da molti commentatori. Anche prima della Costituzione - essi osservano - la specificità tecnico-scientifica delle Soprintendenze era riconosciuta, e i prefetti dovevano non dirigere i Soprintendenti, ma semmai coadiuvare il loro lavoro di tutela. Nemmeno le leggi fasciste del 1939 - sostengono costoro - osarono negare questo principio, che fu poi consacrato, al massimo livello possibile, tra i principi fondamentali su cui si fonda la Repubblica.

NOVITA' LEGISLATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

sto 2014, n. 114, disponeva che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine naturalmente disatteso) la Funzione Pubblica realizzasse una banca dati per raccogliere tutte le informazioni concernenti le attuali società controllate o partecipate da enti pubblici. Entro lo stesso termine, inoltre, la Funzione Pubblica avrebbe anche dovuto predisporre un sistema informatico di acquisizione dati sulle modalità di gestione dei servizi esternalizzati delle p.a., informazioni (compresi i dati sui costi per il personale) destinate poi a confluire nella banca dati del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Sarà inoltre ridefinita l'intera disciplina che stabilisce le condizioni e i limiti per la costituzione di società (o la partecipazione ad esse) da parte di amministrazioni pubbliche, con l'obiettivo – e qui si avverte con chiarezza l'eco dei quanto suggeriva nel marzo 2014 il piano Cottarelli sulla revisione della spesa pubblica – di sfrondare la giungla delle partecipazioni, eliminando o riducendo drasticamente quelle che non rientrano nel perimetro dei compiti istituzionali o di gestione di servizi di interesse economico generale. Arriveranno regole più severe in materia di requisiti

ti e di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società. Saranno definiti nuovi parametri per commisurare la parte variabile dei compensi degli amministratori ai risultati economici ottenuti e al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio.

Alle società con i bilanci in rosso sarà data la possibilità di predisporre piani di rientro, ma subordinati ad un eventuale commissariamento. Al riguardo, la delega prevede anche che per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale (ad esempio, le società di trasporto pubblico locale...) dovrà essere individuato un numero massimo di esercizi in perdita, raggiunto il quale scatterà l'obbligo di messa in liquidazione. In nome della trasparenza, le società dovranno dare la massima pubblicità (nel proprio sito internet e in quello degli enti partecipanti) ai dati economico-patrimoniali e agli indicatori di efficienza. Si vareranno nuove e più stringenti misure (e siamo davvero curiosi di vedere quali...) per ridurre l'entità e il numero delle partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche, e, conseguentemente, abbattere drasticamente il numero delle società esistenti (quelle recentemente censite dalla Corte dei Conti sono circa 8.000, che andrebbero ridotte a poco più di mille secondo il mai decollato piano dell'ex commissario alla *spending review* Carlo Cottarelli), introducendo anche un sistema sanzionatorio nei confronti degli enti che non ottempereranno a tali direttive. Verrà introdotta, infine, la revisione degli obblighi di trasparenza e rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, in modo tale da mettere a disposizione di questi ultimi la più ampia informazione possibile sui dati industriali ed economici, nonché sul rispetto degli standard di qualità del servizio reso.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI PIU' TRASPARENTI

L'articolo 19 illustra i criteri specifici a cui dovrà ispirarsi la delega governativa in materia di servizi pubblici locali di interesse generale, che andrà esercitata entro 12 mesi. Nella fornitura dei servizi pubblici locali, comuni e città metropolitane dovranno rinunciare definitivamente a tutti i regimi di esclusiva che si pongono in contrasto al principio della libera concorrenza e/o che non siano indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio. In materia di fornitura di servizi idrici, poi, la disciplina delegata avrà il compito di sciogliere (ma non viene detto come) le incertezze normative scaturite a seguito dell'esito del referendum del 12 e 13 giugno 2011 che – come si ricorderà – aveva chiamato gli italiani a pronunciarsi sull'abrogazione della norma che prevedeva possibilità di affidare la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a soggetti scelti a seguito di gara ad evidenza pubblica, consentendo la gestione *in house* solo ove ricorrerono situazioni del tutto eccezionali che non permettessero il ricorso al mercato. Dovranno inoltre essere introdotti, senza ulteriore aggravio di risorse pubbliche, meccanismi premiali nei confronti degli enti locali che favoriranno l'aggregazione delle attività legate all'erogazione di servizi pubblici e delle relative gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza; andranno definite nuove modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali; sarà rivista la disciplina sui regimi di proprietà e di gestione delle reti, nell'ottica di una maggiore tutela e valorizzazione della proprietà pubblica; verranno potenziate le forme di consultazione dei cittadini rispetto alla qualità dei servizi forniti dalle società concessionarie; si definiranno nuovi strumenti per rendere più trasparenti e per pubblicizzare meglio i contenuti dei contratti di servizio; si provvederà a migliorare e a rendere più trasparente la rilevazione del grado di adempimento degli obblighi di servizio e degli standard di qualità assicurati all'utenza.

RUOLI UNIFICATI PER I DIRIGENTI PUBBLICI

La sezione della legge-delega dedicata al personale della P.A. si apre con l'articolo 11, che contiene una delle parti più complesse dell'intera riforma sotto il profilo realizzativo, anche se di straordinario impatto mediatico. Considerati (spesso a torto) l'emblema di una burocrazia lenta e inefficiente, ostile agli interessi reali del Paese, i circa 50.000 dirigenti pubblici in servizio nei vari comparti della P.A. sono chiamati ad importanti cambiamenti di status, di carriera e di retribuzione che il governo si appresta a varare grazie alla specifica delega (peraltro notevolmente rimaneggiata, durante l'esame parlamentare, rispetto al testo originario presentato nell'agosto 2014) da portare a termine entro i prossimi 12 mesi. Ciò comporterà la necessità di mettere mano alle norme oggi vigenti in materia di dirigenza pubblica (in particolare gli articoli da 15 a 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), che andranno in buona parte riscritte.



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Reclutamento con regole comuni

Per prima cosa, dovrebbe essere istituito un "sistema" della dirigenza pubblica con regole di accesso e reclutamento valide per tutti i settori della p.a., articolato in tre grandi "ruoli unificati", fra i quali dovrà sussistere la piena mobilità.

Va ricordato che per i dirigenti dello Stato la normativa attuale (art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, più volte modificato nel corso degli anni) già prevede il ruolo unico in riferimento alle singole amministrazioni, mentre per gli altri comparti dirigenziali (dirigenza scolastica, regioni ed enti locali, servizio sanitario) esistono ordinamenti specifici che, nel corso degli anni, si è cercato di rendere più omogenei attraverso una serie di interventi legislativi non sempre organici e coerenti. Questa situazione frastagliata è destinata a cambiare, poiché la delega prevede appunto la creazione di un "ruolo unico" per tutti i dirigenti dello Stato, un ruolo unico per i dirigenti delle regioni e un ruolo unico per i dirigenti degli enti locali.

Accorpamento dei "ruoli"

Nel primo "ruolo unico" confluiranno i dirigenti dei ministeri, degli enti pubblici non economici, delle università statali, degli enti pubblici di ricerca e delle agenzie governative (sarà però esclusa la dirigenza scolastica); nel secondo confluiranno i dirigenti delle regioni, degli enti e delle agenzie regionali, delle camere di commercio e quelli dei ruoli amministrativo, professionale (avvocati, ingegneri, architetti e geologi) e tecnico (statistici, sociologi e analisti) del servizio sanitario nazionale. Resterà fuori, invece, la dirigenza medico-veterinaria e quella sanitaria (farmacisti, biologi, chimici e psicologi). Nel terzo, infine, confluiranno i dirigenti degli enti locali e i segretari comunali. Questi ultimi saranno aboliti (con conseguente soppressione dell'albo) e la loro funzione passerà in capo ai dirigenti apicali oppure a un dirigente generale per i comuni con oltre 100.000 abitanti. Peraltro, la delega - nella versione finale approvata dal Parlamento - prevede che in via transitoria, per un periodo non superiore a tre anni, i comuni siano obbligati a conferire l'incarico



PIU' INFORMAZIONI AL CITTADINO

Una delega nell'ambito del pacchetto semplificazioni, contenuta nell'articolo 7 della legge, riguarda la revisione delle norme in materia di prevenzione della corruzione, di pubblicità e di trasparenza delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che riguardano l'assegnazione degli appalti pubblici. Non è forse un caso, quindi, che i termini concessi al governo per esercitarla siano stavolta di soli **6 mesi**, che serviranno per introdurre disposizioni integrative e correttive del pur recente decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, varato nell'ultimo scorcio del governo Monti (a suo tempo presentato come una sorta di Bibbia della trasparenza...), in materia di obbligo di accessibilità dei dati, pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni attraverso i propri siti *on-line*. Le novità previste riguarderanno in primo luogo i seguenti aspetti:

- maggiore chiarezza informativa su tutte le fasi di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici;
- miglioramento delle procedure di adozione e di pubblicizzazione dei piani per la prevenzione della corruzione;
- tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale;

- tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni e servizi, prestazioni professionali e forniture;

- ammontare complessivo, regolarmente aggiornato, dei debiti e del numero delle imprese creditrici;

- riconoscimento del totale diritto di accesso, per via telematica e non, da parte di chiunque ai dati e ai documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, tranne che non sussista uno specifico divieto di divulgazione e nel rispetto dei limiti imposti dalle leggi sulla *privacy*.

Proprio quest'ultimo passaggio della delega è stato oggetto di particolare enfasi da parte del governo, che lo ha ambiziosamente rappresentato come la versione italiana (a quanto sembra, adottato per la prima volta da una nazione europea) del cosiddetto Freedom of Information Act (FOIA), la legge sulla libertà di informazione emanata negli Stati Uniti ai tempi del presidente Johnson, il 4 luglio 1966, ed ispirata al principio della totale trasparenza dell'amministrazione federale nei confronti dei cittadini e della stampa. Peraltro, anche senza evocare miti d'oltreoceano, ricordiamo che la legislazione nostrana degli ultimi anni, a partire dall'art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha già

previsto per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di pubblicare nei rispettivi siti istituzionali (sezione "Amministrazione trasparente") un'ampia messe di informazioni liberamente accessibili a qualsiasi utente esterno, giornalista e non, che vanno dalle norme di organizzazione interna alle retribuzioni dei dirigenti, dai tassi di assenteismo del personale ai bilanci approvati (sia di previsione che consuntivi), dalle consulenze esterne (con relativi importi) agli indicatori di *performance*, dai bandi di gara per qualsiasi tipo di fornitura (con scadenze, assegnazioni e importi corrisposti) alle informazioni sui beni immobili posseduti e sulla gestione del patrimonio immobiliare, dai tempi medi dei pagamenti ai compensi dei componenti degli organi di indirizzo politico, ecc.

Insomma, la lista delle informazioni (teoricamente) già accessibili è lunghissima e le "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" non rappresentano più - teoricamente - una novità per il nostro Paese.

Forse prima di mettere mano a qualche nuova disposizione in materia, basterebbe riuscire ad applicare bene la montagna di leggi, decreti e regolamenti già esistenti.

NOVITA' LEGISLATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

di cui sopra a dirigenti provenienti dal soppresso albo dei segretari comunali, assicurando così la continuità di gestione.

Nell'ambito del "ruolo unico" dei dirigenti dello Stato sparirà l'attuale distinzione in due fasce fissata dall'art. 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ma saranno istituite sezioni speciali per particolari professionalità. Ai fini della valutazione dell'operato dei dirigenti verrà istituita una Commissione per la dirigenza statale presso il Dipartimento della Funzione Pubblica (attualmente la valutazione viene svolta dal Comitato dei Garanti istituito presso la Funzione Pubblica). Organismi simili verranno creati per i dirigenti appartenenti agli altri due "ruoli unici" (regioni ed enti locali) e si tratterà precisamente della Commissione per la dirigenza regionale e della Commissione per la dirigenza locale.

Presso la Funzione Pubblica, inoltre, verrà creata una banca dati che conterrà il curriculum vitae, il profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente inserito nei ruoli unici di cui sopra. Saranno invece escluse dalla riforma alcune categorie, tipiche della p.a. centrale, che si trovano ancora in regime di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come il personale di magistratura, il personale della carriera prefettizia, gli avvocati e i procuratori dello Stato: per loro la... rivoluzione copernicana è rinviata a data da destinarsi.

Il ruolo della scuola della P. Amministrazione

L'accesso alla dirigenza potrà avvenire tramite corsi-concorso o tramite concorsi, banditi entrambi con cadenza annuale per ciascuno dei tre ruoli unici. Necessario almeno il possesso di una laurea magistrale (laurea quinquennale). Bandi e gestione avverranno a cura della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), di cui si prevede la completa riorganizzazione.

Bisognerà dunque vedere se e in quale misura il governo intenda rimettere mano anche a quella parte (assai gradita ai vertici politici di qualunque colore...) dell'attuale normativa che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire una certa percentuale di incarichi dirigenziali previsti nella dotazione organica, a termine e senza concorso, persone provenienti dall'esterno o dai livelli funzionali (praticamente non dirigenti), purché in possesso di determinati requisiti culturali e professionali. Sarà riformata (ma lo aveva fatto il decreto-legge 90/2014 appena un anno fa!) la Scuola Nazionale dell'Amministrazione; verrà previsto l'obbligo formativo permanente per i dirigenti con cadenza annuale; saranno ampliate le modalità attraverso cui i dirigenti potranno spostarsi da un'amministrazione all'altra e da e verso il settore privato (ipotesi, quest'ultima, peraltro già contemplata dall'art. 23bis del decreto legislativo n. 165/2001).

Selezione attraverso valutazione comparativa

Per quanto riguarda, infine, il conferimento degli incarichi, la delega prevede che le amministrazioni potranno scegliere (se lo riterranno opportuno) dirigenti

appartenenti a ciascuno dei tre "ruoli unici" visti in precedenza e che, in ogni caso, gli incarichi andranno conferiti mediante procedura comparativa con avviso pubblico sulla base di criteri e requisiti definiti dall'Amministrazione interessata. Nella valutazione, si dovrà tenere conto delle attitudini individuali, delle competenze acquisite in precedenti incarichi e – novità – delle esperienze di direzione maturate all'estero, nel settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, se attinenti all'incarico da conferire. Dopo una preselezione effettuata dalle Commissioni viste in precedenza (e qui il decreto delegato avrà il compito di definire con precisione una procedura che si annuncia delicata e assolutamente inedita), l'amministrazione interessata effettuerà la scelta in base alle proprie necessità.

Durata degli incarichi dirigenziali

Gli incarichi dirigenziali, una volta conferiti, avranno la durata di quattro anni rinnovabili, purché si seguano ogni volta le procedure selettive di cui abbiamo parlato sopra. In caso contrario, il rinnovo potrà avvenire per una sola volta e per soli due anni, a condizione che il dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva in relazione al periodo trascorso. L'incarico potrà anche essere revocato in corso d'opera per mancato raggiungimento degli obiettivi: ma toccherà al decreto attuativo individuare con precisione i "presupposti oggettivi" che possano dare luogo alla revoca. L'unica fattispecie di revoca adombrata nella legge delega (con successivo divieto di rinnovo di conferimento) riguarda gli incarichi in settori "sensibili" ed esposti al rischio di corruzione, qualora il dirigente abbia subito una condanna (anche non definitiva) al risarcimento del danno erariale da parte della Corte dei Conti.

Le conseguenze della mancanza di incarico

La prolungata mancanza di incarico avrà riflessi pesanti in termini retributivi e di carriera: ai dirigenti senza incarico potrà infatti essere erogato il solo trattamento economico fondamentale (compresa la retribuzione di posizione) e saranno collocati in disponibilità per un certo periodo, scaduto il quale verrà sancita la loro decadenza dal ruolo unico, qualora il suddetto periodo sia successivo a una valutazione negativa (e qui il testo della delega approvata ha ammorbidito notevolmente la versione originaria entrata in Parlamento). In ogni caso, i dirigenti privi di incarico potranno chiedere ed ottenere l'aspettativa senza assegni per assumere incarichi nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; oppure potranno essere destinati (previo loro consenso) a svolgere attività di supporto presso altre amministrazioni o presso enti senza scopo di lucro, continuando a percepire la sola retribuzione fissa; oppure, in deroga all'art. 2103 del codice civile, potranno chiedere di essere collocati in qualità di funzionari nei ruoli delle pubbliche amministrazioni: ma la norma non chiarisce se tale retrocessione sia da intendersi come definitiva o se valga solo per il periodo di carenza di incarico.

I NUOVI VOUCHER NEL "JOBS ACT" (ANCHE PER IL LAVORO DOMESTICO)

di DANIELE CIRIOLI

Lavoro occasionale fino a 9.333 euro di voucher: suppergiù, dunque, circa 933 buoni lavoro (altro modo di chiamare i voucher). Infatti, ogni voucher ha un valore di 10 euro, corrispondenti ad un'ora di lavoro. È stata la riforma del *Jobs act* a elevare il limite che riconosce la legittima utilizzazione del lavoro occasionale, limite cioè fino al quale una prestazione di lavoro si configura come "attività accessoria" e come tale può essere retribuita con i buoni lavoro senza necessità di dover instaurare un normale contratto di lavoro. Il voucher può essere utilizzato anche per il lavoro domestico. Il nuovo limite, in particolare, è passato da 5mila a 7mila euro netti di incasso per il lavoratore; al lordo (cioè al valore "nominale" dei buoni) i due limiti equivalgono, rispettivamente, a 6.746 euro e, appunto, 9.333 euro. La novità – il nuovo limite – è operativa dal 25 giugno, data di entrata in vigore del dlgs n. 81/2015 contenente la riforma dei contratti di lavoro in attuazione della legge n. 183/2014 (*Jobs act*). Fino al prossimo 31 dicembre, tuttavia, resta possibile utilizzare i buoni acquistati prima della riforma in base alle vecchie regole. E non è l'unica novità, questa; oltre alla revisione del limite, infatti, la riforma (si veda tabella A): ha introdotto il divieto di utilizzo dei voucher negli appalti; ha previsto la possibilità di remunerare con i voucher i soggetti percettori di cassa integrazione o indennità di disoccupazione (così rendendo strutturale una misura solo sperimentale, operativa negli anni 2013 e 2014); ha introdotto l'obbligo di una comunicazione preventiva alla direzione territoriale del lavoro competente ai committenti in possesso di partita Iva, cioè imprenditori o professionisti; infine, sempre ai soli possessori di partita Iva ha limitato la possibilità di acquisto dei voucher esclusivamente nella tipologia telematica (online).

IL LAVORO ACCESSORIO NEL "JOBS ACT"

Le nuove norme sul lavoro accessorio danno attuazione all'art. 1, comma 7, lett. h, della legge delega n. 83/2014 (*Jobs Act*), il quale prevedeva, appunto, la possibilità di estendere il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio. Ciò è avvenuto con il Capo VI (artt. 48-50) del dlgs n. 81/2015 che, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015, S.O. n. 34, è entrato in vigore il 25 dello stesso giorno. Il provvedimento ha abrogato e sostituito integralmente gli articoli dal 70 al 73 del dlgs n. 276/2003 (riforma Biagi che ha disciplinato per la prima volta il lavoro accessorio).

Vediamo, dunque, la disciplina oggi vigente a seguito della riforma, con evidenziazione delle novità rispetto al passato, alla luce delle istruzioni arrivate dal ministero del lavoro (nota prot. n. 3337 del 25 giugno 2015) e più recentemente dall'Inps (circolare n. 149 del 12 agosto 2015).

In base alle nuove norme, per prestazioni di lavoro occasionale accessorio si intendono le attività lavorative che non danno luogo a favore del prestatore di lavoro a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, con riferimento alla totalità dei committenti.

Fermo restando il limite complessivo (7.000 euro), nei confronti di committenti imprenditori e/o professionisti, tali attività possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi fino a 2.000 euro, sempre nel corso di un anno civile.

Quando queste attività vengono rese da soggetti che stanno percependo prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (cassa integrazione, indennità di disoccupazione, Naspi, ecc.), esse non possono dar vita a compensi complessivamente superiori a 3.000 euro per anno civile, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali.

Tutti i limiti (7.000, 2.000, 3.000 euro) vanno intesi come importi "netti", ossia d'incasso effettivo dei lavoratori, e sono soggetti a rivalutazione annuale sulla base del tasso Istat. In merito, l'Inps ha precisato che, poiché il secondo limite (2.000) era già vigente l'anno scorso, esso deve essere pertanto considerato, nell'anno 2015, nell'importo rivalutato. In conclusione, i valori "lordi", per l'anno in corso (corrispondenti al valore "nominale" dei voucher) sono: 9.333 euro (per il netto di 7.000 euro); 2.693 euro (per il netto di 2.020 euro); 4mila euro (per il netto di 3.000 euro). In tabella B sono indicati i valori, netti e lordi, dei voucher validi per l'anno 2015, prima e dopo la riforma.

Il lavoro accessorio nel settore agricolo

Con riferimento al settore agricolo, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le seguenti attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati:

a) attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale (vendemmia; raccolta olive, pomodori, ecc.) soltanto se effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici (ossia durante i periodi di vacanza); ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) attività agricole svolte a favore di piccoli imprenditori (ex art. 34, comma 6, del dpr n. 633/1972) con preclusione, tuttavia, ai soggetti che risultano iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. I piccoli imprenditori individuati dall'art. 34, comma 6, del dpr n. 633/1972 sono i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare) un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici.



NOVITA' LEGISLATIVE

I NUOVI VOUCHER NEL "JOBS ACT"

LE PRINCIPALI NOVITA' (TABELLA A)

Limiti di utilizzo più elevati	Innalzato, da 5.000 a 7.000 euro nel corso di un anno, il limite massimo per la legittima utilizzazione dei voucher. I due limiti sono indicati al valore "netto", cioè all'importo intascato dal lavoratore; i rispettivi valori "lordi", cioè l'importo nominale dei voucher, sono 6.746 e 9.333 euro operativi, rispettivamente, fino al 24 giugno 2015 e dal 25 giugno 2015 in poi
Riferimento all'anno civile (e non solare) (1)	Il limite di utilizzo dei voucher viene riferito a "un anno civile" e non più a "un anno solare". Per "anno civile" s'intende il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, mentre per anno solare s'intende il periodo di 365 giorni che decorre da un qualsiasi giorno dell'anno (circolare n. 2/2001 del ministero del lavoro)
Voucher vietati negli appalti	Introdotta il divieto assoluto di ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'esecuzione di appalti di opere o servizi. Fanno eccezione specifiche ipotesi che dovranno essere individuate con decreto ministeriale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della riforma (quindi entro Natale 2015)
Acquisto voucher esclusivamente online (solo per i titolari di partita Iva)	Imprenditori e professionisti (i titolari di partita Iva) possono acquistare i voucher esclusivamente con modalità telematica. I committenti non imprenditori o non professionisti (ossia i non titolari di partita Iva) continuano a poter acquistare i voucher online oppure presso le rivendite autorizzate
Obbligo di una preventiva comunicazione online (solo per i titolari di partita Iva)	Imprenditori e professionisti (i titolari di partita Iva) sono obbligati a comunicare, prima dell'inizio di una prestazione di lavoro accessorio, alla direzione territoriale del lavoro competente, con modalità telematiche (o anche attraverso Sms o posta elettronica), i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo in cui avverrà la prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi
Una disciplina ad hoc per chi ha perso il lavoro	Messa a regime la disciplina sperimentale per gli anni 2013 e 2014, che ha consentito ai percettori di prestazioni integrative del salario e/o di sostegno al reddito (cig, disoccupazione, ecc.) di lavorare con prestazioni accessorie, nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, entro il limite complessivo di 3.000 euro di voucher per anno civile (euro 4.000 al lordo)
Periodo transitorio fino al 31 dicembre 2015	Fino a tale data è operativo un periodo transitorio, durante il quale resta vigente la vecchia disciplina esclusivamente ai fini dell'utilizzo dei buoni richiesti prima dell'entrata in vigore della riforma (25 giugno 2015)

(1) In realtà la nuova norma non fa altro che confermare la prassi in uso secondo l'interpretazione di ministero del lavoro e Inps, fornita nella circolare 176/2013. Infatti, già con la vecchia normativa del lavoro accessorio, nonostante il riferimento ad "anno solare", il limite (5mila euro) veniva riferito al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

I LIMITI DEI VOUCHER (TABELLA B)

I limiti valgono per anno civile (1/1 – 31/12) e vanno intesi come ricavo effettivo del lavoratore, cioè al netto del 25% di oneri che sono destinati a Inps (13%), Inail (7%) e concessionario (5%).

Tipologia di committente di percettori	Vecchi voucher (entro 31 dicembre 2015)		Nuovi voucher (dal 25 giugno 2015)	
	Limite netto	Limite lordo	Limite netto	Limite lordo
Tutti	5.060 euro netti	6.746 euro lordi	7.000 euro netti	9.333 euro netti
Imprese/professionisti	2.020 euro netti	2.693 euro lordi	2.020 euro netti	2.693 euro lordi
Percettori indennità	Opzione non vigente		4.000 euro netti	3.000 euro netti

I NUOVI VOUCHER NEL "JOBS ACT"

Il lavoro accessorio nel settore pubblico

In base alla nuova disciplina il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di committenti pubblici è consentito nel rispetto dei vincoli della disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno; tuttavia l'articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001 prevede la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di avvalersene, ma soltanto in caso di esigenze temporanee ed eccezionali se previsto dai contratti collettivi.

Disoccupati e lavoro accessorio

Come detto, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese anche da soggetti che stanno percependo prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (cassa integrazione, indennità di disoccupazione, Naspi, ecc.); in tal caso, esse non possono dar vita a compensi oltre 3.000 euro per anno civile, in tutti i settori produttivi, compresi gli

enti locali. Attenzione, però. In tal caso, la riforma ha previsto che l'Inps sottragga dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative gli accrediti contributivi derivanti dai voucher (così evitando la "doppia" contribuzione). Pertanto, il lavoratore dovrà valutare se gli conviene, in cambio di qualche soldo in più, di perdere la quota di contribuzione figurativa relativa, ad esempio, alla cassa integrazione o alla Naspi.

Divieto negli appalti

Novità di riforma è l'introduzione del divieto assoluto della possibilità di ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. Specifiche ipotesi di eccezione a tale divieto verranno individuate con decreto del ministero del lavoro, sentite le parti sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della riforma (entro il prossimo Natale dato che la riforma è entrata in vigore il 25 giugno).



LA NUOVA DISCIPLINA DEI VOUCHER (1) (TABELLA C)

PRESTATORI DI LAVORO	LIMITI (2)
Tutti	Nel corso di un anno civile (1/1 – 31/12): 7mila euro per totalità dei committenti
● Generalità di committenti (esclusi: imprenditori, professionisti e settore agricolo)	
Tutti	Nel corso di un anno civile (1/1 – 31/12): 7mila euro per totalità dei committenti 2mila euro a singolo committente
● Imprenditori e professionisti (escluso settore agricolo)	
Percettori prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (Naspi, cig, etc.)	Nel corso di un anno civile (1/1 – 31/12): 3mila euro per totalità di committenti
Generalità di committenti, inclusi enti locali	
- Pensionati; - Giovani con meno di 25 anni iscritti a cicli di studi presso istituti di ogni ordine e grado, compatibilmente con impegni scolastici (vacanze) - Giovani con meno di 25 anni iscritti presso università, in qualunque periodo dell'anno	Nel corso di un anno civile (1/1 – 31/12): 7mila euro per totalità dei committenti
● Generalità di committenti per le attività agricole di carattere stagionale	
Tutti, esclusi soggetti iscritti l'anno prima negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli	Nel corso di un anno civile (1/1 – 31/12): 7mila euro per totalità dei committenti
● Committenti "piccoli imprenditori" per qualunque attività agricola	
1) Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio non è mai possibile nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatta eccezione per specifiche ipotesi che verranno individuate con decreto ministeriale. 2) I limiti indicati (7mila, 2mila, 3mila euro), così fissati dalla legge, sono tutti soggetti a rivalutazione annuale sulla base al tasso Istat; e sono tutti da considerare quali importi "netti" di effettivo incasso da parte dei lavoratori, cioè al netto del contributo Inps, del premio Inail e del costo del concessionario. I rispettivi valori "lordi" per l'anno 2015 – corrispondenti al valore "nominale" dei voucher – sono: 9.333 euro, 2.693 euro, 4mila euro.	

NOVITA' LEGISLATIVE

I NUOVI VOUCHER NEL "JOBS ACT"

STRANIERI E LAVORO ACCESSORIO

Prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese pure dai lavoratori stranieri purché presenti regolarmente in Italia. La riforma ha stabilito che i compensi in tal caso percepiti (cioè i voucher) possono essere considerati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, per la carta di soggiorno e per il ricongiungimento familiare. Si ricorda, in merito, che:

lo straniero che intenda richiede-

re il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, nonché il rilascio della carta di soggiorno deve dimostrare di avere un reddito pari almeno all'importo dell'assegno sociale (art. 9 del dlgs n. 286/1998), ossia euro 5.830,76 per l'anno 2015;

per richiedere il ricongiungimento di uno o più familiari residenti all'estero, lo straniero che si trova legalmente in Italia deve dimostrare di avere un reddito pari almeno all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà per ogni

persona da ricongiungere (art. 29 del dlgs n. 286/1998, il Tu Immigrazione). Per l'anno 2015, pertanto, il limite di reddito personale è di 5.830,76 euro (quant'è l'assegno sociale Inps): se c'è un familiare da ricongiungere il limite sale a euro 8.746,14 euro; se ci sono due familiari da ricongiungere a 11.661,52 euro; se sono tre i familiari da ricongiungere a 14.576,90 euro; se sono quattro a 17.492,28 euro; se sono cinque a 20.407,66 euro; se sono sei a 23.323,04 euro.

LA DENUNCIA PREVENTIVA ALL'INPS

è previsto che tutti i committenti (per ora "tutti": sia quelli con partita Iva sia quelli senza), prima di dare inizio alla prestazione occasionale, effettuino una comunicazione "d'inizio attività" all'Inps, indicando i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, il luogo dove si svolgerà l'attività lavorativa e il periodo di durata presunto. Tale comunicazione (valida anche ai fini Inail), nonché le eventuali successive comunicazioni di variazione (pure queste valide anche ai fini Inail) vanno fatte all'Inps esclusivamente in modalità telematica, tramite i seguenti canali:

- procedura informatica disponibile sul portale del sito www.inps.it accessibile tramite i seguenti percorsi alternativi:

- per i committenti muniti di Pin: Servizi OnLine – Lavoro Occasionale Accessorio – Committenti/Datori di Lavoro (accesso con Pin);

- per i possessori di voucher (accesso con codice fiscale e codice di controllo): Servizi OnLine – Lavoro Occasionale Accessorio – Attivazione voucher Inps;

- per i delegati: Servizi OnLine – Lavoro Occasionale Accessorio – Consulenti associazioni e delegati (accesso con Pin).

- Contact Center 803.164, gratuito da numero fisso;
- Contact Center al n. 06164164 da cellulare con tariffazione a carico di chi chiama;
- presso una sede territoriale dell'Inps.

La nuova comunicazione in standby

Esclusivamente a carico dei committenti imprenditori e professionisti (cioè solo a carico dei committenti con partita Iva), la nuova disciplina prevede un nuovo adempimento: prima dell'inizio della prestazione, devono comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro (Dtl), attraverso modalità telematiche ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. Questo adempimento dovrebbe assorbire quello di denuncia di attività all'Inps.

Questa nuova «CO», tuttavia, è per ora in standby. In attesa dell'attivazione della procedura telematica che consentirà di effettuare la nuova comunicazione, resta operativa la predetta denuncia all'Inps (nota protocollo n. 3337/2015).

LA MAXI-SANZIONE PER LAVORO NERO

La maxi-sanzione sul lavoro nero si applica in caso d'impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione d'instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro (la c.d. "Co" che si fa su internet, dal sito del ministero del lavoro "cliclavoro.it"). Due le misure:

- a) la prima (c.d. "ordinaria") si applica nel caso di lavoratori in nero al momento della verifica ispettiva;
- b) la seconda (c.d. "affievolita") si applica nel caso di lavoratori in forza, ma tenuti in nero per un periodo precedente.

GLI IMPORTI (1)

Tipologia di maxi-sanzione	Importi pieni			Importi ridotti (3)	
	Minimo	Massimo	Giornaliera (2)	Minimo	Giornaliera (2)
"Ordinaria"	1.950	15.600	195	3.900	65
"Affievolita"	1.300	10.400	39	2.600	13

1) Importi in vigore dal 22 febbraio 2014 (violazioni commesse a partire da tale data)

2) Tale sanzione si applica per ogni giornata di effettivo lavoro (in nero) accertata

3) Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981 è ammesso il pagamento della somma in misura ridotta pari a un terzo dell'importo massimo o, se più favorevole e qualora è stabilito il minimo per la sanzione, pari al doppio dell'importo minimo, nel termine di 60 giorni dalla contestazione.

I NUOVI VOUCHER NEL "JOBS ACT"

L'ACQUISTO DEI BUONI (VOUCHER)

Importante novità riguarda le modalità di acquisto dei voucher. La riforma conferma il doppio canale (quello telematico e quello postale e delle rivendite autorizzate), ma ha fissato dei vincoli all'utilizzo. In particolare, dal 25 giugno 2015:

- i committenti imprenditori o professionisti devono avvalersi esclusivamente della modalità telematica; ciò significa, in particolare, che i buoni possono essere acquistati solo attraverso:

- la procedura telematica Inps (c.d. voucher telematico);

- Tabaccai che aderiscono alla convenzione Inps – Fit e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;

- Banche Popolari abilitate;

- i committenti NON imprenditori NÉ professionisti possono continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso i canali sopra descritti (cioè nella modalità "telematica"), anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale (cioè nella modalità "cartacea").

La nuova procedura con voucher telematico

La procedura per l'utilizzo telematico dei "buoni lavoro" – si ripete: obbligatoria per le imprese e i professionisti e facoltativa per gli altri committenti) – si compone delle seguenti fasi:

- registrazione committente
- accreditamento prestatore
- versamento del corrispettivo dei voucher
- richiesta dei voucher e dichiarazione di inizio attività da parte del committente
- rendicontazione dei voucher

Vediamole singolarmente.

1) registrazione committente

Il committente, prima di tutto, deve registrarsi all'Inps. Ciò può farlo direttamente, da se stesso, attraverso una delle seguenti modalità:

- sportelli Inps presenti sul territorio;

- sito internet (www.inps.it), nella sezione Servizi OnLine/Per il cittadino/Lavoro Accessorio (se già in possesso del Pin);

- contact center Inps/Inail (numero gratuito da telefono fisso 803.164 oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);

- oppure per il tramite dell'associazione di categoria dei datori di lavoro.

2) accreditamento del prestatore di lavoro

Anche il prestatore di lavoro deve registrarsi all'Inps attraverso una delle seguenti modalità:

- sportelli Inps presenti sul territorio;

- sito internet (www.inps.it), nella sezione Servizi OnLine/Per tipologia di utente (Cittadino/Lavoro Accessorio); oppure nella sezione Come fare per utilizzare i buoni lavoro/Servizi on line/Accesso alla procedura telematica e alla procedura PEA (tabaccai e sportelli bancari e Uffici Postali) oppure nella sezione Informazioni/Lavoro accessorio-area dedicata/Accesso ai servizi;

- contact center Inps/Inail (numero gratuito da telefono fisso 803.164 oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico del chiamante).



IL VALORE DEL VOUCHER

Il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio avviene attraverso il meccanismo dei "buoni lavoro", i "voucher", che sono numerati progressivamente e datati. La vecchia disciplina (che resta in vigore, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2015 con riferimento ai soli buoni acquistati fino al 24 giugno) riconosce ai buoni il valore nominale di 10 euro per 1 ora di lavoro, ma esistono buoni multiplo di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili e da 20 euro equivalente a due buoni non separabili. Il valore nominale (10, 20, 50 euro) è comprensivo della contribuzione del 13% dovuta a favore della gestione separata dell'Inps; di quella dovuta a favore dell'Inail per l'assicurazione infortuni (del 7%) e del compen-

so al concessionario (sempre Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%. Il valore netto del voucher di 10 euro nominali, cioè l'importo netto intascato dal lavoratore, è quindi pari a 7,50 euro; mentre 1,3 euro vanno alla gestione separata Inps, 0,7 euro all'Inail e altri 0,5 euro all'Inps per il servizio di riscossione. Allo stesso modo il valore netto del buono multiplo da 50 euro è 37,50 euro (6,5 euro alla gestione separata Inps, 3,5 euro all'Inail e 2,5 euro ancora all'Inps per il servizio riscossione) e il valore netto del buono multiplo da 20 euro è 15 euro (2,6 euro alla gestione separata Inps, 1,4 euro all'Inail e 1 euro ancora all'Inps per la riscossione).

La riforma ha previsto che il valore nominale del buono ven-

ga fissato con decreto del ministro del lavoro, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative. Tutto è ancora in divenire, perché il primo decreto dovrebbe arrivare entro il prossimo Natale. Nel frattempo, il valore nominale del buono orario resta fissato a 10 euro e resta confermata pure la misura dei contributi previdenziali all'Inps gestione separata (13%) e del premio assicurativi all'Inail (7%), nonché del rimborso spese al concessionario (5%) che potrebbe scomparire quando entrerà in vigore il nuovo decreto. Infine, è confermata l'esenzione del voucher da qualsiasi imposizione fiscale e la non incidenza sullo stato di disoccupazione o inoccupazione del prestatore di lavoro.

NOVITA' LEGISLATIVE

I NUOVI VOUCHER NEL "JOBS ACT"

In seguito alla registrazione, il lavoratore (solo se maggiorenne di età) riceve da Poste Italiane, a cui l'Inps invia i dati, il materiale informativo sui voucher nonché una sorta di "carta di credito" (ricaricabile) denominata "Inps Card", ovvero "Postepay virtual" su cui gli verranno accreditati gli importi delle prestazioni eseguite, ossia gli importi dei voucher. Attenzione: per poter funzionare la carta, è necessaria la sua attivazione presso un qualunque ufficio postale mediante il suo "caricamento" con una certa somma di denaro non inferiore a 5 euro. Qualora il lavoratore non dovesse attivare la carta, l'erogazione dei voucher avverrà automaticamente con bonifico domiciliato riscuotibile presso tutti gli uffici postali. La riscossione del bonifico dovrà avvenire entro il termine di scadenza fissato alla fine del mese successivo a quello di emissione; trascorso il termine, per poter incassare i voucher sarà necessario rivolgersi alla sede Inps per chiedere la "ri-emissione" del bonifico.

Dalla registrazione al ricevimento della "Inps Card" trascorrerà circa un mese, ossia il tempo necessario all'Inps a verificare i dati anagrafici, alla trasmissione alle Poste e, quindi, all'invio della carta all'interessato. Per queste operazioni è bene fare attenzione all'indirizzo che viene comunicato all'Inps, perché è lì che si riceverà la carta. Nel caso occorra comunicare il cambio di indirizzo (cioè un nuovo indirizzo diverso rispetto a quello registrato nella procedura di accreditamento), è necessario recarsi presso la sede Inps provinciale, per la sostituzione in archivio e l'automatico invio della comunicazione corretta a Poste Italiane.

Se il lavoratore è minorenne non può ricevere la "Inps Card"; in alternativa riceverà da Poste una lettera di bonifico domiciliato con la quale potrà riscuotere, presso tutti gli uffici postali, gli importi spettanti per lo svolgimento di prestazioni occasionali accessorie.

3) versamento del corrispettivo dei voucher

Prima dell'inizio della prestazione, il committente è tenuto a versare il valore complessivo dei voucher (virtuali) richiesti, cioè deve acquistare i voucher, utilizzando una delle seguenti modalità:

- tramite modello F24, indicando nella sezione Inps il codice sede, il codice fiscale, la causale "LACC". In caso di committente persona giuridica, nel campo "matricola Inps" del modello F24 vanno riportati o il Cap dell'azienda (codice avviamento postale) o il codice della sede Inps, dopo aver premesso gli 0 (zero) necessari a completare i 17 caratteri numerici previsti dal campo. In alternativa, può essere inserito il codice fiscale del committente oppure il seguente codice fittizio: "666666666666666491";

- tramite versamento sul c/c postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO ACCESSORIO, il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10. In tal caso, la registrazione del versamento richiede la verifica del bollettino di c/c che può essere fatta recandosi presso una sede provinciale dell'Inps;

- tramite pagamento online collegandosi al sito dell'Inps (www.inps.it), nella sezione Servizi OnLine/Portale dei pagamenti/Accedi al portale/Lavoro accessorio, in corrispondenza dei link: "Entra nel servizio committente/datore di lavoro" oppure "Entra nel servizio con-

sulente/associato/delegato". Qui, dopo essersi autenticati con Pin, può esser utilizzato uno dei seguenti strumenti di pagamento: addebito su conto corrente BancoPosta (BPOL) o carta prepagata Postepay o carta di credito abilitata al circuito internazionale VISA, VISA Electron, Mastercard.

4) Dichiarazione d'inizio attività da parte del committente

Prima dell'avvio dell'attività di lavoro accessorio (anche il giorno stesso d'inizio purché prima dell'inizio effettivo della prestazione, cosa verificabile dall'orario), il committente deve effettuare la "dichiarazione d'inizio prestazione" che intende retribuire attraverso i buoni lavoro virtuali. La dichiarazione (che vale anche ai fini Inail) deve contenere:

- l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale;
- la data di inizio e di fine presunta dell'attività lavorativa;
- il luogo di svolgimento della prestazione.

Nel caso in cui, una volta effettuata la comunicazione, si verificano variazioni relativamente ai periodi di inizio e di fine lavoro ovvero ai lavoratori impiegati, tali variazioni devono essere preventivamente comunicate direttamente dal committente attraverso i canali sopra indicati. Attenzione; nel caso di soggetti con Partita Iva (cioè imprenditori o professionisti) per la mancata comunicazione è prevista l'applicazione della c.d. "maxi-sanzione", di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), della legge n. 183/2010 (si veda box a pag. 10).

Nel caso il committente sia una persona giuridica (o anche nel caso di committente persona fisica che, però, intenda avvalersi di un delegato), per utilizzare la procedura telematica, è necessario richiedere alla sede dell'Inps della propria provincia l'abbinamento tra il Codice Fiscale/Partita Iva dell'azienda e il codice fiscale di un delegato persona fisica (munito di Pin), che opererà per conto dell'azienda o ente committente. La richiesta va fatta utilizzando il "modello SC53", scaricabile dal sito internet dell'Inps.

Come già detto in precedenza, la nuova disciplina prevede che i committenti imprenditori o professionisti (cioè titolari di partita Iva) assolvano a questa denuncia attraverso una nuova comunicazione alla direzione territoriale del lavoro, attraverso modalità telematiche, ivi compresi Sms e la Posta elettronica (email) che, tuttavia, è ancora in standby.

5) rendicontazione dei voucher

Al termine della prestazione lavorativa, il committente deve comunicare all'Inps (confermando o variando i dati della richiesta già effettuata a preventivo), per ogni lavoratore, il periodo della prestazione svolta e, quindi, l'effettivo utilizzo dei buoni lavoro. La procedura Inps, ricevuta tale comunicazione a consuntivo del committente, effettuerà queste operazioni:



I NUOVI VOUCHER NEL "JOBS ACT"

LA PROCEDURA CON VOUCHER CARTACEI

La procedura di acquisto dei "buoni lavoro" cartacei – si ripete: possibile solo ai committenti senza partita Iva (cioè privati) e vietata a imprese e professionisti – si compone delle seguenti fasi:

1. registrazione committente
2. accreditamento del prestatore di lavoro
3. acquisto dei voucher
4. dichiarazione di inizio attività (da parte del committente)
5. incasso dei voucher (da parte del prestatore) Vediamole singolarmente.

1) registrazione committente

Il committente, prima di tutto, deve registrarsi all'Inps. Ciò può farlo direttamente, da se stesso, attraverso una delle consuete modalità: sportelli Inps presenti sul territorio; sito web (www.inps.it); contact center Inps/Inail (numero verde gratuito da telefono fisso 803.164 o a pagamento da cellulare al n. 06164164); tramite patronati.

2) accreditamento del lavoratore

Anche il prestatore di lavoro deve registrarsi all'Inps attraverso una delle consuete modalità: sito web (www.inps.it); contact center Inps/Inail (numero verde gratuito da telefono fisso 803.164 o a pagamento da cellulare al n. 06164164); tramite patronati.

3) acquisto dei voucher

L'acquisto dei voucher deve essere necessariamente precedente alla dichiarazione d'inizio prestazione (di cui al punto immediatamente successivo). L'acquisto è possibile, ad esempio, presso tutti gli uffici postali dislocati sul territorio dove sono in vendita al valore nominale di 10 euro o buoni multipli del valore nominale di 20 euro e 50 euro, disponibili in carnet di 25 buoni. A tal fine, occorre che il committente presenti la propria tessera sanitaria per la lettura del codice fiscale. È previsto un limite giornaliero di acquisto di 5.000 euro lordi. Per l'acquisto dei voucher è previsto il versamento all'ufficio postale della commissione di 3,05 euro per la singola operazione di emissione dei buoni lavoro, fino ad un massimo di 25 voucher (equivalenti ad un carnet).

4) dichiarazione d'inizio attività

Prima dell'avvio dell'attività di lavoro accessorio (anche il giorno stesso d'inizio purché prima dell'inizio effettivo della prestazione, cosa verificabile dall'orario), il committente deve effettuare la "dichiarazione d'inizio prestazione" che intende retribuire attraverso i voucher che deve contenere:

- l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale;
- la data di inizio e di fine presunta dell'attività lavorativa;

- il luogo di svolgimento della prestazione.

Tale comunicazione (valida anche ai fini Inail) vanno fatte all'Inps esclusivamente in modalità telematica, tramite i seguenti canali:

- procedura informatica disponibile sul portale del sito www.inps.it accessibile tramite i seguenti percorsi alternativi:

- per i committenti muniti di Pin: Servizi OnLine – Lavoro Occasionale Accessorio – Committenti/Datori di Lavoro (accesso con Pin);

- per i possessori di voucher (accesso con codice fiscale e codice di controllo): Servizi OnLine – Lavoro Occasionale Accessorio – Attivazione voucher Inps;

- per i delegati: Servizi OnLine – Lavoro Occasionale Accessorio – Consulenti associazioni e delegati (accesso con Pin).

- Contact Center 803.164, gratuito da numero fisso;

- Contact Center al n. 06164164 da cellulare con tariffazione a carico di chi chiama;

- presso una sede territoriale dell'Inps.

Nel caso in cui, una volta effettuata la comunicazione, si verificano variazioni relativamente ai periodi di inizio e di fine lavoro ovvero ai lavoratori impiegati, tali variazioni devono essere preventivamente comunicate direttamente dal committente attraverso i canali sopra indicati.

5) incasso dei voucher

Al termine della prestazione lavorativa, il committente compensa il prestatore con un certo numero di voucher. Tali buoni lavoro sono riscuotibili presso tutti gli uffici postali dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro. Il prestatore, per riscuoterli, si deve presentare con la propria Tessera Sanitaria, per la verifica del codice fiscale, oltre che un documento d'identità in corso di validità. Prima di erogare il corrispettivo, l'ufficio postale controlla che i dati del prestatore corrispondano a quanto dichiarato dal committente. Con il pagamento è rilasciata un ricevuta riepilogativa di tutti i voucher pagati al prestatore. Nei casi in cui il voucher non risulti pagabile, il prestatore deve rivolgersi alla sede Inps. Attenzione; è possibile riscuotere i buoni lavoro entro due anni dal giorno dell'emissione.

6) Rimborso per furto

Per i buoni acquistati e non utilizzati il committente può richiedere il rimborso presso le sedi dell'Inps, utilizzando il modulo predisposto ("Mod. SC52" scaricabile dal sito internet). In caso di furto o smarrimento di uno o più buoni lavoro, è necessario preliminarmente effettuare la denuncia alle autorità competenti. Recandosi in una sede Inps con la denuncia, il committente e il prestatore possono segnalare il furto o lo smarrimento e ricevere assistenza.

NOVITA' LEGISLATIVE

I NUOVI VOUCHER NEL "JOBS ACT"

IL CONTRIBUTO INPS ED IL PROBLEMA DELL'ANZIANITA'

I contributi versati alla gestione separata (oggi 13%, ma è possibile elevarne la misura con decreto del ministro del lavoro) può incidere sulla misura di un'eventuale pensione alla quale il lavoratore maturi il diritto (per altro lavoro) attraverso il nuovo istituto della totalizzazione; molto più scarsa è, invece, la possibilità che il periodo lavorato con i voucher gli migliori il requisito dell'anzianità contributiva accelerando il diritto a una pensione. Il problema è la scarsità dei con-

tributi e il "minimale" per l'accredito contributivo che esiste nella gestione separata Inps. Tale minimale richiede che, affinché un lavoratore possa avere accreditato 1 anno di contributi utili per la pensione (cioè 1 anno da contare, per esempio, per raggiungere i 20 anni di contributi che servono per la pensione di vecchiaia), occorre che egli guadagni un compenso annuo nel 2015 non inferiore a 15.548 euro. Va da sé che ciò è matematicamente impossibile, poiché un lavoratore oc-

casionale non può in un anno solare guadagnare più di 9.333 euro di voucher; pertanto, il diritto a 1 anno di contribuzione, in teoria, lo si può raggiungere soltanto dopo aver lavorato per oltre 1,5 anni e a pieno ritmo. Va ricordato, inoltre, che i contributi versati alla gestione separata mediante i voucher non sono utili (stavolta per legge) per nessuna prestazione di maternità, di malattia, di assegni al nucleo familiare, etc., e nemmeno per perfezionare i requisiti per la Naspi.

- verificherà la copertura economica delle prestazioni di lavoro, confrontando i versamenti effettuati dal committente con il complessivo onere;

- in relazione all'esito di tale verifica:

- se positivo (presenza di versamenti a integrale copertura dell'onere), invierà le disposizioni di pagamento a favore del lavoratore;

- se negativo (totale assenza di versamenti o copertura soltanto parziale dell'onere), comunicherà al committente l'impossibilità a procedere al consuntivo finché la somma disponibile non consentirà di coprire il costo. La procedura è progettata in modo che la disponibilità sul conto può essere utilizzata anche in mo-

menti diversi; quindi, in fase di consuntivo, non è obbligatorio arrivare a un saldo pari a zero, ma è consentito che permanga una somma residua da 'spendere' per successive richieste di lavoro accessorio.

Il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2015

Come accennato più volte, fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la disciplina previgente alla riforma per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto di riforma (dlgs n. 81/2015 in vigore dal 25 giugno). In tabella D è riassunta tale disciplina.

LA DISCIPLINA NEL PERIODO TRANSITORIO (fino al 31/12/2015) (Tabella D)

Settore/Attività	Prestatori di lavoro	Committenti
<i>TUTTI, ad eccezione di quello agricolo</i>	Tutti: disoccupati, occupati (autonomi e/o dipendenti), pensionati, studenti, ecc.	Tutti
<i>Agricolo (escluse attività stagionali)</i>	Tutti purché non iscritti l'anno prima in elenchi anagrafici di lavoratori agricoli: disoccupati, occupati, pensionati etc.	Datori di lavoro agricoli con volume d'affari annuo fino a 7.000 euro
<i>Agricolo, attività stagionali (vendemmia, raccolta olive, ecc.)</i>	a) Pensionati; b) giovani con meno di 25 anni studenti di istituto scolastico di ogni ordine e grado solo nei periodi di "vacanza" (1); c) giovani con meno di 25 anni, studenti universitari.	Datori di lavoro agricoli con volume d'affari annuo oltre i 7.000 euro

I VINCOLI PER I COMMITTENTI

Tipologia committente	Vincoli
Tutti, compreso settore agricolo	Limite economico (voucher) per il prestatore nell'anno solare di 5.060 euro netti (6.746 lordi) con la totalità dei committenti
Imprese e professionisti	Limite economico (voucher) per il prestatore nell'anno solare: di 5.060 euro netti per anno solare (6.746 lordi) con la totalità dei committenti; di 2.020 euro netti per anno solare (2.693 lordi) con singola azienda/professionista

(1) Per "vacanze estive" si intende il periodo dal 1° giugno al 30 settembre; per "vacanze natalizie" il periodo dal 1° dicembre al 10 gennaio; per "vacanze pasquali" il periodo dalla domenica delle Palme al martedì dopo il lunedì dell'Angelo.

RIFORMA DEI CONGEDI PARENTALI PIU' TEMPO DA DEDICARE AI FIGLI

di DANIELE CIRIOLI

Mamme e papà, ora, hanno tempo fino all'età di 12 anni del figlio (non più 8 anni) per decidere di prendere il congedo parentale, assentarsi dal lavoro e dedicarsi a loro. Non solo; quel congedo inoltre, oltre che a giornate, lo possono richiedere a ore: una mamma, ad esempio, può decidere di stare metà giornata a lavoro e metà a casa. Le novità fanno parte della riforma del Testo Unico Maternità (il dlgs n. 151/2001) operata dal dlgs n. 80/2015 che, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015 (Supplemento ordinario n. 34), è entrato in vigore il 25 giugno. Le nuove norme danno attuazione all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge n. 183/2014 (riforma del Jobs Act), il quale delegava, appunto, il governo a operare la revisione e l'aggiornamento delle misure per la tutela della maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. (Le istruzioni per l'uso sono arrivate dall'Inps a luglio ed agosto scorsi).

Le nuove regole: da sperimentali a permanenti

In virtù dell'art. 26 del decreto 80/2015 le novità dovrebbero applicarsi in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015; quindi, tenuto conto che sono entrate in vigore il 25 giugno 2015, dovrebbero trovare applicazione per le giornate di astensione fruita dal 25 giugno al 31 dicembre 2015. Tuttavia, un altro decreto legislativo di attuazione del Jobs act (quello in materia di ammortizzatori sociali, di prossima approvazione definitiva) prevede la copertura permanente degli oneri, così rendendo definitive le nuove norme (cioè valide per sempre), come precisato due volte dal ministero del lavoro (comunicato del 23 giugno 2015 e comunicato del 13 agosto 2015). Pertanto, le novità in materia di congedo parentale (come il resto delle misure del dlgs n. 80/2015) sono strutturali e non limitate all'anno 2015.

Vediamo, in queste pagine, la disciplina vigente in materia di congedo parentale dal 25 giugno 2015 per i lavoratori dipendenti (cioè titolari di un contratto di lavoro subordinato, a termine o a tempo indeterminato), mettendo in evidenza le novità rispetto al passato, alla luce delle istruzioni arrivate dall'Inps con i messaggi n. 4576 del 6 luglio e n. 4805 del 16 luglio e con le circolari n. 139 del 17 luglio e n. 152 del 18 agosto.

La fruizione frazionata del congedo parentale

Particolari criteri vigono ai fini del calcolo della durata del congedo parentale fruito (specie quando è richiesto in modalità frazionata, cioè per alcuni giorni della settimana) e, quindi, per la relativa indennizzabilità. Caso emblematico è quello in cui il congedo risulti inframmezzato da ferie,

LA PORTATA PRATICA DEL PROVVEDIMENTO

Il congedo parentale (ex astensione facoltativa) è il diritto che ciascun genitore ha, per ogni figlio, di assentarsi dal lavoro secondo modalità e durate prestabilite dalla legge e dai contratti collettivi. Tale diritto (cioè la fruizione del congedo parentale), dal 25 giugno, è riconosciuto nei primi dodici anni di vita di ciascun figlio; fino al 24 giugno, invece, era riconosciuto nei primi otto anni di vita di ciascun figlio. Tale novità del prolungamento del periodo di fruizione del congedo parentale, ha precisato l'Inps, si applica anche ai "vecchi" genitori, a coloro cioè che non hanno fruito di tutto il congedo entro il 24 giugno 2015, nel vecchio limite di otto anni del figlio. Dal 25 giugno, pertanto, possono fruire dei periodi di congedo parentale residui fino all'età di 12 anni del figlio. La novità, inoltre, vale anche nei casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento; pertanto, il congedo può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall'ingresso del minore in famiglia (comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età del minore).

Il congedo parentale può essere fruito, complessivamente tra i due genitori (mamma e papà), per massimo 10 mesi; tuttavia, se il papà ne fruisce per almeno 3 mesi, il limite complessivo tra i due genitori sale a 11 mesi.

Nell'ambito dei predetti limiti (10 ovvero 11 mesi), il diritto di astenersi dal lavoro spetta:

a) alla madre, lavoratrice dipendente, trascorso il periodo di congedo di maternità (ex astensione obbligatoria), per un periodo non superiore a 6 mesi da fruire in maniera sia continuativa sia frazionata. Si ricorda che il "congedo di maternità" (la vecchia astensione obbligatoria) è un periodo di cinque mesi, normalmente distribuito due mesi prima e tre mesi dopo il parto, durante il quale la madre lavoratrice dipendente è tenuta ad assentarsi dal lavoro;

b) al padre lavoratore dipendente, sin dalla nascita del figlio, per un periodo non superiore a 7 mesi da fruire in maniera continuativa o frazionata.

Nell'ipotesi di un solo genitore (single, ragazza-madre, ecc.) il congedo parentale spetta per un periodo massimo di 10 mesi, da fruire in maniera continuativa o frazionata.

Per avvalersi del congedo parentale, il genitore deve farne richiesta al datore di lavoro. A tal fine, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuto a preavvisarlo con modalità e criteri fissati dal contratto collettivo in un termine non inferiore a 5 giorni, indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo che intende usufruire.

malattia, assenze ad altro titolo, incluse le pause di sospensione previste da contratto nel part-time di tipo verticale o misto. Ai fini del computo e dell'indennizzo delle giornate di congedo, l'Inps applica questo criterio: i giorni festivi e le domeniche, nonché i sabati ma solo in caso di settimana corta, che ricadono all'interno di un periodo di ferie, malattia o assenze ad altro titolo non sono in alcun caso indennizzabili, né computabili in conto al congedo parentale. Pertanto, nel caso in cui un lavoratore, con orario di lavoro articolato su cinque giorni lavorativi (c.d. settimana corta), fruisca di congedo parentale nel seguente modo:



NOVITA' LEGISLATIVE

RIFORMA DEI CONGEDI PARENTALI

● 1ª settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale

● 2ª settimana: dal lunedì al venerdì = ferie/malattia/assenza ad altro titolo

● 3ª settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia o assenza ad altro titolo

● 4ª settimana: dal lunedì al venerdì = il sabato e la domenica compresi tra la seconda e la terza settimana non sono computabili, né indennizzabili a titolo di congedo parentale in quanto tali giorni (compresi in un periodo unico di congedo parentale posto che, dalla prima alla quarta settimana, non vi è ripresa dell'attività lavorativa) risultano comunque ricompresi all'interno di un periodo di assenza fruita ad altro titolo (periodo neutro ai fini di interesse).

Viceversa, il sabato e la domenica ricadenti tra la prima e la seconda settimana e tra la terza e la quarta sono computabili e indennizzabili in conto congedo parentale, in quanto tali giorni cadono, rispettivamente, subito dopo e subito prima il congedo parentale richiesto.

Lo stesso vale anche nei casi in cui il lavoratore alterni congedo parentale e ferie nel seguente modo:

● dal martedì al giovedì = congedo parentale

● venerdì = ferie

● lunedì = ferie

● dal martedì a giovedì = congedo parentale.

Anche in tal caso, cioè, il sabato e la domenica non si computano a titolo di congedo parentale in quanto inclusi in un periodo, seppur breve, di ferie (venerdì e lunedì).

Il trattamento economico durante il congedo

Dal 25 giugno 2015, durante i periodi di congedo parentale i genitori non percepiscono la normale retribuzione, ma la seguente indennità a carico Inps (comunque anticipata dai datori di lavoro in busta paga):

In base all'età e non al reddito

Indennità pari al 30% della retribuzione per i periodi fruiti fino al sesto anno di vita (e non più fino al terzo anno di vita, limite rimasto operativo fino al 24 giugno 2015) del figlio, fino a un massimo complessivo tra i genitori di sei mesi di congedo. La riforma, quindi, ha elevato da 3 a 6 anni di vita del figlio il periodo entro il quale, nel limite massimo di 6 mesi, il genitore, che fruisce di periodi di congedo parentale, ha diritto all'indennità pari al 30% della sua retribuzione. L'Inps ha precisato che (ovviamente) ciò vale anche per l'adozione o l'affidamento.

Riassumendo: il genitore ha diritto all'indennità di congedo parentale, pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi fruiti entro i 6 anni di vita del bambino oppure entro i 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

In base all'età ed al reddito

Stessa indennità pari al 30% della retribuzione a condizione che il reddito individuale del genitore interessato al congedo sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento

minimo di pensione Inps, per i periodi ulteriori di congedo (rispetto al limite di sei mesi tra i due genitori di cui al precedente punto) fruiti fino all'ottavo anno di vita del figlio (e non più fino al sesto anno di vita). Nel 2015 il trattamento minimo di pensione annuo è pari a 6.531,07 euro; di conseguenza, il limite di reddito personale che il genitore non deve superare per aver diritto all'indennità risulta pari a 16.327,68 euro (2,5 x 6.531,07 euro).

Riassumendo: l'indennità spetta a condizione di reddito in relazione agli ulteriori periodi di congedo fruiti rispetto al limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino anche se il limite di 6 mesi non risulta raggiunto (oppure tra i 6 e gli 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato).

ESEMPIO 1

● il genitore di un figlio che ha 5 anni, per il quale l'altro genitore ha già fruito di 6 mesi di congedo parentale, può fruire dei periodi ulteriori di congedo parentale che saranno indennizzati subordinatamente alle condizioni di reddito (periodi ulteriori rispetto ai 6 mesi).

ESEMPIO 2

● il genitore di un figlio che ha 7 anni, per il quale al 24 giugno 2015 residuano complessivi 9 mesi di congedo parentale, può fruire di tali periodi che saranno indennizzati subordinatamente alle condizioni di reddito (periodi superiori a 6 anni di vita del bambino).

Congedi senza indennità

Nessuna indennità per i periodi di congedo fruiti dopo l'ottavo anno di vita del bambino (fino ovviamente ai 12 anni d'età). Riassumendo: i periodi di congedo fruiti nell'arco di tempo che va dagli 8 anni ai 12 anni di vita del figlio (oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) NON SONO MAI indennizzati. Rispetto alla disciplina previgente (che individuava negli 8 anni di vita del figlio, oppure negli 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, il limite temporale oltre il quale non era più possibile fruire del congedo) la nuova e vigente disciplina estende l'arco temporale di fruibilità del congedo dagli 8 ai 12 anni.

ESEMPIO

● genitore "solo" di un figlio che ha già 11 anni di vita, per il quale al 24 giugno 2015 residuano ancora 10 mesi di congedo parentale. Dal 25 giugno il congedo è fruibile fino ai 12 anni di vita, ma non è indennizzabile.

Si ricorda, infine, che non è variata la previsione per cui i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi a ferie e tredicesima mensilità (o gratifica natalizia). E che, in ogni caso, condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi: è il caso, ad esempio, degli impiegati pubblici ai quali, in genere, i contratti collettivi riconoscono gli assegni pieni durante il primo mese di congedo parentale (o per i primi 30 giorni).



RIFORMA DEI CONGEDI PARENTALI

Due le domande per il congedo parentale

Per usufruire del congedo parentale il genitore avente diritto deve fare due richieste:

1. la prima al datore di lavoro, entro il termine fissato dal contratto collettivo o, in mancanza, dalla legge;
2. la seconda all'Inps per avere l'indennità e correlativa copertura previdenziale (contributi).

La prima domanda (al datore di lavoro), in assenza di una previsione da parte del contratto collettivo, va fatta con un preavviso di 5 giorni se la fruizione del congedo parentale è a giornata o mensile, ovvero di 2 giorni se la fruizione è oraria.

La seconda domanda (all'Inps) va fatta in via telematica. Attenzione a questo punto; perché le novità hanno complicato le cose. Infatti, in fase di prima applicazione del congedo parentale a ore (solo "transitoria"):

- a) una modalità specifica è prevista per la richiesta di congedo parentale da fruire a giornata o mensile;
- b) un'altra modalità specifica è prevista per la richiesta di congedo parentale a ore.

Per questo motivo, quindi, se in un determinato arco temporale il genitore intende fruire del congedo paren-

tale sia in modalità giornaliera/mensile sia in modalità oraria, dovrà utilizzare le due diverse procedure di invio online. Vediamo le due modalità.

Congedo parentale giornaliero e/o mensile

In base ai criteri già vigenti, la domanda all'Inps va presentata mediante uno dei seguenti canali:

- Web = servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin dispositivo dal portale dell'Inps (www.inps.it - Accedi ai servizi)
- Contact Center integrato = numero verde 803164 da rete fissa oppure numero 06164164 da telefono cellulare (con tariffazione a carico del chiamante)
- Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda telematica all'Inps va inoltrata prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto; qualora sia presentata dopo, l'Inps paga solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. La domanda telematica prevede la possibilità di allegare la documentazione necessaria per la definizione della domanda (a titolo esemplificativo: provvedimenti di maternità anticipata/posticipata, provvedimenti di adozione o



IL CONGEDO PARENTALE A ORE

Fino al 31 dicembre 2012, la fruizione del congedo parentale è rimasta possibile in due maniere: a giornata (modalità cd frazionata) o a mesi (modalità cd continuativa). Con la legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013), in vigore dal 1° gennaio 2013, è stata introdotta l'ulteriore possibilità di frazionare a ore la fruizione del congedo parentale. La nuova facoltà, tuttavia, era subordinata alla preventiva previsione, da parte della contrattazione collettiva di settore, delle modalità di fruizione, dei criteri di calcolo e dell'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa; tutto ciò, aveva di fatto lasciato impraticabile la nuova opportunità.

A rendere effettivo ai lavoratori il diritto a fruire del congedo parentale anche su base oraria ci ha pensato ancora il dlgs n. 80/2015. Tra le novità, infatti, ha previsto che, in caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva delle modalità di fruizione del congedo su base oraria, questa (fruizione) possa comunque avvenire e, in tal caso, la misura oraria del congedo è pari alla metà dell'orario medio giornaliero di lavoro. Occorre aggiungere che, a corredo della nuova previsione, il dlgs n. 80/2015 ha stabilito anche che, in caso di fruizione oraria ex lege (cioè in assenza di una disciplina da parte del contratto collettivo), non è possibile cumulare il congedo parentale con gli altri permessi e riposi e che è escluso dalla facoltà il personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico. Per fruire del congedo parentale a ore, il genitore richiedente è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro entro un termine non inferiore a 2 giorni.

Questa nuova modalità di fruizione oraria del congedo parentale, ha spiegato l'Inps, va ad aggiungersi a quella di fruizione su base giornaliera e mensile, rispetto alle quali non modifica la durata del congedo parentale; rimangono, dunque, invariati i limiti complessivi (10/11 mesi) e

individuali (6/7 mesi) entro i quali i genitori possono assentarsi dal lavoro.

Dal 25 giugno, pertanto, giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria. Ciò richiede un coordinamento con i criteri già vigenti per la fruizione frazionata del congedo parentale. Se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria (con copresenza, quindi, nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa) le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell'indennizzo: ciò perché è rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa. Due esempi chiariranno meglio.

ESEMPIO 1

- *Congedo parentale a ore in ogni giornata lavorativa compresa tra il 1° luglio e il 22 luglio 2015.*

Le domeniche (e i sabati, in caso di settimana corta) ricadenti nel predetto arco temporale non si computano, né si indennizzano a titolo di congedo parentale.

ESEMPIO 2

- *Settimana corta; congedo parentale dal 3 luglio al 13 luglio 2015 con la seguente articolazione:*

- a ore nella giornata di venerdì 3 luglio;
- a giornata per la settimana successiva, cioè dal lunedì 6 a venerdì 10;
- a ore nella giornata di venerdì 13 luglio.

Le domeniche e i sabati compresi nel periodo considerato, ossia i giorni del 4 e 5 e dell'11 e 12 luglio 2015 non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale.

NOVITA' LEGISLATIVE

RIFORMA DEI CONGEDI PARENTALI

affidamento, autorizzazione all'ingresso in Italia del minore straniero in adozione o affidamento preadottivo rilasciato dalla commissione per le adozioni internazionali, attestazione di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, provvedimento di affidamento esclusivo, e così via).

Poiché per la riforma non è stato previsto un periodo di *vacatio legis* (ma l'immediata entrata in vigore), l'Inps per consentire l'immediata fruizione del congedo parentale nel rispetto dei nuovi limiti di età, nelle more dell'adeguamento degli applicativi informatici utilizzati per la presentazione della domanda online, consente la presentazione della domanda su carta utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet dell'Istituto seguendo il seguente percorso: www.inps.it > modulistica > digitare nel campo "ricerca modulo" il seguente codice: SR23.

Attenzione; la domanda su carta deve essere utilizzata solo dai genitori che fruiscono di periodi di congedo parentale in modalità giornaliera/mensile a partire dal 25 giugno 2015 per figli in età compresa tra 8 e 12 anni (nuovi limiti) oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l'8° ed il 12° anno d'ingresso in famiglia. La domanda cartacea può riguardare anche periodi di congedo parentale fruiti in data antecedente alla sua data di presentazione, a partire comunque dal 25 giugno 2015.

Invece, per tutti gli altri genitori per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda continua a essere presentata in via telematica.

Congedo parentale a ore

L'applicazione per la presentazione all'Inps delle domande di congedo parentale orario è stata inserita all'interno del gruppo di servizi denominati "Domande di maternità on line", sul sito internet dell'Inps. L'acquisizione delle domande in oggetto è possibile tramite i tradizionali tre canali:

- Web = servizio è disponibile tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino presenti sul sito dell'INPS (www.inps.it); in particolare, una volta effettuato l'accesso tramite PIN, il cittadino dovrà selezionare le voci "Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito", "Maternità", "Acquisizione domanda";

- Contact Center integrato = numero verde 803164 da rete fissa oppure numero 06164164 da telefono cellulare (con tariffazione a carico del chiamante)

- Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Nella domanda il genitore deve dichiarare:

- se il congedo è richiesto in base alla contrattazione

di riferimento oppure in base al criterio generale di legge (si rammenta che, in tal caso, la fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell'orario medio giornaliero);

- il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria (la procedura trasforma il totale delle ore di congedi richieste in giornate lavorative intere ai fini dell'indennità);

- il periodo all'interno del quale sarà fruito il congedo.

Nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni, valgono le seguenti istruzioni:

- la domanda è presentata in relazione a singolo mese solare. Quindi, ad esempio, se si intende fruire di congedo parentale a ore sia nel mese di settembre che nel mese di ottobre devono essere presentate due distinte domande, una per ciascun mese;

- la domanda di congedo può riguardare anche giornate di congedo parentale fruiti in modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa (ciò, evidentemente, serve a "sistemare" gli eventuali congedi a ore già fruiti, prima delle istruzioni dell'Inps).

A regime (sarà l'Inps a comunicare l'avvio della procedura definitiva), analogamente a quanto già avviene attualmente per la fruizione del congedo parentale a giorni/mese, la domanda di congedo parentale a ore andrà presentata all'Inps prima dell'inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio di fruizione.

Due esempi per chiarire meglio.

ESEMPIO 1

- *n* base alla contrattazione collettiva, una giornata di congedo parentale è equivalente a 6 ore:

- il genitore che intende fruire di congedo parentale per 2 giornate (pari a 12 ore di assenza dal lavoro) dal 14 settembre 2015 al 22 settembre 2015 dovrà indicare 2 giornate nel predetto arco temporale.

ESEMPIO 2

- In assenza, di disciplina del congedo parentale a ore nella contrattazione collettiva:

- la giornata media lavorativa è di 8 ore
- il genitore intende fruire di 5 giorni di congedo parentale in modalità oraria, 2 nel mese di gennaio e 3 nel mese di febbraio

- il genitore presenta la domanda per il mese di gennaio specificando n. 2 giornate e il periodo all'interno del mese solare in cui intende fruire del congedo a ore.

- il genitore presenta la domanda per il mese di febbraio specificando n. 3 giornate e il periodo all'interno del mese solare in cui intende fruire del congedo a ore.

PROLUNGAMENTO DEI CONGEDI CON FIGLI DISABILI

Nel caso di figlio affetto da handicap grave (situazione di gravità accertata ai sensi dell' art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992), la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre ha diritto fino ai 12 anni d'età del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura conti-

nuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni (anziché a 10-11 mesi), a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati (oppure anche in caso di ricovero, a condizione che sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore).

LA RIFORMA DELLA SCUOLA UN CANTIERE APPENA APERTO

di LUCIA BONINCONTRO

L'attuazione della riforma della scuola (Legge n. 107 del 13 luglio 2015 in G.U. del 15 luglio successivo) si presenta come una strada in salita: serviranno 24 provvedimenti amministrativi per rendere operative alcune norme del provvedimento, oltre a ben 9 deleghe con le quali il governo intende riscrivere ampie parti della normativa scolastica, a partire dall'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria, al riordino delle classi di concorso (fondamentale prima di bandire il nuovo concorso a cattedre per circa 60.000 posti il 1° dicembre), al nuovo sistema di istruzione (da 0-6 anni) alla revisione dei percorsi dell'istruzione professionale. Il Ministero dell'istruzione (Miur) ha, comunque, già fissato un cronoprogramma che dovrebbe consentire, nell'arco di un biennio, la sistemazione nei ruoli di oltre 100.000 docenti.

Molti aspetti restano però ancora da chiarire, ma andiamo con ordine, cercando di porre l'accento su alcune questioni che meritano di essere approfondite.

LA PRIMA INFORNATA DI PRECARI

Fase 0: così definita dal Ministero della P.I.

Si è partiti dalla cosiddetta "fase 0", così definita dal Ministero perché è stata la fase per così dire preliminare, che si sarebbe potuta realizzare anche con le vecchie regole per coprire il normale turnover. Merito della legge 107/2015 è quello di aver di fatto eliminato il blocco in vigore negli anni precedenti. Riguarda l'assunzione a tempo indeterminato di 36.627 docenti (21.880 su posti comuni e 14.747 su posti di sostegno). Si è conclusa in due tempi, secondo le regole vigenti in precedenza: metà dei posti agli idonei dei concorsi a cattedre (anche quelli precedenti al concorso del 2012) e metà agli inclusi nelle graduatorie a esaurimento graduatorie ad estinzione (GAE). A luglio scorso gli Uffici scolastici provinciali hanno convocato prima gli idonei dei concorsi, per far scegliere loro la provincia della regione per la nomina in ruolo (in quanto i concorsi si sono svolti su base regionale) e dopo gli inclusi nelle GAE. I docenti convocati hanno avuto una proposta di nomina, con l'avvertenza che per loro non sarebbe stato necessario produrre domanda per partecipare alle successive fasi di nomina, che vedremo in seguito. Entro fine agosto questa fase è terminata con l'assegnazione della sede provvisoria di servizio per l'anno 2015/2016 da parte degli uffici e la stipula del provvedimento formale di nomina da parte della scuola assegnata. Non sono previste però compensazioni e tutti i posti residui per mancanza di aspiranti nella specifica gradua-



toria a cui sono destinati (concorso o GAE) verranno utilizzati nelle fasi successive.

A questo proposito, si rileva che, mentre si giustifica la convocazione (con la proposta di nomina) a luglio degli idonei per la scelta della provincia nell'ambito della regione (come si è detto il concorso era su base regionale), la convocazione dei docenti GAE sembra avere avuto poco senso in quanto per costoro la provincia di inclusione era già determinata.

Altro aspetto controverso va rilevato tra le istruzioni ministeriali che consigliavano di fare comunque la domanda di inclusione per partecipare anche alle fasi successive e le indicazioni fornite dagli uffici scolastici che invece non ne vedevano la necessità. In effetti, essendo stati già nominati non si vede la ragione per cui avrebbero dovuto anche fare la domanda per le ulteriori nomine. La conseguenza sarà che questi neo nominati hanno sicuramente prodotto domanda per le ulteriori fasi di nomina, andando ad affollare le relative graduatorie e determinando la loro successiva cancellazione, essendo stati già nominati.

Questa prima fase di nomina è avvenuta, come prevede la legge, in base alle regole vigenti in precedenza. Conseguentemente in base a tali regole la nomina in ruolo avrebbe dovuto essere fatta alternativamente ad un docente GAE e a un idoneo di concorso. Al contrario, le istruzioni del ministero hanno previsto che le nomine, con la relativa scelta della scuola, fossero fatte prima agli idonei e poi alle GAE, circostanza non di poco conto in quanto si tratta di andare ad insegnare in questo anno scolastico più o meno vicino casa. In ogni caso, la sede di servizio assegnata è provvisoria e, per il 2016/2017, questi docenti neominati dovranno fare domanda di trasferimento per ottenere la sede definitiva.

Quindi, poiché questa fase di nomine è rivolta a coprire i posti lasciati liberi coi pensionamenti e si svolge con le regole precedenti, i docenti non sono stati assegnati ad un ambito territoriale, di cui parleremo in seguito, ma a una singola scuola.

Le graduatorie dei concorsi precedenti al 2012, dopo questa fase, vengono soppresse.



NOVITA' LEGISLATIVE

LA RIFORMA DELLA SCUOLA

Fase A: anch'essa già effettuata

Anche questa fase è servita a coprire il turn-over, come nella Fase "0". Si tratta di un residuo di altri 10.849 posti disponibili perché non assegnati in precedenza, su 20.000 autorizzati dal precedente governo (parziale sblocco del turn-over). Sono stati interessati gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed i soli iscritti nelle graduatorie del concorso del 2012 e non quelli dei concorsi precedenti. Ha previsto l'assegnazione di 10.849 posti vacanti e disponibili e di quelli che non sono stati coperti con la fase "0". Anche questa fase di nomina si è conclusa con le stesse modalità e criteri della fase precedente.

LA SECONDA INFORNATA DI PRECARI

Fase B: nomine su graduatorie nazionali

Riguarda i posti rimasti scoperti al termine della fase precedente. E' una fase di nomina a carattere nazionale, gestita a livello centralizzato dal Ministero con procedura informatizzata, alla quale sono interessati gli inclusi nelle GAE e gli idonei del concorso a cattedre del 2012.

Le proposte di nomina sono state effettuate esclusivamente tramite sistema informativo ad agosto scorso.

Il docente è stato nominato nella prima provincia nella quale vi era disponibilità per l'insegnamento per cui concorreva. Tale provincia è stata individuata scorrendo l'ordine di preferenza indicato nella domanda.

Per poter partecipare a questa fase di nomina (l'assegnazione concreta della scuola ed il relativo contratto di lavoro), che dovrebbe concludersi entro la prima decade di settembre, gli interessati hanno fatto domanda dal 28 luglio e il 14 agosto 2015 attraverso il sistema di "Istanze on line" del Ministero. Chi fosse incluso sia nelle GAE e sia tra gli idonei di concorso ha dovuto necessariamente scegliere con la domanda tra l'una o l'altra possibilità, imposizione questa che sembra però poco corretta. Infatti, in questo caso per poter fare una scelta oculata i docenti avrebbero dovuto conoscere con certezza le possibilità di nomina (soprattutto per quale provincia) in un caso e nell'altro. Ma, evidentemente, tutta la procedura è volta ad accelerare al massimo le nomine per coprire tutte le cattedre prima dell'inizio delle lezioni.

La nomina, in base al posto nella GAE o al punteggio nella graduatoria degli idonei, potrebbe riguardare una qualsiasi provincia, dal momento che la procedura è su base nazionale. Anche se la legge non lo prevede, il ministero ha costretto gli interessati a indicare, in ordine di preferenza, tutte le province, per non precludersi la possibilità di nomina. Infatti, se non fossero state indicate tutte le province (ad eccezione di quelle

di nuova istituzione) il sistema non avrebbe accettato la domanda on line. Naturalmente, chi è stato nominato nelle fasi precedenti e comunque ha presentato domanda per la Fase B non partecipa a questa fase.

I docenti possono accettare o meno l'offerta di nomina (fatta tra la fine di agosto e i primi di settembre). In caso di accettazione, l'Ufficio scolastico regionale di riferimento assegna la sede di servizio e la scuola assegnata stipula col docente il contratto di lavoro; chi invece rinuncia (magari perché la provincia in cui si trova la sede assegnata non è di gradimento) non potrà avere altre proposte di assunzione (cioè non potrà partecipare alla Fase C).

Questa fase "B" è la più insidiosa per gli aspiranti che dovessero ricevere una proposta di nomina. Infatti, i posti a disposizione sono molto pochi, solo quelli vacanti e disponibili che residuano dopo le due fasi precedenti. Ma, come detto, chi riceve una proposta di nomina deve necessariamente accettarla, col rischio di ottenere una sede molto sgradita, altrimenti non partecipa alla fase successiva (Fase C).

In questo modo, tutte le cattedre e i posti vacanti e disponibili, compresi i posti di sostegno, vengono coperti con i docenti prima dell'inizio delle lezioni.

Fase C: l'offerta formativa

Prevede l'assegnazione su base nazionale di 55.258 posti del cosiddetto potenziamento dell'offerta formativa (arte, musica, lingua, diritto, economia, ecc.). Questi posti sono destinati a rafforzare e ampliare l'offerta formativa delle scuole con tutta una serie di attività aggiuntive o anche per incrementare il numero delle ore di insegnamenti già presenti, soprattutto delle lingue straniere. Anche in questo caso la procedura riguarda gli iscritti nelle GAE e nelle graduatorie del concorso 2012 che hanno già presentato la domanda per la fase B per la procedura nazionale e la proposta di nomina dovrebbe avvenire entro il prossimo mese di novembre. Non partecipano a questa fase gli idonei del concorso per le scuole dell'infanzia in quanto i posti del potenziamento riguardano soltanto gli altri gradi di scuola. Lo precisa la stessa legge (tabella 1 allegata).

Le scuole, tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, comunicheranno all'Ufficio scolastico regionale il numero di docenti necessari per realizzare le attività previste dal Piano dell'offerta formativa (POF). Gli Uffici scolastici regionali, che hanno ricevuto dal ministero l'autorizzazione per un determinato numero dei posti da distribuire, assegnerà alle scuole i docenti sulla base della graduatoria che dà diritto alla nomina.

L'assegnazione degli aspiranti ai posti avverrà con una particolare attenzione a garantire - al massimo delle possibilità - che ciascuno sia assegnato alla prima tra le province secondo l'ordine delle preferenze espresse. Solo se nella prima provincia non sarà possibile trovare posto, perché tutti i posti risulteranno occupati da altri soggetti con maggior punteggio che hanno scelto quella provincia come prima, allora capiterà che la proposta di incarico a



LA RIFORMA DELLA SCUOLA

tempo indeterminato sarà effettuata per una provincia diversa.

Secondo la legge, questi posti per il potenziamento sono ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria e tra le regioni in proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto altresì conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il ministero vorrebbe, invece, ripartire i posti del potenziamento in base alle classi di concorso, anche se entro il tetto

complessivo dei posti disponibili. La conseguenza è che un docente di educazione fisica, in posizione utile per la nomina in base al punteggio come idoneo o come GAE, potrebbe non essere nominato se nessuna scuola chiede un docente di educazione fisica.

Per contenere questa possibilità, una circolare ministeriale ha previsto che il Piano dell'Offerta Formativa (POF), compilato dalle scuole secondo un modello unificato, valido per i vari ordini di scuola, debba indicare le esigenze di docenti, per il potenziamento dell'autonomia, per area disciplinare e non per classe di concorso.



DECORRENZA DELLE NOMINE

Tutte le nomine hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015, cambia invece la decorrenza economica e l'assegnazione della sede di servizio.

Per i docenti nominati su base provinciale (fasi "O" e "A") la decorrenza giuridica ed economica, compresa l'assegnazione della sede, è stabilita al 1° settembre 2015.

Per i docenti nominati su base nazionale (fasi "B" e "C") la decorrenza giuridica della nomina è ugualmente fissata al 1° settembre 2015, ma l'assegnazione della sede avviene al termine della relativa fase, salvo che nell'anno 2015/2016 abbiano ottenuto una supplenza annuale. In questo caso per il 2015-2016 restano a fare i supplenti nella sede attuale e l'assegnazione della nuova sede di ruolo avverrà al 1° settembre 2016, per chi avrà ottenuto una supplenza annuale fino al 31 agosto 2016 e al 1° luglio 2016 ovvero al termine degli esami di maturità per chi avrà ottenuto una supplenza annuale fino al 30 giugno 2016. La decorrenza economica della nomina è legata alla presa di servizio presso la scuola assegnata.

Inclusi in diverse graduatorie

Altro aspetto che desta perplessità è quello che riguarda coloro che sono inclusi in diverse graduatorie ad esaurimento nella stessa provincia. Costoro hanno dovuto accettare (o dovranno accettare) la prima nomina che viene loro proposta, in quanto la rinuncia ad una nomina comporta l'esclusione da altre nomine. Facciamo il caso di un docente che fosse incluso in graduatoria ad esaurimento per lettere nella scuola media, lettere nella scuola superiore, italiano e latino e latino e greco. Potrebbe darsi che debba accettare la nomina di lettere nella scuola media, quando avrebbe preferito essere nominato per latino e greco.

Nel caso di inclusione, invece, nelle graduatorie ad esaurimento in una provincia ed in una graduatoria di merito in altra provincia, è possibile accettare, nello stesso anno scolastico, la proposta in una provincia, senza precludersi la possibilità di una successiva nomina (se più conveniente) in al-

tra provincia.

I docenti nominati su base nazionale (fasi "B" e "C") devono accettare la nomina entro 10 giorni dalla data di ricezione a mezzo posta elettronica certificata ovvero attraverso il sistema informativo del ministero. Comunque, con un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale verranno resi noti i termini e le modalità per la comunicazione della proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia alla nomina.

Contratti part-time

Per coloro che ricevono la proposta di nomina, è possibile richiedere un contratto part-time già a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, anche se di regola la richiesta del part-time va fatta ogni anno entro il 15 marzo.

Con l'anno scolastico 2015/2016 cessano di avere validità le graduatorie del concorso a cattedre del 2012, in quanto la legge 107/2015 prevede il bando di un nuovo concorso entro il 1° dicembre 2015. Buon senso vorrebbe, comunque, che questo nuovo concorso fosse bandito solo per le classi di concorso riguardanti graduatorie esaurite e non anche per tutte le materie, sia per salvaguardare le aspettative di coloro che, idonei del concorso del 2012 non sono rientrati nelle nomine e sia per evitare ulteriori costi connessi con l'espletamento dei concorsi.

Graduatorie ad esaurimento e nuovo concorso

Chi non fosse stato nominato nelle fasi "O" e "A" e non avesse fatto domanda per partecipare alle fasi successive, resta iscritto nella graduatoria ad esaurimento e potrebbe essere nominato a decorrere dal 2017/2018, sempreché ci siano ancora posti da assegnare e tenendo conto che le graduatorie non esaurite potranno essere utilizzate solo nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili della provincia di riferimento, poiché il rimanente 50 per cento è riservato al concorso che sarà bandito entro il 1° dicembre 2015.

NOVITA' LEGISLATIVE

LA RIFORMA DELLA SCUOLA

IL DESTINO DEI SUPPLENTI

La legge prevede che a decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie ad esaurimento, se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata.

Ovviamente, non possono dar luogo ad una nomina in ruolo in quanto, essendo esaurite, non ci sono più aspiranti a tale nomina.

Le graduatorie ad esaurimento servono però anche per la nomina dei supplenti, e per tali nomine occorre distinguere tra graduatorie esaurite e graduatorie non esaurite.

Nel caso di graduatorie esaurite, i supplenti potranno essere nominati con le graduatorie interne delle scuole.

Le graduatorie delle scuole si compongono di tre fasce, nella prima ci sono i docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, nella seconda gli abilitati e nella terza coloro che hanno solo la laurea.

Quindi, se la graduatoria non è esaurita, i supplenti potranno essere nominati, scorrendo nell'ordine le tre fasce.

Ma questo però potrà avvenire solo per il 2015/2016, in quanto la legge prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inclusione nelle graduatorie interne delle scuole può avvenire solo se si è in possesso dell'abilitazione.

Pertanto, dal 2016/2017 chi volesse insegnare solo con la laurea non avrebbe più alcuna possibilità.

Certo, ci sarà da vedere come potranno essere coperte quelle materie quando non ci fossero aspiranti con l'abilitazione.

IL PROBLEMA DEI SUPPLENTI PIU' ANZIANI

La legge prevede poi che le supplenze, sia per i docenti e sia per il personale amministrativo (ATA), non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.

Questo, per evitare che possano rivendicare la stabilizzazione come previsto dalla risoluzione della Corte di Giustizia europea.

Quindi, chi avesse lavorato per tre anni come supplente dovrà trovarsi un altro lavoro al di fuori della scuola!

La questione che provocherà un contenzioso immenso riguarda la mancata previsione, nel piano delle assunzioni, dei docenti con 36 mesi di supplenza, anche non continuativi, in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea. Non solo non vengono immessi in ruolo ma si impedisce loro anche di poter continuare a fare i supplenti!

LA NOVITA': GLI AMBITI TERRITORIALI

Rappresentano, oltre al piano straordinario delle assunzioni, il fulcro della riforma. Si tratta del nuovo sistema voluto dalla legge n. 107 per l'assegnazione della sede di servizio ai docenti. In sostanza, gli insegnanti, ad eccezione (per il momento) di quelli già di ruolo e che non chiedono il trasferimento, perdono la titolarità in una singola scuola e vengono inseriti in un ambito territoriale. Vengono anche esclusi (per il momento) i docenti nominati a settembre 2015 su base provinciale con le fasi "0" e "A". Quindi, in prima battuta negli ambiti territoriali confluiranno i docenti nominati su base nazionale con le fasi "B" e "C", in quanto avranno la sede solo dal 2016/2017.

La legge prevede infatti che a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.

La popolazione scolastica

Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del ministero, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono gli ambiti territoriali, la cui ampiezza dovrà essere inferiore alla provincia o alla città metropolitana.

Questi ambiti territoriali, una specie di distretti scolastici, verranno definiti tenendo conto della popolazione scolastica, la dislocazione delle scuole da ricomprendervi, le caratteristiche del territorio con la presenza di aree interne, aree montane, piccole isole, scuole carcerarie nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.

E' anche prevista la costituzione di reti tra scuole del medesimo ambito territoriale.

Gestione comune dei servizi

Le reti, costituite ugualmente entro il 30 giugno 2016, saranno finalizzate alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione dei progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale. Inoltre, gli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, potranno essere svolti dalla rete di scuole in base a specifici accordi tra scuole.

Il personale docente in esubero o soprannumerario nella scuola di precedente titolarità nell'anno scolastico 2016/2017 verrà assegnato agli ambiti territoriali e dall'anno scolastico 2016/2017 il trasferimento di tutti i docenti avverrà solo tra ambiti territoriali, ma potrà essere richiesto senza il vincolo triennale di permanenza.



LA RIFORMA DELLA SCUOLA

Anche i docenti già di ruolo entro il 2014/2015 potranno sempre fare domanda di trasferimento per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai docenti neominati.

PRESIDI E CHIAMATA DEI DOCENTI

A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti della scuola il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale in cui si trova la sua scuola, assegnando prioritariamente i posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili e poi i posti del potenziamento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi. Il dirigente scolastico potrà utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina, qualora non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.

Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico triennale che può essere rinnovato, tenendo conto del curriculum, delle esperienze e delle competenze professionali dei docenti e può anche svolgere colloqui. I criteri adottati per il conferimento degli incarichi, nonché gli incarichi stessi verranno pubblicati nel sito internet della scuola.

Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti assegnati al relativo ambito territoriale.

L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede a dare gli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.

I docenti che non vengono scelti dai dirigenti scolastici potrebbero essere, probabilmente, quelli che hanno minori competenze e requisiti professionali rispetto a quelli prescelti. Questo sistema condurrà sicuramente a creare docenti di serie A e docenti di serie B. Inevitabilmente, le famiglie saranno portate a iscrivere i propri figli nelle scuole migliori, evitando quelle in cui insegnano docenti meno validi, non essendo stati preferiti dai dirigenti scolastici.

Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza.

ALTRI ASPETTI DELLA RIFORMA

Sarà una direttiva ministeriale a decidere sul cosiddetto "curriculum dello studente", con la possibilità cioè per i ragazzi dal terzo anno delle superiori di individuare materie opzionali di studio. Servirà anche un decreto ministeriale, da emanare sentito il parere del garante per la privacy, per disciplinare le modalità del trattamento dei dati inseriti nel curriculum.

La valutazione dei dirigenti scolastici

Anche la valutazione dei dirigenti scolastici e il collegamento con la retribuzione di risultato per "entrare in vigore" dovranno passare attraverso il confronto sindacale, e in ogni caso sarà il Ministero a dettare le linee di indirizzo.

Istruzione professionale e istruzione tecnica

Una delle nove deleghe contenute nella riforma si riferisce all'istruzione professionale. Ma anche l'istruzione tecnica, riformata cinque anni fa da Mariastella Gelmini, ha bisogno di una verifica. Tutta la filiera tecnico-professionale deve essere più legata al mondo produttivo: ci sarà sempre bisogno di personale specializzato che le scuole devono formare secondo le necessità delle imprese.

Poi c'è il problema delle valutazioni degli insegnanti. Per ora sarà poco più di una sperimentazione: al termine, infatti del triennio 2016-2018 gli uffici scolastici regionali dovranno inviare al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle scuole per premiare i docenti meritevoli: poi dovrà essere istituito un apposito tavolo tecnico ministeriale per arrivare (chissà quando, e comunque previo confronto con parti sindacali e rappresentanze professionali) a stilare le linee guida nazionali per la valutazione dei docenti (rivedibili annualmente).

500 euro l'anno per la formazione dei docenti

Anche il voucher di 500 euro all'anno per la formazione continua dei professori (acquisto libri, ecc.) sulla carta dovrebbe partire subito, ma la sua attuazione concreta richiede l'emanazione di un decreto ministeriale, di concerto col ministero dell'Economia, che dovrà definire criteri e modalità di assegnazione e utilizzo della somma. Lo stesso discorso vale per l'erogazione di un "bonus" per gli studenti meritevoli e bisognosi. Pure le prime semplificazioni di alcune norme regolatorie degli istituti tecnici superiori per essere realizzate, debbono attendere l'emanazione di un decreto interministeriale.

Nuovi requisiti per le scuole paritarie

Un decreto, infine, dovrà fissare i nuovi requisiti per le scuole paritarie e la possibilità di destinare l'8 per mille delle tasse anche alle scuole.



NOVITA' LEGISLATIVE

LA RIFORMA DELLA SCUOLA

VALUTAZIONE DEI DOCENTI E DEI PRESIDI

La valutazione dei docenti

Dopo la nomina in ruolo, i docenti effettueranno un periodo di formazione e di prova, il cui superamento determinerà l'effettiva immisione in ruolo. Al termine dell'anno di prova, in cui almeno 120 giorni devono essere dedicati all'insegnamento, i docenti saranno valutati da un apposito comitato per la valutazione, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tre docenti della scuola, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto, da due rappresentanti dei genitori (per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado); da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei genitori (per la scuola secondaria superiore), scelti dal consiglio di isti-

tuto; da un componente esterno scelto dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. I docenti in prova saranno valutati in base alla qualità dell'insegnamento e del successo formativo e scolastico degli alunni e in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni. In caso di valutazione negativa il docente verrà sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile. I criteri di valutazione verranno comunque precisati da un decreto ministeriale.

La valutazione dei dirigenti scolastici

La valutazione dei dirigenti scolastici, ai quali è conferito un incarico triennale, è effettuata da appositi nuclei di valutazione composti da un

ispettore tecnico e da due esperti esterni, scelti da un apposito albo. Anche in questo caso la valutazione verrà effettuata sulla base di indicatori da stabilire...

La valutazione, il cui esito incide sull'indennità di risultato, si svolge nell'arco di un triennio e per ciascuno prende in considerazione le competenze gestionali ed organizzative in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale. Vengono anche considerati l'apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale; il contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici; la partecipazione della comunità scolastica nel contesto sociale e nella rete di scuole.

ALCUNI DEI DECRETI ATTUATIVI (DA EMANARE)

Materia	Comma (*)	Provvedimento	Termine
Fondo funzionamento scuole	11	Dm Miur	90 giorni
Criteri equipollenza titoli di studio	21	Dm Miur e Min. beni artistici e culturali	60 giorni
Curriculum studente	28	Dm Miur (sentito Garante privacy)	180 giorni
Offerta formativa istruzione professionale	44	Dm Miur-Lavoro	180 giorni
Semplificazione percorsi istituti tecnici superiori (ITS)	47	Dm Miur, Lavoro, Mise e Mef	90 giorni
Criteri per il riconoscimento dei crediti dello studente per i diplomati ITS	51	Dm Miur	90 giorni
Corso-concorso dirigenti scolastici	88	Dm Miur	30 giorni
Criteri valutazione docenti in periodo prova	118	Dm Miur	--
Criteri assegnazione voucher docenti	122	Dpcm	60 giorni
Fondo merito 200 milioni	126	Dm Miur	--
Comitato tecnico-scientifico valutazione	130	Nomina Miur	a fine triennio 2016-2018
Modifiche autonomia contabile	143	Dm Miur-Mef	180 giorni
Criteri erogazione bonus per studenti bisognosi	148	Dm Miur-Mef	--
Verifica requisiti scuole paritarie	152	Piano straordinario Miur	120 giorni
Bando scuole innovative	153	Dm Miur	30 giorni
Interventi antisismici	160	Dpcm	--
Individuazione ulteriori interventi urgenti edilizia scolastica	161	Dm Miur-Mef	--
Destinazione 8 per mille alle scuole	172	Dm Miur	ogni anno
Modalità finanziamenti per lavori ai controsoffitti	178	Dm Miur	60 giorni

(*) La legge 107 è stata approvata con voto di fiducia del Parlamento nel suo complesso. Per questo gli articoli del disegno di legge a suo tempo presentato dal Governo sono scomparsi. La legge ora è costituita da un solo articolo, con numerosi commi (che in pratica sostituiscono i vecchi articoli)

LA RIFORMA DELLA SCUOLA

NOVE DELEGHE (DA COMPLETARE IN 18 MESI)

● **Nuovo sistema di istruzione**
Riordino della disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione

● **Accesso alla professione**
Riordino del sistema di formazione e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria

● **Inclusione scolastica**
Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

● **Istruzione professionale**
Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale

● **Scuola d'infanzia**
Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni

● **Diritto allo studio**
Garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio

● **Cultura umanistica**
Promozione e diffusione della cultura umanistica

● **Istruzione all'estero**
Riordino della normativa in materia su istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero

● **Competenze degli studenti**
Nuove norme di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti e sugli esami di Stato

È IN EDICOLA
Se non è disponibile in edicola, potete richiederlo effettuando il versamento con bollettino postale (c.c. n. 99075871 intestato a SPREA S.p.A). Al prezzo di copertina, per chi non è abbonato, si dovrà aggiungere euro 3,00 per le spese di spedizione.

I MANUALI DI LEGGI ILLUSTRATE

DANIELE CIRIOLI

IL MANUALE DELL'INVALIDO

Le prestazioni economiche a sostegno del reddito e altre agevolazioni nei casi di invalidità civile, inabilità sul lavoro e invalidità pensionabile

IN APPENDICE:

LA QUANTIFICAZIONE DELLA RIVALSA INPS
QUANDO L'INVALIDITÀ È CONSEGUENZA DI FATTI ILLECITI DI TERZI
(Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19 marzo 2015)

leggi
illustrate
EDITRICE I.D.I. S.r.l.

COSTA EURO 8,90

AVVISO AGLI ABBONATI

Ancora per tutto il 2015 conserviamo il vecchio prezzo di **39,00 euro** (37,00 per chi paga con carta di credito)

**AI NOSTRI ABBONATI
SPEDIREMO ANCHE
UN OMAGGIO**

I nostri abbonati, possono scaricare *gratuitamente* dal nostro sito www.leggiillustrate.it la rivista (utilizzando la loro password personale). Ora dispongono di una versione del mensile online in formato più agevole e riproducibile con qualsiasi stampante in formato A4.

Spediremo a gennaio ai nostri abbonati lo speciale "Agenda del Contribuente - giorno per giorno", tanto gradita a tutti i nostri lettori

ABBONATI ENTRO SETTEMBRE



**TI
CONVIENE**

**SE SOTTOSCRIVI
UN NUOVO
ABBONAMENTO
(O RINNOVI IL TUO
ABBONAMENTO
IN CORSO)**

ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2015

**TI SPEDIREMO 12 NUMERI ANZICHÉ 11,
ALLO STESSO PREZZO: **euro 39,00****

**Se hai in corso un abbonamento e lo rinnovi ora,
alla scadenza verrai accreditato automaticamente
di altri 12 numeri che riceverai fino alla nuova scadenza**

RIFORMA FISCALE: I DECRETI ATTUATIVI (ED ALTRE NOVITA' DI QUESTA ESTATE)

di ANNALISA D'ANTONIO

Seppure in tempi meno veloci rispetto a quelli annunciati, il Governo sta portando a compimento l'attuazione della delega di riforma fiscale (legge n. 23/2014). Nel mese scorso, infatti, sono stati pubblicati (sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto, con entrata in vigore dal 2 settembre) altri due decreti delegati: il Dlgs 127/2015 sulla fatturazione elettronica e il Dlgs 128/2015 sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuenti; un terzo (c.d. "internazionalizzazione", perché finalizzato a favorire la crescita delle imprese nei mercati internazionali e a dare regole più semplici e trasparenti per gli investitori esteri) ha ricevuto l'ok definitivo il 6 agosto ed è in attesa di sbarcare in Gazzetta). I tre nuovi decreti legislativi vanno ad aggiungersi ai tre emanati nei mesi precedenti (vedi le *leggi illustrate di novembre 2014*): semplificazioni fiscali e sperimentazione della dichiarazione precompilata (Dlgs 175/2014), tassazione dei tabacchi (Dlgs 188/2014), composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie per la riforma del catasto (Dlgs 198/2014).

Un rinvio per il nuovo catasto

Proprio a quest'ultimo proposito, va ricordato che il Consiglio dei ministri del 26 giugno, in dirittura di arrivo (il



giorno dopo scadeva il termine per l'emanazione dei decreti delegati), ha "sfilato" il provvedimento dal pacchetto conclusivo dei decreti da varare riguardante i nuovi criteri per calcolare le nuove rendite: in pratica l'attuazione della riforma del catasto è stata rinviata a dopo l'introduzione della "local tax", la nuova imposta comunale sugli immobili che dovrebbe vedere la luce con la prossima legge di stabilità, prendendo il posto di Imu e Tasi. Questo perché, dalle simulazioni effettuate sul testo predisposto, veniva fuori un consistente incremento delle rendite catastali, con conseguente impossibilità a rispettare il principio dell'invarianza di gettito "imposta" dalla legge delega.



DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA FISCALE

Contenuto	A che punto è
Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata	Dlgs 175/2014 pubblicato nella G.U. 277 del 28/11/2014
Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi	Dlgs 188/2014 pubblicato nella G.U. 297 del 23/12/2014
Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie	Dlgs 198/2014 pubblicato nella G.U. 9 del 13/1/2015
Trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici	Dlgs 127/2015 pubblicato nella G.U. 190 del 18/8/2015
Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente	Dlgs 128/2015 pubblicato nella G.U. 190 del 18/8/2015
Misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese	Approvato il 6/8/2015, in attesa di pubblicazione in G.U.
Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale	Esame commissioni parlamentari
Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione	Esame commissioni parlamentari
Riordino delle agenzie fiscali	Esame commissioni parlamentari
Riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo	Esame commissioni parlamentari
Contenzioso e interpello	Esame commissioni parlamentari
Riforma del catasto	Rinviata

PROBLEMI FISCALI

RIFORMA FISCALE: I DECRETI ATTUATIVI

In quella stessa seduta, il Governo ha invece messo in campo gli ultimi cinque decreti attuativi della riforma. Questi i contenuti: semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione; riordino delle agenzie fiscali; riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo; stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale; contenzioso e interpello. Tali provvedimenti, come richiesto dall'iter per la loro definitiva approvazione, hanno già affrontato un primo passaggio parlamentare per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni. Toccherà poi al Governo recepire o meno le osservazioni ricevute: in caso di non completa accettazione dei rilievi, i provvedimenti torneranno in Parlamento per un secondo giro di valutazioni, al termine del quale il Consiglio dei ministri licenzierà il testo definitivo.

In ambito fiscale – è il caso di segnalare – i mesi di luglio e agosto sono stati caratterizzati, oltre che dai decreti delegati, da altre importanti novità, alcune di carattere normativo (come la proroga fino al 30 ottobre per pagare l'Imu agricola o l'introduzione di detrazioni Irpef per chi frequenta le scuole private), altre di carattere interpretativo (la bocciatura-bis, da parte della Corte costituzionale, dei vantaggi per gli inquilini con cedolare secca che denunciano l'omessa registrazione del contratto di locazione; le istruzioni ministeriali per il bonus legato agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo e quelle per il credito d'imposta spettante per la riqualificazione degli alberghi; l'ok del Fisco alla detraibilità delle spese sostenute da chi si sottopone ad intervento chirurgico per cambiare sesso; la pronuncia della Cassazione a favore dell'impugnabilità degli avvisi bonari emessi a seguito del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi; ecc.). Le abbiamo sintetizzate nella tabella a destra.

Più facile qualificare l'abuso del diritto

L'articolo 1 del Dlgs 128/2015 (già pubblicato in G.U.) prova a risolvere una questione che fino ad oggi, caratterizzata da forti contrasti interpretativi e da un non univoco orientamento della Cassazione, è stata sovente causa di contenzioso tra contribuenti e amministrazione. Infatti, introducendo un nuovo articolo 10-bis nella legge 212/2000 ("Statuto dei diritti del contribuente"), fornisce la definizione di "abuso del diritto", allo scopo di individuare con relativa facilità le casistiche in cui si configura tale violazione.

Dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del Dlgs, cioè dal prossimo 1° ottobre (il principio, tuttavia, si applica anche alle operazioni precedenti per le quali non sia ancora stato notificato atto impositivo), si ha abuso del diritto quando il contribuente compie una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur rispettando le norme tributarie, danno luogo a vantaggi fiscali indebiti.

Le operazioni si considerano prive di sostanza economica se non sono idonee a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali (ad esempio, lo sviluppo dell'attività o la creazione di posti di lavoro); inoltre, si considerano indebitamente conseguiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamen-

to tributario. Invece, il Fisco non potrà qualificare "abusive" le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (di tipo organizzativo, gestionale) finalizzate al miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale del contribuente.

In caso di dubbio, il contribuente può richiedere all'Agenzia delle entrate se l'operazione che sta per intraprendere (o che ha intrapreso) costituisce abuso del diritto. L'interpello va presentato prima che scada il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi o per l'assolvimento di altri adempimenti connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza.

Prima di contestare, con apposito atto, l'abuso del diritto, l'ufficio fiscale competente, a pena di nullità, è tenuto a instaurare un preventivo contraddittorio con il contribuente, richiedendogli chiarimenti, da fornire entro 60 giorni. L'eventuale successivo atto di accertamento deve specificare, a pena di nullità, i motivi in ordine alla presunta condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, ai chiarimenti forniti dal contribuente. In pratica, l'amministrazione fiscale ha l'onere della prova, nel caso in cui contesti un abuso del diritto; il contribuente, dal suo canto, deve dimostrare le "ragioni extrafiscali non marginali" che hanno motivato l'operazione.

Accertamento: paletti al raddoppio dei termini

L'articolo 2 del Dlgs 128 introduce una tutela per i contribuenti, prevedendo che, in presenza di un reato penale, il raddoppio dei termini per l'accertamento scatta solo se l'amministrazione finanziaria invia la denuncia all'autorità giudiziaria nei termini ordinari dell'accertamento, ossia il 31 dicembre del quarto anno successivo in caso di dichiarazione infedele ovvero il 31 dicembre del quinto anno in caso di dichiarazione omessa. Fino ad oggi, invece, se la contestazione dell'ufficio costituiva o poteva costituire una violazione che comporta obbligo di denuncia (articolo 331 del codice di procedura penale) per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 74/2000, i termini per la notifica dell'accertamento raddoppiavano, attestandosi rispettivamente a otto e a dieci anni.

E questo, come confermato dalla sentenza 247/2011 della Corte costituzionale, anche nell'ipotesi in cui la constatazione della violazione penale fosse avvenuta oltre la scadenza dei termini ordinari di accertamento. Ora, a seguito della novità normativa, il raddoppio non opera se la denuncia è presentata oltre la scadenza dei termini ordinari: se decorsi, il reato non è più perseguibile.

Fatturazione elettronica: incentivi per chi la sceglie

Il Dlgs 127/2015 (anche esso già pubblicato sulla G.U.) introduce norme per incentivare la fatturazione elettronica fra privati e la trasmissione telematica dei



RIFORMA FISCALE: I DECRETI ATTUATIVI

corrispettivi, offrendo la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili. Si rivolge a tutti i soggetti passivi Iva che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, potranno scegliere (ricordiamo che la fatturazione elettronica è, invece, già obbligatoria nei rapporti con le pubbliche amministrazioni) di inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture (ed eventuali variazioni), emesse e ricevute, relative ad operazioni intercorse con altri soggetti residenti in Italia. Per promuovere la fatturazione elettronica, l'Agenzia delle entrate, già a partire dal 1° luglio dell'anno prossimo, renderà disponibile un servizio gratuito per l'emissione, la trasmissione e la conservazione delle fatture in formato elettronico.

Come accennato, l'esercizio dell'opzione per la fatturazione elettronica e la trasmissione dei dati comporterà una serie di allettanti agevolazioni: l'esonero dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. "spesometro"), delle operazioni con soggetti residenti o domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. "black list"), dei dati contenuti nei contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori che svolgono attività di locazione e noleggio, delle autofatture relative ad acquisti presso operatori di San Marino; l'esonero dalla presentazione degli elenchi Intrastat per gli acquisti intracomunitari e per le prestazioni di servizi ricevute; la riduzione da quattro a tre anni dei termini per l'accertamento; l'ammissione ai rimborsi Iva prioritari (entro tre mesi dall'istanza).

Gli stessi benefici spetteranno agli esercenti le attività

di commercio al minuto o assimilate, non tenuti all'emissione della fattura, che opereranno, dal 1° gennaio 2017, per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate. La trasmissione telematica dei corrispettivi, inoltre, consentirà di non emettere più lo scontrino o la ricevuta fiscale (fermo restando l'obbligo di rilasciare fattura, se richiesta del cliente) e di non compilare il registro dei corrispettivi.

In entrambi i casi, l'opzione avrà durata quinquennale e, se non revocata, si estenderà di quinquennio in quinquennio.

Sempre a partire dal 2017, memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi saranno invece obbligatorie per chi effettua cessioni di beni tramite distributori automatici.

Inoltre, determinate categorie di soggetti passivi Iva "di minori dimensioni" (individuata da un successivo decreto ministeriale) potranno fruire dell'assistenza telematica dell'Agenzia delle entrate per le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale Iva, e saranno esonerate sia dagli obblighi di registrazione delle fatture emesse e degli acquisti sia dal visto di conformità e dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio per accedere ai rimborsi di importo superiore a 15.000 euro. Sempre che i soggetti in questione effettuino la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture (e relative variazioni), emesse e ricevute, e, nel caso di operatori non tenuti al rilascio della fattura, optino per la memorizzazione elettronica e per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

LUGLIO-AGOSTO 2015: ALTRE NOVITA' FISCALI

● PER RITARDATARI E "ANTICIPATARI" ACCESSO POSSIBILE AI "NUOVI MINIMI"

Piena apertura da parte del Fisco al regime dei "nuovi minimi", prima abrogato dalla Stabilità 2015 e poi riesumato dal decreto "milleproroghe". Se ne possono avvalere anche i contribuenti che hanno avviato l'attività nel 2015 prima che ne fosse sancita la proroga (vanno modificati i documenti fiscali emessi con addebito dell'Iva) e quelli che non hanno manifestato l'opzione nel modello A/7 di inizio attività (basterà esprimere la scelta nel quadro VO del prossimo anno) (Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 23 luglio 2015).

● CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO: LE NORME ATTUATIVE

Rese note le disposizioni attuative del bonus per gli investimenti effettuati, nel periodo 2015-2019, in attività di ricerca e sviluppo, previsto dalla Stabilità 2015. I principali chiarimenti riguardano: individuazione delle spese agevolabili, costi utili a determinare il credito d'imposta, definizione del concetto di spesa incrementale, conseguenze dell'indebita fruizione del credito (DM 27 maggio 2015, pubblicato nella G.U. del 29 luglio 2015).

● MAGGIORI SCONTI IRPEF PER CHI FREQUENTA LE SCUOLE PRIVATE

Modificate le agevolazioni fiscali per le spese d'istruzione. La detrazione Irpef del 19% ora spetta, fino ad un importo annuo di spesa non superiore a 400 euro per alunno, anche per la frequenza delle scuole: dell'infanzia (ex asili), primarie (ex elementari), secondarie di primo grado (ex medie) e di secondo grado (ex superiori). La nuova disciplina si applica sia alle scuole statali che a quelle paritarie private e degli enti locali, e non si applica la regola secondo cui la spesa agevolabile non deve superare le tasse e i contributi degli istituti statali (tale limitazione è rimasta per i soli cor-

si di istruzione universitaria). Manca nella legge una specifica indicazione sulla decorrenza della novità; andrà pertanto chiarito se la stessa vale a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento che l'ha introdotta (16 luglio 2015) oppure dal 1° gennaio 2015 (nel rispetto del principio dell'"unitarietà del periodo d'imposta") o ancora (ipotesi meno probabile) dalla frequenza dell'anno scolastico 2015/2016 (Legge n. 107/2015 (c.d. "buona scuola", articolo 1, co. 151).

● RIMBORSI DA 730: NIENTE VINCOLI PER LE COMPENSAZIONI DEI SOSTITUTI

Per recuperare le somme rimborsate a dipendenti e pensionati sulla base dei prospetti di liquidazione dei modelli 730, i sostituti d'imposta possono avvalersi della compensazione tramite F24 anche nel caso in cui abbiano debiti erariali superiori a 1.500 euro, iscritti a ruolo e scaduti (circostanza che, ordinariamente, preclude alla compensazione), ossia per i quali sono trascorsi i 60 giorni concessi per onorare il pagamento. Lo stesso principio vale anche quando il sostituto deve recuperare ritenute o imposte sostitutive versate in misura superiore a quella dovuta (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 73/E del 4 agosto 2015).

● IMU AGRICOLA 2015: ACCONTI PROROGATI AL 30 OTTOBRE

È spostato al 30 ottobre il termine entro cui i contribuenti potranno versare, senza applicazione di sanzioni e interessi, l'acconto IMU sui terreni agricoli relativo al 2015. Lo slittamento è giustificato dal caos generato dai recenti, ripetuti, interventi normativi per definire le aree esenti. Ricordiamo che, in base all'ultimo di essi (DL n. 4/2015), sono esenti: i terreni agricoli e quelli non coltivati ubicati nei comuni totalmente montani (secondo l'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat); i terreni agricoli e quelli non



PROBLEMI FISCALI

RIFORMA FISCALE: I DECRETI ATTUATIVI

LUGLIO-AGOSTO 2015: ALTRE NOVITA' FISCALI

coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (oppure a questi concessi in comodato o affitto da altri CD o IAP), ubicati nei comuni parzialmente montani (Legge n. 125/2015, art. 8, co. 13-bis, di conversione del "decreto enti locali").

● L'INTERVENTO PER CAMBIARE SESSO È UNA SPESA MEDICA DETRABILE

L'operazione, autorizzata dal tribunale, per adeguare i caratteri sessuali di una persona affetta da disturbo di identità di genere rientra tra le spese sanitarie cui il Tuir riconosce una detrazione del 19% dall'Irpef, trattandosi di un intervento medico-sanitario con finalità di cura. Dalla fattura del centro accreditato presso cui avviene il trattamento deve risultare la descrizione della prestazione (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 71/E del 3 agosto 2015).

● È POSSIBILE FARE RICORSO CONTRO L'AVVISO BONARIO

In contrasto con la posizione dell'Amministrazione finanziaria e confermando l'orientamento già espresso per le comunicazioni da controllo automatico, la Cassazione ha statuito che l'avviso con cui il Fisco informa il contribuente dell'esito del controllo formale della dichiarazione dei redditi è un atto autonomamente impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie. Per fare ricorso, quindi, non bisogna per forza attendere la notifica della cartella esattoriale, in quanto, secondo la Corte suprema, le comunicazioni di irregolarità, anche se non si concludono con una formale intimazione di pagamento, portano a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva definita (Corte di cassazione, sentenza n. 15957 del 28 luglio 2015).

● IVA AGEVOLATA PER I DISPOSITIVI USATI NELL'IMPIANTO DI STENT CORONARICI

Ok dal Fisco all'applicazione dell'aliquota minima (4%) sui dispositivi medici impiegati negli interventi di angioplastica: i vari cateteri, il filo guida e il sistema di gonfiaggio sono componenti monouso e indispensabili per impiantare lo stent coronarico, pertanto classificabili come "parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati" agli apparecchi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o un'infermità, cui il decreto Iva riserva il trattamento agevolato (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 72/E del 3 agosto 2015):

● IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO MUOVE I PRIMI PASSI

Pronte le regole operative per il processo tributario telematico dinanzi alle commissioni provinciali e regionali: via web avverranno notifica e trasmissione delle comunicazioni, costituzione in giudizio, deposito degli atti, pagamento del contributo unificato, formazione e consultazione del fascicolo. Partenza programmata dal 1° dicembre, al momento solo in Umbria e Toscana (DM 4 agosto 2015, pubblicato nella G.U. del 10 agosto 2015).

● I CONTRIBUTI PER L'AUTOTRASPORTO DIVENTANO CREDITO D'IMPOSTA

Dal 2014 i contributi riconosciuti alle imprese di autotrasporto per interventi finalizzati all'utilizzo di modalità di trasporto alternative a quello stradale, all'ottimizzazione della catena logistica, all'acquisto di dispositivi che migliorino sicurezza e impatto ambientale del trasporto stradale, sono fruibili mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24. A tal fine, è stato istituito il codice tributo "6848" (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 68/E del 30 luglio 2015).

● LEASING: LA TASSA AUTOMOBILISTICA È DOVUTA DA CHI UTILIZZA IL VEICOLO

In caso di locazione finanziaria, il bollo auto è dovuto esclusivamente dall'utilizzatore finale. C'è responsabilità solidale della società di leasing solo se la stessa, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, ha provveduto, in luogo degli utilizzatori, al pagamento cumulativo delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione. Competenza e gettito della tassa, a partire dal

pagamento successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 125/2015 (ossia, il 14 agosto 2015), sono determinate in base al luogo di residenza dell'utilizzatore e non più a quello del soggetto proprietario del veicolo (Legge n. 125/2015, art. 9 co. da 9-bis a 9-quater, di conversione del "decreto enti locali").

● AFFITTI IN NERO: BOCCIATURA-BIS DEI CANONI MINIMI PER CHI DENUNCIA

Seconda pronuncia di incostituzionalità per i vantaggi (durata contrattuale di anni 4+4 e applicazione di un canone super ridotto, pari al triplo della rendita catastale) riconosciuti, da una norma inserita nella Legge sul federalismo fiscale, agli inquilini che denunciano la mancata tempestiva registrazione del contratto di locazione da parte del proprietario dell'immobile. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 50 del 2014, aveva già dichiarato l'illegittimità, per eccesso di delega, della norma che stabiliva tali conseguenze. Ma il legislatore, poco rispettoso della pronuncia, aveva deciso di salvare, fino al 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base di quella norma, inserendo una disposizione ad hoc nel DL 47/2014 (c.d. "decreto casa"). Ora, la bocciatura anche di quest'ultima norma (Corte costituzionale, sentenza n. 179 del 16 luglio 2015).

● NEGOZIAZIONE ASSISTITA: ACCORDI TRA I CONIUGI ESENTI DA IMPOSTE

L'esenzione dalle imposte di registro e di bollo e da ogni altra tassa prevista per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione o divorzio, spetta anche per il nuovo strumento della negoziazione assistita, procedura finalizzata a favorire la risoluzione di conflitti e controversie senza andare in giudizio, con l'assistenza di uno o più avvocati. Ciò a condizione che dall'accordo emerga che le disposizioni patrimoniali adottate sono funzionali e indispensabili per risolvere la crisi coniugale (nel caso specifico esaminato dall'Agenzia delle entrate, l'accordo prevedeva la cessione dalla moglie al marito della piena proprietà di una casa e la costituzione di usufrutto da parte del marito a favore della moglie su un altro immobile) (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 65/E del 16 luglio 2015).

● BONUS PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI: COME RICHIEDERLO

È articolata in due fasi la presentazione dell'istanza per accedere al credito d'imposta del 30% delle spese sostenute nel 2014, spettante alle strutture alberghiere che hanno realizzato interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, efficienza energetica, ed hanno acquistato mobili e componenti d'arredo. La procedura va perfezionata collegandosi al portale <https://procedimenti.beniculturali.gov.it>: compilazione dalle ore 10 del 15 settembre fino alle ore 16 del 9 ottobre; invio della domanda, munita dall'attestazione di effettività delle spese sostenute, dalle ore 10 del 12 ottobre e fino alle ore 16 del 15 ottobre (www.beniculturali.it, istruzioni pubblicate il 4 agosto 2015).

● TASSAZIONE SEPARATA: PRIMA DELLA CARTELLA, L'AVVISO BONARIO

In caso di liquidazione automatizzata di redditi soggetti a tassazione separata, la cartella di pagamento si considera nulla se non è preceduta dall'avviso bonario che spiega i criteri con cui l'ufficio ha determinato l'imposta (per la tassazione separata, infatti, il contribuente non è tenuto a calcolarla). Ciò, a prescindere dall'esistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Corte di cassazione, sentenza n. 14544 del 13 luglio 2015).

● SISMA EMILIA 2012: CREDITO D'IMPOSTA FISSATO AL 43%

È pari al 43,0133% dell'importo richiesto la misura massima del credito d'imposta spettante alle imprese e ai lavoratori autonomi che hanno subito la distruzione o l'inagibilità dell'azienda o dello studio professionale oppure la perdita o la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività. Il bonus va sfruttato in compensazione tramite il modello F24 (con indicazione del codice tributo "6844"), da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Agenzia delle entrate, provvedimento e risoluzione n. 63/E del 7 luglio 2015).

IL FISCO SI SPIEGA

— a cura di ANNALISA D'ANTONIO —

Errato visto di conformità: le indicazioni a professionisti e CAF per limitare i danni

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 69/E del 30 luglio 2015)

Una delle grosse novità introdotte a partire da quest'anno in materia di 730 riguarda la successiva fase di controllo e le responsabilità in presenza di errori: quando il modello è presentato tramite un Centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato, il controllo formale viene effettuato nei riguardi di costoro (lo stesso Caf o il commercialista), in quanto tenuti a rilasciare il visto di conformità "pesante", con cui attestano la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alla relativa documentazione e alle norme che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto (in questi casi, l'Agenzia delle entrate può richiedere al contribuente sono la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di benefici fiscali, ad esempio: l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, in presenza di interessi passivi sul mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale; la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3 della legge n. 104/1992, per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap, risultanti dalla documentazione rilasciata dagli organi abilitati all'accertamento dell'invalidità; la tipologia di intervento di ristrutturazione edilizia e la data di inizio lavori, nelle ipotesi in cui la normativa edilizia vigente non prevede alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi agevolati dalla normativa fiscale; ecc.).

In caso di visto infedele, quando cioè il Fisco riscontra irregolarità nella dichiarazione addebitabili al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, quest'ultimo è tenuto a pagare, oltre alla san-

zione del 30%, l'imposta e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito di controllo formale; a meno che l'errore non sia imputabile a dolo o colpa grave dello stesso contribuente (ad esempio, perché ha presentato un documento contraffatto per poter beneficiare di una detrazione d'imposta).

Per ridurre i rischi connessi al rilascio del visto ed evitare di dover provare la condotta dolosa del contribuente attivando un contenzioso legale nei suoi confronti, Caf e professionisti possono evitare la responsabilità su imposta e interessi, correggendo la dichiarazione **entro il 10 novembre**: se entro quella data inviano un 730 rettificativo oppure, qualora il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione, comunicano i dati relativi alla rettifica, a loro carico resta la sola sanzione, ridotta ad 1/8 del minimo se versata entro lo stesso 10 novembre; così facendo, imposta ed interessi saranno dovuti dal contribuente.

A tal proposito, con la risoluzione n. 69/2015, l'Agenzia delle entrate ha illustrato le modalità operative, precisando che il professionista o il Caf deve predisporre un modello F24 per ogni singola dichiarazione rettificativa o per ogni singola comunicazione dei dati relativi alla rettifica. Nella sezione "contribuente", vanno riportati il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale del professionista o del Caf che effettua il pagamento, mentre nel rigo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" deve essere indicato il codice fiscale del contribuente intestatario della dichiarazione dei redditi oggetto dell'errato visto di conformità, inserendo il numero "73" nel campo "codice identificativo". Per il versamento della sanzione, nella sezione "erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", va utilizzato il codice tributo "8925" ("Ravvedimento - Sanzione per rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione in maniera infedele e violazioni commesse dai sostituti nell'attività di assistenza fiscale"), mentre nel campo "anno di riferimento", deve essere indicato quello in cui si commette la violazione.

F24

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

DATI ANAGRAFICI

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

SEZIONE INPS

TOTAL

Non vanno compilati

Vanno indicati il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale del Caf o del professionista che paga la sanzione

Va indicato il codice fiscale del contribuente intestatario della dichiarazione dei redditi oggetto dell'errato visto di conformità

Va riportato il codice identificativo "73" per segnalare che il codice fiscale indicato è quello del "contribuente"

È il codice tributo per pagare le sanzioni in caso di ravvedimento per rilascio di visto di conformità o asseverazione in maniera infedele

È l'anno in cui si realizza la violazione o il ritardo (nel nostro caso, il 2015)

Per la regolarizzazione del visto infedele, la sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo, se viene pagata entro il 10 novembre

codice tributo: 8925

anno di riferimento: 2015

codice identificativo: 73

importo a debito versato: B

importo a credito compensato: (A-B)

LE NOSTRE RUBRICHE

IL FISCO SI SPIEGA

Unico 2013: entro settembre l'invio dei documenti richiesti a seguito dei controlli formali

(Agenzia delle entrate, comunicato del 30 luglio 2015)

Quanto mai opportuna la decisione dell'Agenzia delle entrate di dare più tempo, rispetto ai consueti 30 giorni, ai contribuenti destinatari delle comunicazioni spedite a luglio, riguardanti i controlli formali (articolo 36-ter del Dpr 600/1973) dei modelli Unico 2013, relativi all'anno d'imposta 2012: il riscontro ai preavvisi di irregolarità e l'esibizione della documentazione giustificativa, infatti, potranno avvenire fino alla fine del mese di settembre.

L'extratime è stato concesso – spiega una nota dell'Amministrazione finanziaria – per evitare potenziali accavallamenti con

le risposte a un'altra tipologia di avvisi mandati più o meno nello stesso periodo e collegati alla disposizione sulle nuove modalità di dialogo tra Fisco e contribuenti, contenuta nella legge di stabilità 2015. In base a tale norma, l'Agenzia delle entrate comunica preventivamente agli interessati (prima cioè di avviare attività d'accertamento) una serie di informazioni in suo possesso, che li riguardano, per stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari (la cosiddetta compliance) e favorire l'emersione spontanea di base imponibile. Vengono segnalate anomalie e incongruenze (o situazioni presunte tali) riscontrate nelle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti, per dare ai contribuenti la possibilità di fornire le opportune spiegazioni o di rimediare ad eventuali errori commessi, beneficiando delle "vantaggiose" condizioni offerte dalla nuova disciplina del ravvedimento operoso. In particolare, da fine maggio e fino al mese di



AUTOTRASPORTATORI: CAMBIANO LE DEDUZIONI FORFETARIE 2014. DOVE INDICARLE NEL MOD. UNICO

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 6 agosto 2015)

Massima incertezza, quest'anno, sulla misura delle deduzioni forfetarie per le spese non documentate degli autotrasportatori di merci per conto terzi. Infatti, benché gli importi spettanti siano fissati dall'articolo 66, comma 5, del TUIR (7,75 euro al giorno per i trasporti effettuati direttamente dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti; 15,49 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito), l'importo deducibile viene stabilito annualmente (e annunciato dal Fisco con comunicato stampa) in base alle risorse stanziare e alle variazioni dell'indice Istat. Nel 2013 tutto era filato liscio: con comunicato stampa del 30 maggio (quindi, in tempo utile per calcolare le imposte da pagare entro il 16 giugno), l'Agenzia delle entrate aveva confermato gli importi dell'anno precedente.

Per il periodo d'imposta 2014, invece, una prima nota (arrivata soltanto il 2 luglio) ha annunciato una drastica riduzione dell'agevolazione: **18 euro**, contro i 56 del 2013, per i trasporti effettuati entro la regione e le regioni confinanti; 30

euro, anziché i 92 del 2013, per gli altri. Dopo le proteste delle associazioni di categoria, il Ministero dell'economia e delle finanze è ritornato sulla decisione adottata e, mettendo a disposizione ulteriori fondi, ha ritoccato al rialzo la misura dello "sconto" fiscale, comunque inferiore a quello concesso l'anno prima. Per il 2014, la deduzione forfetaria riconosciuta agli autotrasportatori è pari a: **44 euro** per i trasporti all'interno della regione e delle regioni confinanti (spetta anche, ma ridotta al 35%, ossia a **15,40 euro**, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa); **73 euro** per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

La certezza sull'importo effettivamente spettante è stata dunque acquisita soltanto il 6 agosto. Ciò, ha comportato per gli interessati un ricalcolo delle imposte sui redditi dovute a titolo di saldo 2014 e di acconto 2015 a termini scaduti per i versamenti; col risultato di trovarsi, a seconda dei casi, creditori o debitori col Fisco! La deduzione va riportata nel **modello Unico Persone fisiche 2015**, al rigo RG22 (colonne 4 e 5) da parte delle imprese in regime di contabilità semplificata, al rigo RF55 (codice "99") se si tratta di imprese in contabilità ordinaria.

RG22		Spese di rappresentanza		Irap 10%		Irap personale dipendente	
1	2	3	4	5	6	7	8
Altri componenti negativi	Deduzione autotrasportatori			Deduzione		IMU fabbricati	
	fuori comune			distribuiti carburanti			
	entro comune						
4	5	6	7	8	9	10	11
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Va indicata la deduzione forfetaria delle spese non documentate degli autotrasportatori di cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa

Va indicata la deduzione forfetaria delle spese non documentate degli autotrasportatori di cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa

RF55		Altre variazioni in diminuzione					
12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Gli autotrasportatori di cose per conto terzi in contabilità ordinaria indicano la deduzione forfetaria di spese non documentate riportando il codice "99"

Con lo stesso comunicato stampa, l'Amministrazione finanziaria ha invece confermato la misura di un'altra agevolazione riconosciuta alle imprese di autotrasporto merci, sia conto terzi che conto proprio. Tali operatori, anche nel 2015, potranno recuperare, fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, le somme versate nell'anno precedente a titolo di contributo al Servizio sa-

nitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva, a pieno carico, non inferiore a 11,5 tonnellate. Il recupero avviene sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione mediante il modello F24 (deve essere indicato il codice tributo "6793").

IL FISCO SI SPIEGA

luglio, sono state inviate comunicazioni di anomalie riguardanti: la rateizzazione di plusvalenze e sopravvenienze attive; gli studi di settore; i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva comunicati ai fini dello "spesometro"; i compensi riportati dal sostituto d'imposta nel modello 770 e non dichiarati dal percettore.

Crediti verso la P.A. utilizzabili per pagare cartelle esattoriali: nel 2015, stesse regole del 2014

(Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 23/7/2015 in Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2015)

Con la "consueta" lentezza, forse non proprio casuale ma

mirata a ritardare l'applicazione della disposizione (lo scorso anno si dovette aspettare addirittura il mese di ottobre), è arrivato il decreto ministeriale che detta le modalità attuative per consentire la compensazione di cartelle esattoriali con crediti vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni per forniture, appalti e consulenze professionali. Si tratta sia delle amministrazioni statali centrali (come i ministeri) e periferiche (compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, gli enti pubblici nazionali, le università) sia delle Regioni, delle Province autonome, degli enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolate, Unioni di comuni), degli enti del Servizio sanitario nazionale.



CANTIERE 730 PRECOMPILATO: NEL 2016 ANCHE LE SPESE MEDICHE. MA SOLO SE NON C'E' OPPOSIZIONE

(Agenzia delle entrate, provvedimento del 31 luglio 2015)

Archiviato il primo anno di sperimentazione del 730 precompilato, l'Amministrazione finanziaria è già al lavoro per la seconda stagione. Dal 2016, infatti, nella dichiarazione che il Fisco confezionerà e metterà a disposizione di lavoratori dipendenti e pensionati dovrebbero essere presenti anche le spese mediche e farmaceutiche (loro e dei familiari a carico), soltanto però se gli interessati non si opporranno alla trasmissione di tali informazioni. È quanto prevede il provvedimento con cui l'Agenzia delle entrate, tenendo conto delle osservazioni formulate dal Garante per la protezione dei dati personali, ha definito le modalità di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie (ed eventuali rimborsi erogati nel periodo d'imposta precedente) necessarie per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata.

La procedura dovrebbe funzionare in questo modo, articolata su tre passaggi:

1. medici, ospedali, ambulatori e farmacie, insomma coloro che erogano servizi sanitari, inviano al c.d. "Sistema tessera sanitaria" gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a tutte le prestazioni effettuate (quelli che identificano il cliente/paziente e quelli attinenti la spesa sostenuta), a prescindere dal fatto che riguardino o meno soggetti destinatari della precompilata;

2. l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero i codici fiscali delle persone per le quali deve predisporre la dichiarazione e dei familiari a carico, così come indicati nelle Certificazioni uniche;

3. a questo punto, il Ministero rende disponibili all'Agenzia i dati sulle spese mediche delle persone individuate, ma soltanto in forma aggregata, cioè in base a macrocategorie di spesa (ticket per l'acquisto di farmaci e per le prestazioni fornite nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; acquisto di farmaci, anche omeopatici; dispositivi medici con marcatura CE; servizi erogati dalle farmacie, tipo il test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o la misurazione della pressione sanguigna; farmaci per uso veterinario; prestazioni sanitarie, come assistenza specialistica ambulatoriale, visite mediche generiche e specialistiche, prestazioni diagnostiche, strumentali e chirurgiche, certificazioni mediche, ricoveri ospedalieri; spese agevolabili solo a particolari condizioni; altre spese). Insomma, l'Agenzia delle entrate (ma anche gli intermediari abilitati, cioè i Caf e i professionisti) non

potrà accedere al dettaglio delle singole spese sanitarie, che saranno invece consultabili esclusivamente dal diretto interessato. Ma come farà il contribuente, inesperto di informatica, che si è affidato al CAF o ad un professionista per il calcolo delle imposte, a controllare se la precompilata contiene errori?

Inoltre, a tutela della privacy dei cittadini, è previsto che questi hanno la facoltà di chiedere che i dati che li riguardano, acquisiti attraverso il sistema della tessera sanitaria, vengano cancellati e non trasmessi all'Agenzia per l'elaborazione della precompilata o, addirittura, che gli stessi non vengano affatto acquisiti, manifestando tale volontà direttamente a chi eroga il servizio sanitario. Ad esempio, non comunicando al farmacista il codice fiscale presente sulla tessera sanitaria (in questo caso come potrà poi documentare il diritto alla detrazione?) oppure chiedendo al medico o alla struttura sanitaria di annotare l'opposizione sul documento fiscale (come?). Insomma, chi utilizza il 730 è chiamato a una scelta ben precisa: avere la comodità di trovarsi il modello già compilato, rinunciando parzialmente alla riservatezza dei dati sulla salute, oppure precludersi la chance di accettare senza modifiche la dichiarazione dei redditi preparata dal Fisco, pur di "secretare" le informazioni medico-sanitarie che riguardano se stesso e i familiari a carico.

Il diritto di opposizione preventivo (cioè manifestato al soggetto che eroga il servizio sanitario) potrà essere esercitato a partire dal 1° gennaio 2016. Tuttavia, per le prestazioni del 2015, dal prossimo 1° ottobre e fino al 31 gennaio 2016, si potrà richiedere via telefono (al Centro di assistenza multicanale dell'Agenzia delle entrate, 848.800.444), per posta elettronica (verrà istituita un'apposita casella) o presso un ufficio territoriale delle Entrate, che i dati siano cancellati dal "Sistema tessera sanitaria" e che, quindi, non siano utilizzati per elaborare la precompilata; in quest'ultimo caso, andrà utilizzato esclusivamente l'apposito modello di richiesta di opposizione disponibile su www.agenziaentrate.it (non obbligatorio nelle prime due ipotesi). Infine, a febbraio di ogni anno, l'ultima chance per evitare che le proprie spese mediche finiscano in automatico nel "cervellone" del Fisco: accedendo al "Sistema tessera nazionale", se ne potrà chiedere la cancellazione (di tutte o solo di alcune), affinché non siano inserite nella precompilata.

Ovviamente, l'aver manifestato opposizione non preclude al contribuente la possibilità di inserire autonomamente le stesse spese nella successiva fase di modifica/integrazione della precompilata.

LE NOSTRE RUBRICHE

IL FISCO SI SPIEGA

Il riferimento normativo risiede nell'ultima legge di stabilità, che ha prorogato di un anno (estendendo anche l'ambito applicativo alle cartelle notificate fino al 31 dicembre 2014) il meccanismo introdotto dal DL n. 145/2013 (c.d. "Destinazione Italia") per il solo 2014 e con riferimento alle cartelle notificate entro il 31 marzo dello stesso anno. È una norma di buon senso che consente a chi ha lavorato con il Pubblico ed è in attesa di essere pagato ma che, a sua volta, ha pendenze con Equitalia, di evitare la procedura di riscossione coattiva, destinando i crediti vantati a copertura dei ruoli a suo carico. Condizione imprescindibile perché l'operazione possa avvenire è che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato. In pratica, non può fruire della chance chi ha più debiti che crediti, non essendo prevista la possibilità di compensare solo una parte del debito.

Il decreto ministeriale per l'anno 2015 non fa altro che confermare le stesse regole in vigore lo scorso anno. Pertanto, deve trattarsi di crediti: **certificati** dall'ente debitore attraverso la piattaforma telematica certificazionecrediti.mef.gov.it; **non prescritti** (la prescrizione, che si configura quando il diritto non è esercitato entro il termine di legge, è ordinariamente decennale, a meno che non siano stabiliti diversi specifici termini, come i tre anni per le parcelle dei professionisti o i cinque per il pagamento di merci o prestazioni di servizi); **certi**, cioè risultanti da contratti perfezionati o da impegni di spesa, regolarmente registrati nelle scritture contabili; **liquidi**, vale a dire esattamente quantificabili nell'ammontare in base agli elementi del titolo giuridico da cui discendono; esigibili, ossia non devono sussistere "fattori impeditivi" al pagamento (ad esempio, eccezione di inadempimento, esistenza di un termine o di una condizione sospensiva).

ENTRO LUNEDÌ 21 L'INVIO DEI 770 E DEI MODELLI CU CON REDDITI NON DA 730

(Presidenza del Consiglio dei ministri, decreto 28/7/2015 in G.U. n. 175 del 30/7/2015)

Scade il 21 settembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni dovute dai sostituti d'imposta (modelli 770/2015). Anche quest'anno, infatti, in piena "zona Cesarini", il Governo, sollecitato dalle categorie professionali (commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.) a differire l'obbligo dichiarativo per evitare la concomitanza con numerosi altri adempimenti da compiere per conto di contribuenti e sostituti d'imposta, ha spostato la scadenza dall'originario 31 luglio a dopo l'estate.

La nuova data riguarda sia il 770 Ordinario che quello Semplificato. Nel primo vanno indicate le ritenute su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale, operazioni di natura finanziaria, indennità di esproprio, e i versamenti effettuati, le compensazioni operate e i crediti d'imposta utilizzati. Il secondo, invece, raccoglie i dati delle certificazioni rilasciate ai contribuenti cui sono stati corrisposti: redditi di lavoro dipendente, equiparati (come le pensioni) ed assimilati (ad esempio, i compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro), redditi di lavoro autonomo, indennità di fine rapporto, provvigioni, redditi diversi, prestazioni in forma di capitale erogati da fondi pensionistici. Inoltre, nel modello Semplificato vanno riportati: i dati contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata; le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi; le ritenute operate sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di bonus fiscali (ristrutturazioni, risparmio energetico, acquisto mobili ed elettrodomestici); i dati di versamenti, crediti e compensazioni, soltanto però se il sostituto d'imposta non deve presentare anche il 770 Ordinario (altrimenti, vanno indicati in quest'ultimo modello).

La proroga al 21 settembre per presentare il modello 770 ha indirettamente implicato il rinvio anche della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle **Certificazioni uniche 2015** (modelli CU) relative a redditi erogati nel 2014 e non dichiarabili con il modello 730. Da quest'anno, infatti, il modello CU ha rimpiazzato sia il vecchio CUD per lavoratori dipendenti e pensionati sia le varie certificazioni che i sostituti d'imposta rilasciavano in forma libera per attestare redditi (e relative ritenute) di lavoro autonomo (ad esempio, i compensi derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni) o d'impresa (come le provvigioni corrisposte ad agenti e rappresentanti di commercio). A tal proposito, per non intralciare il debutto del 730 precompilato, l'Agenzia delle en-

trate, con comunicato stampa del 12 febbraio (vedi questa stessa rubrica sul numero di marzo), aveva confermato la perentorietà del termine ordinario del 7 marzo (in realtà, quest'anno slittato al 9 perché cadeva di sabato) soltanto per le certificazioni contenenti redditi riportabili nella precompilata, concedendo per le altre un generico rinvio, senza cioè fissare una data precisa. Successivamente, con la circolare n. 26/E del 7 luglio, il Fisco aveva precisato che le certificazioni con soli redditi non da 730 andassero trasmesse entro la scadenza per la presentazione del 770 Semplificato, cioè - all'epoca - entro il 31 luglio. Dal momento che tale appuntamento è stato spostato al 21 settembre, a questa stessa data slitta anche il termine per trasmettere le Certificazioni uniche non contenenti redditi dichiarabili nel 730.

Vale la pena ricordare che la proroga per la presentazione del 770 comporta anche il differimento della scadenza per poter avvalersi del **ravvedimento operoso**. Cosicché, nell'ipotesi in cui non si provveda entro il 21 settembre, l'omissione potrà essere regolarizzata fino al 21 dicembre 2015, ossia nei 90 giorni successivi al nuovo termine (il 20 dicembre cade di domenica), beneficiando tra l'altro della riduzione della sanzione ad un decimo del minimo. Poiché per questo tipo di violazione è prevista una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, in caso di ravvedimento sarà sufficiente versare 25 euro ("8911" è il codice tributo da indicare nel modello F24).

Slitta allo stesso 21 settembre anche il termine per sanare, con sanzione ridotta ad un ottavo del minimo: l'infedele presentazione dei modelli 770/2014 Semplificato e Ordinario, relativi al 2013 (la sanzione ordinaria va dal 100 al 200%, con un minimo di 258 euro); l'omessa effettuazione nel 2014 delle ritenute (la sanzione ordinaria è del 20%); l'omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2014 (la sanzione ordinaria è del 30%). Non solo. Considerate le nuove regole introdotte dalla Stabilità 2015 in virtù delle quali sono stati ampliati sia i termini che le modalità per il ravvedimento, sempre entro il prossimo 21 settembre potranno essere regolarizzate anche le violazioni commesse nel 2013, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo, e quelle commesse nelle annualità antecedenti, con sanzioni ridotte ad un sesto. Il ravvedimento, in base alla nuova disciplina, è precluso soltanto se l'ufficio ha già notificato un atto di liquidazione o di accertamento oppure si è ricevuta una comunicazione di irregolarità, cioè l'avviso bonario con cui l'Amministrazione finanziaria informa dell'esito delle attività di controllo automatico o di controllo formale delle dichiarazioni.

PREVIDENZA

a cura del Patronato ACLI

Pensione di vecchiaia e invalidità civile

Mio padre è titolare di una pensione di vecchiaia dal gennaio 2013. Gli è stato diagnosticato un tumore, asportato, e dalla prossima settimana seguirà la terapia chemioterapica. Può avere un aiuto economico anche se è già pensionato? Cosa devo fare?

G. M. - Firenze

Suo padre ha in pagamento una pensione diretta definitiva calcolata sull'intera sua posizione contributiva, quindi non può chiedere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità o della pensione di inabilità (L. 222/1984).

Suo padre, però, può presentare domanda di riconoscimento del grado di invalidità civile (ed handicap).

Poiché suo padre ha più di 65 anni e 3 mesi potrà avere un beneficio economico se la Commissione lo dichiarerà invalido civile totale con necessità di accompagnamento o perché impossibilitato a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o perché necessita d'assistenza continua per il compimento degli atti della vita quotidiana.

Non c'è nel nostro ordinamento una automaticità tra la terapia chemioterapica ed il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. La Commissione dovrà valutare l'incidenza della specifica terapia sulle condizioni di suo padre.

Le ricordo che trattandosi di patologia oncologica è opportuno che si attivi l'apposita procedura che prevede tempi più ridotti per la convocazione a visita (15 giorni) e la possibilità di ottenere verbali provvisori direttamente dalla Commissione.

Ricongiunzione totalizzazione e cumulo

Sono libero professionista (iscritto all'ENPAP dal 2001). Se vengo assunto come dipendente di struttura privata cosa ne sarà della contribuzione ENPAP? La perdo?

G.M. - Roma

Chi nel corso della propria vita lavorativa si trova a versare in più gestioni previdenziali e non matura autonomi requisiti a pensione presso ciascun ente, ha a disposizione vari istituti che gli consentono di ottenere la liquidazione della pensione.

La ricongiunzione è operazione onerosa, totalizzazione e cumulo sono invece operazioni gratuite.

Con la ricongiunzione (ex legge 45/90, visto che parliamo di contributi da Cassa libero professionisti) i contributi vengono materialmente trasferiti da una cassa all'altra ed è come se fossero stati versati nella gestione destinataria sin dall'origine. In questo caso l'accesso alla pensione ed il calcolo della stessa sarà fatto sulla base della legislazione della gestione nella quale vengono accentrati i contributi. Totalizzazione e cumulo, invece, sono istituti che non prevedono il trasferimento dei contributi ma la liquidazione di un'unica pensione, al raggiungimento di specifici requisiti indicati dalle relative norme di riferimento. L'importo della pensione sarà determinato dalla somma delle singole quote di pensione (pro rata) calcolate con il sistema contributivo dalle varie gestioni previdenziali.

Sicuramente la contribuzione non va persa, si tratta di verificare cosa sia più opportuno e conveniente fare nel suo caso.

Pensione INPS e risarcimento INAIL

Dal 1984 sono stato riconosciuto invalido sul lavoro al 68% a seguito di infortunio avuto nel 1971. Dal 1° gennaio 1987 ho una pensione VO dall'Inps e sino a febbraio 2011 è andato tutto bene. Da allora, invece, l'Inps calcola il rateo Inail come pensione,



mentre in realtà è un risarcimento versato all'infortunato e per questo è esentasse. Con questo cumulo non solo la mia pensione VO è ferma a 1.047 euro, ma da febbraio 2015, visto che mi era stata riconosciuta di nuovo una invalidità civile al 100% più portatore di handicap, chiesi al patronato di usufruire della TAB 21 C per gli assegni familiari di mia moglie da 36,15 a 51,13 euro. Ora con mia sorpresa, ho visto che mi erano stati tolti sia i 36,15 che i 51,13 euro. Mia moglie, grazie a Dio, è ancora viva e a mio carico.

Sono certo che se Renzi darà come promesso l'accontino a me salta anche questo perché la mia pensione VO è di 1.047 euro, quindi non entra nel minimo di 1.405,08 del D.L.

Quale consiglio mi date?

G.P. - Acireale (CT)

Non è possibile rispondere con cognizione di causa.

Le questioni indicate sono diverse, hanno natura diversa e molteplici possono essere le cause e le soluzioni possibili.

Ne analizziamo alcune, ma la valutazione complessiva deve essere fatta, documenti alla mano, con un operatore di patronato. Per quanto riguarda ciò che Lei chiama "accontino di Renzi", e che altri hanno chiamato "bonus Poletti" va detto che non è un contributo o una maggiorazione della pensione.

Si tratta di somme che il Governo è stato costretto a riconoscere a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 a coloro i quali negli anni 2012 e 2013 non hanno avuto applicata la rivalutazione delle pensioni sulla base del decreto Salvaitalia (stiamo parlando delle pensioni di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo). Se la sua pensione era nel 2011 di importo lordo inferiore ad € 1405, è stata regolarmente rivalutata sia nel 2012 che nel 2013. Quindi non le spetta il "bonus Poletti".

Lei sostiene che l'INPS da febbraio 2011 sta tassando la rendita INAIL. Sinceramente non crediamo che ciò sia possibile. Il pagamento è unificato, ma l'importo della rendita INAIL non è assoggettato ad irpef. Non ci risultano errori di tal genere nei programmi dell'INPS.

Si tratta di capire cosa possa essere accaduto a febbraio 2011 che abbia determinato la cristallizzazione della sua pensione.

Le rendite INAIL, le invalidità civili e le pensioni e gli assegni sociali sono esenti irpef ed i programmi di elaborazione dell'INPS su questo non presentano errori.

Siamo certi che il problema sia di diversa natura, anche se non siamo in grado di avanzare delle ipotesi.

Per quanto riguarda l'assegno al nucleo, la sospensione e/o la riduzione, dell'importo può dipendere o dalla mancata comunicazione del modello red o da dati reddituali errati forniti all'INPS.

Tenga presente che per determinare l'importo dell'assegno al nucleo rilevano tutti i redditi (anche quelli esenti) ad eccezione degli arretrati di Cig riferiti ad anni precedenti a quello dell'erogazione, il T.F.R., le rendite Inail, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento, l'indennità di frequenza ai minori, le pensioni privilegiate tabellari, gli indennizzi per L. 210/92, e gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato.

Si tratta quindi di verificare quale sia il reddito complessivo del nucleo familiare e conseguentemente chiedere l'assegno spettante. Unico consiglio possibile è quindi quello di rivolgersi ad un ufficio di patronato con tutta la documentazione a sue mani e le comunicazioni intercorse tra lei e l'INPS negli ultimi 5 anni, visto che il problema si sta trascinando dal 2011.



GLI ESPERTI RISPONDONO

PREVIDENZA

La pensione del vigile urbano ex poliziotto

Ho prestato servizio nel corpo delle guardie di p.s. dall'8 settembre 1975 al 16 giugno 1982 e da tale data come vigile urbano. Alla data del 31 dicembre 2015 maturerò, con l'aumento di 1/5 del periodo di lavoro nella polizia (1 anno, 4 mesi e tre giorni), 41 anni e 8 mesi di servizio.

Quando potrò andare in pensione?

Luigi Caputo – Grisolia (CS)

Nel 2015 un uomo può accedere alla pensione anticipata se può far valere 42 anni e mesi di servizio, per gli anni 2016/2018 serviranno 42 anni e 10 mesi. Sulla base di quanto ci scrive, quindi può raggiungere tale requisito nell'aprile 2017. È fondamentale che effettui sin da ora una verifica dell'esatto periodo utile e dell'applicabilità e della durata della maggiorazione che le spetta.

La pensione italiana con contributi argentini

Sono un cittadino italiano di 60 anni, nato nella Argentina. Che devo fare per ottenere il riconoscimento in Italia di miei contributi pensionistici in Argentina?

R.R. – Trapani

Italia ed Argentina applicano una convenzione in materia di previdenziale sociale. È quindi possibile cumulare i contributi italiani e quelli argentini per raggiungere i requisiti contributivi per le prestazioni pensionistiche. I contributi argentini non verranno spostati, ma si potranno considerare ai fini del diritto alla pensione italiana cumulandoli con quelli italiani.

Per quanto riguarda l'Italia - allo stato attuale - dopo la riforma Fornero **un uomo può accedere o alla pensione di vecchiaia o a quella anticipata**. Per la pensione di vecchiaia sono richiesti: nuova età pensionabile ed almeno 20 anni di contributi non sovrapposti. Vista la sua attuale età, per lei l'età pensionabile sarà pari a 67 anni e 2/5 mesi (a seconda di quelli che saranno gli incrementi dell'aspettativa di vita decretati nel 2019, 2021, ecc).

Per la pensione anticipata servono contributi non inferiori 42

anni e 6 mesi per gli anni 2014 e 2015, cui si dovranno aggiungere gli incrementi dell'aspettativa di vita del 2016 (decretati 4 mesi), 2019 (ipotizzati 4/5 mesi), 2021, ecc. ecc.

Per ottenere la pensione in convenzione è necessario presentare la domanda indicando i periodi di lavoro svolti in Argentina.

Per questo l'INPS chiederà all'ente previdenziale Argentino il rilascio della certificazione dei periodi ivi accreditati. Se la somma dei contributi italiani ed argentini risulterà sufficiente, l'INPS provvederà a liquidarle la pensione in pro rata. L'importo della quota italiana sarà proporzionale ai contributi accreditati in Italia. L'Argentina erogherà (a domanda) la prestazione Argentina nel momento in cui maturerà i requisiti previsti presso tale stato, anche in pro rata.

Assegno sociale e pensione di vecchiaia

Vorrei sapere se possiedo i requisiti per poter avere diritto all'assegno sociale 2015.

G.B. – Novara

L'assegno sociale è una prestazione assistenziale riservata a chi ha compiuto 65 anni e 3 mesi (nel 2016 serviranno 65 anni e 7 mesi) ed è in condizioni di gravissimo disagio economico.

Per il 2015 hanno diritto all'assegno sociale i cittadini italiani o i cittadini nati nell'Unione europea o i cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno o di permesso per soggiornanti di lungo periodo CE, purché:

- abbiano compiuto il 65° anni e 3 mesi di età;
- risiedono effettivamente ed abitualmente in Italia;
- sono sprovvisti di reddito, ovvero possiedono redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.
- abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno 10 anni.

L'assegno sociale spetta qualora il titolare non possieda redditi o sia in possesso di redditi inferiori al limite di reddito previsto.

Nel caso di persona coniugata l'assegno sociale spetta se il reddito coniugale è di importo inferiore ad € 11.661,52. L'importo in pagamento dell'assegno sociale è pari alla differenza fra il limite di reddito e i redditi posseduti (anche quelli esenti irpef).

In sede di prima liquidazione si guardano esclusivamente i redditi dell'anno in corso, per gli anni successivi rilevano i redditi da pensione dell'anno in corso e gli altri redditi dell'anno precedente.

INVALIDITA' CIVILE E ASSEGNO INPS

Tre mesi fa mio figlio di 23 anni, mentre si recava al lavoro, è stato investito. Ora è immobile in un letto. Il datore di lavoro ha sospeso lo stipendio (950 euro) ed è in corso una richiesta per risarcimento Inail. Ai primi di giugno ha fatto domanda per invalidità civile e legge 104, però ci hanno detto che nel caso gli venga riconosciuta una indennità economica sarà incompatibile con l'assegno Inail. E' vero?

R.B. – Novara

Nel nostro ordinamento la tutela dell'invalidità si esplica con strumenti diversi a seconda dell'evento che ha determinato lo stato di invalidità. Diversi sono gli enti cui fare riferimento e diversi sono le prestazioni possibili e diversi sono anche i criteri di valutazione del grado di invalidità. Alcune prestazioni hanno carattere risarcitorio (quelle per causa di guerra e lavoro), altre assistenziale (invalidità civili).

Si parla di invalidità per causa di guerra, di lavoro e civili.

È considerata invalidità civile quella che non deriva né da guerra né da lavoro.

Se l'INAIL riconosce che l'incidente occorso a suo figlio è da considerarsi infortunio in itinere, l'invalidità di suo figlio sarà da considerarsi quale invalidità da lavoro e quindi la Commissione medica ASL/INPS si dovrà dichiarare incompetente.

Per le medesime menomazioni determinati da un evento legato al lavoro non è possibile ottenere le prestazioni quelle invalido civile.

Innanzitutto si deve stabilire se l'INAIL ha riconosciuto l'incidente quale infortunio in itinere.

Se così è, l'INAIL eroga l'indennità temporanea giornaliera per inabilità assoluta fino a che non sarà dichiarata dal medico INAIL l'avvenuta guarigione clinica. L'indennità viene anticipata generalmente dal datore di lavoro. Non comprendiamo quindi perché vi sia una sospensione dello stipendio. L'INAIL, se il medico ha dichiarato la guarigione, do-

vrebbe aver inoltrato un provvedimento di chiusura con postumi da valutare. Successivamente verrà notificata a suo figlio un ulteriore provvedimento con indicata la % di danno biologico riconosciuto e, conseguentemente verrà liquidato il relativo risarcimento. Se il danno è compreso tra il 6 ed il 15% l'INAIL erogherà solamente un indennizzo in capitale, se la percentuale sarà superiore al 15% verrà posta in pagamento una rendita mensile.

Nei casi più gravi l'INAIL può erogare anche l'assegno per assistenza personale continuativa.

Tenga inoltre presente che se l'incidente è da attribuire a terzi, prima di accettare risarcimento danni (per voci diverse da quelle risarcite dall'INAIL) da parte dell'assicurazione di controparte dovrete fare salvo il diritto di rivalsa dell'INAIL.

Non possiamo che consigliarvi di contattare un patronato per fare il punto della situazione e verificare quali pratiche siano attivabili.

QUESITI FISCALI

a cura di ANNALISA D'ANTONIO

Paga tre volte la stessa tassa

Dall'1/4/2013, per esigenze di lavoro di mio figlio, sia io che mia moglie viviamo a Roma. Purtroppo mi trovo a pagare la tassa della spazzatura nella casa di Catania, euro 513; per la casetta a mare, anche se decurtata del 20%, pago 385 euro l'anno. Infine, a Roma, nel monolocale in affitto, pago 160 euro l'anno. Mi chiedo è legittimo che debba pagare tre volte la stessa tassa della spazzatura per le stesse persone?

Posso fare qualcosa per evitare tutte queste tasse che mi avviliscono la vita?

Angelo Marletta - Roma

Seppure particolarmente onerosa, l'obbligazione tributaria cui è chiamato il lettore appare legittima. Infatti, presupposto della tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali e di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi, in linea generale, è semplicemente il fatto di utilizzare (come proprietario o inquilino) un appartamento (o un altro locale idoneo a generare rifiuti) a far scattare l'obbligo al pagamento della tassa.

L'unica cosa che possiamo suggerire è verificare se i diversi Comuni cui viene pagato il tributo si sono avvalsi della facoltà, riconosciuta loro dalla legge nazionale (articolo 1, commi 659 e 660, della legge n. 147/2013 - Stabilità 2014), di introdurre riduzioni tariffarie in presenza di determinate situazioni, come, ad esempio, nel caso di abitazioni con unico occupante o di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo.

Risparmio energetico e comodatario

Sono proprietario di una unità abitativa concessa in comodato d'uso gratuito a mio genero che la utilizza come abitazione principale.

Nel contratto di comodato, registrato, è detto, tra l'altro, che il comodatario si assume l'obbligo di corrispondere gli oneri condominiali ordinari e straordinari. Nel medesimo atto il comodatario viene autorizzato ad effettuare, a proprie spese, interventi finalizzati al risparmio energetico per il contenimento del consumo energetico (isolamento termico del pavimento), per i quali è prevista una semplice comunicazione (Cil) di inizio lavori al predetto Comune.

Poiché il comodatario intende fruire dell'eco-bonus per il risparmio energetico, si chiede di conoscere a chi spetta presentare la comunicazione inizio lavori al Comune: al proprietario o al comodatario?

A.L. - Firenze

La detrazione d'imposta (nella misura del 65% fino al 31 dicembre 2015) per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti spetta anche a chi detiene l'immobile in base a un contratto di comodato, a condizione che sostenga le spese e che queste siano effettivamente rimaste a suo carico (bonifici di pagamento e documenti di spesa devono essere a lui intestati).



Sotto il profilo fiscale, ai fini della fruizione del beneficio, non importa chi (proprietario o comodatario) effettua la comunicazione di inizio lavori (Cil) al Comune, trattandosi di una procedura amministrativa introdotta al solo scopo di semplificare gli adempimenti burocratici in edilizia. A prescindere dall'irrelevanza fiscale, comunque, riteniamo che, nel caso specifico, la Cil vada presentata dal comodatario, che fa eseguire gli interventi finalizzati al risparmio energetico sulla base dell'autorizzazione concessa dal proprietario, come risulta dal contratto di comodato.

Ristrutturazioni nella casa data in comodato

Due coniugi sono proprietari al 50% di un piano rialzato e di un primo piano. Il piano rialzato è stato concesso in comodato gratuito alla sorella della comproprietaria, con contratto regolarmente registrato.

Nel giugno 2013 eseguono, a causa di infiltrazioni, lavori di pitturazione nell'appartamento. La fattura, intestata ad uno dei proprietari, è stata regolarmente pagata con bonifico bancario eseguito il 20 giugno 2013.

Nel mese di aprile 2014, sempre a causa delle predette infiltrazioni, si eseguono lavori di pitturazione dei muri relativi al vano scale. La fattura, sempre intestata ad uno dei proprietari, è stata pagata con bonifico bancario in data 14 aprile 2014.

Le predette fatture sono state intestate al proprietario che ha interamente onorato i prestatori d'opera senza la partecipazione alla spesa da parte della cognata. Le fatture in questione possono essere portate in detrazione da questi come oneri di ristrutturazione e si può agganciare ad esse il bonus mobili?

Giuseppe Inchingolo - Andria (BT)

La tinteggiatura di un appartamento, in assenza di altri lavori, è considerata intervento di manutenzione ordinaria, pertanto non agevolabile con il "bonus ristrutturazioni" (la manutenzione ordinaria, infatti, è detraibile solo se riguarda parti comuni condominiali). Quando invece la pitturazione rientra in un contesto di opere più vaste, che possono beneficiare della detrazione (ad esempio, la demolizione di tramezzi, la realizzazione di nuovi muri divisorii, la messa a norma dell'impianto elettrico che richiede spaccature nei muri), anche le spese per la conseguenziale necessaria tinteggiatura sono agevolabili.

Nel caso descritto, pertanto, non sembrano sussistere le condizioni per poter fruire della detrazione per ristrutturazioni edilizie né, di conseguenza, l'ulteriore beneficio, a questo collegato, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo dell'immobile ristrutturato.



GLI ESPERTI RISPONDONO

QUESITI FISCALI

Gli obblighi fiscali dell'hobbista

Un hobbista ha l'obbligo del pagamento Iva sulla merce venduta e qual è la normativa vigente sugli hobbisti?

Luigi Saini – Avellino

Generalmente, si definisce hobbista chi vende in modo occasionale prodotti di modico valore, che sono frutto del proprio ingegno e abilità. Deve trattarsi di un'attività non ordinaria, limitata nel tempo, per non più di 30 giorni all'anno (altrimenti si è considerati venditori ambulanti), che deve generare ricavi non superiori a 5.000 euro annui. Nel rispetto di tali principi generali, l'hobbista non è un soggetto passivo IVA e non è tenuto ad applicare il tributo sugli oggetti ceduti.

La vendita dei prodotti avviene, di norma, presso mercatini, per accedere ai quali occorre possedere il tesserino da hobbista rilasciato dal Comune di residenza o da

CONTRATTO LOCATIVO CON CEDOLARE SECCA NON REGISTRATO

Agiugno 2014 ho stipulato un contratto di locazione, con applicazione della cedolare secca, della durata di quattro anni, pattuendo un corrispettivo complessivo di 36.000 euro (750 euro x 48 mesi). Non ho portato il contratto alla registrazione presso l'Agenzia delle entrate, ma vorrei rimediare.

È vero che, grazie al nuovo ravvedimento, posso farlo anche adesso, a distanza di oltre un anno?

Quanto mi viene a costare la regolarizzazione e come devo fare il versamento?

V. M. – Milano

La disciplina del ravvedimento operoso è stata profondamente innovata dall'ultima legge di stabilità che, allo scopo di incentivare il livello di adesione spontanea agli obblighi fiscali e favorire in tal modo l'emersione di base imponibile, da un lato ha ampliato i termini temporali entro i quali è possibile sanare le violazioni tributarie commesse (ora è possibile rimediare ad errori o dimenticanze che incidono sulla determinazione dell'imponibile o dell'imposta addirittura fino al termine di decadenza dell'attività di accertamento da parte degli uffici del Fisco), dall'altro ha limitato le cause che impediscono l'accesso all'istituto medesimo; infatti, per i tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate, si può procedere alla regolarizzazione agevolata, cioè beneficiando di sanzioni ridotte, anche in presenza di controlli già iniziati e, addirittura, di processo verbale di constatazione consegnato. Le uniche circostanze che non consentono più di ravvedersi sono l'aver ricevuto la notifica di un atto di liquidazione (di norma, riguarda le imposte indirette, come registro, successione e donazione, ipotecarie e catastali, ecc.) o di accertamento oppure una comunicazione di irregolarità a seguito dei controlli automatici o formale della

dichiarazione dei redditi.

Pertanto, se non si è ricevuto uno di questi atti, è ancora possibile rimediare all'omessa registrazione di un contratto di locazione (adempimento da effettuare entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza, se anteriore) risalente a più di un anno fa. Per tale irregolarità, l'ordinamento tributario (articolo 69 del Dpr 131/1986 – Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell'imposta dovuta, cui sono chiamati solidalmente a rispondere entrambe le parti contraenti. Il ricorso al ravvedimento dopo che è passato più di un anno dalla commissione della violazione ma comunque entro il secondo anno successivo, consente di beneficiare della riduzione della sanzione ad un settimo della misura minima del 120% (pertanto, si paga il 17,14%).

Ordinariamente, per perfezionare un'operazione di ravvedimento operoso, oltre alla sanzione ridotta, devono essere versate l'imposta omessa e i relativi interessi. Nel caso di specie, però, trattandosi di registrazione, seppur tardiva, di un contratto di locazione con esercizio dell'opzione per il regime alternativo della cedolare secca, il proprietario è tenuto a versare la relativa imposta sostitutiva che surroga, tra l'altro, per il periodo di durata dell'opzione, l'imposta di registro del 2% dovuta sul canone di locazione. Pertanto, analogamente a quanto avviene quando l'opzione è esercitata in sede di tempestiva registrazione del contratto, anche in caso di registrazione tardiva, il locatore che sceglie di applicare la cedolare secca non è tenuto a versare l'imposta di registro.

Ciononostante, le parti contraenti, oltre a portare il contratto alla registrazione, devono comunque provvede-

re a corrispondere la sanzione ridotta, commisurata all'imposta di registro calcolata sul canone pattuito per l'intera durata del contratto, anche se, come detto, il pagamento di tale imposta, per effetto dell'opzione, è sostituito dal pagamento della cedolare secca. Pertanto:

- Imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito = $36.000 \times 2\% = 720$ euro
- Sanzione = $720 \times 120\% = 864$ euro
- Sanzione ridotta ad $1/7$ per ravvedimento entro due anni = $864 \times 1/7 = 123,43$ euro.

Per tutti i versamenti connessi alla registrazione dei contratti di locazione (imposta di registro, tributi speciali, imposta di bollo, ma anche sanzioni ed interessi in caso di ravvedimento operoso), da quest'anno, in sostituzione del vecchio F23, deve essere utilizzato esclusivamente il modello F24 ELIDE (Elementi identificativi). Ecco come va compilato.

Vanno indicati il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale di chi effettua il pagamento (ad esempio, locatore)

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE PROV.

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

DATI ANAGRAFICI

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del coobbligato,erede,genitore, tutore o curatore fallimentare

SEZIONE ERARIO

Non vanno compilati

Con il codice "63" si segnala che il codice fiscale indicato è quello della controparte

Va indicato il codice fiscale della controparte (ad esempio, locatario)

Va scritta la lettera "F" (identificativo registro)

È il codice tributo per pagare le sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione

È l'anno di stipula del contratto o di decorrenza, se anteriore

Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi

codice identificativo 6 3

1507 2014 123,43

QUESITI FISCALI

quello in cui si svolge l'esposizione. Nel tesserino sono riportate le generalità ed una foto dell'hobbista ed è indicato il numero massimo di manifestazioni cui è possibile partecipare durante l'anno di validità del tesserino. Gli hobbisti, inoltre, devono comunicare l'elenco dei beni in esposizione/vendita e pagare l'occupazione del suolo pubblico, in base a quanto deliberato dall'amministrazione locale.

Una normativa nazionale di riferimento, che disciplini specificatamente l'attività degli hobbisti, ancora non esiste. Alcune Regioni hanno colmato il vuoto legislativo, emanando specifici regolamenti applicabili nell'ambito del proprio territorio (ad esempio, l'Emilia Romagna ha fissato a 100 euro il valore massimo di ogni singolo oggetto in vendita). Pertanto, chi intende intraprendere questa attività deve accertarsi se l'ente regionale ha legiferato sulla materia e rivolgersi al Comune sul cui territorio vuole esporre, per conoscere quale sia l'iter da seguire.

Proroga contratto e cedolare secca

Contratto di locazione 4+4 con opzione cedolare secca. Alla prima scadenza quadriennale, non essendo intervenuta disdetta da ambo le parti, il contratto è tacitamente prorogato per i successivi 4 anni. Il locatore, nel presentare il modello RLI (via telematica) per la proroga, sempre con opzione cedolare secca, ha erroneamente indicato come durata della proroga "un anno" anziché i 4 anni previsti da contratto.

Si chiede di sapere se alla scadenza della proroga, indicata per un anno, si deve presentare un nuovo modello RLI, con opzione cedolare secca, per i successivi tre anni di proroga? E inoltre, il locatore è sempre tenuto ad inviare la raccomandata a/r anche in caso di proroga, considerato che nel contratto è inserita apposita clausola di opzione per la cedolare secca per tutta la durata del contratto, salvo revoca?

M.N. - Treviso

Per quanto riguarda la prima domanda, è necessario che il Fisco sia correttamente informato sull'esatta durata del contratto di locazione. È opportuna, pertanto, la presentazione di un nuovo modello RLI.

Circa l'obbligo, per il locatore che intende beneficiare della cedolare secca, di comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia a richiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo (adempimento che la norma richiede a pena di inefficacia dell'opzione), l'Agenzia delle entrate ha fornito un'opportuna e tempestiva precisazione nella circolare n. 26/E del 2011: l'invio della raccomandata all'inquilino può essere evitato se nel contratto di locazione per il quale il proprietario intende esercitare l'opzione per la cedolare secca viene inserita una clausola espressa di rinuncia agli aggiornamenti del canone.

Rivalutazione partecipazioni e ravvedimento

Nel 2013 ho effettuato la rivalutazione delle partecipazioni da me possedute in una srl pari al 25% del capitale sociale e con diritti di voto superiori al 20%. Errando, ho versato l'imposta sostitutiva come se si trattasse di una

partecipazione non qualificata, mentre era qualificata.

Chiedo se è possibile rimediare con il ravvedimento operoso.

**Raffaele Beccaceci
Senigallia (AN)**

Il lettore si riferisce alla disposizione agevolativa - introdotta per la prima volta dalla Finanziaria 2002 e più volte reiterata nel corso degli anni, da ultimo dalla legge di stabilità per il 2015 con riferimento ai beni posseduti alla data del 1° gennaio 2015 - grazie alla quale si può ottenere un consistente risparmio di imposte al momento della vendita di partecipazioni (titoli, quote, diritti) detenute in società non negoziate in mercati regolamentati (la stessa opportunità riguarda anche i terreni, agricoli ed edificabili). A tale scopo, occorre rideterminare il costo o valore di acquisto dei suddetti beni attraverso una perizia giurata di stima, redatta da un professionista abilitato, e versare la relativa imposta sostitutiva. Perfezionata l'operazione, il nuovo valore (molto vicino, se non proprio identico, al corrispettivo incassato per la cessione) è utilizzabile al posto del vecchio costo di acquisto, ormai datato e presumibilmente molto più basso, per determinare la plusvalenza realizzata a seguito della vendita e da sottoporre a tassazione.

Per quanto riguarda le partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2013, la loro rivalutazione richiedeva il pagamento di un'imposta sostitutiva del 2 o del 4% a seconda che si trattasse di partecipazioni non qualificate o qualificate (il tributo andava applicato al valore fissato da un'apposita perizia giurata di stima, redatta da un professionista). A tal proposito, per verificare se la partecipazione è qualificata o meno, è prevista una regola per tutte le società ed enti, basata sull'ammontare di capitale sociale rappresentato dalla partecipazione, e una regola specifica collegata ai diritti di voto esercitabili in assemblea: per quanto riguarda i titoli non negoziati in mercati regolamentati, si considera qualificata la partecipazione che supera il 25% del capitale sociale (o del patrimonio) e, in ogni caso, quella che rappresenta una percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea superiore al 20%. Nel caso in esame, quindi, si trattava di partecipazione qualificata, per la cui rivalutazione andava pagata l'imposta sostitutiva con aliquota del 4%.

Purtroppo, l'aver pagato il tributo in misura dimezzata ha impedito che si concretizzasse l'operazione di rideterminazione del valore di acquisto della partecipazione, con conseguente impossibilità, in caso di sua cessione, ad utilizzare, per il calcolo della plusvalenza, il valore periziato. Infatti, come più volte ribadito dall'Amministrazione finanziaria (si veda, tra le altre, la circolare 24 ottobre 2011, n. 47/E, dell'Agenzia delle entrate), l'efficacia della procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni (e dei terreni) è subordinata al versamento dell'imposta sostitutiva. Nel nostro caso, l'adempimento andava effettuato entro il 1° luglio 2013 in un'unica soluzione oppure frazionato in tre rate annuali di pari importo a decorrere da quella stessa data, aggiungendo all'importo della seconda e della terza gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata (in scadenza, rispettivamente, al 30 giugno 2014 e al 30 giugno 2015). Infatti, l'opzione per la rideterminazione dei valori si considera perfezionata con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata, tant'è che il contribuente può subito dopo avvalersi del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza.

Di contro, il versamento dell'intera imposta sostitutiva (ovvero della prima rata) oltre il termine previsto non consente l'utilizzo del valore rideterminato ai fini del cal-

GLI ESPERTI RISPONDONO

QUESITI FISCALI

colo della plusvalenza realizzata. In tale ipotesi, ovviamente, si può richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva versata.

Spese per medicinali e modello 730

Il Caf a cui ho dato mandato per la presentazione del 730/2015, a mia moglie titolare della legge 104 nonché di indennità di accompagnamento, non ha voluto includere nel rigo E25 le spese per medicinali regolarmente documentate con scontrino parlante, affermando che non ne aveva diritto, ma ha incluso tutto nel rigo E1.

Inoltre, ha escluso dal rigo E1 l'acquisto di pannoloni e farmaci da banco acquistati in parafarmacia sempre regolarmente documentati con scontrino parlante. È esatto questo comportamento o è in contrasto con le istruzioni ministeriali allegata a pag. 48 del 730/2015?

Alfonso Mastrobernardino - Atripalda (AV)

La questione rappresentata attiene al corretto inquadramento fiscale delle spese sanitarie sostenute, per capire se le stesse sono da considerare oneri detraibili, che vanno indicati nel rigo E1 del modello 730 (con fruizione di una detrazione d'imposta del 19%, da calcolare sull'importo eccedente la franchigia di 129,11 euro), oppure oneri deducibili, da riportare nel rigo E25, con possibilità di scararli interamente dal reddito complessivo, beneficiando quindi di un vantaggio fiscale più consistente, collegato alla propria aliquota IRPEF marginale.

Generalmente, le spese mediche danno diritto alla detrazione del 19% (articolo 15, comma 1, lettera c, del TUIR). Ma un trattamento più favorevole è riservato alle persone disabili che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale che è causa di difficoltà di apprendimento, di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (articolo 3 della legge n. 104/1992). Le norme tributarie, infatti, prevedono che sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche e quelle per l'assistenza specifica (riabilitativa, infermieristica, ecc.) necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione (articolo 10, comma 1, lettera b, del TUIR). Tra le spese mediche generiche deducibili rientrano, come precisato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 55/E del 2001, quelle relative all'acquisto di medicinali sostenute da un soggetto portatore di handicap, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1992, "in considerazione delle peculiarità personali del soggetto che le sostiene". Pertanto, non appare corretto l'operato del Caf che le ha invece riportate, tra quelle detraibili, nel rigo E1.

Analoghe perplessità esprimiamo sul mancato riconoscimento del beneficio fiscale in relazione all'acquisto di pannoloni e farmaci da banco. Sul fatto che tali beni siano agevolabili non esiste alcun dubbio: nella circolare n. 17/E del 2006, l'Agenzia delle entrate ha affermato che i pannoloni per incontinenti sono detraibili in quanto, secondo il nomenclatore elaborato dal Ministero della salute, sono inclusi tra le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; per quanto riguarda invece i medicinali non soggetti a prescrizione medica, la più recente risoluzione n. 10/E del 2010, nel ribadire la detraibilità, ha precisato che il requisito dell'indicazione della natura del bene risulta soddisfatto anche quando lo scontrino fiscale che ne attesta l'acquisto riporta, anziché la dicitura "farmaco" o "medici-

nale", la sigla SOP (senza obbligo di prescrizione) o OTC ("over the counter", cioè medicinali da banco o di automedicazione).

Volendo fare un'ipotesi, si potrebbe pensare che la decisione del Caf di non inserire questi prodotti nella dichiarazione dei redditi sia legata al fatto che gli stessi sono stati acquistati non in farmacia, ma in una parafarmacia. Tuttavia, anche questa motivazione non è sostenibile se dalla certificazione emessa dal rivenditore risultano le prescritte indicazioni di natura, qualità e quantità dei beni e del codice fiscale del destinatario, si sia cioè in possesso del c.d. "scontrino parlante".

A chi vanno le detrazioni per i familiari

In un nucleo familiare composto da cinque persone (padre, madre e tre figli) risulta stabilmente occupato il solo figlio maggiorenne (reddito di circa 27.000 euro lordi); il padre e gli altri due ragazzi non svolgono alcuna attività lavorativa, mentre la madre, impiegata soltanto stagionalmente, ha un reddito complessivo di 4.000 euro. Dal momento che l'IRPEF lorda di quest'ultima non ha capienza sufficiente per consentire la fruizione delle detrazioni d'imposta per i familiari a carico, può invece beneficiarne – con riferimento al padre e ai fratelli – il figlio lavoratore, che di fatto mantiene l'intera famiglia?

F.R. - Crespino (RO)

Sulla scorta dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 17/E del 24 aprile scorso, è possibile dare risposta affermativa alla domanda. Questo, nonostante l'articolo 12 del TUIR, che disciplina le detrazioni per carichi di famiglia, rechi un ordine di preferenza da seguire per l'attribuzione delle detrazioni, cosicché, in presenza di un soggetto fiscalmente a carico perché titolare di un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,50 euro, il beneficio spetta in prima battuta al coniuge ed eventualmente, in successione, al figlio oppure a un altro familiare, convivente o che eroga assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Tuttavia, se si dovesse applicare pedissequamente tale principio alla situazione descritta dal lettore (tra l'altro, molto simile a quella affrontata dall'Amministrazione finanziaria nella recente circolare 17/2015), assegnando alla moglie/madre la detrazione per i familiari a carico (coniuge e figli), non verrebbe rappresentata la reale situazione economica della famiglia. La madre, infatti, ha un reddito talmente basso che il sostenimento dell'intero nucleo non può certamente ricadere su di lei, quanto piuttosto sull'unico figlio che lavora con assiduità. Proprio per non penalizzare queste situazioni, l'Agenzia delle entrate – derogando al ricordato ordine di preferenza – si è espressa favorevolmente per il riconoscimento delle detrazioni ai contribuenti per i quali i familiari a carico rientrano fra gli "altri familiari" (conviventi o destinatari di assegni di mantenimento non decisi dal giudice), a condizione, però, che il loro reddito complessivo sia più elevato di quello dei soggetti ai quali la detrazione spetterebbe prioritariamente (nel caso specifico, la moglie/madre) e che, naturalmente, ne sostengano concretamente ed effettivamente il carico economico.

Nel nostro caso, quindi, nonostante la presenza di un soggetto (la moglie/madre) che in base alla norma del TUIR avrebbe la precedenza nella fruizione del beneficio, l'unico figlio occupato, avendo redditi decisamente superiori a quelli della madre (27.000 euro contro 4.000), può godere delle detrazioni per altri familiari a carico (pari, per ogni persona, a 750 euro, da parametrare al proprio reddito complessivo), considerando tali sia il padre che gli altri due fratelli senza redditi.

IMMOBILI

a cura di ANDREA SABINO

Diritto di prelazione del coerede

Ho ereditato un fondo con mio fratello, il quale vuole vendere la sua parte ma non a me. Come posso fare?

Alfio Fumara - Cosenza

Tra le diverse tipologie di prelazione legale conosciute dal nostro ordinamento c'è anche quella disposta a favore dei coeredi che si trovano in situazione di comunione ereditaria. In particolare l'art. 732 c.c. dispone: "il coerede che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato entro il termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali". L'ordinamento riconosce, dunque, al coerede la prelazione che altro non è che il diritto del coerede di essere preferito nell'acquisto, qualora l'altro coerede voglia alienare a titolo oneroso la propria quota o parte di essa ad un estraneo. Se l'alienazione si verifica in violazione del diritto di prelazione, gli altri coeredi hanno diritto di riscattare la quota alienata da chiunque l'abbia acquistata e da ogni successivo avente causa finché dura lo stato di comunione, si parla in questo caso di retratto successorio. Il fine dell'istituto è quello di tutelare l'interesse, tipico in ogni gruppo, ad impedire l'ingresso di un estraneo nella comunità.

La disciplina del contratto di appalto

Potete spiegarmi in cosa consista e quali norme disciplinino un contratto d'appalto? Devo restaurare un immobile ricevuto in eredità. Mi è stato consigliato di stipulare un regolare contratto di appalto.

Aldo Niscemi - Messina

L'appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio.

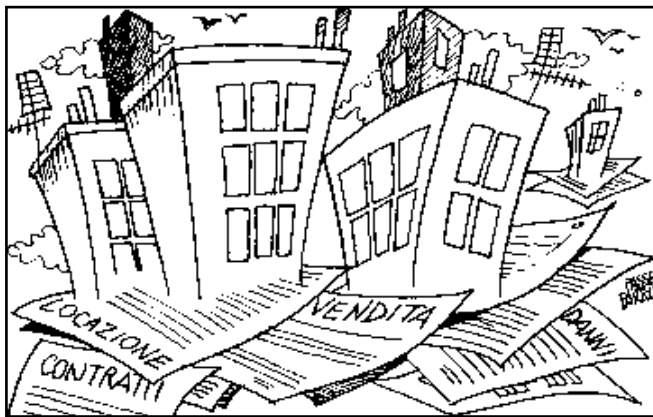
Nel nostro ordinamento il contratto d'appalto è regolato dagli articoli 1655 e seguenti del codice civile.

L'appaltatore, che solitamente è un imprenditore, è tenuto ad organizzare i mezzi e a svolgere ogni attività necessaria alla realizzazione dell'opera dedotta in contratto, secondo le modalità pattuite e la regola dell'arte. Quella dell'appaltatore è quindi un'obbligazione di risultato, in quanto il pieno adempimento coincide solo con la completa realizzazione dell'opera.

Un aspetto peculiare dell'obbligazione dell'appaltatore è costituito dalla garanzia per i vizi e le difformità dell'opera (art. 1667 cc). Qualora l'opera realizzata presenti vizi, ovvero difformità rispetto al progetto, il committente, infatti, può richiedere, a sua scelta: l'eliminazione dei vizi a cura e spese dell'appaltatore, oppure la riduzione del prezzo pattuito.

In ogni caso, l'appaltante può chiedere anche il risarcimento del danno, qualora l'emersione dei vizi o delle difformità sia conseguenza di una condotta colposa dell'appaltatore.

Il committente può, inoltre, richiedere la risoluzione del contratto se il bene oggetto del contratto risulta del tutto inadatto all'uso a causa dei vizi. Attenzione, però: se, al momento della consegna, l'opera è stata accettata dalla committente, la garanzia è limitata ai soli vizi "occulti" (cioè non immediatamente riconoscibili) o dolo-



samente taciuti dall'appaltatore. La garanzia opera, infine, solo se il vizio o la difformità sono denunciati all'appaltatore entro il termine di 60 giorni dalla loro scoperta. Si prescinde da tale termine solo se i vizi sono stati occultati dall'appaltatore, ovvero se sono stati da lui riconosciuti. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dalla consegna. Se il committente è convenuto in giudizio per il pagamento del prezzo, egli può comunque far valere la garanzia, purché abbia denunciato i vizi entro 60 giorni dalla scoperta e entro un biennio dalla consegna dell'opera.

Parzialmente diversa, infine, è la disciplina in caso di vizi che interessano un immobile: la rovina del bene o altri gravi difetti che ne compromettano il normale utilizzo possono farsi valere entro dieci anni dall'esecuzione dell'opera, purché il vizio sia stato denunciato entro un anno dalla scoperta.

Preavviso e deposito cauzionale

In un contratto di locazione è stato fissato un periodo di sei mesi di preavviso, nel caso di disdetta anticipata da parte dell'inquilino. Se tale periodo non viene osservato, è possibile trattenere, in tutto o in parte, il deposito cauzionale?

A.R. - Roma

In linea generale si può dire che ove l'immobile venga rilasciato dall'inquilino senza rispettare i tempi previsti per il recesso (questo è il nome giuridicamente corretto piuttosto che "disdetta anticipata"), al proprietario spetta senz'altro il diritto di richiedere il pagamento dei canoni per il periodo per il quale tale inadempimento riguarda. In pratica, se nel contratto è previsto un preavviso di sei mesi per recedere dal rapporto di locazione e l'inquilino invia il recesso solo tre mesi prima di andarsene, al locatore spettano altre tre mensilità (salvo nel frattempo non abbia affittato nuovamente l'immobile). Affinché questa somma possa essere compensata con il deposito cauzionale, però, occorre che sia ben specificato, in atto, che tale garanzia copre tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione. Se così è, consigliamo, altresì, il lettore – onde prevenire eventuali obiezioni (sempre dietro l'angolo in questi casi) – di affidare l'immobile appena liberato ad una agenzia immobiliare così da poter dimostrare, peraltro, di essersi dato da fare per cercare un nuovo conduttore.

Conviventi senza figli ed eredità

Sono proprietaria di un immobile e il mio compagno anche. Non abbiamo figli e i nostri genitori sono morti. Vorremmo che fino alla morte di tutti e due nessun nostro parente possa pretendere alcunché. Come dobbiamo stilare le nostre ultime volontà?

Clara Buscemi - Milano

Se taluno dei due conviventi dovesse morire senza lasciare né coniuge, né figli, né genitori, la successione si aprirebbe a favore dei parenti più prossimi (fratelli e sorelle) e poi, in mancanza di questi, a favore di quelli più remoti.



GLI ESPERTI RISPONDONO

IMMOBILI

Onde evitare l'apertura della successione legittima è necessario che ciascuno degli interessati rediga un testamento (anche olografo) interamente scritto di proprio pugno, datato e sottoscritto, con il quale nomina erede universale il proprio convivente. Non si faccia l'errore di redigerlo "insieme" e di firmarlo congiuntamente: il testamento è un documento strettamente personale e va redatto in totale autonomia.

Libera disdetta dopo 8 anni

Ho stipulato 7 anni fa un contratto 4+4. Adesso che si avvicina la scadenza del secondo quadriennio posso disdettarlo liberamente?

Aldo Cosenza - Vibo Valentia

Senz'altro. Discorso diverso sarebbe stato invece se la disdetta fosse stata relativa al primo quadriennio. L'art. 3 della legge 431/98 prevede, infatti, che i contratti di locazione a canone li-

bero (4+4) possano essere disdetmati alla prima scadenza quadriennale solo nel caso in cui ricorrano particolari circostanze.

Nel caso di specie, dato che parliamo del secondo quadriennio, non occorre invece rispettare – come dicevamo – una delle condizioni succitate. Sarà sufficiente inviare la disdetta nei termini di legge e il contratto cesserà alla sua naturale scadenza.

Durata dell'affitto di un albergo

Posso stabilire in un contratto d'affitto di un albergo (9+9) che la durata del rapporto sia limitata esclusivamente ai primi nove anni?

Ezio Cappelli - Isernia

Se abbiamo ben capito il nostro lettore ci chiede se sia valida una pattuizione che limiti solo ai primi nove anni la durata di un contratto di locazione ad uso alberghiero stipulato ai sensi della legge n. 392/78. Se così è, la risposta è naturalmente negativa perché una pattuizione del genere sarebbe in contrasto con l'art. 79 della stessa legge e per questo nulla. Ciò significa, in altre parole, che, nel caso di specie, il contratto – in mancanza di disdetta (motivata) – si rinnoverà per altri nove anni.

EFFICIENZA ENERGETICA: CHE COSA CAMBIERÀ DA OTTOBRE

Ho letto sui giornali che dal prossimo ottobre cambieranno le regole dell'APE. Ma non ho capito bene se cambieranno anche le regole quando si affitta o si vende un appartamento.

A.C. - Roma

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 (supplemento ordinario n. 39) sono stati, infatti, pubblicati tre decreti sull'argomento, tutti datati 26 giugno 2015. Il primo provvedimento aggiorna le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici disciplinate fino adesso dal decreto ministeriale 26 giugno 2009. Il secondo definisce le modalità di calcolo della prestazione energetica e i requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione. Il terzo adegua gli schemi di relazione tecnica di progetto al nuovo quadro normativo, in funzione delle diverse tipologie di opere (nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche). Le norme avranno effetto a partire dal 1° ottobre 2015.

Iniziamo subito col dire che nulla cambia con riguardo agli obblighi di allegazione o consegna (all'atto di stipula di contratti di compravendita o affitto) dell'attestato di prestazione energetica (Ape), vale a dire di quel documento, rilasciato da un tecnico a ciò abilitato, che fotografa l'efficienza energetica dell'immobile, in pratica che indica quanto consuma un appartamento, un negozio, un capannone e così via, inserendolo in determinati classi energetiche.

Ciò che vengono modificati sono invece i parametri e i criteri con cui redigere tale attestazione. E in questa prospettiva è di particolare interesse la previsione che – nell'ottica di favorire l'applicazione omogenea e coordinata dell'Ape sull'intero territorio nazionale – dispone non solo che le norme contenute nei decreti appena varati siano "direttamente operative nelle Regioni e nelle Province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alla direttiva 2010/31/UE", ma anche che le restanti Regioni dovranno adeguarsi entro due anni. Dovrebbero così sparire tutte le (a volte consistenti) differenze in ordine alle modalità di calcolo dell'Ape; differenze in a causa delle quali edifici identici siti in Regioni diverse venivano classificati in modo disuguale.

Scendendo più nei dettagli tecnici, il nuovo Ape dovrà riportare obbligatoriamente, a "pena l'invalidità" la prestazione energetica dell'unità immobiliare sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici. Inoltre dovrà indicare la classe energetica, determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, la qualità energetica del fabbricato (ossia la capacità di contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento) e i valori di riferimento (come i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti). L'Ape dovrà anche contenere i consumi energetici non solo per il riscaldamento invernale ma anche per le attività di rinfrescamento

estivo e dovrà riportare, in particolare, l'emissione di anidride carbonica e l'energia esportata. Novità importanti: le classi energetiche passeranno da sette a dieci, dalla A4 (la migliore, cui seguirà la A3, A2, A1, la B, la C ecc) alla G (la peggiore). È prevista anche la realizzazione di un sistema informativo comune in tutta Italia, denominato Siape, contenente tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica, in modo che le Regioni possano attivare i relativi controlli.

Nel caso di offerta di vendita o di locazione di un immobile, poi, si ribadisce, in sostanza, quanto già prescritto nel decreto legislativo 192 del 2005 (che possiamo considerare il provvedimento base su cui ruota tutta la materia del risparmio energetico; per intenderci è lo stesso provvedimento che disciplina gli obblighi di allegazione e consegna dell'Ape): gli annunci di affitto o compravendita – effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali – devono riportare gli indici di prestazione energetica dell'involucro, l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio o dell'unità immobiliare, sia che l'energia venga prodotta da fonti rinnovabili che non rinnovabili. La novità sta nel fatto che si fa obbligo di utilizzare, "con l'esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa", un apposito modello allegato ad uno dei tre decreti in questione. La sanzione per il mancato rispetto di questo adempimento deve ritenersi essere quella che il d.lgs. 192/05 stabilisce, in generale, per gli annunci privi delle informazioni energetiche richieste: da un minimo di 500 euro a un massimo di 3mila euro.

CONDOMINIO

a cura di CARLO PARODI

Requisiti del responsabile teleriscaldamento

Ho conseguito il patentino per la conduzione della "centrale termica" nel 1986 e da allora ho sempre seguito la centrale del mio condominio (prima a gasolio e poi a metano).

Nel 2012 siamo passati al teleriscaldamento ed io ho fatto il terzo responsabile. Lo scorso anno (2014) un condòmino ha sollevato il problema che non potevo fare il terzo responsabile perché occorreva aver frequentato dei corsi. E' vero?

Dall'Iren mi hanno detto di no. Al momento fa da gestore una ditta esterna con costi superiori.

Luciano Borosolo – Torino

Con DPR n. 74 del 2013 del quale Le leggi illustrate ha dato notizia, è stata aggiornata la normativa riguardante l'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento con l'istituzione di un nuovo libretto di impianto con rapporti da trasmettere alle Regioni incaricate di realizzare un catasto territoriale.

L'art. 6 ha fissato i requisiti dei soggetti responsabili dell'esercizio impianti termici che dovranno verificare anche l'efficienza energetica degli stessi. Il DPR n.75/2013 ha stabilito poi i requisiti dei tecnici incaricati della certificazione energetica.

Ingresso al box ostruito: che fare?

Da qualche tempo un misterioso automobilista parcheggia davanti al mio box condominiale ostruendone l'ingresso. Il box è nel sotterraneo del palazzo. Nonostante i biglietti da me messi sul parabrezza la sosta selvaggia continua.

Ho chiesto all'amministratore del condominio di informarsi sul proprietario dell'auto e di intervenire ma nonostante i solleciti non mi ha risposto.

Chiedo: l'amministratore è obbligato a far rispettare le regole del condominio e del buon senso? Se fossi costretto a chiamare il carro attrezzi, chi paga?

R.B. – Roma

L'amministratore ha il compito di gestire gli spazi comuni per cui potrà inviare a tutti i condòmini una circolare nella quale si richiede particolare attenzione a non occupare con parcheggi irregolari spazi non consentiti, che determinano ostacolo anche in occasione di manovre di accesso ai box di proprietà individuale. La richiesta dell'intervento di un carro attrezzi con oneri di carattere individuale potrà essere soltanto un avvertimento da inserire nella circolare; discuterai i termini pratici dell'iniziativa in una prossima assemblea.

Comunione e obbligo di condominio

In merito ad una comunione tra 50 proprietari di singole costruzioni unifamiliari che hanno in comune, per ora, la strada privata ed un tratto di fognatura, ma in seguito estensibile anche all'illuminazione stradale e ad un cancello, si chiede in via principale: si può restare in comunione o è obbligatorio costituire un condominio?

E in via subordinata: nel caso permanga la comunione, occorre richiedere il codice fiscale e nominare un amministratore qualificato con il potere di richiedere il denaro per i lavori da eseguire e aprire un conto corrente intestato alla comunione?

Pietro Caponi – Crotone



Quando in un complesso immobiliare coesistono proprietà private (appartamenti, negozi o villette) con proprietà comuni (strade, spazi a verde, ascensori ed impianti elettrici, ecc.), è individuato un condominio con obbligo della nomina di un amministratore (se i condòmini sono più di otto) che provvederà alla richiesta all'Agenzia delle entrate del codice fiscale relativo. La nomina dovrà avvenire in assemblea che chiunque dei condòmini potrà convocare (tutti debbono essere invitati) con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti rappresentanti almeno la metà del valore complessivo delle unità immobiliari, espresso in millesimi.

Cambio tabelle millesimali

Due condòmini fratelli, con il consenso dell'amministratore, hanno variato le tabelle millesimali. Anche se non cambia nulla, chiedo se ciò è consentito senza convocazione assembleare.

F.O. – Torino

Se si tratta di una variazione che riguarda soltanto le loro due unità immobiliari è sufficiente la comunicazione all'amministratore (potrebbero cambiare le rispettive quote di partecipazione alle spese) il quale effettuerà ufficialmente la modifica in sede di rendiconto annuale evidenziandola nella relazione di accompagnamento (la nota sintetica esplicativa prevista dal nuovo art. 1130 bis c.c.).

Suddivisione costi ascensore

Ho acquistato un appartamento al quarto piano di un palazzo con due abitazioni per ogni piano (rogito in ottobre 2014). Ho trovato la sorpresa che l'ascensore era stato installato da poco più di due anni e, inoltre, nell'assemblea di condominio dove era stata decisa l'installazione i proprietari condòmini dei piani inferiori (primo e secondo) hanno acconsentito a tali lavori a patto che loro non avessero alcun onere per le spese straordinarie future ed ordinarie come il consumo elettrico ma, riservandosi l'utilizzo dell'ascensore per loro e gli eredi.

Vi chiedo: posso contestare queste decisioni e rivedere questa situazione onerosa solo per i quattro condòmini del terzo e quarto piano?

Possiamo noi quattro condòmini, in ultima ipotesi, deliberare per l'installazione di una gettoniera per recuperare in parte le spese?

Quale soluzione, consigliabile, per risolvere questa situazione nata da ricatto?

Antonio Bianco – Napoli

In sede di acquisto di un immobile vengono normalmente richieste all'amministratore notizie sulle spese condomi-



GLI ESPERTI RISPONDONO

CONDOMINIO

niali acquisendo almeno l'annuale preventivo al fine di conoscere gli oneri di gestione che si dovranno sostenere, con una dichiarazione liberatoria da parte dell'amministratore in ordine ad eventuali sospesi.

L'ipotesi della gettoniera può essere valutata dall'assemblea, ma andrà preventivamente esaminato l'impegno sottoscritto per l'esenzione alla partecipazione delle spese future a favore di alcuni interessati. Se l'impegno risulta effettivamente dalla delibera dell'epoca, il subentrante nella proprietà dell'appartamento deve rispettarla. Teoricamente potrebbe da questi essere effettuata una azione di rivalsa nei confronti del vecchio proprietario, se aveva taciuto dell'accordo. Ma è una azione di difficile successo e quindi non consigliabile.

Comproprietà e maggioranza in assemblea

Il quesito riguarda l'art. 1136 del c.c. ed in particolare il 1° e 3° comma, ovvero la costituzione dell'assemblea in prima e in seconda convocazione. Facendo un caso pratico in un condominio con 10 unità immobiliari, di cui 3 hanno dei comproprietari (ad esempio 2 per ciascuna unità immobiliare), il totale dei condomini in questo caso è $(2 \times 3) + 7 = 13$?

Per la costituzione dell'assemblea in prima e in seconda convocazione, il numero dei condomini deve rappresentare la maggioranza dei partecipanti al condominio (in prima convocazione) ed 1/3 in seconda convocazione (oltre al valore in millesimi come indicato ai rispettivi commi).

Qual è, nel caso concreto, il numero corretto dei partecipanti al condominio da considerare? Finora, e secondo me erroneamente, si sono computati i condomini presenti o rappresentati per delega contando il numero delle unità immobiliari. E' corretto dire, nell'esempio fatto, che in prima convocazione il numero delle "teste" dovrebbe essere 7 su 13 in prima convocazione e 4 in seconda convocazione? E' ovvio che le "teste" così computate devono rappresentare i millesimi indicati ai rispettivi commi.

E' corretto, così come ho esposto, il meccanismo della "doppia maggioranza"?

Salvatore Mancusi - Palermo

Premesso che il condomino di ogni unità immobiliare partecipante all'assemblea è sempre un solo rappresentante nominato tra i comproprietari aventi diritto (fratelli, coniugi, ecc.), nell'ipotesi di dieci unità immobiliari il riferimento personale è dieci rappresentanti complessivamente mille millesimi; quindi per la seconda convocazione la maggioranza minima per deliberare (terzo comma art. 1136 c.c.) è quella di quattro condomini portatori di almeno 334 millesimi; sei condomini rappresentanti 501 millesimi invece per la validità di delibere riguardanti argomenti di cui al quarto comma dell'art. 1136 c.c..

Delega a socio di amministratore

Il nostro amministratore del condominio è una srl di 4 soci. Nell'ultima assemblea 3 condomini hanno dato la delega ad un socio della srl facendo raggiungere il quorum per la validità della seduta di 504 millesimi.

La nuova legge sul condominio vieta espressamente la delega all'amministratore! E' regolare la delega ad un socio della srl che amministra il condominio? Penso di no!

Come può, questo socio della srl approvare il consuntivo della sua srl, nominare o prorogare quale amministratore la sua srl, approvare il preventivo del prossimo anno?

Evidentemente o si astiene e quindi non c'è maggioranza o si rileva un conflitto di interessi non sanabile? L'assemblea è nulla o annullabile? Il presidente dell'assemblea che non ha rilevato l'anomalia... è colpevole penalmente?

Alfio Amici - Falconara Marittima (AN)

L'amministratore del condominio è il rappresentante legale della società e per la delega agli altri soci andava evidenziato in assemblea il "conflitto di interessi"; ora la delibera è annullabile ai sensi dell'art. 1137 c.c. con impugnativa all'autorità giudiziaria che può essere proposta dai presenti in assemblea (contrari o astenuti) entro trenta giorni dalla data della stessa e dagli assenti entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera.

LA MANUTENZIONE DEI TERRAZZI DI USO ESCLUSIVO

Con DM 26 giugno 2015 (pubblicato sul Supplemento n. 39 Gazzetta ufficiale 15 luglio 2015) il Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato le nuove linee guida nazionali per l'Attestazione di Prestazione Energetica (APE). Sono esclusi dall'obbligo di tale dotazione i fabbricati isolati, gli edifici industriali ed artigianali, gli edifici agricoli, gli edifici adibiti a luoghi di culto.

Le classi di prestazione energetica sono dieci: quattro per la lettera A (dalla A4 la più efficiente alla A1) e le altre sei decrescenti fino alla lettera G, la meno efficiente.

L'APE può essere redatto per l'intero edificio o per la singola unità immobiliare, secondo le specifiche esigenze; rappresenta uno strumento di orientamento del mercato verso edifici a migliore qualità energetica e quindi ai fini della determinazione del valore.

L'amministratore di condominio può proporre all'assemblea (non c'è l'obbligo)

di fornire l'immobile condominiale del documento, che può essere utile ai singoli condòmini per attestare la prestazione energetica del "palazzo", assieme a quella relativa al singolo appartamento quando debbano affittarlo o venderlo. Inoltre sembrerebbe che intende distaccarsi dall'impianto centralizzato debba commissionare ad un tecnico una diagnosi completa dell'intero edificio oltreché dell'impianto centralizzato che indichi le diverse opzioni per risparmiare energia e rendere l'impianto comune più efficiente.

L'obiettivo delle Linee guida è quello di favorire in coerenza con la Direttiva europea 2010/31/UE una applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale che consenta valutazioni e confronti tra immobili da parte dei condomini ed inquilini.

E' previsto nelle disposizioni finali del decreto che Regioni e Province autonome provvedano ad avviare programmi di

verifica annuale della conformità degli APE emessi, mentre l'ENEA adeguerà entro il 31 ottobre 2015 uno strumento di calcolo semplificato denominato DO-CET che tenga conto degli aggiornamenti del decreto stesso con una guida informativa alla lettura dell'APE.

E' opportuno ricordare che ai sensi delle "Norme per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici" (DPR n. 74/2013) il "terzo responsabile" deve verificare l'efficienza energetica dell'impianto con uno specifico rapporto da trasmettere alla Regione o Provincia autonoma con obbligo di sostituzione dei generatori di calore in caso di rendimenti di combustione inferiore ai valori limite.

L'obiettivo è la realizzazione di un sistema informativo comune per la gestione di un catasto nazionale degli APE e degli impianti termici in generale redatti da soggetti abilitati secondo le prescrizioni del DPR n. 75/2013.

INDICI ISTAT PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI AFFITTI

Prezzi ancora in leggero ribasso questa estate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A giugno ed a luglio hanno fatto registrare un -0,1. I dati ufficiali relativi ad agosto verranno resi noti dall'Istat a fine settembre.

I dati ufficializzati dall'Istat indicati più avanti sono quelli utili per l'aggiornamento dei canoni derivanti da contratti liberi per le abitazioni (non interessano coloro che hanno applicato per il pagamento delle tasse la cedolare secca) e per l'adeguamento degli affitti commerciali. Come è noto esistono più indici: c'è l'indice Istat che indica il costo della vita per la collettività nazionale, ed è quello che viene per lo più comunicato dai mass-media (giornali e televisione); invece, per l'adeguamento dei canoni di affitto (ma anche per l'adeguamento dell'assegno del coniuge separato), l'indice da prendere in considerazione è il cosiddetto "indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati".

Risultato di questa assurda duplicazio-

ne è che spesso si registrano differenze tra i due indici (poiché diversi sono i beni presi in considerazione per stabilire l'aumento dei prezzi).

La variazione dell'indice del costo della vita registrata a giugno 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015), è il seguente:

● **VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA GIUGNO 2014 A GIUGNO 2015:** - 0,1% (ridotto al 75%: -0,075%).

● **VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA GIUGNO 2013 A GIUGNO 2015:** + 0,2% (ridotto al 75%: +0,15%).

La variazione dell'indice del costo della vita registrata a luglio 2015 (dato ancora non pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale al 31 agosto), è il seguente:

● **VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA LUGLIO 2014 A LUGLIO 2015:** - 0,1% (ridotto al 75%: -0,075%).

● **VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA LUGLIO 2013 A LUGLIO 2015:** 0% (ridotto al 75%: —).

Riepiloghiamo, infine, le variazioni ISTAT dei mesi precedenti (già ridotte al 75% e quindi immediatamente utilizzabili).

Mese	variaz. annuale	variaz. biennale
AGOSTO 2014	- 0,075%	+ 0,75%
SETTEMBRE 2014	- 0,075%	+ 0,525%
OTTOBRE 2014	+ 0,075%	+ 0,06%
NOVEMBRE 2014	+ 0,15%	+ 0,06%
DICEMBRE 2014	- 0,075%	+ 0,375%
GENNAIO 2015	- 0,525%	- 0,15%
FEBBRAIO 2015	- 0,3%	+ 0,075%
MARZO 2015	- 0,15%	+ 0,075%
APRILE 2015	- 0,225%	+ 0,15%
MAGGIO 2015	- 0,075%	+ 0,225%
GIUGNO 2015	- 0,075%	+ 0,15%
LUGLIO 2015	- 0,075%	—



Abbonatevi a "leggi illustrate"

L'abbonamento annuo costa € 39

A partire dal 2015, spedisiremo ai nostri abbonati solo lo speciale "Agenda del Contribuente - giorno per giorno", abolendo l'omaggio "Modello Unico".

Per abbonarvi effettuate versamento sul: c.c.p. n. 91540716 intestato a Sprea S.p.A. indicando la causale oppure inviate vaglia postale (sempre indicando la causale) intestato a: Sprea S.p.A. via Torino, 51 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

UNA MIGLIORE ASSISTENZA PER I NOSTRI ABBONATI

In seguito ad alcune, giustificate lamentele da parte dei nostri abbonati (e anche per rimediare al cattivo servizio di consegna delle Poste) abbiamo deciso di ampliare e migliorare il servizio di assistenza telefonica. Per informazioni relative allo stato dell'abbonamento, per cambi di nominativo e indirizzo, per informazioni relative alle modalità di pagamento e per ogni altra richiesta relativa alla spedizione postale

telefonare al numero 02.87168197

in servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

**le leggi
illustrate**

PERIODICO MENSILE

Spedizione in abbonamento postale

Direttore responsabile

Mario Spreafico

Direzione e Redazione:

Corso Trieste, 171 - 00199 Roma

Tel. 02/21117839 - Fax 02/87182936

www.leggiillustrate.it

E-mail: redazione@leggiillustrate.it

Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 337 del 2 maggio 2005

ISSN 1591-0466

Sprea
editori

Sprea S.p.A.

Socio Unico-direzione e coordinamento di Sprea Holding S.p.A.

Presidente: Luca Sprea

Consigliere delegato: Mario Sprea

Stampa:

Arti Grafiche Boccia

Via Tiberio Claudio Felice, 7 - 84131 Salerno

Distributore per l'Italia e per l'estero:

Press-Di Distribuzione Stampa e Multimedia S.r.l. Milano

Sede legale (amministrazione):

Via Torino, 51 - 20063 Cernusco S/N (MI)

Pubblicità: Tariffe a modulo mm. 65x44 (commerciali, redazionali, finanziari, ricerca di persone, aste, concorsi, legali, sentenze) € 200 oltre l'IVA del 22%

È IN EDICOLA
***Se non è disponibile
in edicola,
potete richiederlo
effettuando
il versamento
con bollettino postale
(c.c. n. 99075871
intestato a SPREA S.p.A).***
***Al prezzo di copertina,
per chi non è abbonato,
si dovà aggiungere
euro 3,00
per le spese
di spedizione.***



COSTA EURO 9,90

È IN EDICOLA
***Se non è disponibile
in edicola,
potete richiederlo
effettuando
il versamento
con bollettino postale
(c.c. n. 99075871
intestato a SPREA S.p.A).***
***Al prezzo di copertina,
per chi non è abbonato,
si dovà aggiungere
euro 3,00
per le spese
di spedizione.***



COSTA EURO 9,90

**le leggi
illustrate**

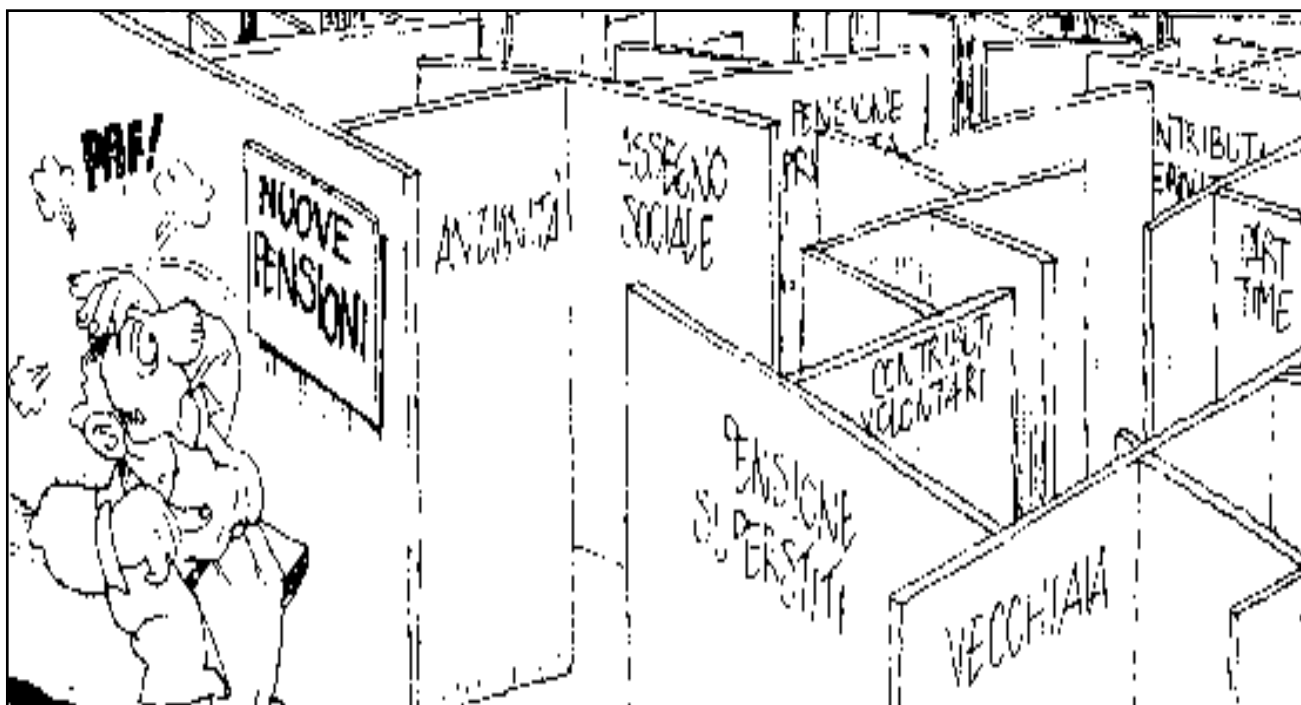
DOSSIER

SETTEMBRE 2015

PENSIONI: LE NOVITA'

a cura di **DANIELE CIRIOLI**

IL CANTIERE DELLE PENSIONI NON E' ANDATO IN FERIE



Il cantiere delle pensioni non va mai in ferie. A riprova, in questa caldissima estate sono giunte numerose novità: alcune già in vigore, altre in procinto di esserlo e altre che avranno effetto dal 1° gennaio 2016.

La sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015 che ha riconosciuto il diritto ad arretrati per la mancata rivalutazione del biennio 2012/2013; lo spostamento al 1° giorno del mese del pagamento delle pensioni; la sospensione degli effetti negativi della crisi economica sul calcolo delle pensioni; l'aggiornamento del requisito d'età per la pensione alla speranza di vita (ci vorranno 4 mesi di lavoro in più per andare in pensione); l'ennesima revisione dei coefficienti di calcolo della pensione (gli importi sono alleggeriti in media del 7% a tutti i la-

voratori): sono soltanto alcune delle novità che interessano chi è già in pensione e coloro che, in procinto di andarci, stiano programmando l'uscita dal lavoro. Tra questi ultimi, ad esempio, una batosta sta arrivando alle lavoratrici donne, autonome e dipendenti del settore privato alle quali il requisito d'età per mettersi a riposo dal prossimo anno aumenterà, in virtù della riforma Fornero e della speranza di vita, rispettivamente di 1 anno e 4 mesi (autonome) e di 1 anno e 10 mesi (dipendenti del privato). A conti fatti, dal prossimo anno, per mettersi in pensione, la lavoratrice dipendente di un'azienda dovrà avere 65 anni e 7 mesi d'età (oggi ne bastano 63 anni e 9 mesi), mentre la commerciante dovrà avere 66 anni e 1 mese (oggi 64 anni e 9 mesi).

Le novità già in vigore dal 2015

Pensioni pagate il 1° del mese

Dal 1° luglio (doveva essere dal 1° giugno), tutte le pensioni vengono pagate dall'Inps il primo giorno del mese. È l'art. 6 del decreto legge n. 65/2015, convertito dalla legge n. 119/2015 (lo stesso decreto sulla sentenza della Corte costituzionale che ha riconosciuto ai pensionati gli arretrati sulla mancata perequazione 2012/2013) ad aver disposto che, a partire dal 1° giugno 2015, pensioni, assegni, indennità di accompagnamento ed altro erogato agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'Inail erogate dall'Inps devono essere messi a pagamento il primo giorno di ciascun mese. Nel caso il giorno 1 cada in giorno festivo oppure non bancabile, l'erogazione slitta al giorno successivo, fatta eccezione per il mese di gennaio 2016 in cui il pagamento avverrà il secondo giorno bancabile; mentre a decorrere dall'anno 2017 i pagamenti verranno effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese.

La piena e completa "armonizzazione" della data di pagamento è scattata soltanto dal 1° luglio (non dal 1° giugno), a causa dei tempi ristretti tra l'approvazione della nuova norma e il termine della prima scadenza di pagamento delle pensioni.

E' stata quindi unificata al primo giorno del mese la data di pagamento per tutte le gestioni dell'Inps, ossia anticipando i pagamenti delle pensioni delle gestioni spettacolo (che prima erano effettuati il giorno 10 del mese) e delle pensioni delle gestioni pubbliche (che prima erano effettuati il giorno 16 del mese). L'Inps, inoltre, ha precisato che il pagamento al primo giorno del mese interessa anche le pensioni in pagamento all'estero, ferma restando la cadenza bimestrale con pagamento posticipato per le pensioni delle gestioni spettacolo corrisposte a beneficiari residenti all'estero.

La novità è arrivata ad appena cinque mesi di distanza dall'altra novità introdotta dalla legge di Stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014), relativa all'anticipo al giorno 10 di ogni mese del pagamento delle pensioni per i "pluri-pensionati".

Infatti, a partire dal 1° gennaio 2015, l'Inps paga solamente in questo giorno, ovvero il giorno successivo se festivo o non bancabile (sabato e domenica), con pagamento cumulativo unico, chi percepisca più trattamenti: pensioni, indennità, assegni e via dicendo.



Il tetto alle pensioni d'oro

Dal 1° gennaio 2015, i lavoratori occupati prima del 1996 non possono maturare né intascare una pensione d'importo superiore a quella calcolata interamente con la regola retributiva anche se nell'ultima parte della vita lavorativa sono stati sottoposti al regime contributivo. Lo ha stabilito la legge di Stabilità 2015 con una norma che produce effetto, dal 1° gennaio 2015, su tutte le pensioni: quelle ancora da liquidare e quelle già liquidate. E' stata così corretta una anomalia manifestata dalla riforma Fornero, con l'estensione a partire dal 2012 della regola contributiva a tutti i lavoratori. In pratica succedeva che, in presenza di alte retribuzioni (soprattutto nella fase finale della vita lavorativa), ai lavoratori dell'ex regime retributivo faceva maturare pensioni più alte di quelle che avrebbero ricevuto se fossero rimasti con il vecchio regime retributivo (come dire: stavano bene e dopo la riforma Fornero stavano ancora meglio, in barba ai principi di spending review di riforma).

Ricordiamo che la disciplina delle pensioni distingue due categorie di lavoratori: i «vecchi», quelli che hanno iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1996; i «giovani», quelli che hanno iniziato a lavorare da tale data. Fino al 31 dicembre 2011 i vecchi hanno fatto parte del regime retributivo o misto di calcolo della pensione, a seconda che avessero o meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. I giovani appartengono da sempre (cioè dal 1996) al regime contributivo. Con la riforma Fornero, dal 1° gennaio 2012, tutti i lavoratori, vecchi e giovani, rientrano nel regime contributivo: ai vecchi la pensione è calcolata in parte con la regola retributiva (anzianità al 31 dicembre 2011), in parte con quella contributiva (anzianità dal 1° gennaio 2012); ai giovani la pensione è tutta calcolata con la regola contributiva.

Per i giovani, inoltre, i contributi si pagano fino a un certo importo di retribuzione. Per il 2014 il limite è stato pari a 100.123 euro (salito a 100.324 euro dal 1° gennaio 2015): oltre non si sono pagati contributi, ma non si matura neanche la pensione. Perciò il giovane che ha guadagnato 200mila euro nel 2014 avrà pagato i contributi fino all'importo di 100.123 euro e anche la sua futura pensione sarà calcolata fino al corrispondente (ridotto) montante contributivo.

Lo stesso limite non valeva per i vecchi lavoratori: e questa è stata l'anomalia della riforma Fornero.

L'Inps ha fornito i dettagli dell'operazione di applicazione del "tetto", che consiste in un doppio calcolo della pensione: l'importo più basso è quello spettante ed erogato al pensionato.

I due criteri di calcolo delle due pensioni da mettere a confronto sono i seguenti:

1. pensione calcolata con i vigenti criteri della riforma Fornero, cioè calcolo retributivo per le anzianità maturate al 31 dicembre 2011 e calcolo contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012;

2. pensione calcolata interamente con il calcolo retributivo per tutte le anzianità maturate, sia prima sia dopo il 31 dicembre 2011, anche oltre i 40 anni massimi di contributi.

Come detto, la pensione spettante sarà quella che dal raffronto risulterà di importo minore. Il "tetto" (il nuovo criterio per determinare la pensione) riguarda esclusivamente coloro che hanno retribuzioni medio-alte.

Pil negativo e pensione contributiva

Scongiurato il deprezzamento, ma solo per il 2015

La scarsa crescita del Pil si ripercuote sulla rivalutazione dei contributi versati all'Inps, che serviranno un domani a calcolare la pensione contributiva. Chi è andato o andrà in pensione, ad esempio, nel 2015 ha avuto o avrà la cattiva sorpresa di non ricevere alcuna rivalutazione dei contributi versati fino al 2013. Tutto sommato la notizia è positiva, perché il coefficiente di rivalutazione sarebbe dovuto essere addirittura negativo (0,998073%, cioè inferiore a 1); ma l'Inps ha "sterilizzato" l'effetto negativo (quindi niente rivalutazione, ma neppure una svalutazione).

La questione è stata poi definitivamente sistemata da una norma: l'art. 5 del dl n. 65/2015, convertito dalla legge n. 119/2015 (lo stesso decreto sulla sentenza della Corte costituzionale che ha riconosciuto ai pensionati gli arretrati sulla perequazione 2012/2013), il quale però prevede il "recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive" del tasso negativo che non è stato applicato. In particolare, poiché per l'anno 2015 il coefficiente applicato è pari a 1 in luogo di un valore inferiore (0,998073), nel 2016 il coefficiente che sarebbe dovuto essere pari a 1,005331 verrà rideterminato (diminuito) in 1,003394, recuperando così la di sterilizzazione del tasso negativo. Insomma, chi è andato in pensione o andrà in pensione nel 2015 non subirà alcuna penalizzazione, perché (di questa penalizzazione) se ne faranno carico coloro che andranno in pensione a partire dal 1° gennaio 2016.

Colpiti i giovani

La questione interessa da vicino i giovani, ossia coloro che hanno cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996 e rientrano appieno nel criterio di calcolo della pensione c.d. "contributivo" e colo-

ro che al 31 dicembre 1995 non raggiungevano 18 anni di contributi versati, per cui anche a loro è applicato il regime contributivo a partire dalla stessa data del 1° gennaio 1996 (soggetti appartenenti al c.d. sistema "misto"). Ma non sono del tutto disinteressati i meno giovani: la riforma Fornero, infatti, dal 1° gennaio 2012 ha esteso a tutti, indistintamente, il criterio contributivo. Ragion per cui interessa anche coloro che fruivano del vecchio criterio c.d. "retributivo" e continuano a fruirlo limitatamente alle anzianità fino al 31 dicembre 2011: in tal caso, la "rivalutazione" riguarderà i contributi versati dal 1° gennaio 2012 in avanti.

Il meccanismo di calcolo contributivo della pensione - lo ricordiamo - è abbastanza semplice. In pratica, con il versamento dei contributi il lavoratore accantona parte della retribuzione. Ad esempio l'aliquota dei dipendenti è il 33%; per gli autonomi è del 22,20% e per i parasubordinati è del 28%. Ciò avviene mese per mese, anno per anno, andando a formare il c.d. "montante contributivo". Questo montante è soggetto a rivalutazione annuale a un tasso pari alla variazione quinquennale del Pil (prodotto interno lordo) nel quinquennio precedente (nella rivalutazione è escluso soltanto l'ultimo anno di contributi). All'atto del pensionamento, al montante rivalutato, si applica un coefficiente che converte quei contributi in pensione, la cui misura è correlata all'età.

Il tasso di rivalutazione

Il "problema" sta nell'operazione di rivalutazione del montante contributivo che, come detto, avviene sulla base della dinamica quinquennale del Pil. Ma il Pil non è la variazione dei prezzi Istat, che misura il potere di acquisto: il Pil riflette la capacità di un Paese di far girare la propria economia. Capacità che - è noto a tutti - ultimamente scarseggia, un po' per la crisi economica internazionale e un po' per altre ragioni (incapacità di "afferrare" una ripresa già iniziata in altri Paesi europei).

Il 27 ottobre 2014 l'Istat ha comunicato il tasso di rivalutazione dei montanti contributivi per il 2013, da utilizzare per chi ha chiesto o chiederà di andare in pensione dal 1° gennaio 2015. Sorpresa: per la prima volta, dall'anno 1996 (cioè dalla riforma previdenziale), il tasso è risultato negativo: 0,998073%, cioè inferiore a 1 che avrebbe garantito l'invariabilità. Significa allora che il montante, anziché rivalutarsi, avrebbe dovuto svalutarsi. Come dire che a fronte di 1.000 euro di contributi, la pensione verrebbe calcolata su 998 euro (montante).

La questione, come accennato, è stata ora risolta dal decreto legge n. 65/2015 dopo che l'Inps aveva "congelato" la svalutazione, in via amministrativa. L'art. 5 del citato decreto legge ha confermato la sterilizzazione Inps (cioè l'applicazione di nessuna svalutazione, né rivalutazione) prevedendo, però, il "recupero della svalutazione sulle rivalutazioni degli anni successivi."

I TASSI DI RIVALUTAZIONE FINO AL 2014		
Decorrenza pensione	Montante al	Coefficiente rivalutazione
Anno 1998	31 dicembre 1996	1,055871
Anno 1999	31 dicembre 1997	1,053597
Anno 2000	31 dicembre 1998	1,056503
Anno 2001	31 dicembre 1999	1,051781
Anno 2002	31 dicembre 2000	1,047781
Anno 2003	31 dicembre 2001	1,043698
Anno 2004	31 dicembre 2002	1,041614
Anno 2005	31 dicembre 2003	1,039272
Anno 2006	31 dicembre 2004	1,040506
Anno 2007	31 dicembre 2005	1,035386
Anno 2008	31 dicembre 2006	1,033937
Anno 2009	31 dicembre 2007	1,034625
Anno 2010	31 dicembre 2008	1,033201
Anno 2011	31 dicembre 2009	1,017935
Anno 2012	31 dicembre 2010	1,016165
Anno 2013	31 dicembre 2011	1,011344
Anno 2014	31 dicembre 2012	1,001643

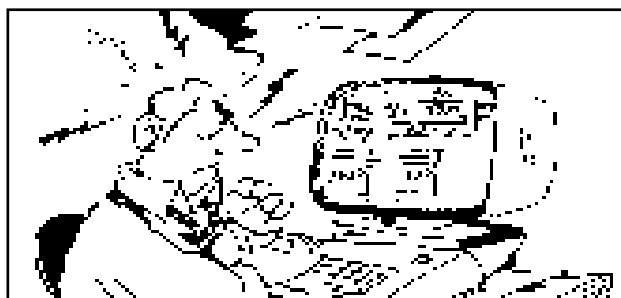
I TASSI DI RIVALUTAZIONE PER IL 2015 E IL 2016				
Anno di pensionamento	Montante da rivalutare	Rivalutazione spettante		Coefficiente di rivalutazione
		Teorica	Applicata	
Anno 2015	31 dicembre 2013	– 0,1927%	Nessuna	1,000000 (*)
Anno 2016	31 dicembre 2014	+ 0,5331%	+ 0,3394%	1,003394 (*)
(*) Art. 5 decreto legge n. 65/2015, convertito dalla legge n. 119/2015				

La perequazione automatica delle pensioni

Si chiama così il vecchio automatismo della scala mobile, in virtù del quale le pensioni sono adeguate all'aumento del costo della vita al fine di salvaguardare, in qualche misura, il loro reale potere d'acquisto. L'automatismo (la perequazione) viene applicato una volta all'anno e prevede, prima di tutto, la fissazione del "tasso" sulla base del quale rivalutare le pensioni. Tale tasso è ufficializzato attraverso uno specifico decreto ministeriale che lo determina quale valore medio dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (tassi inflazione) rispetto all'anno precedente calcolato dall'Istat. Il decreto viene generalmente pubblicato durante il mese di novembre di ogni anno e, oltre a fissare il tasso di perequazione per l'anno successivo, definisce anche il tasso di perequazione per l'anno in corso. Questo perché il tasso valido per l'anno successivo è solo "provvisorio" (appunto perché fissato a novembre, quando cioè non ancora è finito l'anno cui si riferisce) e sulla base di esso l'Inps rivaluta le pensioni che metterà in pagamento dal mese di gennaio dell'anno successivo. Il tasso verrà poi confermato o variato (ecco perché è "provvisorio") dal decreto dell'anno successivo e ciò potrà comportare un "conguaglio" da parte dell'Inps:

- a credito del pensionato, se il tasso definitivo risulta maggiore di quello provvisorio;
- a debito del pensionato, se il tasso definitivo risulta minore di quello provvisorio (come è successo, per esempio, per l'anno 2014).

La perequazione automatica dovrebbe interessare tutte le pensioni di qualunque importo, con una sostanziale differenza di calcolo, però, a seconda proprio del loro importo. In particolare, quelle d'importo superiore al «minimo Inps» aumentano con incrementi che si differenziano a seconda dell'entità della pensione soggetta alla riva-



lutazione (ovvero di tutte le pensioni soggette alla rivalutazione, se il pensionato ne possiede più di una) per classi d'importo prefissate dalla legge.

Criteri di calcolo: vecchi e nuovi

La disciplina della perequazione risale alla manovra Finanziaria per il 1999 (art. 34, comma 1, legge n. 448/1998), successivamente disciplinata dalla manovra Finanziaria per il 2001 (art. 69, comma 1 della legge n. 388/2000). Negli anni, poi, i criteri applicativi sono stati modificati più volte, soprattutto negli anni di crisi al fine di ridurre la spesa pubblica (le rivalutazioni delle pensioni gravano sul bilancio statale). A partire dall'anno 2001 la perequazione (quella che interessa le pensioni superiori al minimo Inps) attribuisce l'aumento alla pensione in misure scaglionate, con il seguente criterio:

- aumento pieno (100%) del tasso Istat alla quota di pensione d'importo fino a tre volte il minimo Inps;
- aumento al 90% del tasso Istat per la quota di pensione d'importo compreso fra tre e cinque volte il minimo Inps;
- aumento al 75% del tasso Istat per la quota di pensione d'importo superiore a cinque volte il minimo Inps.

Per ogni classe di rivalutazione, poi, è prevista una c.d. "clausola di salvaguardia", in virtù della quale le pensioni il cui importo è di poco superiore alla classe prestabilita per la rivalutazione (ad esempio prima classe, pari a tre volte il minimo Inps) e inferiore a tale limite incrementato della rivalutazione (ad esempio prima classe più 100% del tasso Istat) vengono rivalutate fino all'importo pari al limite di classe maggiorato della rivalutazione.

IL TRATTAMENTO MINIMO INPS

Il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l'Inps, riconosce al pensionato la cui pensione derivante dal calcolo dei contributi versati risulta di un importo molto basso, al di sotto di quello che viene considerato il "minimo vitale". In tal caso, pertanto, l'importo della sua pensione è aumentato (si

dice: "integrato") fino a raggiungere questa cifra (appunto il "minimo Inps") nell'importo prestabilito dalla legge e rivalutato di anno in anno. L'integrazione viene riconosciuta a condizione che il pensionato e l'eventuale coniuge non abbiano redditi superiori ai limiti prestabiliti dalla legge e rivalutati anno per anno.

IL TRATTAMENTO MINIMO INPS NEGLI ANNI (Importi in euro)

Importo	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Mensile	468,35	481,00	495,43	500,88	502,38
Annuale	6.088,55	6.253,00	6.440,59	6.511,44	6.530,94

Ad eccezione di un solo anno, il 2008 (quando la perequazione non è stata applicata alla quota di pensione d'importo superiore a 8 volte il minimo, in base all'art. 1, comma 19, della legge n. 247/2007), questo criterio è stato continuativamente applicato fino all'anno 2011.

Negli anni 2012 e 2013 (gli anni "incriminati" dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015), la manovra "anticrisi" ha limitato l'operatività della rivalutazione delle pensioni esclusivamente a quelle d'importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella prevista misura del 100% del tasso di variazione Istat (comma 25 dell'art. 24 del decreto-legge n. 201/2011). Questa operazione è stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 70/2015 e recuperata, in qualche misura, dal decreto legge n. 65/2015, convertito dalla legge n. 119/2015.

Prima di vedere le conseguenze di questa sentenza, però, è bene ricordare che la legge di Stabilità per il 2014 (legge n. 147/2013, art. 1, comma

483) aveva operato una nuova modifica dei criteri di rivalutazione delle pensioni, applicabili per il triennio 2014/2016:

- aumento pieno (100%) del tasso Istat ai pensionati con pensione/pensioni d'importo fino a tre volte il minimo Inps;

- aumento del 95% del tasso Istat ai pensionati con pensione/pensioni d'importo superiore a tre e fino a quattro volte il minimo Inps;

- aumento del 75% del tasso Istat ai pensionati con pensione/pensioni d'importo superiore a quattro e fino a cinque volte il minimo Inps;

- aumento del 50% del tasso Istat ai pensionati con pensione/pensioni d'importo superiore a cinque e fino a sei volte il minimo Inps;

- aumento **fisso** per l'anno 2014 pari al 40% del tasso Istat applicato sul valore oltre sei volte il minimo Inps; invece aumento del 45% del tasso Istat ai pensionati con pensione/pensioni d'importo superiore a sei volte il minimo Inps per gli anni 2015/2016.

IL TASSO ISTAT DI PEREQUAZIONE NEGLI ANNI

Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
2,7%	3,0%	1,1%	0,3% (provvisorio)

Tabella 1 – CHE COSA E' STATO FATTO NEGLI ANNI 2012/2015

PEREQUAZIONE ANNO 2012 – Tasso definitivo = 2,7%	
Pensione a dicembre 2011 (in euro)	Aumento
Fino a 1.405,05 (3 volte minimo Inps)	2,7 % (100% Istat)
Da 1.405,06 a 1.443,00 (salvaguardia)	Aumento fino a importo di 1.443,00 euro
Oltre 1.443,00 (5 volte il minimo + salvaguardia)	Nessun aumento
PEREQUAZIONE ANNO 2013 – Tasso definitivo = 3,0%	
Pensione a dicembre 2012 (in euro)	Aumento
Fino a 1.443,00 (3 volte il minimo Inps)	3,0 % (100% Istat)
Da 1.443,01 a 1.486,29 (salvaguardia)	Aumento fino a importo di 1.486,29 euro
Oltre 1.486,29 (5 volte il minimo + salvaguardia)	Nessun aumento
PEREQUAZIONE ANNO 2014 – Tasso definitivo = 1,1%	
Pensione a dicembre 2013 (in euro)	Aumento
Fino a 1.486,29 (3 volte il minimo Inps)	1,1 % (100% Istat)
Da 1.486,30 a 1.487,10 (salvaguardia)	Aumento fino a importo di 1.503,64 euro
Da 1.503,65 a 1.981,72 (4 volte minimo Inps)	1,045% (95% Istat)
Tra 1.981,73 a 2.002,43 (salvaguardia)	Aumento fino a importo di 2.002,43 euro
Da 2.002,44 a 2.477,15 (5 volte minimo Inps)	0,825% (75% Istat)
Da 2.477,16 a 2.497,59 (salvaguardia)	Aumento fino a importo di 2.497,59 euro
Da 2.497,60 a 2.972,58 (6 volte minimo Inps)	0,55% (50% Istat)
Da 2.972,59 a 2.988,93 (salvaguardia)	Aumento fino a importo di 2.988,93 euro
Oltre 2.988,93 (6 volte minimo + salvaguardia)	Importo fisso di 13,08 euro
PEREQUAZIONE ANNO 2015 – Tasso provvisorio = 0,3%	
Pensione a dicembre 2014 (in euro)	Aumento provvisorio
Fino a 1.502,64 (3 volte minimo Inps)	0,3 % (100% Istat)
Da 1.502,64 a 1.507,14 (salvaguardia)	Aumento fino a importo di 1.507,14 euro
Da 1.507,15 a 2.003,52 (4 volte minimo Inps)	0,285% (95% Istat)
Tra 2.003,53 a 2.009,23 (salvaguardia)	Aumento fino a importo di 2.009,23 euro
Da 2.009,24 a 2.504,40 (5 volte minimo Inps)	0,225% (75% Istat)
Da 2.504,40 a 2.510,03 (salvaguardia)	Aumento fino a importo di 2.510,03 euro
Da 2.510,04 a 3.005,28 (6 volte minimo Inps)	0,15% (50% Istat)
Da 3.005,29 a 3.009,78 (salvaguardia)	Aumento fino a importo di 3.009,78 euro
Oltre 3.009,78 (6 volte minimo + salvaguardia)	0,135% (45% Istat)

La sentenza della Corte costituzionale

La sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale - come è noto - ha bocciato il blocco biennale 2012/2013 della rivalutazione delle pensioni d'importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps. La pubblicazione della sentenza n. 70/2015, se da una parte ha ralleggerato i pensionati, dall'altra ha gettato nel panico il governo a motivo delle ripercussioni che potevano seriamente minare i già difficili conti della spesa pubblica.

Naturale conseguenza della sentenza sarebbe dovuta essere l'automatica disapplicazione della norma dichiarata incostituzionale; il che avrebbe voluto dire:

- riconoscere le rivalutazioni non concesse per il biennio 2012/2013 in base alla disciplina previgente alla manovra del 2011;

- procedere al ricalcolo delle pensioni degli anni 2014 e 2015 tenendo conto delle "rivalutazioni" degli anni 2012 e 2013 non attribuite.

Negli anni 2012 e 2013, in particolare, si sarebbe dovuta applicare una perequazione con i seguenti criteri:

- aumento pieno (100%) per la quota di pensione o pensioni d'importo fino a tre volte il minimo Inps;

- aumento al 90% per la quota di pensione o pensioni d'importo compreso fra tre e cinque volte il minimo Inps;

- aumento al 75% per la quota di pensione o pensioni d'importo oltre cinque volte il minimo Inps.

Conseguentemente, poi, si sarebbe dovuto partire dalle "rivalutazioni 2012 e 2013", perché entrate a far parte a pieno titolo delle pensioni, con i criteri vigenti per gli anni 2014 e 2015.

Un esempio renderà meglio l'idea. Il pensionato con assegno di 2.000 euro, se non fosse intervenuto il blocco, nel 2012 avrebbe visto aumentare la sua pensione di 52,41 euro mensili, perché avrebbe beneficiato:

- dell'intero tasso Istat (2,7%) sulla quota di pensione fino a 1.405,05 euro (per un aumento di 37,95 euro mensili);

- di un tasso Istat ridotto al 90% (2,43%) sulla quota di pensione eccedente 1.405,05 euro e fino a 2.000 euro (quindi altri 14,46 euro di aumento mensili).

Il mancato adeguamento, pertanto, ha comportato per l'anno 2012 una perdita (cioè mancato incasso) al pensionato di 681,33 euro, ossia 52,41 euro mensili (37,95 + 14,46) per 13 mesi.

Nel 2013 la storia si è ripetuta e addirittura con una perdita maggiore, perché il tasso Istat è stato del 3%. Infatti, la sua pensione che, per effetto della rivalutazione per il 2012 sarebbe salita a 2.052,41 euro, avrebbe dovuto ottenere altri 59,74 euro di aumento al mese nel seguente modo:

- intero tasso Istat (3%) sulla fascia di pensione fino a 1.443,00 euro (per un aumento di 43,29 euro mensili);

- 90% del tasso Istat (2,70%) sulla quota di

pensione compresa tra 1.443,00 e 2.052,41 euro (per un ulteriore aumento di 16,45 euro mensili).

Il pensionato, pertanto, dal mancato adeguamento per l'anno 2013 ha sofferto una perdita di 776,62 euro, ossia 59,74 euro mensili (43,29 + 16,45) per 13 mesi.

Complessivamente, nel biennio di blocco 2012/2013, il pensionato ha subito una perdita di 1.457,95 euro. E non è finita.

Anche se più contenuta per via di tassi Istat più bassi, la perdita si è replicata nel 2014 e nel corrente 2015, perché la perequazione è stata calcolata su un importo di pensione inferiore di circa 112 euro mensili (quant'è l'aumento non riconosciuto per il biennio 2012/2013).

Le mosse del governo con il decreto 65/2015

Consapevole dell'impossibilità di scaricare sul bilancio statale la spesa necessaria ad applicare la sentenza (oltre 18 miliardi di euro), il governo è corso ai ripari introducendo delle misure ad hoc con il dl n. 65/2015, convertito in legge n. 119/2015.

L'operazione messa in piedi, come viene indicata dall'art. 1, consiste nella rielaborazione delle perequazioni di tutto il periodo dal 2012 fino ad oggi (inclusa quella che sarà fatta a fine anno per fissare gli importi delle pensioni dal 1° gennaio 2016), di tutte le pensioni, seguendo questi nuovi criteri:

a) rielaborazione perequazione per il biennio 2012 e 2013, con riconoscimento di arretrati ai pensionati interessati:

- pensioni oltre tre e fino a quattro volte il minimo, 40% del tasso Istat;

- pensioni oltre quattro e fino a cinque volte il minimo, 20% del tasso Istat;

- pensioni oltre cinque e fino a sei volte il minimo, 10% del tasso Istat;

- pensioni oltre sei volte il minimo, nessuna rivalutazione;

b) rielaborazione delle perequazioni degli anni 2014 e 2015 al fine di attribuire ai pensionati l'aumento di pensione dovuto per la perequazione per il biennio 2012/2013. L'aumento, in particolare, è determinato con gli stessi criteri indicati nel precedente punto **a)** ma in misura ridotta al 20% (cioè con riduzione dell'80%); pertanto:

- pensioni oltre tre e fino a quattro volte il minimo, 8% del tasso Istat;

- pensioni oltre quattro e fino a cinque volte il minimo, 4% del tasso Istat;

- pensioni oltre cinque e fino a sei volte il minimo, 2% del tasso Istat;

- pensioni oltre sei volte il minimo, nessuna rivalutazione.

C'è da considerare, ancora, che la perequazione del biennio 2012/2013 influenzerà (a titolo di arretrati) anche la perequazione per il 2016 che sarà fatta dall'Inps a dicembre 2015. Il dl n. 65/2015, a riguardo, ha stabilito che tale perequazione (per il 2016) andrà fatta considerando un aumento di pensione per la perequazione per

il biennio 2012/2013), determinato con gli stessi criteri indicati nel precedente punto **a)** ma attribuito al 50% (cioè con riduzione della metà). Quindi ci sarà un calcolo più favorevole ai pensionati rispetto agli anni 2014-2015. In pratica viene seguito questo criterio:

- pensioni oltre tre e fino a quattro volte il minimo, 20% del tasso Istat;
- pensioni oltre quattro e fino a cinque volte il minimo, 10% del tasso Istat;
- pensioni oltre cinque e fino a sei volte il minimo, 5% del tasso Istat;
- pensioni oltre sei volte il minimo, nessuna rivalutazione.

In aggiunta alla precedente operazione, a dicembre 2015 l'Inps applicherà alle pensioni (nel nuovo importo così determinato) la "normale" perequazione delle pensioni, seguendo questi criteri (salvo modifiche, sempre possibili con la legge Stabilità per correggere i conti pubblici):

- aumento pieno (100%) del tasso Istat ai pensionati con pensione/pensioni d'importo fino a tre volte il minimo Inps;
- aumento del 95% del tasso Istat ai pensionati con pensione/pensioni d'importo superiore a tre e fino a quattro volte il minimo Inps;
- aumento del 75% del tasso Istat ai pensionati con pensione/pensioni d'importo superiore a quattro e fino a cinque volte il minimo Inps;
- aumento del 50% del tasso Istat ai pensionati con pensione/pensioni d'importo superiore a cinque e fino a sei volte il minimo Inps;
- aumento del 45% del tasso Istat ai pensionati con pensione/pensioni d'importo superiore a sei volte il minimo Inps.

Infine, il dl n. 65/2015 ha stabilito questo nuovo principio applicabile a tutte le perequazioni (quelle da rifare e quelle future): la rivalutazione va fatta non per "quote" di pensioni, ma per singolo beneficiario (cioè pensionato), in funzione dell'importo complessivo di tutti le pensioni di cui gode, inclusi – qui sta una novità assoluta rispetto al passato – i vitalizi derivanti da uffici elettivi (sono i trattamenti percepiti dagli onorevoli: deputati, senatori, consiglieri regionali e via dicendo).

L'Inps, chiamato ad applicare immediatamente le novità (al fine di dar corso alla sentenza, per evitare l'iniziativa dei singoli pensionati di rivol-

gersi autonomamente a un giudice), ha dettato le indicazioni operative con la circolare n. 125/2015 e poi, a seguito della conversione in legge n. 119/2015 del dl n. 65/2015 (che ha previsto qualche piccola modifica rispetto al primo testo delle norme), ha fornito i dettagli delle modalità di applicazione del recupero delle rivalutazioni.

Le pensioni interessate

Prima di tutto è bene precisare quali pensioni sono interessate: sono quelle d'importo superiore a tre volte il "trattamento minimo" dell'Inps. Quelle d'importo fino al predetto trattamento, invece, non sono interessate in quanto hanno già ricevuto la rivalutazione (non erano, infatti, incappate in quel blocco biennale 2012/2013 dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale). Attenzione; per capire se la propria pensione è interessata o meno, occorre verificarne l'importo alla data del 31 dicembre 2011 (importo "lordo", cioè incluse le tasse; non l'importo "netto" quanto cioè si intascava. Ad esempio, il pensionato che a dicembre 2011 intascava 1.300 euro di pensione può darsi che sia interessato alla sentenza della Corte costituzionale in quanto è probabile che il "lordo" della sua pensione superi i 1400 euro).

In secondo luogo, è bene ricordare che il recupero della rivalutazione avviene in maniera del tutto automatica per le pensioni vigenti, incluse le pensioni ai superstiti, sia indirette che reversibili. Invece non vengono rivalutate in maniera automatica le pensioni cessate (ma che, ovviamente, esistevano nel 2012 o 2013); in tal caso, pertanto, per ottenere le differenze spettanti, è necessario che gli eredi producano un'apposita domanda di rateo arretrati. Ciò vale, per esempio, nel caso di eliminazione della pensione per decesso. La domanda va presentata dagli eredi aventi titolo, anche se in loro favore sia stato a suo tempo già liquidato il rateo maturato e non riscosso. La presentazione delle domande di rateo va fatta esclusivamente con modalità telematica, utilizzando le procedure già esistenti. Attenzione; l'Inps ha precisato che non prenderà in considerazione altre modalità di presentazione.

Tabella 2 - PEREQUAZIONE ANNI 2012 E 2013 EX DL N. 65/2015

Importo complessivo pensioni del pensionato	% indice perequazione
Fino a 3 volte minimo Inps	100% Istat
Da 3 volte minimo Inps a 3 volte il minimo Inps perequato	Clausola di salvaguardia
Oltre 3 volte e fino a 4 volte il minimo Inps	40% Istat
Da 4 volte minimo Inps a 4 volte il minimo Inps perequato	Clausola di salvaguardia
Oltre 4 volte e fino a 5 volte il minimo Inps	20% Istat
Da 5 volte minimo Inps a 5 volte il minimo Inps perequato	Clausola di salvaguardia
Oltre 5 volte e fino a 6 volte il minimo Inps	10% Istat
Da 6 volte minimo Inps a 6 volte il minimo Inps perequato	Clausola di salvaguardia
Oltre 6 volte il minimo Inps	Nessuna perequazione

**Tabella 3 - PEREQUAZIONE RIDOTTA RELATIVA AL 2012/2013
(PER L'ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI NEGLI ANNI 2014-2015)**

Importo complessivo pensioni del pensionato	% indice perequazione
Fino a 3 volte minimo Inps	100% Istat
Da 3 volte minimo Inps a 3 volte il minimo Inps perequato	Clausola di salvaguardia
Oltre 3 volte e fino a 4 volte il minimo Inps	8% Istat
Da 4 volte minimo Inps a 4 volte il minimo Inps perequato	Clausola di salvaguardia
Oltre 4 volte e fino a 5 volte il minimo Inps	4% Istat
Da 5 volte minimo Inps a 5 volte il minimo Inps perequato	Clausola di salvaguardia
Oltre 5 volte e fino a 6 volte il minimo Inps	2% Istat
Da 6 volte minimo Inps a 6 volte il minimo Inps perequato	Clausola di salvaguardia
Oltre 6 volte il minimo Inps	Nessuna perequazione

**Tabella 4 - PEREQUAZIONE RIDOTTA RELATIVA AL 2012/2013
(PER L'ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI DALL'ANNO 2016)**

Importo complessivo pensioni del pensionato	% indice perequazione
Fino a 3 volte minimo Inps	100% Istat
Da 3 volte minimo Inps a 3 volte il minimo Inps perequato	Clausola di salvaguardia
Oltre 3 volte e fino a 4 volte il minimo Inps	20% Istat
Da 4 volte minimo Inps a 4 volte il minimo Inps perequato	Clausola di salvaguardia
Oltre 4 volte e fino a 5 volte il minimo Inps	10% Istat
Da 5 volte minimo Inps a 5 volte il minimo Inps perequato	Clausola di salvaguardia
Oltre 5 volte e fino a 6 volte il minimo Inps	5% Istat
Da 6 volte minimo Inps a 6 volte il minimo Inps perequato	Clausola di salvaguardia
Oltre 6 volte il minimo Inps	Nessuna perequazione

I conti in tasca al pensionato

A conclusione ecco qualche conto più dettagliato in tasca ai pensionati.

Sono interessati, lo ripetiamo: sono i pensionati andati a riposo prima del 2012 e che, a dicembre 2011, percepiva una pensione d'importo mensile lordo superiore a 1.443 euro. Attenzione; la verifica va fatta sull'importo "lordo" della pensione, quello cioè prima delle tasse, e non su quello effettivamente intascato che rappresenta l'importo "netto" della pensione. Chi percepiva una pensione mensile lorda inferiore a 1.443 euro non ha diritto a nulla, non agli arretrati né all'aggiornamento della pensione perché la perequazione automatica è sempre stata già applicata. Non sono interessati, inoltre, coloro che si sono pensionati dal 1° gennaio 2013 in poi, perché a loro la prima rivalutazione della pensione c'è stata con effetto dal 1° gennaio 2014 (fuori, cioè, del periodo "incriminato" dalla sentenza della corte costituzionale, il biennio 2012/2013). Chi si è pensionato nell'anno 2012, invece, è interessato parzialmente, ossia solo per la rivalutazione dell'anno 2013; in tal caso, la verifica per appurare se sia coinvolto nella giostra di arretrati e aumenti va fatta sull'importo "lordo" della pensione mensile percepita a dicembre 2012: se è inferiore a 1.486 euro non ha diritto a nulla, non agli arretrati né all'aggiornamento della pensione

perché la perequazione automatica è stata già applicata.

Sono interessati, inoltre, anche i pensionati deceduti a partire da gennaio 2012 fino ad oggi; in tal caso occorre distinguere se il pensionato deceduto abbia dato diritto o meno a una pensione di reversibilità. In caso affermativo, gli arretrati e l'aggiornamento della pensione sono effettuati dall'Inps automaticamente; in caso contrario, gli arretrati sono erogati agli eredi aventi diritto dietro presentazione di una domanda all'Inps, in via telematica, entro il termine quinquennale di decadenza.

Gli arretrati: come accennato, sono stati corrisposti automaticamente dall'Inps sulla pensione di agosto 2015. Nella tabella 11 che segue, valida soltanto per le pensioni con decorrenza anteriore al 2012, sono indicati gli importi di arretrato spettanti e i nuovi importi di pensione aggiornati alla data del 1° agosto 2015 e 1° gennaio 2016 (ci potranno essere, ovviamente, delle differenze con gli importi attribuiti dall'Inps, ma nell'ordine di qualche centesimo, per via di arrotondamenti nei calcoli).

La tassazione degli arretrati

Infine le tasse: le somme arretrate relative agli anni 2012, 2013 e 2014 sono soggette a tassazione separata; quelle relative all'anno 2015, a tassazione ordinaria.

PENSIONATI D'ORO: PRELIEVO PER L'ANNO 2015

La perequazione delle pensioni comporta un aggiornamento del prelievo straordinario a titolo di "contributo di solidarietà" dovuto dai pensionati d'oro, ossia dei pensionati che, in virtù di una o più pensioni, incassano complessivamente un importo superiore a 14 volte il minimo di pensione. La misura era già stata introdotta dalla manovra estiva del 2011 (allora si chiamava "contributo di perequazione"); ma venne poi dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 216/2013 della corte costituzionale, tanto che la legge di Stabilità per il 2014 ha stanziato le risorse necessarie alla sua restituzione (80 milioni di euro diluiti in due anni). Per superare i rilievi della corte costituzionale, il ticket è stato reintrodotta dalla stessa legge di Stabilità 2014 come "contributo di solidarietà", versato cioè a favore degli stessi istituti di previdenza che lo trattengono (Inps, in primo luogo) al fine di concorrere al mantenimento dell'equilibrio del sistema pensionistico. In questo modo è superato il rilievo della Consulta che, attribuendo "natura tributaria" all'ex "contributo di perequazione", cioè di "imposta" in quanto finalizzata al risparmio di spesa pubblica, aveva rilevato il mancato rispetto dei principi di uguaglianza perché applicato ad una sola categoria di cittadini, ossia ai pensionati.

Il ticket colpisce le pensioni che risultano, complessivamente, superiori a 14 volte il minimo di pensione (l'importo, perciò, varia negli anni). Per individuare i pensionati soggetti al prelievo si fa riferimento a tutti i trattamenti pensionistici obbligatori, sia se erogati da Inps (incluso l'ex Inpdap) che da altri enti previdenziali. Sono invece escluse le prestazioni assistenziali, gli assegni straordinari di sostegno a reddito, le pensioni erogate alle vittime del terrorismo, le rendite Inail. Il ticket è dovuto dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 nelle misure indicate in tabella. Tabella che riporta anche i valori dei "limiti" provvisori e definitivi per l'anno 2014 (che, essendo differenti, richiederanno un "conguaglio"), nonché i valori dei limiti validi per l'anno 2015 (in via provvisoria).

Escluso il doppio prelievo straordinario

Vale la pena evidenziare, infine, che la legge

Stabilità 2014 ha prorogato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 anche il prelievo straordinario sui redditi sopra i 300mila euro, già in vigore fino al 31 dicembre 2013 (previsto dal dl n. 138/2011 e chiamato anch'esso "contributo di solidarietà"). Poiché al raggiungimento di quel limite di reddito concorrono anche le pensioni, la legge di Stabilità 2014 precisa che chi è soggetto al prelievo straordinario e paga il contributo del 3% non deve pagare pure il contributo di solidarietà sulle pensioni.

Il rimborso del vecchio ticket

Il vecchio ticket doveva applicarsi dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014. Introdotto dal dl n. 98/2011 (convertito dalla legge n. 111/2011, c.d. Manovra estiva) venne temporaneamente abrogato dalla Manovra di Ferragosto (dl n. 138/2011) e poi definitivamente ripristinato in sede di conversione dall'art. 2, comma 1, della legge n. 148/2011, per colpire gli importi delle pensioni complessivamente superiori ai 90 mila euro lordi annui. La misura del contributo era fissata al 5% della parte eccedente l'importo di 90 mila euro e fino a 150mila euro e al 10% della parte eccedente i 150 mila euro, con un contributo minimo di 12 euro (al di sotto di tale soglia, in altre parole, non si pagava niente). Ad abrogarlo definitivamente ci ha pensato la Corte costituzionale (sentenza n. 116/2013) che l'ha dichiarato illegittimo perché di natura tributaria e, come tale, incostituzionale al rispetto degli artt. 3 e 53 della Costituzione. Per far fronte all'obbligo di restituzione ai pensionati del prelievo intanto operato, la legge di Stabilità 2014 ha istituito un apposito fondo nel bilancio del ministero dell'economia con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015 (80 milioni di euro nei due anni).

I pensionati che hanno subito il prelievo stanno ancora aspettando il rimborso degli importi relativi agli anni 2011 (da agosto) e 2012.

La mia pensione: nuovo servizio dell'Inps

Con vent'anni di ritardo, l'Inps ha finalmente messo a disposizione dei lavoratori il servizio di simulazione e calcolo del futuro trattamento pensionistico. Era l'anno 1995, infatti, quando la riforma c.d. "Dini" delle pensioni (operata con la legge n. 335/1995) prescriveva l'obbligo di inviare a tutti gli iscritti all'Inps, lavoratori e disoccupati, «con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa». L'obbligo è restato disatteso in tutti questi anni, nonostante periodici proclami di una sua imminente attuazione (la busta arancione, per fare un esempio). Da aprile, invece, è diventato realtà, almeno così sostiene l'Inps. Il progetto si chiama «la mia pensione», è un servizio telematico (ossia fruibile online, tramite il sito web dell'Inps – indirizzo www.inps.it), e si propone di mettere gradualmente a disposizione degli assicurati iscritti alle varie gestioni previdenziali dell'Inps (lavoratori dipendenti, artigiani e commercianti, parasubordinati, ecc.) un servizio di simulazione e di calcolo della futura pensione, sulla base dei dati attualmente registrati sull'estratto conto degli stessi assicurati e sulla proiezione dei contributi che ancora mancano al raggiungimento dei requisiti per mettersi a riposo. In questo modo, i lavoratori avranno certamente una maggiore consapevolezza del "rischio" previdenziale e saranno spinti a valutare ed eventualmente orientare meglio le scelte individuali.

In primo luogo, questa guida può servire a verificare la correttezza dei contributi versati durante la vita lavorativa. Viene illustrato come vengono calcolate le pensioni oggi e quindi permette di effettuare le simulazioni online. Per coloro che hanno carriere lavorative spezzettate in varie gestioni previdenziali, infine, offre i principali strumenti che consentono di unificare i contributi delle diverse gestioni al fine di ottenere una pensione.

La simulazione dell'Inps

Per l'anno 2015 l'Inps ha individuato un primo contingente di cittadini che possono usufruire del servizio, di circa 17.800.000 soggetti (si veda tabella a pagina seguente), composto dagli assicurati iscritti:

- al fondo pensioni lavoratori dipendenti (con esclusione degli assicurati con contribuzione da lavoratore agricolo dipendente o da lavoro domestico);
- alle gestioni speciali artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- a gestione separata.

A partire dal mese di settembre 2015, i cittadini iscritti alle gestioni dell'Inps, che non risultano in



possesso di Pin, saranno direttamente raggiunti da una specifica comunicazione dell'Istituto. In particolare, la comunicazione verrà inviata a coloro che hanno, nell'anno 2014, almeno una settimana di contribuzione valida in una delle gestioni interessate dal servizio. La comunicazione contiene, oltre al conto assicurativo individuale, una simulazione della situazione pensionistica calcolata preventivamente sulla base di parametri medi, nonché l'invito a dotarsi del Pin per poter effettuare simulazioni personalizzate rispetto al proprio profilo assicurativo e di lavoro. Infatti, uno degli obiettivi dell'intera operazione "La mia pensione", è anche quello d'incentivare al massimo l'impiego dei servizi telematici da parte dell'utenza, sia con l'avvio di una campagna mediatica volta ad ampliare la platea degli utilizzatori del Pin di accesso ai servizi, sia con la messa in esercizio di una procedura di rilascio semplificato del Pin per i cittadini destinatari del plico cartaceo.

Accesso alla procedura

Si chiama "Simula" la procedura che simula la pensione. Vi si accede tramite Pin e si possono verificare tre possibilità:

1. l'utente (cioè il lavoratore interessato) accede al servizio e procede correttamente alla simulazione della prestazione pensionistica;
2. l'utente (cioè il lavoratore interessato) non può accedere al servizio perché non rientra in una delle categorie o delle fasce di età sopra elencate, coinvolte nella fase di avvio del progetto: in questo caso, la procedura produce un'apposita comunicazione che illustra la tempistica di accesso al servizio prevista per le varie categorie;
3. l'utente (cioè il lavoratore interessato) non può accedere al servizio perché ha una posizione contributiva con anomalie che ne bloccano l'utilizzo ai fini previsionali: in tal caso compare un messaggio che lo avverte che l'Istituto sta autonomamente provvedendo alla sistemazione della sua posizione e che, terminata tale attività, sarà raggiunto da una nuova comunicazione in merito alla disponibilità del servizio.

L'ESTRATTO CONTO "CERTIFICATIVO"

Se il lavoratore è vicino alla pensione, può chiedere all'Inps l'estratto conto certificativo. Si tratta di un documento analitico della posizione assicurativa, che ha valore certificativo e viene rilasciato dalle sedi Inps su richiesta degli assicurati.

I LAVORATORI INTERESSATI AL NUOVO SERVIZIO

Iscritti (qualifiche)		Totale	
Artigiani		1.327.366	
Commercianti		1.169.120	
Coltivatori diretti Coloni e Mezzadri		250.476	
Lavoratori dipendenti		13.773.838	
Parasubordinati (Gestione separata)		1.185.732	
Totale generale		17.706.532	
Iscritti (qualifiche)	Età ≤40 anni	Età tra 41 e 50 anni	Età > 50 anni
Artigiani	427.278	495.267	404.821
Commercianti	315.387	423.911	429.822
Coltivat. diretti, coloni, mezzadri	64.361	86.007	100.108
Fondo lavoratori dipendenti	6.477.201	4.272.025	3.024.612
Parasubordinati (Gest. separata)	526.896	350.874	307.962
Totale generale	7.811.123	5.628.084	4.267.325

Il servizio di assistenza

Le richieste di utenti interessati al servizio di simulazione della pensione, ma non in grado di utilizzare l'applicazione e/o di comprendere il significato degli output e che vogliano, quindi, completare o ripetere la procedura di simulazione, possono essere gestite attraverso l'utilizzo delle postazioni self service assistite dell'Inps. Tale attività viene gestita dalle sedi territoriali tramite la procedura agenda appuntamenti attraverso un appuntamento "veloce" denominato "La mia pensione - veloce", istituito presso le direzioni provinciali, le direzioni metropolitane, le filiali di coordinamento e le agenzie complesse.

Anche le richieste di informazioni sulla simulazione già ottenuta e sulle opportunità di modifica del proprio status previdenziale da parte di utenti che hanno utilizzato correttamente la procedura ma vogliono valutare costi e benefici di ulteriori percorsi previdenziali, vengono gestite dalle sedi territoriali tramite la procedura "Agenda appuntamenti" utilizzando il punto di consulenza denominato "La mia pensione", anche esso reso disponibile presso le direzioni provinciali, le direzioni metropolitane, le filiali di coordinamento e le agenzie complesse.

Le strutture coinvolte procedono all'attivazione dei nuovi punti di consulenza con la previsione di intervalli di 20 minuti tra un appuntamento e l'altro e garantendo un'apertura settimanale degli stessi di 34 ore, indicativamente così articolato: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30; oppure dal lunedì al giovedì, dalle 13,30 alle ore 17,30.

Le richieste di consulenza sono principalmente motivate dall'esigenza degli assicurati di ricevere informazioni ulteriori in merito alla simulazione già ottenuta e alle opportunità di modifica del proprio status previdenziale, per valutare costi e benefici di ulteriori percorsi previdenziali funzionali ad esercitare scelte consapevoli su questioni a elevato impatto sul piano personale. In particolare, di specifico interesse per gli utenti possono es-

sere le richieste di consulenza quali l'opportunità di interrompere in anticipo l'attività lavorativa, cambiare contratto o categoria, riscattare periodi scoperti, eseguire versamenti volontari, esercitare una ricongiunzione onerosa o una totalizzazione gratuita dei periodi assicurativi.

Il Contact Center dell'Inps, raggiungibile dal numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) e dal numero 06164164 (a pagamento da telefono cellulare in base al piano tariffario applicato), presidiato da operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14, svolge le seguenti funzioni:

- assistenza agli assicurati per l'utilizzo di servizi collegati alla sistemazione del conto assicurativo;
- rilascio informazioni di carattere generale;
- assistenza agli assicurati per il rilascio e la gestione del Pin;
- assistenza agli assicurati per l'utilizzo del servizio (cioè dell'applicazione "Simula" online);
- prenotazione appuntamenti presso le sedi territoriali dell'Inps.

Per quanto riguarda la gestione degli appuntamenti, gli operatori del Contact Center fissano gli appuntamenti con almeno 7 giorni calendario di anticipo e in un arco temporale non superiore ai 45 giorni calendario dalla richiesta dell'utente.

A supporto dell'utenza, specificatamente per l'iniziativa "La mia pensione", inoltre, sono stati resi disponibili i seguenti canali di contatto:

- canale telefonico: introdotto un ramo ad hoc sul risponditore automatico, raggiungibile dal numero verde 803 164 e dal numero 06164164, dedicato al servizio "La mia pensione". Il nuovo ramo permette all'utente di contattare gli operatori con competenza specifica sull'iniziativa, anche attraverso la modalità Voip (web call o Skype) presente nella sezione "Al telefono" della Home Page del sito istituzionale dell'Inps;

- Inps Risponde: inserito all'interno del servizio "Inps Risponde", raggiungibile dalla Home Page del sito istituzionale dell'Inps, il nuovo argomento "La mia pensione" al fine di poter tipizzare le richieste degli utenti attinenti all'iniziativa.

Dal 2016 meno pensione e più tardi

Pensioni contributive sempre più magre. Ma anche quelle retributive o parzialmente retributive ne soffriranno a partire dal 2012 in quanto, da questa data, si è passati tutti al retributivo. Un nuovo taglio è già programmato dal prossimo 1° gennaio 2016, dopo quello scattato dal 1° gennaio 2013 e che terminerà al 31 dicembre 2015. Durante questo triennio, a parità di ogni altra condizione, i rendimenti delle pensioni contributive sono diminuiti rispetto agli anni 2010-2012 di circa il 3% e di un 7%, sempre in media, rispetto a chi ci è andato entro il 2009. All'orizzonte, ora, c'è un ulteriore taglio di circa il 2%, sempre in media, e che porta a circa l'11% la riduzione, sempre in media, rispetto a chi ci è andato entro il 2009: quello fissato dal decreto del ministero del lavoro 22 giugno 2015 e pubblicato sulla GU n. 154 del 6 luglio, che fissa i coefficienti validi per il triennio 2016/2018 (si veda Tabella 1).

Le riduzioni sono tutte dovute alle modifiche dei cosiddetti "coefficienti (percentuali) di trasformazione dei contributi versati", cioè degli indici fissati dalla legge (e appunto aggiornati periodicamente) che trasformano i contributi versati dal lavoratore durante tutta la vita lavorativa in pensione annuale. Scappatoie o uscite di emergenza da questa tagliola non ce ne sono, se non quella di lavorare di più. La riforma Fornero, per questo, ha agevolato chi rimarrà al lavoro fino alla veneranda età di 70 anni e 7 mesi, cioè proprio al fine di ottenere pensioni più consistenti.

Per dare l'idea di come stia fluttuando negli anni la misura delle pensioni, in tabella 2 (alla pagina seguente) sono riportati i calcoli di un'ipotetica pensione annuale, per le diverse età di pensionamento, corrispondente a un montante contributivo di 100 mila euro. E' questo, per esempio, il montante accumulato in 10 anni da un lavo-



ratore dipendente con 30 mila euro di retribuzione annua (15 anni se lo stipendio è di 20 mila euro, 20 anni se è di 15 mila euro); ovvero quello accumulato in 10 anni circa di lavoro da un co.co.pro. iscritto alla Gestione separata Inps con compenso annuo di 30 mila euro.

Prendiamo l'età di 65 anni:

a) teoricamente chi è andato in pensione nel 2009 (fino al 31 dicembre 2011 era possibile andare in pensione col contributivo con solo 5 anni di contributi) ha avuto una pensione annua di 6.136 euro per i 100 mila euro di contributi versati;

b) chi è andato in pensione nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012 ha preso una pensione di 5.620 euro, quindi 516 euro in meno rispetto a chi è andato in pensione nel 2009;

c) chi è andato o andrà in pensione nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 ha preso o prenderà una pensione di 5.435 euro, ossia 185 euro in meno rispetto a chi ci è andato entro il 31 dicembre 2012 e 701 euro in meno rispetto a chi ci è andato entro la fine dell'anno 2009;

d) chi andrà in pensione dal prossimo 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 prenderà una pensione di 5.326 euro, ossia 109 euro in meno rispetto a chi ci è andato o si andrà entro il 31 dicembre 2015, euro 185 in meno rispetto a chi ci è andato entro il 31 dicembre 2012 ed euro 810 in meno rispetto a chi ci è andato fino all'anno 2009.

Come abbiamo accennato, un decreto del giugno di quest'anno ha già fissato l'aggiornamento di coefficienti, a partire dal prossimo 1° gennaio 2016 e valido per il triennio 2016/2018. La successiva revisione ci sarà a partire dall'anno 2019; d'allora in poi l'aggiornamento dei coefficienti avrà una cadenza biennale.

(Tabella 1) – I COEFFICIENTI E LE VARIAZIONI NEL TEMPO

Età (1)	Anni 1996-2009	Anni 2010-2012	Variazione 2009-2010	Anni 2013-2015	Variazione 2012-2013	Anni 2016-2018	Variazione 2015-2016	Variazione 2009-2016
57	4,720%	4,419%	- 6,38%	4,304%	- 2,60%	4,246%	- 1,35%	- 10,04%
58	4,860%	4,538%	- 6,63%	4,416%	- 2,69%	4,354%	- 1,40%	- 10,41%
59	5,006%	4,664%	- 6,83%	4,535%	- 2,77%	4,468%	- 1,48%	- 10,75%
60	5,163%	4,798%	- 7,07%	4,661%	- 2,86%	4,589%	- 1,54%	- 11,12%
61	5,334%	4,940%	- 7,39%	4,796%	- 2,91%	4,719%	- 1,61%	- 11,53%
62	5,514%	5,093%	- 7,64%	4,940%	- 3,00%	4,856%	- 1,70%	- 11,93%
63	5,706%	5,257%	- 7,87%	5,094%	- 3,10%	5,002%	- 1,81%	- 12,34%
64	5,911%	5,432%	- 8,10%	5,259%	- 3,18%	5,159%	- 1,90%	- 12,72%
65	6,136%	5,620%	- 8,41%	5,435%	- 3,29%	5,326%	- 2,01%	- 13,20%
66	-	-	-	5,624%	-	5,506%	- 2,10%	-
67	-	-	-	5,826%	-	5,700%	- 2,16%	-
68	-	-	-	6,046%	-	5,910%	- 2,25%	-
69	-	-	-	6,283%	-	6,135%	- 2,36%	-
70	-	-	-	6,541%	-	6,378%	- 2,49%	-

(1) Età di pensionamento

(Tabella 2) – COME E' CALATO L'ASSEGNO DELLA PENSIONE RETRIBUTIVA (1)

Età	Importo della pensione annua				Perdita di pensione			
	1996/2009	2010/2012	2013/2015	2016/2018	2012/2009	2013/2012	2016/2015	2013/2009
57 anni	4.720,00	4.419,00	4.304,00	4.246,00	- 301,00	- 115,00	- 58,00	- 474,00
58 anni	4.860,00	4.538,00	4.416,00	4.354,00	- 322,00	- 122,00	- 62,00	- 506,00
59 anni	5.006,00	4.664,00	4.535,00	4.468,00	- 342,00	- 129,00	- 67,00	- 538,00
60 anni	5.163,00	4.798,00	4.661,00	4.589,00	- 365,00	- 137,00	- 72,00	- 574,00
61 anni	5.334,00	4.940,00	4.796,00	4.719,00	- 394,00	- 144,00	- 77,00	- 615,00
62 anni	5.514,00	5.093,00	4.940,00	4.856,00	- 421,00	- 153,00	- 84,00	- 658,00
63 anni	5.706,00	5.257,00	5.094,00	5.002,00	- 449,00	- 163,00	- 92,00	- 704,00
64 anni	5.911,00	5.432,00	5.259,00	5.159,00	- 479,00	- 173,00	- 100,00	- 752,00
65 anni	6.136,00	5.620,00	5.435,00	5.326,00	- 516,00	- 185,00	- 109,00	- 810,00
66 anni	=	=	5.624,00	5.506,00	=	=	- 118,00	=
67 anni	=	=	5.826,00	5.700,00	=	=	- 126,00	=
68 anni	=	=	6.046,00	5.910,00	=	=	- 136,00	=
69 anni	=	=	6.283,00	6.135,00	=	=	- 148,00	=
70 anni	=	=	6.541,00	6.378,00	=	=	- 163,00	=

(1) Valori con riferimento ad un montante contributivo di 100 mila euro

Il nuovo decreto sulla speranza di vita

Dal 1° gennaio 2016 si andrà in pensione quattro mesi più tardi. Il 16 dicembre 2014, infatti, i ministri del lavoro e dell'economia hanno firmato il decreto che adegua tutti i requisiti di tutte le pensioni alla 'speranza di vita'. È il secondo adeguamento, dopo quello scattato il 1° gennaio 2013 per via del decreto 6 dicembre 2011. Dopo il 2016, seguirà un altro adeguamento triennale dal 2019 e poi, per effetto della riforma Fornero, i successivi adeguamenti saranno biennali a cominciare dal 2021. Il decreto, come detto, aumenta di 4 mesi i requisiti per le pensioni a partire dal 1° gennaio 2016: che cosa succederà, dunque? Facciamo qualche esempio. I lavoratori "uomini" (dipendenti, artigiani, commercianti, parasubordinati) nel 2015 possono ottenere la pensione di vecchiaia all'età di 66 anni e 3 mesi; dal 1° gennaio 2016 ci andranno a 66 anni e 7 mesi (4 mesi in più). Le cose vanno peggio per le donne: le lavoratrici dipendenti del settore privato, nel 2015, vanno in pensione di vecchiaia all'età di 63 anni e 9 mesi; dal 1° gennaio 2016 ci andranno a 65 anni e 7 mesi (22 mesi in più, tenendo conto non solo dei 4 mesi in più della speranza di vita, ma anche dei nuovi requisiti della riforma Fornero); le lavoratrici autonome (commercianti, artigiane, parasubordinate) nel 2015 vanno in pensione di vecchiaia a 64 anni e 9 mesi; dal 1° gennaio 2016 ci andranno a 66 anni e 1 mese (16 mesi in più).

Contributi ed età per la pensione di vecchiaia

Nessuna novità c'è stata nel 2015 sui requisiti (contributi ed età) per conseguire la pensione di anzianità (vedi tabella alla pagina seguente). Dal 1° gennaio 2016, invece, sono previsti cambiamenti (e

in peggio) per i lavoratori dovuti per due ragioni (vedi altra tabella alla pagina seguente): primo per l'incremento dei 4 mesi del requisito d'età, per tutti, in conseguenza della variazione della speranza di vita; secondo per i programmati incrementi sempre del requisito d'età già previsti dalla riforma Fornero. La batosta, in particolare, la prendono le lavoratrici donne, autonome e dipendenti del settore privato (a quelle pubbliche i requisiti già sono stati maggiorati negli anni passati), alle quali il requisito d'età doveva già aumentare, in virtù della riforma Fornero, rispettivamente di 1 anno (alle autonome) e di 1 anno e 6 mesi (alle dipendenti del privato). In conclusione, rispetto all'anno in corso, le donne che intendano pensionarsi dal prossimo 1° gennaio dovranno avere:

- un'età di 65 anni e 7 mesi se lavorano come dipendenti nel privato; rispetto all'anno 2015 l'aumento complessivo (riforma Fornero e speranza di vita) è di 1 anno e 10 mesi;
- un'età di 66 anni e 1 mese se lavorano come autonome; rispetto all'anno 2015 l'aumento complessivo (riforma Fornero e speranza di vita) è di 1 anno.

Per andare in pensione di vecchiaia, dunque, è necessario avere una certa età e un certo numero di anni di contributi versati. I requisiti differiscono a seconda che il lavoratore sia o meno in possesso di contributi versati alla data del 31 dicembre 1995 (data che rappresenta lo spartiacque tra pensioni in regime "retributivo" e pensioni in regime "contributivo").

Lavoratori con contributi al 31 dicembre 1995

Dal 1° gennaio 2016 questi lavoratori (in possesso di un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, qualunque essa sia), possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di almeno 20 anni di contribuzione e un'età pari a:

- a) 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti del settore privato;
 b) 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome e le lavoratrici iscritte alla gestione separata;
 c) 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti e le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, per i lavoratori dipendenti del settore privato, nonché per i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione separata sempre del settore privato.

Attenzione; ai fini del raggiungimento del requisito contributivo (20 anni) è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore del lavoratore.

Lavoratori senza contributi al 31 dicembre 1995

Dal 1° gennaio 2016 i lavoratori che hanno cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996 (e che,

LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL 2015

Tipologia lavoratori	Età	Contributi
Soggetti CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
Dipendenti privato (donne)	63 anni e 9 mesi	Almeno 20 anni (1)
Dipendenti privato (uomini)	66 anni e 3 mesi	
Dipendenti pubblici (uomini e donne)	66 anni e 3 mesi	
Autonome e gestione separata (donne)	64 anni e 9 mesi	
Autonomi e gestione separata (uomini)	66 anni e 3 mesi	
(1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata		
Soggetti SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
Dipendenti privato (donne)	63 anni e 9 mesi	Almeno 20 anni (1) (2)
Dipendenti privato (uomini)	66 anni e 3 mesi	
Dipendenti pubblici (uomini e donne)	66 anni e 3 mesi	
Autonome e gestione separata (donne)	64 anni e 9 mesi	
Autonomi e gestione separata (uomini)	66 anni e 3 mesi	
Tutti	70 anni e 3 mesi	Almeno 5 anni (3) (4)

1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata. Inoltre, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo: a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio; b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni dell'articolo 3 della legge n. 104/1992, per la durata di 25 giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi.

2) A condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 644,12 euro mensili (1,5 volte l'importo dell'assegno sociale dell'anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili).

3) Solo contribuzione "effettiva": è utile, pertanto, solamente la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

4) Senza condizione sull'importo della pensione.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL 2016

Tipologia lavoratori	Età	Contributi
Soggetti CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
Dipendenti privato (donne)	65 anni e 7 mesi	Almeno 20 anni (1)
Dipendenti privato (uomini)	66 anni e 7 mesi	
Dipendenti pubblici (uomini e donne)	66 anni e 7 mesi	
Autonome e gestione separata (donne)	66 anni e 1 mesi	
Autonomi e gestione separata (uomini)	66 anni e 7 mesi	
(1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata		
Soggetti SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
Dipendenti privato (donne)	65 anni e 7 mesi	Almeno 20 anni (1) (2)
Dipendenti privato (uomini)	66 anni e 7 mesi	
Dipendenti pubblici (uomini e donne)	66 anni e 7 mesi	
Autonome e gestione separata (donne)	66 anni e 1 mesi	
Autonomi e gestione separata (uomini)	66 anni e 7 mesi	
Tutti	70 anni e 7 mesi	Almeno 5 anni (3) (4)

1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata. Inoltre, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo: a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio; b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni dell'articolo 3 della legge n. 104/1992, per la durata di 25 giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi.

2) A condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 644,12 euro mensili (1,5 volte l'importo dell'assegno sociale dell'anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili).

3) Solo contribuzione "effettiva": è utile, pertanto, solamente la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

4) Senza condizione sull'importo della pensione.

quindi, non hanno alcuna anzianità contributiva, di qualunque ammontare, al 31 dicembre 1995) hanno due vie per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia.

1) con almeno 20 anni di contribuzione e un'età pari a:

a) 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti del settore privato;

b) 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome e le lavoratrici iscritte alla gestione separata;

c) 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti (privato e pubblico), le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione separata;

d) a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (c.d. "importo soglia"), fissato con riferimento all'anno 2012, cioè euro 644,12 mensili (1,5 volte l'importo dell'assegno sociale dell'anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili). Il limite, fissato come detto con riferimento all'anno 2012, è soggetto a rivalutazione sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istat con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Con il Pil negativo, quindi, niente rivalutazione!

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva (20 anni) si tiene conto di tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata al lavoratore. Inoltre, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:

- per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio;

- per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi (art. 3 della legge n. 104/1992), per la durata di 25 giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi.

2) all'età di 70 anni e 3 mesi in presenza di almeno 5 anni di contribuzione "effettiva", a prescindere dall'importo della pensione. Attenzione; ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Decorrenza della pensione

La pensione di vecchiaia (ovviamente, previa domanda da parte dell'interessato) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età di pensione ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti. Poiché la liquidazione della pensione avviene sempre su richiesta dell'interessato, ove questa venga fatta tempo dopo la maturazione dei requisiti, avverrà dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Per il conseguimento della pensione, infine, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell'attività di lavoratore autonomo.

La domanda di pensione

La domanda di pensione di vecchiaia all'Inps si presenta esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:

- web – la richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it);

- telefono – chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione con l'Inps per via telematica;

- enti di Patronato e intermediari autorizzati dall'Istituto, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.

La pensione anticipata (ex anzianità)

Quest'anno, per tutti i lavoratori, sia del settore privato che del settore pubblico, dipendenti o autonomi, occorre aver maturato almeno 42 anni e 6 mesi (uomini) o 41 e 6 mesi (donne) di contributi per accedere alla pensione anticipata, indipendentemente dall'età. Dal 1° gennaio 2016 non sono previsti altri cambiamenti tranne l'incremento dei 4 mesi in conseguenza della variazione della speranza di vita.

La pensione anticipata è una prestazione economica erogata a domanda ai lavoratori dipendenti e autonomi con la particolarità che consente di accedere alla pensione prima rispetto alle età previste per la pensione di vecchiaia, sulla base del solo requisito contributivo (cioè senza attendere un'età minima).

Come già visto a proposito della pensione di vecchiaia, anche ai fini dell'esame dei requisiti per la pensione anticipata occorre distinguere le due situazioni: lavoratore con contributi già versati al 31 dicembre 1995 e lavoratore che ha cominciato a versare dopo il 31 dicembre 1995.

Lavoratori con contributi al 31 dicembre 1995

I lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 conseguono diritto alla pensione anticipata in presenza – come detto – delle seguenti anzianità contributive, al cui raggiungimento si valuta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata:

a) per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:

- uomini = 42 anni e 6 mesi;
- donne = 41 anni e 6 mesi;

b) dal 1° gennaio 2016:

- uomini = 42 anni e 10 mesi;
- donne = 41 anni e 10 mesi.

Lavoratori senza contributi al 31 dicembre 1995

I lavoratori che hanno cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996 (e che sono, quindi, privi di anzianità contributiva, di qualunque ammontare, al 31 dicembre 1995) hanno due vie per maturare il diritto alla pensione anticipata.

LA PENSIONE ANTICIPATA NEL 2015

Lavoratori CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Unica chance: requisito unico contributivo

Uomini	42 anni e 6 mesi (1) (2)
Donne	41 anni e 6 mesi (1) (2)

(1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata

(2) La pensione è soggetta a penalizzazione se conseguita prima dei 62 anni di età

Seconda chance: doppio requisito

	Età	Contributi
Tutti (uomini e donne)	63 anni e 3 mesi	20 anni (6) (7)

(6) Solo contribuzione "effettiva": è utile, pertanto, la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo

(7) A condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1.202,35 euro mensili (2,8 volte l'importo dell'assegno sociale dell'anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili)

LA PENSIONE ANTICIPATA DAL 2016 AL 2018

Lavoratori CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Unica chance: requisito unico contributivo

Uomini	42 anni e 10 mesi (1) (2)
Donne	41 anni e 10 mesi (1) (2)

(1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata

(2) La pensione è soggetta a penalizzazione se conseguita prima dei 62 anni di età

Seconda chance: doppio requisito

	Età	Contributi
Tutti (uomini e donne)	63 anni e 7 mesi	20 anni (6) (7)

(6) Solo contribuzione "effettiva": è utile, pertanto, la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo

(7) A condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1.202,35 euro mensili (2,8 volte l'importo dell'assegno sociale dell'anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili)

1) La prima via: conseguono teoricamente il diritto alla pensione anticipata in presenza delle seguenti anzianità contributive:

a) nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (sempre teoricamente):

- uomini = 42 anni e 6 mesi;
- donne = 41 anni e 6 mesi;

b) dal 1° gennaio 2016:

- uomini = 42 anni e 10 mesi;
- donne = 41 anni e 10 mesi.

Negli anni a venire l'età aumenterà con l'aumentare della speranza di vita. Praticamente si tratta delle stesse anzianità dei "vecchi lavoratori" (come si è visto in precedenza a proposito dei lavoratori con contributi versati entro il 31 dicembre 1995) ma con questa differenza: che si valuta tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata, con esclusione dei contributi volontari; che i contributi da lavoro versati precedentemente ai 18 anni di età vengono moltiplicati per 1,5 (valgono cioè una volta e mezzo) e che la pensione NON è soggetta alla penalizzazione (se conseguita prima dei 62 anni di età).

2) La seconda via: conseguono il diritto alla pensione anticipata al compimento di 63 anni e 3 mesi nel corso dell'anno 2015 e di 63 anni e 7 mesi a partire dal 1° gennaio 2016, in presenza di almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" (obbligatoria, volontaria, da riscatto,

con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) e a condizione che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore a un importo soglia mensile, pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale nel 2012: cioè 1.202,35 euro mensili (l'importo dell'assegno sociale dell'anno 2012 era pari a 429,41 mensili). Il limite, fissato come detto con riferimento all'anno 2012, è soggetto a rivalutazione sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istat con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

Vale la pena far notare che questa seconda opportunità di pensionamento è riservata a chi ha la fortuna di occuparsi ad alti livelli perché, per ottenere in 20 anni di lavoro una pensione non inferiore a quel limite (circa 1.200 euro mensili per tredici mesi all'anno), occorre aver lavorato come dipendente e aver guadagnato non meno di 50 mila euro annui oppure come lavoratore a progetto e aver incassato compensi non inferiori a 60 mila euro annui oppure come artigiano o commerciante e aver dichiarato redditi non inferiori a 70 mila euro annui.

La decorrenza della pensione

Come per la pensione di vecchiaia (ovviamente, previa domanda da parte dell'interessato), anche la pen-

sione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età di pensione ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti. Poiché la liquidazione della pensione avviene sempre su richiesta dell'interessato, ove questa venga fatta tempo dopo la maturazione dei requisiti, avverrà dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Per il conseguimento della pensione, infine, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell'attività di lavoratore autonomo.

La domanda di pensione

La domanda di pensione anticipata all'Inps si presenta esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:

- web – la richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it);
- telefono – chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione con l'Inps per via telematica;
- enti di Patronato e intermediari autorizzati dall'Istituto, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.

Opzione donna: una chance per anticipare la pensione

Era una misura prevista a esclusivo favore delle lavoratrici, sia del settore pubblico che privato, introdotta in via sperimentale dalla legge n. 243/2004 (la c.d. riforma delle pensioni Maroni). Prevedeva che, fino al 31 dicembre 2015, le donne appartenenti al c.d. regime "misto" di calcolo della pensione potessero ancora conseguire il diritto all' (ex) pensione di anzianità, in presenza di almeno 35 anni di contributi e di un'età non inferiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 per le lavoratrici autonome, all'unica condizione di optare per il calcolo e liquidazione della pensione ("tutta" la pensione) in base alla criterio "contributivo". Essendo rivolta alle donne in regime "misto", la facoltà interessava esclusivamente le lavoratrici che si erano occupate prima del 1° gennaio 1996 e che al 31 dicembre 1995 potessero fare valere contributi inferiori a 18 anni, cosa che invece avrebbe consentito la permanenza nel regime retributivo, almeno per le anzianità fino al 31 dicembre 2011. Queste lavoratrici, dunque, avevano diritto a una pensione calcolata in parte con il sistema "retributivo" (anzianità fino al 31 dicembre 1995) e in parte con il sistema "contributivo" (anzianità successive al 31 dicembre 1995).

La riforma Fornero e le istruzioni Inps

La chance dell'opzione per il contributivo è stata salvata dalla riforma Fornero del 2012 (art. 24, comma

DAL 2015 STOP ALLA PENALIZZAZIONE

La legge di Stabilità 2015 ha sospeso, fino al 31 dicembre 2017, il particolare meccanismo punitivo previsto a carico di chi possa avere accesso alla pensione prima dei 62 anni di età. In pratica, il meccanismo prevedeva che sulla quota di pensione calcolata con il sistema "retributivo", venga applicata:

- una riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo nell'accesso alla pensione rispetto all'età di 62 anni (e fino a 60 anni);
- una riduzione del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due, cioè prima dei 60 anni.

All'atto pratico, la riduzione è dell'1% per ognuno degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62 anni (per esempio il lavoratore che accede alla pensione anticipata a 60 anni subisce una riduzione del 2%, ovvero, 1% + 1%) e del 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni (per esempio il lavoratore che accede alla pensione anticipata a 58 anni subisce una riduzione del 6%, ovvero, 1% + 1% + 2% + 2%). Nel caso in cui l'età di pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

La penalizzazione non ha trovato applicazione, fino al 31 dicembre 2014, con riferimento ai soggetti che hanno maturato il requisito contributivo valutando esclusivamente prestazioni effettive di lavoro, nonché i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per obblighi di leva, infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria. Dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017 la penalizzazione non trova applicazione, a prescindere dalla tipologia di contribuzione.

L'Inps ha fornito le istruzioni operative con la circo-

lare n. 74/2015, precisando prima di tutto che i lavoratori interessati sono esclusivamente quelli in regime misto delle pensioni, quindi con almeno 18 anni di versamenti contributivi al 31 dicembre 1995. In secondo luogo, l'Inps ha spiegato che la penalizzazione non si applica alle pensioni il cui diritto sia maturato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si colloca in data successiva. E che, invece, con riferimento alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015 continua a trovare applicazione la penalizzazione secondo la vecchia disciplina.

In terzo luogo, l'Inps ha precisato che a tale "deroga" (la disapplicazione della penalizzazione fino al 31 dicembre 2017) trova applicazione il principio c.d. della "cristallizzazione del diritto a pensione". Tale principio, si ricorda, è finalizzato a tutelare il legittimo affidamento e la certezza del diritto dei lavoratori per cui, una volta perfezionato il diritto alla pensione in base al requisito contributivo richiesto dalla legge a una certa data, riconosce la facoltà di accedere alla pensione anche successivamente a tale data (di maturazione dei requisiti), senza che sia necessario o si possa richiedere di perfezionare l'eventuale più elevato requisito vigente al momento di effettivo accesso alla pensione. Pertanto, in applicazione di tale principio, non si applica la penalizzazione ai soggetti che entro il 31 dicembre 2017 maturino il diritto alla pensione anticipata anche in presenza di meno di 62 anni di età, anche qualora la decorrenza della pensione dovesse effettivamente avvenire successivamente e a tal epoca l'interessato ha un'età inferiore a 62 anni.

14, del dl n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011). Nella circolare n. 35/2012 l'Inps ha precisato che le lavoratrici che potevano avvalersene erano soltanto quelle che, entro il termine del 31 dicembre 2015, riuscivano ad avere la liquidazione della pensione (cioè la decorrenza) e non solo la maturazione dei requisiti (cioè il diritto), requisiti i quali peraltro andavano adeguati alla "speranza di vita", cominciando pertanto a considerare tre mesi in più sin dal 1° gennaio 2013. In pratica, secondo l'Inps, nel calcolo del termine per l'opzione (31 dicembre 2015), doveva tenersi conto anche della "finestra mobile" che è di 12 mesi nel caso dei lavoratori dipendenti e 18 mesi degli autonomi. Ragion per cui l'ultima occasione per esercitare l'opzione era fissata al:

- 31 maggio 2014 per le lavoratrici autonome;
- 30 novembre 2014 per le lavoratrici dipendenti del settore privato;
- 30 dicembre 2014 per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico.

Le predette date rappresentano i termini ultimi entro cui maturare sia età (57 anni e 3 mesi oppure 58 anni e 3 mesi) che contributi (35 anni) per far sì che la decorrenza della pensione avvenga entro il 31 dicembre 2015. Ciò perché l'Inps fa decorrere la pensione:

- dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti a cui aggiungere altri 12 ovvero 18 mesi per effetto della finestra, rispettivamente ai lavoratori dipendenti e a quelli autonomi (la decorrenza, in altre parole, è fissata rispettivamente al 1° giorno del 13mo ovvero 19mo mese successivo a quello durante il quale si perfeziona la maturazione di entrambi i requisiti);
- dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti più 12 mesi di finestra, alle impiegate pubbliche (ex Inpdap).

Domande prorogate al 31 dicembre 2015

Tuttavia le lavoratrici possono fare l'opzione (e andare in pensione prima) entro il 31 dicembre 2015, fermo restando la maturazione dei requisiti (57 anni e tre mesi di età e 35 anni di contributi) al 31 maggio 2014 per le lavoratrici autonome, al 30 novembre 2014 per le dipendenti del privato e al 30 dicembre 2014 per le impiegate statali (così l'Inps nel messaggio n. 9231 del 28 novembre 2014). In particolare, fermo restando che le predette date rappresentano i termini entro cui poter far valere la maturazione dei requisiti (57-58 anni e tre mesi di età e 35 anni di contributi), la presentazione della domanda di pensione e la cessazione del rapporto di lavoro (è condizione d'accesso alla pensione d'anzianità) possono avvenire fino al 31 dicembre 2015 (non oltre).

Uno spiraglio di proroga

Ma c'è una speranza pure per le donne che sono rimaste fuori dalla facoltà dell'opzione, per via dell'interpretazione "stringente" dell'Inps sulla base di indicazioni del ministero del lavoro. E sono le donne che, entro il 31 dicembre 2015, maturano i requisiti (età e contributi), ma non la decorrenza della pensione (per via della finestra). A loro l'Inps ora consente la presentazione delle domande (così nel

messaggio n. 9304 del 2 dicembre 2014). Domande tuttavia che non verranno trattate, ma tenute solo in "apposita evidenza", fino a quando il ministero del lavoro non avrà fornito nuovi chiarimenti che l'Inps, a seguito dell'emergere di ulteriori perplessità (ci sono due risoluzioni del Parlamento e una Class Action contro l'Inps), ha richiesto in merito agli aspetti operativi dei termini di accesso alla pensione.

Al momento di andare in stampa, la questione è in pieno dibattito in Commissione lavoro tra parti politiche, ministeri (economia e lavoro) e Inps. Tutto sembra dare per certo l'estensione dell'opzione al 2015, cosa quindi che consentirebbe alle donne di andare prima, cioè con 35 anni di contributi e 57 (dipendenti) o 58 anni (autonome) d'età, optando il calcolo della pensione con il criterio contributivo. L'estensione la danno per certo l'Inps e il ministero del lavoro, diversamente dal ministero dell'economia e ragioneria stato che si dicono contrari per ragioni di cassa.

Opzione non sempre conveniente

L'opzione per il calcolo contributivo di "tutta" la pensione risulta sicuramente meno vantaggiosa del conservare parte della pensione determinata con il criterio «retributivo». Può comportare, cioè, una perdita in termini di pensione stimabile, per la sola quota oggetto di trasformazione, attorno al 20-25 per cento. Però se una volta, quando l'età per la pensione della vecchiaia era fissata a 60 anni, si poteva essere d'accordo che non valeva la pena accettare la riduzione dell'assegno di pensione per anticipare un paio d'anni il ritiro dall'attività, ora, con l'età salita a 63 anni e 9 mesi (66 e 3 mesi nel pubblico), la possibilità di lasciare a 57 anni d'età (58 anni le autonome) va valutata con maggiore attenzione.

Regole diverse per la scuola

Particolari regole vigono nel settore scolastico. La particolarità è questa: fermo restando che i requisiti (sia vecchiaia che anzianità) sono gli stessi degli altri lavoratori, l'accesso alla pensione (cioè il pensionamento vero e proprio) scatta sempre e soltanto dal 1° settembre, in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico; ciò per evidenti motivi organizzativi. La particolare regola stabilisce, allora, che per il personale della scuola che matura i requisiti nell'anno (cioè tra il 1° gennaio e il 31 dicembre), il diritto alla pensione decorre dal 1° settembre dello stesso anno. Vuol dire che, per esempio, chi matura il diritto a febbraio non potrà andare in pensione prima del 1° settembre successivo; mentre se i requisiti vengono maturati nell'ultimo trimestre dell'anno (ottobre, novembre, dicembre) otterrà un anticipo di pensionamento (per esempio chi matura il diritto a novembre andrà in pensione due mesi prima: il 1° settembre).

Con riferimento all'anno 2015, pertanto, il personale che perfeziona i requisiti di età e di contribuzione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015 potrà accedere alla pensione dal 1° settembre 2015 se ha presentato domanda entro il 15 gennaio scorso. Con riferimento all'anno 2016, invece, il personale che perfezionerà i requisiti di età e di contribuzione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 accederà alla pensione dal 1° settembre 2016.

IN PENSIONE DAL 1° SETTEMBRE 2015*"salvaguardia" riforma fornero, con requisiti già maturati al 31 dicembre 2011 (1)*

Pensione	Requisiti	
	Età anagrafica	Anni di contributi
Vecchiaia	65 anni uomini 61 anni donne	20 anni (ridotti a 15 a chi era in servizio al 31/12/1992)
Anzianità/1	Qualunque	40 anni
Anzianità/2	60 anni, uomini e donne	36 anni (= quota 96)
Anzianità/3	61 anni, uomini e donne	35 anni (= quota 96)

Requisiti ordinari, da maturare tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015

Vecchiaia	66 anni e 3 mesi, uomini e donne	20 anni (ridotti a 15 a chi era in servizio al 31/12/1992)
Vecchiaia con cumulo	66 anni e 3 mesi, uomini e donne	20 anni (2)
Vecchiaia/2 con totalizzazione	Qualunque	40 anni e 3 mesi, uomini e donne (3)
Anticipata/1	Qualunque	42 anni e 6 mesi, uomini 41 anni e 6 mesi, donne
Opzione donna	57 anni e 3 mesi, solo donne	35 anni (4) (5)

(1) L'accesso alla pensione è già possibile dal 1° settembre 2011. Chi è rimasto in servizio, pertanto, può farlo in un secondo momento a suo piacimento.

(2) Personale con contribuzione mista, privata e pubblica, non ricongiunta ma "cumulata".

(3) Personale con contribuzione mista, privata e pubblica, non ricongiunta ma "totalizzata".

(4) Opportunità offerta solamente alle donne. Per aver diritto alla pensione dal 1° settembre 2015 i requisiti vanno maturati entro il 31 dicembre 2014 perché si applica la vecchia "finestra mobile". E' in corso un "ripensamento" della disciplina, da parte di ministero del lavoro e Inps, che potrebbe estendere la facoltà di maturazione dei requisiti fino al 31 dicembre 2015. In tal caso, a chi maturasse i requisiti nel 2015, la pensione decorrerebbe dal 1° settembre 2016 (si veda paragrafo dell'Inserito).

(5) L'opzione comporta il calcolo della pensione solo ed esclusivamente con la regola contributiva, a prescindere dall'epoca di collocazione dei contributi.

Lavoratori esposti all'amianto

La legge di Stabilità 2015 ha rianimato una serie di benefici per i lavoratori esposti all'amianto. Successivamente l'art. 5-bis del dl n. 65/2015, convertito dalla legge n. 109/2015, ha dato l'interpretazione autentica delle disposizioni della citata legge di Stabilità. L'art. 5-bis ha chiarito che sono destinatari dei benefici i lavoratori che alla data del 1° gennaio 2015 non erano titolari di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia di anzianità). In pratica, chi è già in pensione non può rivendicare una rivalutazione del trattamento.

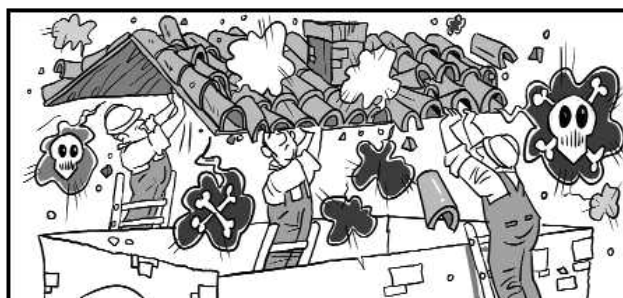
In tutto quattro le novità, di cui tre ruotano attorno al bonus pensionistico riconosciuto dalla legge n. 257/1992 e che conviene preliminarmente richiamare.

Il bonus pensionistico

I lavoratori che, nell'esplicare la propria attività lavorativa, siano stati esposti per almeno 10 anni all'amianto sopra certi livelli di concentrazione hanno diritto ad un bonus previdenziale, consistente in una maggiorazione del periodo di tempo d'esposizione ai fini del calcolo (diritto o misura della pensione). La disciplina agevolativa è contenuta nella legge n. 257/1992, come da ultimo riformata dal dl n. 269/2003 (convertito dalla legge n. 326/2003). Le vigenti regole stabiliscono che, partire dal 1° ottobre 2003, il predetto bonus previdenziale di maggiorazione è pari a 1,25 (ridotto rispetto alla misura dell'1,5 valido fino al 30 settembre 2003) ed è valido solo ai fini della misura della pensione e non per la maturazione del diritto alla pensione, cosa rimasta valida fino al 30 settembre 2003. Il bonus, come accennato, spetta soltanto a quei lavoratori che per almeno 10 anni sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100/fibre litro come valore medio, su 8 ore al giorno. L'accertamento è effettuato dall'Inail.

Sanatoria certificazioni

Una prima novità è prevista dal comma 112 della Legge di stabilità 2015, il quale dispone che per il conseguimento della pensione anticipata da parte dei lavoratori esposti all'amianto ancora in servizio, che hanno subito provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Inail per il conseguimento del bonus, non si terrà conto del provvedimento, fatta eccezione di casi di dolo da parte del lavoratore, accertato con sentenza definitiva. In pratica, la norma dispone che non si considerino i provvedimenti di annulla-



mento delle certificazioni rilasciate dall'Inail (salvo dolo provato dell'interessato) per il conseguimento del bonus di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, in base al quale ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni l'intero periodo lavorativo soggetto all'Inail è moltiplicato per il coefficiente di 1,25 ai fini della pensione. La vicenda trae origine da un contenzioso che ha visto l'Inail prima emettere con troppa facilità (si ritenne) le certificazioni sull'esposizione all'amianto e poi intervenire la magistratura per farle revocare, perché ritenute fraudolente. La previsione si colloca nel solco di precedenti sanatorie dello stesso tenore, di cui l'ultima prevista dalla legge n. 98/2013 (conversione del dl n. 69/2013, c.d. decreto fare) e illustrata dall'Inps nella circolare n. 164/2013. Gli oneri finanziari sono stati valutati pari a 124,2 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2024 (6 milioni di euro per il 2015, 16,5 per il 2016, 21,1 per il 2017 e il 2018, 20,1 per il 2019, 16 per il 2020, 10,7 per il 2021, 6,2 per il 2022, 3,5 per il 2023 e 3 per il 2024).

Prepensionamento/1

Una seconda novità era prevista dal comma 115 della Legge di stabilità 2015, il quale fissava al 31 gennaio 2015 il termine per presentare all'Inps una domanda di riconoscimento del bonus pensionistico per esposizione ad amianto in base alla vecchia disciplina. In sostanza, la norma era volta a consentire l'accesso al bonus secondo il più vantaggioso regime rimasto operativo fino al 2 ottobre 2003 (ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992), il quale prevedeva la maggiorazione del periodo di esposizione per il coefficiente 1,5 e valida sia ai fini della misura che del diritto alla pensione. La possibilità era tuttavia limitata soltanto ai lavoratori assicurati all'Inps e all'Inail che fossero stati collocati in mobilità da parte di aziende per cessazione dell'attività lavorativa (crisi). Si tratta, in altre parole, di una misura di "esodo" agevolato in quanto volta a favorire il prepensionamento di questi lavoratori che, altrimenti, si troverebbero senza pensione e fuori dal mercato del lavoro.

Prepensionamento/2

Una terza novità è prevista dal comma 117 della Legge di stabilità 2015 e si tratta ancora di prepensionamento. Infatti, la norma prevede l'applicazione della maggiorazione contributiva (di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 257/1992), ai fini del diritto alla pensione sola-

mente nel corso del 2015 e senza corresponsione di arretrati, anche agli ex lavoratori:

- occupati in imprese esercenti attività di scobentazione e bonifica;
- che hanno cessato il proprio rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica;
- che non abbiano ancora maturato i requisiti di età e contribuzione per la pensione;
- che risultino malati di asbestosi.

Fondo vittime

Ultima novità è prevista dal comma 116 della Legge di stabilità 2015, il quale estende in via sperimentale, e per il triennio 2015-2017, la prestazione erogata dal "Fondo per le vittime dell'amianto", consistente in una maggiorazione della rendita Inail percepita, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale.

Rottamazione licenze commerciali

La «rottamazione delle licenze» è possibile anche quest'anno. Si chiama così perché è realmente agganciata alla chiusura in via definitiva di una licenza commerciale (è il titolo autorizzativo rilasciato dai Comuni per poter esercitare un'attività commerciale: negozi e botteghe vari). E' una sorta di prepensionamento, in quanto consente di anticipare la chiusura del negozio rispetto all'epoca di maturazione dei requisiti di pensionamento di vecchiaia senza correre il rischio di rimanere senza reddito: in attesa della pensione dà diritto a percepire una "indennità" il cui importo è pari al minimo di pensione. Quando poi si maturano i requisiti, l'indennità viene sostituita dalla pensione vera e propria, commisurata alla propria storia di lavoro e di contributi.

La misura ha fatto esordio la prima volta nel 1996 (dlgs n. 207/1996). Operativa fino al 2011 è rimasta poi bloccata. La legge di Stabilità per il 2014 l'ha riattivata, stabilendo che possono avvalersene, nelle misure e in base alle modalità previste dalla previgente disciplina, i soggetti in possesso dei requisiti nel periodo tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016 (per gli anni dal 2009 al 2013 è una "sorta" di sanatoria). In ogni caso le domande si possono presentare fino al 31 gennaio 2017.

Soggetti interessati all'indennizzo

Destinatari dell'incentivo sono:

- i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (negozi, ecc.);
- i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche (mercati, fiere, ecc.);
- gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.);
- gli agenti e rappresentanti di commercio.

Requisiti e condizioni

Per maturare il diritto all'indennizzo occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- età di 62 anni se uomo ovvero di 57 anni se donna;
- anzianità d'iscrizione di almeno cinque anni alla gestione "artigiani e commercianti" Inps, come titolare o come coadiutore familiare, al momento di cessazione dell'attività;

In presenza dei predetti requisiti, si consegue il diritto all'indennizzo alle seguenti condizioni:

- cessazione definitiva dell'attività commerciale



(l'attività deve "cessare": il negozio, cioè, deve essere definitivamente chiuso, senza possibilità di equiparare alla cessazione la vendita dell'attività);

- riconsegna al Comune dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale al minuto ovvero quella per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata (la c.d. "licenza commerciale"). Se l'attività commerciale è stata avviata dopo l'ultima riforma (dlgs n. 114/1998) va comunicata al Comune la sola cessazione dell'attività.

Inoltre occorre che il titolare dell'attività effettui la cancellazione:

- dal registro delle imprese, tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- dal registro degli esercenti il commercio (cd Rec), tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Tale requisito è richiesto soltanto per coloro che si sono iscritti fino al 23 aprile 1999; dopo tale data, infatti, non è più richiesto l'obbligo d'iscrizione al Rec per chi esercita attività di commercio al minuto e, pertanto, non può esserci cancellazione;
- dal Ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La domanda, per "nuovi" e "vecchi" commercianti

La legge Stabilità 2014 non ha solo riattivato l'incentivo per chi maturi requisiti e condizioni dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; ha pure riaperto i termini per le "vecchie" chiusure, ossia per quelle avvenute entro il 31 dicembre 2011 da parte di soggetti che hanno maturato i requisiti tra il 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011. Pertanto attualmente può presentare domanda d'indennizzo:

- chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2016;
- chi, pur avendo maturato i requisiti nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, non aveva presentato domanda o gli era stata rigettata perché presentata oltre il termine ultimo (era fissato al 31 gennaio 2012).

Attenzione: l'Inps ha precisato che, in ogni caso (a "nuovi" e/o a "vecchi"), la decorrenza degli indennizzi non può essere antecedente al 1° febbraio 2014, primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge (la logica è questa: poiché l'Inps eroga le pensioni dal 1° giorno del mese successivo alla richiesta, la prima data utile di erogazione è giocoforza il 1° febbraio 2014 in relazione alle domande presentate a gennaio 2014, primo mese di ri-operatività della misura).

La misura dell'indennizzo

Una volta maturati i requisiti (età e anzianità d'iscrizione all'Inps) e realizzate le condizioni (chiusura attività, consegna licenza, cancellazione dalla Camera di commercio), è possibile presentare domanda d'indennizzo all'Inps. L'indennizzo verrà erogato dal mese successivo alla domanda, come detto, fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l'età per la pensione di vecchiaia (si veda tabella).

La misura dell'indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione "artigiani e commercianti" Inps. A chi dovesse avervi accesso nel 2015, l'importo dell'indennizzo sarà pari a euro 502,38 che è il minimo di pensione dal mese di gennaio 2015. L'indennizzo è normalmente soggetto a tassazione fiscale (Irpef), ma non consente di ottenere i trattamenti di famiglia (assegni o aggiunte di famiglia).

Quanto costa l'incentivo?

L'incentivo è praticamente a costo zero per le casse dell'Inps (e dello Stato). Infatti è auto-finanziato da un contributo ad hoc, cioè mediante un'aliquota aggiuntiva ai contributi ordinari che vengono versati dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione "artigiani e commercianti" dell'Inps pari allo 0,09 per cento. Con la riattivazione dell'incentivo è stato conseguentemente prorogato l'obbligo di versare la contribuzione aggiuntiva fino al 31 dicembre 2018, che altrimenti sarebbe terminato il 31 dicembre 2014.

Alcune particolarità

Indennizzo e pensione di anzianità (o anticipata)

Chi rottama la licenza ha diritto all'indennizzo anche se è già titolare o ha comunque maturato i

requisiti per la pensione di anzianità o anticipata della gestione "artigiani e commercianti" (Inps, messaggio n. 7384/2014).

In tal caso l'indennizzo spetta fino al mese di compimento dell'età per la pensione di vecchiaia e durante tale periodo non è accreditata alcuna contribuzione, neppure figurativa (cioè perché l'art. 3, comma 2, del dlgs n. 207/1996 prevede espressamente che il periodo di godimento dell'indennizzo "è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione" e non anche della "misura").

Indennizzo e assegno sociale

Chi rottama la licenza ha diritto all'indennizzo anche se è titolare di assegno sociale (Inps, messaggio n. 7384/2014). Tuttavia, poiché il diritto all'assegno sociale è subordinato al fatto che il beneficiario non abbia redditi propri (salvo alcune esclusioni tassativamente fissate dalla legge, tra cui non comparire l'indennizzo) o li possieda d'importo inferiore alla misura dello stesso assegno, nella maggior parte dei casi potrà scaturire la revoca del diritto all'assegno sociale, laddove sia superato il limite reddituale annuale. Per l'anno 2015 tale limite è pari a 5.830,63 euro.

Indennizzo e pensione di vecchiaia

L'indennizzo non può essere concesso a quei soggetti che, al momento della domanda, hanno compiuto l'età per la pensione di vecchiaia. Il divieto, ovvio, arriva dalla disciplina stessa la quale stabilisce che l'indennizzo spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l'età pensionabile. Secondo l'Inps (messaggio n. 7384/2014), conseguenza di ciò è l'impossibilità di estendere il godimento dell'indennizzo fino ai 70 anni d'età (età fino a cui si può restare a lavoro per migliorare la pensione di vecchiaia); e l'impossibilità di erogare l'indennizzo ai soggetti già titolari di pensione di vecchiaia della gestione Inps "artigiani e commercianti" o a quanti siano in possesso dei relativi requisiti.

FINO A QUANDO SPETTA L'INDENNIZZO

Periodo	Età per la pensione di vecchiaia
Lavoratrici iscritte alla gestione commercianti dell'Inps	
Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	63 anni e 6 mesi
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	63 anni e 9 mesi
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	64 anni e 9 mesi
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 2017	66 anni e 1 mesi (*)
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	66 anni e 1 mesi (**)
Lavoratori iscritti alla gestione commercianti dell'Inps	
Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	66 anni
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	66 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	66 anni e 7 mesi (*)
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	66 anni e 7 mesi (**)

(*) Requisito adeguato alla speranza di vita

(**) Requisito da adeguare alla speranza di vita

L'assegno (ex pensione) sociale

Quando spetta

La pensione sociale, istituita dalla legge n. 153/1969, è stata sostituita, dal 1° gennaio 1996, dall'assegno sociale (art. 1, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995) che ha la stessa natura e funzione della pensione sociale: garantire un sostentamento a coloro che non hanno maturato alcun diritto a pensione attraverso il lavoro.

Nell'anno 2015 l'assegno sociale si ottiene a 65 anni e 3 mesi di età, con nessuna variazione rispetto agli scorsi anni quando c'è stato l'aumento di tre mesi per effetto dell'adeguamento all'incremento della speranza di vita.

Chi ne ha diritto

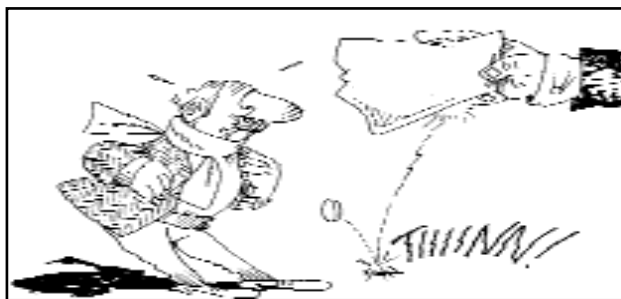
Hanno diritto all'assegno sociale i cittadini italiani che hanno compiuto l'età di 65 anni e tre mesi, effettivamente e abitualmente residenti in Italia e sprovvisti di reddito ovvero, anche se in possesso redditi, purché d'importo inferiore al valore annuo dello stesso assegno. Pertanto, con riferimento all'anno 2015 tali limiti di reddito sono:

- 5.830,76 euro per le persone sole, non coniugate;
- 11.661,52 euro per le persone sposate.

Si ha diritto all'assegno sociale anche se si è ospiti di un istituto. In tal caso, se la retta di permanenza è pagata da un ente pubblico, l'assegno spetta al 50 per cento; se la retta è per metà a carico dell'interessato o dei propri familiari, invece, l'importo è ridotto del 25 per cento; infine, se la famiglia paga più della metà dell'importo della retta, l'assegno sociale è corrisposto per intero.

Sono equiparati ai cittadini italiani e, quindi, possono fare domanda di assegno sociale, qualora sussistano gli altri requisiti richiesti e a condizione che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale:

- i cittadini extracomunitari, inclusi i familiari di cittadini comunitari o italiani, in possesso del permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo e rispettivi familiari ricongiunti (la corte costituzionale ha dichiarato illegittima la limitazione all'accesso alle prestazioni di assistenza sociale, anche non su base contributiva, ai soli lungo soggiornati, pertanto l'assegno sociale può essere richiesto anche dai titolari di permesso di soggiorno ordinario);
- i cittadini extracomunitari ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e i rispettivi coniugi ricongiunti;



- i cittadini comunitari, regolarmente iscritti all'anagrafe del Comune di residenza e rispettivi familiari ricongiunti, sia comunitari che extracomunitari.

Quanto vale

Per l'anno 2015 l'importo dell'assegno sociale, soggetto a rivalutazione annuale, è salito alla misura provvisoria di 448,52 euro mensili (+ 1,35 euro sul 2014), erogato per 13 mensilità, e quindi pari a 5.830,76 euro annui.

Per l'anno 2014 è stato erogato in misura provvisoria di 447,61 euro a mese, per complessivi 5.818,93 euro annui (13 mesi). In via definitiva, però, l'importo è risultato più basso, cioè pari a 447,17 euro a mese con 0,44 euro in meno (pari a 5.813,21 euro annui): la differenza annua di 5,72 euro percepita in più va restituita dai pensionati mediante conguaglio che viene effettuato dall'Inps.

Hanno diritto all'assegno in misura intera:

- i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
- i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore all'ammontare annuo dello stesso assegno.

Hanno diritto all'assegno in misura ridotta:

- i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno;
- i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno.

In altre parole, l'assegno è percepito integralmente solo in assenza totale di reddito, altrimenti se ne ha diritto a una cifra ridotta pari alla differenza tra l'importo intero annuo dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale. Nel caso in cui il richiedente sia coniugato il limite di reddito è raddoppiato.

Con quali redditi

Ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale si considerano i redditi del richiedente e del coniuge di seguito indicati:

- redditi assoggettabili all'Irpef al netto dell'imposizione fiscale e contributiva;
- redditi esenti da imposta;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);

- redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi postali e bancari; interessi dei BOT,CCT e di ogni altro titolo di Stato; interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni; etc.);
 - redditi di terreni e fabbricati;
 - pensioni di guerra;
 - rendite vitalizie erogate dall'Inail;
 - pensioni dirette erogate da Stati esteri;
 - pensioni ed assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili, ai sordi;
 - assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
- Non si computano, invece:
- i trattamenti di fine rapporto (Tfr) e le relative anticipazioni;
 - il reddito della casa di abitazione;
 - le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
 - le indennità di accompagnamento per invalidi civili,

- ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
- l'assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915/1918;
 - gli arretrati di lavoro dipendente prestato all'estero.

Nel 2018 cambieranno le regole

Va ricordata infine la tappa del 1° gennaio 2018 fissata dalla riforma Fornero delle pensioni. Dalla predetta data, infatti, il requisito di età per aver diritto all'assegno sociale, nonché per il conseguimento degli assegni sociali sostitutivi dell'assegno mensile di assistenza a favore dei sordomuti e della pensione di inabilità civile e dell'assegno mensile a favore dei mutilati e invalidi civili, verranno incrementati di un anno (a cui andrà aggiunta la speranza di vita).

PENSIONE SOCIALE ⁽¹⁾			
Anno 2014		Anno 2015	DIFFERENZA
Valore provvisorio	Valore definitivo	Valore anno 2015	ANNO 2015-2014
368,88 euro mensili 4.795,44 euro annui	368,52 euro mensili 4.790,76 euro annui	369,63 euro mensili 4.805,19 euro annui	+ 1,11 euro mensili + 14,43 euro annui

ASSEGNO SOCIALE ⁽²⁾			
Anno 2014		Anno 2015	DIFFERENZA
Valore provvisorio	Valore definitivo	Valore anno 2015	ANNO 2015-2014
447,61 euro mensili 5.818,93 euro annui	447,17 euro mensili 5.813,21 euro annui	448,52 euro mensili 5.830,76 euro annui	+ 1,35 euro mensili + 17,55 euro annui

(1) Sostituita dal 1° gennaio 1996 dall'assegno sociale
(2) Ha sostituito, dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale

LA "QUATTORDICESIMA"

La c.d. "quattordicesima" (Legge 127/2007) è in realtà la corresponsione di una somma aggiuntiva, con la mensilità di pensione di luglio, a favore dei soggetti con età pari o superiore a 64 anni, titolari di uno o più pensioni a determinate condizioni di reddito. Essa non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

I potenziali beneficiari sono i titolari di pensioni ex lavoratori dipendenti ed ex lavoratori autonomi che abbiano compiuto nel corso dell'anno i 64 anni di età e che non abbiano redditi personali (non si valuta il reddito dell'eventuale coniuge) superiori a 1,5 volte il trattamento minimo di pensione. Per l'anno 2015, pertanto, in considerazione del fatto che il trattamento minimo annuo è pari a 6.524,57 euro, considerando il coefficiente di perequazione definitivo per l'anno 2015 dello 0,2% (come anticipato dall'Inps nella circolare n. 130 del 2 luglio 2015), la soglia di reddito da non superare risulta pari a 9.786,86 euro.

Ai fini della verifica del requisito del reddito si tiene conto di tutti i redditi valutati al lordo (cioè includendo l'Irpef), con la sola esclusione dei redditi derivanti dalla casa di abitazione, dalla percezione degli assegni al nucleo familiare e delle indennità di accompagnamento e dei redditi derivanti dal pagamento dei trattamenti di fine rapporto di lavoro e di quelli soggetti a tassazione separata.

Clausola di salvaguardia

Qualora il reddito del pensionato superi il limite per il diritto (9.786,86 euro), ma non il limite incrementato della quattordicesima, viene riconosciuta una "quattordicesima" ridotta, cioè in misura tale da non superare la predetta soglia (limite più quattordicesima). Per comprendere il meccanismo ipotizziamo il caso di un pensionato con 30 anni di contributi e con un reddito personale di 9.800,00 euro. In questa ipotesi il reddito del pensionato è superiore al limite degli 9.786,86 euro, ma è inferiore ai 10.122,86 euro ovvero alla somma del reddito richiesto per ottenere l'aumento più l'importo del be-

neficio che, nel caso di un pensionato con più di 30 anni di contributi, è di 504 euro. In tal caso la quattordicesima pagata dall'Inps sarà di 500,41 (la differenza tra 10.122,86 e 9.800,00 euro).

Quanto spetta

L'importo della quattordicesima non è unico, ma differenziato in base agli anni di contributi versati per ottenere la pensione:

- 336,00 euro ai pensionati ex lavoratori dipendenti che abbiano un'anzianità contributiva fino a 15 anni e ai pensionati ex autonomi che hanno versato contributi fino a 18 anni;
- 420,00 euro ai pensionati ex lavoratori dipendenti che abbiano un'anzianità contributiva superiore a 15 ma non a 25 anni e ai pensionati ex autonomi che hanno versato contributi per oltre 18 ma fino a 28 anni;
- 504,00 euro ai pensionati ex lavoratori dipendenti con più di 25 anni e agli ex autonomi con più di 28 anni di contributi.

Nell'ipotesi di compimento dei 64 anni nel corso dell'anno, la "quattordicesima" è rapportata ai soli mesi successivi al compimento del 64esimo anno d'età. Così, ad esempio, un pensionato nato il 5 agosto 1949 con 28 anni di contributi da lavoro dipendente e un reddito inferiore al limite previsto, invece di percepire l'intero importo di 504,00 euro percepirà solo i 4/12 della somma vale a dire 168,00 euro (per i mesi da settembre a dicembre).

La domanda

Il pensionato non deve fare nulla per ottenere la quattordicesima che, di norma, viene erogata automaticamente in base alle dichiarazioni reddituali (i c.d. modelli Red). Può verificarsi, però, il caso in cui queste dichiarazioni non siano mai state presentate oppure siano state compilate in modo errato; allora è necessario presentare una richiesta all'Inps (o altro ente erogatore la pensione).

LA QUATTORDICESIMA PER IL 2015

EX LAVORATORI DIPENDENTI

Reddito personale	Anzianità contributiva	Quattordicesima annua
Fino a 9.786,86 euro	15 anni	336,00 euro
Da 9.786,86 a 10.122,86 euro		Importo tale da garantire un reddito di 10.122,86 euro (1)
Fino a 9.786,86 euro	Oltre 15 anni e fino a 25 anni	420,00 euro
Da 9.786,86 a 10.206,86 euro		Importo tale da garantire un reddito di 10.206,86 euro (1)
Fino a 9.786,86 euro	Oltre 25 anni	504,00 euro
Da 9.786,86 a 10.290,86 euro		Importo tale da garantire un reddito di 10.290,86 euro (1)

EX LAVORATORI AUTONOMI

Reddito personale	Anzianità contributiva	Quattordicesima annua
Fino a 9.786,86 euro	18 anni	336,00 euro
Da 9.786,86 a 10.122,86 euro		Importo tale da garantire un reddito di 10.122,86 euro (1)
Fino a 9.786,86 euro	Oltre 18 anni e fino a 28 anni	420,00 euro
Da 9.786,86 a 10.206,86 euro		Importo tale da garantire un reddito di 10.206,86 euro (1)
Fino a 9.786,86 euro	Oltre 28 anni	504,00 euro
Da 9.786,86 a 10.290,86 euro		Importo tale da garantire un reddito di 10.290,86 euro (1)

(1) Clausola di salvaguardia

La pensione ai familiari superstiti

La pensione ai superstiti è erogata, a domanda, in favore dei familiari superstiti (appunto):
 • del pensionato; in tal caso si chiama propriamente "pensione di reversibilità";

• del lavoratore (non ancora in pensione) in possesso dei requisiti, generalmente ridotti, per il diritto a tale pensione; in tal caso si parla propriamente di "pensione indiretta".

Pensione di reversibilità

Quando a passar a miglior vita è un "pensionato", vuol dire che una pensione era già in erogazione (cioè quella del "pensionato"); in tal caso, dunque, agli eredi andrà una quota di quell'assegno che veniva già fruito dal defunto e che acquista il nome di "pensione di reversibilità".

Pensione indiretta

Quando a passar a miglior vita è un lavoratore, quindi un soggetto non pensionato, per poter lasciare in eredità ai suoi congiunti una pensione occorre che egli abbia maturato, alternativamente:

• almeno 780 contributi settimanali, pari a 15 anni di contributi (vecchio requisito per la pensione di vecchiaia);

oppure

• almeno 260 contributi settimanali, pari a 5 anni di contributi, di cui almeno 3 (pari a 156 contributi settimanali) nel quinquennio antecedente la data del decesso (sono i requisiti previsti per l'assegno ordinario di invalidità).

In tal caso, agli eredi verrà liquidata una pensione vera e propria che acquista il nome di "pensione indiretta".

Soggetti beneficiari

Hanno diritto alla pensione ai superstiti (sia essa pensione di reversibilità oppure pensione indiretta):

• il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato per colpa, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti;

• il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;

• i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;



• i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata pure ai genitori se di età non inferiore a 65 anni e non titolari di pensione, sempreché alla data di morte del lavoratore e/o del pensionato risultino a carico dello stesso.

Infine, in mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata anche ai fratelli celibi inabili e/o sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, e che alla data di morte del lavoratore e/o del pensionato risultino a carico dello stesso.

UN ASSEGNO SE MANCANO I REQUISITI

Nei casi in cui non risultano perfezionati i requisiti per ottenere la pensione indiretta, gli eredi non avranno diritto alla pensione, ovvio, ma possono chiedere la liquidazione di un assegno economico. Le regole sono differenti a seconda che il lavoratore era o non era assicurato al 31 dicembre 1995: nel primo caso la prestazione si chiama propriamente "indennità per morte"; nel secondo caso si chiama propriamente "indennità una tantum". Vediamo.

• **L'indennità per morte** (lavoratore già iscritto al 31 dicembre 1995) è concesso a condizione che:

- non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta per mancato perfezionamento dei requisiti richiesti;

- nei cinque anni precedenti la data di morte risulta versato almeno 1 anno di contribuzione.

La domanda per ottenere l'indennità va presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decesso del lavoratore assicurato.

• **L'indennità una tantum** (lavoratore iscritto dopo il 31 dicembre 1995) è concesso a condizione che:

- non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;

- non ha diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell'assicurato;

- è in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell'assegno sociale (con riferimento all'anno 2015 tali limiti sono: 5.830,76 euro per le persone sole e 11.166,52 euro per le persone sposate).

Il diritto, in tal caso, si prescrive dopo 10 anni.

La quota di pensione che spetta

Nel caso di reversibilità la pensione è rappresentata da una quota di ciò che percepiva il pensionato deceduto; nel caso di pensione indiretta l'importo è rappresentato da una quota di ciò che avrebbe percepito il lavoratore deceduto calcolando la pensione al momento del decesso. Nello specifico l'importo della pensione ai superstiti è calcolato applicando alla pensione erogata al pensionato (reversibilità) o a quella che sarebbe spettata al lavoratore (indiretta) le seguenti percentuali (si veda tabella):

- 60 per cento, solo coniuge;
- 70 per cento, solo un figlio;
- 80 per cento, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
- 100 per cento coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
- 15 per cento per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

La pensione ai superstiti (reversibilità o indiretta) con decorrenza dal 1° settembre 1995 è soggetta ad ulteriore riduzione se gli aventi diritto posseggono

Familiari superstiti	Pensione spettante
Coniuge solo	60 per cento
Coniuge e 1 figlio	80 per cento
Coniuge e 2 o più figli	100 per cento
1 figlio	70 per cento
2 figli	80 per cento
3 o più figli	100 per cento
1 genitore	15 per cento
2 genitori	30 per cento
1 fratello/sorella	10 per cento
2 fratelli/sorelle	30 per cento
3 fratelli/sorelle	45 per cento
4 fratelli/sorelle	60 per cento
5 fratelli/sorelle	75 per cento
6 fratelli/sorelle	90 per cento
7 o più fratelli/sorelle	100 per cento

altri redditi.

In pratica sulla quota spettante descritta nella tabella in alto si aggiunge una ulteriore riduzione percentuale (vedi tabella in basso).

QUANDO E QUANTO SI RIDUCE LA PENSIONE AI SUPERSTITI

Reddito del superstite/beneficiario	Riduzione della pensione
Fino a euro 19.593,21 euro	Nessuna ulteriore riduzione (si prende il 100%)
Da 19.593,21 euro a 26.124,28 euro	25 per cento (si prende il 75%)
Da 26.124,28 euro a 32.655,35 euro	40 per cento (si prende il 60%)
Oltre 32.655,35 euro	50 per cento (si prende il 50%)

La domanda di pensione

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Domanda che può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto, www.inps.it;
- telefono – contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

LA NORMA... ANTI BADANTI

Le pensioni liquidate solo al "coniuge superstite" con decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette a una riduzione dell'aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il deceduto abbia contratto matrimonio a un'età superiore a 70 anni e qualora la differenza d'età tra i coniugi sia superiore a 20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai 10 anni. La decurtazione non c'è qualora vi siano figli minori, studenti o inabili. La misura è stata introdotta dalla c.d. Manovra estiva del 2011 (legge n. 111/2011) ed è stata battezzata "norma anti-badanti" perché si ripercuote soprattutto sui matrimoni "combinati" tra gli arzilli vecchietti d'Italia e le giovani straniere.

Prima di analizzare le riduzioni è bene precisare il campo di applicazione della norma: essa non colpisce tutte le situazioni indistintamente, ma solo i «casi in cui il matrimonio defunto sia

stato contratto quando l'età di questi è superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi superi i venti anni» (la nuova misura non si applica in presenza di figli minori, studenti o inabili.)

Se si verificano queste due condizioni è probabile una riduzione della futura pensione di reversibilità; tutto dipende, però, dalla durata dell'unione matrimoniale:

- se gli anni di matrimonio risultano (almeno) dieci non c'è alcuna riduzione;
- se gli anni di matrimonio risultano meno di dieci, le aliquote sono ridotte dello 0,83 per cento per ogni mese che manca al limite dei dieci anni, ossia del 10 per cento per ogni anno che manca per il decennio.

Per esempio, se il matrimonio tra un 70enne e una 40enne è stato contratto 8 anni prima della morte, scatta la riduzione del 20 per cento perché mancano due anni a raggiungere un decennio (in tabella altri esempi).

La domanda, eventualmente, vale anche come richiesta dei ratei di pensione maturati e non riscossi dal deceduto.

Cause di cessazione

Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei seguenti casi:

per il coniuge, qualora contragga nuovo matrimonio. In questo caso al coniuge spetta solo l'una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare;

- per i figli minori, al compimento del 18° anno di età;

- per i figli studenti di scuola media o professionale che terminano o interrompono gli studi e comunque al compimento del 21° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del 21° anno di età e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;

- per i figli studenti universitari che terminano o interrompono gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli universitari e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del di-

PENSIONE AI SUPERSTITI ASSEGNO SOCIALE E PENSIONE SOCIALE

Quando il titolare di un assegno sociale o pensione sociale diventa titolare di pensione ai superstiti, perde contestualmente il diritto a dette prestazioni (che sono di natura assistenziale), che pertanto vengono revocate dalla data di decorrenza della nuova pensione, anche se a carico di ente diverso dall'Inps.

ritto alla pensione;

- per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilità;

- per i genitori qualora conseguano altra pensione;

- per i fratelli e le sorelle qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilità;

- per i nipoti minori, equiparati ai figli legittimi, valgono le medesime cause di cessazione e/o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli.

Attenzione. La cessazione della contitolarità di uno o più soggetti determina la riliquidazione della prestazione nei confronti dei restanti beneficiari, calcolando la pensione dalla decorrenza originaria con gli incrementi perequativi e di legge intervenuti nel tempo, in base alle aliquote di pertinenza dei restanti contitolari.

Supplemento e pensione supplementare

Capita talvolta di continuare a lavorare anche dopo la pensione. Il fatto d'essere già pensionati non esonera, però, dall'obbligo di versare i contributi, contributi che potranno dar vita o a un miglioramento della pensione in godimento (c.d. "supplemento di pensione") o anche alla liquidazione di una vera e propria nuova pensione (c.d. "pensione supplementare"). Ma qual è la differenza tra le due prestazioni, fermo restando la comune caratteristica di essere erogate a soggetti già "pensionati"?

Il supplemento di pensione, previsto da quasi tutte le forme previdenziali (Inps, altri fonti, casse professionali, ecc.), è una prestazione che va a migliorare la pensione già in godimento. Pertanto, si verifica quando un pensionato continua a svolgere la stessa attività per la quale ha ricevuto la pensione (esempio: commerciante che va in pensione senza chiudere il negozio e continua l'attività) oppure ne avvia un'altra della stessa specie (esempio: dipendente che va in pensione e poi accetta una nuova assunzione) o avvia un'altra attività per la quale i contributi vanno versati nella stessa forma previdenziale (esempio: dipendente che si pensiona e apre un negozio, in quanto entrambe le pensioni appartengono all'Assicurazione generale dell'Inps). Attenzione; fanno eccezione a questa regola i pensionati della Gestione Separata: loro possono avere un supplemento di pensione solamente per i contributi versati, dopo il pensionamento, nella stessa gestione separata.

La pensione supplementare è una prestazione erogata esclusivamente dall'Inps al pensionato non da Assicurazione generale obbligatoria che intraprenda una nuova attività con obbligo di contribuzione a questa assicurazione (dipendenti, artigiani, commercianti, ecc.). Alla pensione supplementare sono interessati nella stragrande maggioranza dei casi coloro che hanno versamenti nella gestione separata Inps per l'attività svolta con contratti di collaborazione (consulenze, incarichi di amministratore). A differenza del supplemento (che accresce la pensione già erogata), la pensione supplementare è un assegno a parte a quella già percepita.

Il supplemento di pensione

I supplementi sono incrementi della pensione in godimento che vengono liquidati, a domanda, sulla base dei contributi versati in relazione a periodi temporali successivi alla data di decorrenza della pensione già in godimento. Una volta maturato un supplemento, i contributi versati successivamente alla sua decorrenza danno luogo alla liquidazione di ulteriori



supplementi. In caso di decesso del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Inoltre, i supplementi liquidati a titolari di pensione integrata al trattamento minimo vengono assorbiti dall'integrazione al trattamento minimo, e nel caso di parziale assorbimento, al pensionato viene corrisposta l'eccedenza.

Nello specifico i supplementi di pensione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e sono disciplinati in modo diverso a seconda della contribuzione di riferimento, della pensione sulla quale devono essere liquidati e, infine, della loro decorrenza.

Dipendenti e autonomi

Si ha diritto alla liquidazione di un supplemento dopo che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o dell'eventuale precedente supplemento e che sia stata compiuta l'età per la pensione di vecchiaia prevista nelle relative gestioni. Tuttavia è data facoltà all'interessato di richiedere, per una sola volta in assoluto, la liquidazione del supplemento (si tratti del primo o di uno dei successivi) quando siano trascorsi anche soltanto 2 anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento, fermo restando comunque la condizione del compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia.

Perciò, qualora l'interessato si fosse già avvalso della facoltà di avere un supplemento per contributi da lavoro dipendente dopo 2 anni, non potrà più avvalersi della stessa facoltà per contributi eventualmente versati come lavoro autonomo e, quindi, dovrà attendere che decorra il normale periodo di cinque anni.

Parasubordinati e altri

I pensionati della gestione separata (lavoratori a progetto, professionisti senza cassa, etc.) possono chiedere il supplemento di pensione solo per i contributi versati, dopo il pensionamento, nella stessa gestione separata. La liquidazione del supplemento può essere richiesta, per la prima volta, quando siano trascorsi almeno 2 anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo 5 anni dalla decorrenza del precedente supplemento. Non è invece richiesto il compimento dell'età pensionabile.

La domanda di pensione

La domanda di supplemento della pensione può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto, www.inps.it

- telefono – contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico

- patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto di previdenza – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

La pensione supplementare

La differenza, rispetto al supplemento di pensione, concerne proprio gli aventi diritto: sono infatti i titolari di una pensione non a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti, ma di fondi diversi (si veda tabella in basso) ancorché oggi gestiti dallo stesso Inps, ma in precedenza gestiti autonomamente. Inoltre, hanno diritto alla pensione supplementare anche i titolari di pensione a carico del fondo di previdenza del Clero secolare per i ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica; i titolari di assegni vitalizi corrisposti in sostituzione della pensione; i familiari superstiti dei predetti lavoratori.

Invece sono esclusi dal diritto alla pensione supplementare:

- i titolari di pensione a carico di casse e fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri, giornalisti, ecc.);

- i titolari di pensione a carico della Gestione lavoratori dello spettacolo per i quali è previsto un solo trattamento pensionistico per tutta la contribuzione versata presso le due gestioni (lavoratori

dello spettacolo e assicurazione generale obbligatoria);

- i titolari di pensione estera di un Paese non convenzionato con l'Italia;

- i titolari di pensione estera di un Paese convenzionato, in quanto godono del diritto alla totalizzazione dei periodi di lavoro svolti all'estero o in Italia e alla conseguente liquidazione della pensione pro-rata;

- i titolari di pensione a carico della gestione separata dei lavoratori parasubordinati.

Riassumendo, allora, per ottenere la pensione supplementare è necessario:

- essere già titolare o avere in corso di liquidazione una pensione principale a carico di un fondo sostitutivo, dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, anche se gestito dall'Inps;

- avere almeno 1 contributo settimanale o mensile versato nell'Assicurazione obbligatoria (sono i contributi su cui viene determinata la pensione supplementare);

- non possedere i requisiti per ottenere la pensione autonoma (vale a dire che i contributi versati nell'Assicurazione obbligatoria, di cui al punto precedente, sono di misura insufficiente a dar diritto ad una pensione in base ai requisiti ordinari);

- aver compiuto l'età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia nel fondo dove si chiede la pensione supplementare;

- avere cessato il rapporto di lavoro dipendente;

- essere in possesso del requisito sanitario previsto per ottenere l'assegno ordinario di invalidità (ossia una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale), nel solo caso in cui venga richiesta la liquidazione della pensione supplementare di invalidità.

LA PREVIDENZA ITALIANA TRA AGO, FONDI E CASSE

Il sistema previdenziale italiano obbliga tutti i lavoratori (quelli dipendenti, pubblici o privati, e quelli autonomi) di iscriversi a una forma previdenziale e, conseguentemente, di versare i contributi.

Le principali forme previdenziali (obbligatorie) sono:

- Ago (assicurazione generale obbligatoria) gestita dall'Inps;

- Forme sostitutive dell'Ago, gestite da fondi o casse pensioni specifici (detti anche "fondi sostitutivi" dell'Ago). Si tratta, in particolare, dei seguenti fondi: Fondo ET (fondo trasporti); Fondo TT (fondo telefonici); Fondo EL (fondo elettrici); Fondo DZ (fondo dazio); Fondo VL (fondo volo); ex Inpdap ed ex Ipost;

- Casse dei liberi professionisti.

Per completezza, occorre ricordare che esistono (o esistevano fino a qualche anno fa) anche le ulteriori seguenti forme previdenziali:

- le forme (o fondi) integrative, allo scopo d'integrare a favore dei lavoratori e dei loro superstiti la pensione dell'assicurazione generale obbligatoria (liquidabili, perciò, solo

in presenza di una pensione dell'Ago). Si tratta, in particolare, dei seguenti fondi: Fondo EE (fondo esattoriali); Fondo Gas; Fondo PI (fondo dipendenti enti parastatali);

- le forme (o fondi) esonerative, specifiche del settore del credito (ad esempio Banco di Napoli, Banco di Sicilia. Tali fondi sono stati sostanzialmente soppressi con la riforma del settore creditizio degli anni '90 e spalmati all'interno dell'Ago (legge 218/1990).

L'Ago, a sua volta, comprende le seguenti gestioni:

- il Fpld (fondo pensioni lavoratori dipendenti del settore privato);

- gestioni speciali per i lavoratori autonomi: artigiani e commercianti; coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

- gestione separata per i parasubordinati (lavoratori a progetto; co.co.co.; autonomi occasionali; associati in partecipazione; venditori a domicilio; liberi professionisti senza cassa previdenziale);

- gestioni speciali per categorie particolari di lavoratori (ex fondo spedizionieri, ex miniere, cave e torbiere, ecc.).

La supplementare ai superstiti

I superstiti possono aver diritto a una "pensione supplementare" che può essere di due tipi: di reversibilità o indiretta a seconda che il congiunto, al momento di passare a miglior vita, fosse un pensionato (reversibilità) ovvero un lavoratore (indiretta).

La pensione supplementare di reversibilità, dunque, spetta ai superstiti del (già) titolare di pensione supplementare, a patto e condizione che (i superstiti) abbiano già conseguito il diritto alla "pensione ordinaria" di reversibilità a carico dalla gestione previdenziale che erogava la pensione al lavoratore deceduto (gestione non appartenente all'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti ma relativa a un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo).

La pensione supplementare indiretta spetta ai superstiti del lavoratore (non pensionato al momento della morte) a patto e condizione che (i superstiti) conseguano il diritto a una "pensione ordinaria" di reversibilità a carico dalla gestione previdenziale che erogava la pensione al lavoratore deceduto (gestione non appartenente all'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti ma relativa a un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo).

Parasubordinati e altri

Una regola particolare vale per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps. Se non riescono a raggiungere i requisiti per ottenere la pensione, ma diventano titolari di un'altra pensione (dell'Assicurazione generale obbligatoria, delle casse professionali, delle forme sostitutive o forme esclusive dell'Assicurazione obbligatoria), hanno diritto a ricevere la pensione supplementare (per quei contributi insufficienti a far maturare la pensione nella Gestione Separata) all'età di vecchiaia prevista per i lavoratori autonomi (nel 2015 pari a 64 anni e 9 mesi per le donne e 66 anni e 3 mesi per gli uomini).

Decorrenza e domanda

La pensione supplementare decorre:

- dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
 - dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o del riconoscimento del requisito sanitario, nel caso di pensione di invalidità;
 - dal 1° giorno del mese successivo al decesso, in caso di pensione supplementare ai superstiti.
- La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto, www.inps.it
 - telefono – contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
 - patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

I requisiti e l'importo della pensione

Per ottenere la pensione supplementare basta aver versato, come detto, un contributo settimanale (si tenga conto, ovviamente, che la misura della pensione dipende dal numero dei contributi).

Quanto all'importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo:

- retributivo, se la contribuzione si riferisce solo a periodi antecedenti il 1° gennaio 1996;
- misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo), se il lavoratore può far valere contributi sia per periodi antecedenti il 1° gennaio 1996 che per periodi successivi al 31 dicembre 1995;
- contributivo, se la contribuzione si riferisce unicamente a periodi successivi al 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011.

Il versamento di ulteriori contributi successivi alla decorrenza della pensione supplementare dà diritto ad un supplemento di pensione. La pensione supplementare non prevede l'integrazione al trattamento minimo.

La pensione dei lavoratori usurati

I lavoratori che hanno svolto lavorazioni o attività cosiddette "usuranti", cioè caratterizzate da mansioni particolarmente faticose o pesanti, godranno di un regime di favore che prevede un anticipo del pensionamento (vedi tabella a pagina seguente).

I lavoratori usuranti possono essere distinti in due principali categorie:

1) lavoratori impiegati in lavori faticosi e pesanti

Lavori in galleria, cava o miniera; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature; lavori del vetro cavo; mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; lavori espletati in spazi ristretti con carattere di prevalenza e continuità e in particolare nelle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale; mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; lavori di asportazione dell'amianto; lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena"; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

2) lavoratori notturni

Questa seconda categoria di lavoratori (i notturni) si distingue ulteriormente tra:



a) lavoratori a turni (notturni); si tratta di lavoratori che prestano la loro attività per almeno 6 ore comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino e per un numero minimo di 78 giorni (cioè pari o superiore a 78 giorni) all'anno. La riforma Fornero, inoltre, ha previsto una disciplina differenziata, in ragione dei turni, per i lavoratori che prestano le predette attività per un numero di giorni lavorativi annui inferiore a 78, distinguendo: coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77;

b) lavoratori (notturni) che prestano attività per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo (ossia non a turni); sono i lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

Restano le finestre

La riforma Fornero ha disposto che, alle pensioni da liquidare ai lavoratori destinatari del beneficio delle attività usuranti, si continuino ad applicare le cosiddette "finestre mobili". Pertanto, la prima decorrenza utile della pensione è fissata, per chi matura i requisiti nell'anno 2015:

- trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per coloro che accedono alla pensione a carico di una delle gestioni lavoratori dipendenti;

LA PENSIONE DELLE GESTIONI SPECIALI

Attori, cantanti, ballerini, personale viaggiante, marittimi e altre categorie "speciali" di lavoratori hanno goduto fino al 31 dicembre 2013 di regole particolari di pensionamento che consentiva loro di accedere 'prima' alla pensione. Dal 1° gennaio 2014, invece, queste regole sono state cambiate, come richiesto dalla riforma Fornero, dal dpr n. 157/2013 contenente un regolamento di c.d. "armonizzazione" (cioè di equiparazione, di parificazione) dei requisiti di pensionamento. Si tratta di categorie per le quali è la particolarità dell'attività lavorativa a richiedere la declinazione specifica dei requisiti di pensione, soprattutto di quelli anagrafici (età). Il regolamento ha fissato un incremento discreto dell'età per la pensione, nella maggior parte dei casi di 1 o 2 anni; tuttavia, anche dopo questo decreto, le categorie continuano a beneficiare di requisiti per la pensione significativamente inferiori rispetto alla generalità dei lavoratori. L'Inps ha dettato le istruzioni operative con la circolare n. 86 del 3 luglio 2014.

Vecchia disciplina con finestra mobile

Occorre subito precisare che i nuovi requisiti di pensionamento si applicano a partire dal 1° gennaio

2014. Chi abbia già maturato, entro il 31 dicembre 2013, il diritto alla pensione in base alla vecchia disciplina, potrà andare in pensione quando vuole, in base a tale vecchia disciplina che prevede, tra l'altro, l'applicazione della c.d. "finestra mobile".

Nuova disciplina e speranza di vita

Invece, ai lavoratori fuori dalla salvaguardia perché hanno maturato il diritto alla pensione dal 1° gennaio 2014 in base ai nuovi requisiti, non si applica più la "finestra mobile" sulla decorrenza della pensione. Finestra che, si ricorda, comportava il posticipo della decorrenza dell'incasso della pensione di 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti ai lavoratori dipendenti e di 18 mesi a quelli autonomi nel caso di pensione di vecchiaia; di 15 mesi ai dipendenti e 21 mesi agli autonomi nel caso di pensione di anzianità. Si applica inoltre anche la "speranza di vita" a tutti i nuovi requisiti anagrafici (età) per la pensione, nonché al requisito unico contributivo eventualmente previsto per l'accesso alla pensione anticipata e per il quale non è richiesta una età (la vecchia pensione di "anzianità").

● trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti, per i lavoratori che accedono alla pensione a carico della gestione speciale lavoratori autonomi.

Due domande per il riconoscimento

L'accesso anticipato alla pensione, ovviamente, è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento. Prima di questa, tuttavia, il lavoratore è tenuto a presentare la richiesta di riconoscimento del beneficio, con termine di presentazione delle istanze al 1° marzo dell'anno in cui si presume di aver conseguito il requisito. Si ricorda che, la presentazione della domanda oltre il termine comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, lo slittamento della decorrenza della pensione (anticipata) di:

● un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;

● due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
● tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.

Valgono anche i contributi da lavoro autonomo

Nella tabella sono indicati i requisiti per la pensione in base alla tipologia di attività usurante. Attività generalmente svolta da lavoratori dipendenti. Tuttavia, la relativa domanda di prepensionamento può essere presentata anche da soggetti che hanno svolto tali lavori e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni dei lavoratori autonomi. In tal caso, per la riduzione del requisito di età e delle quote relative alla pensione di anzianità occorre fare riferimento ai requisiti per la pensione dei lavoratori autonomi. In pratica la pensione si ottiene un anno dopo!

LAVORI FATICOSI E PESANTI				
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI				
Periodo di maturazione dei requisiti	lavoratori dipendenti		lavoratori autonomi	
	età anagrafica	quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)	età anagrafica	quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)
Anno 2015	61 anni e 3 mesi	97 e 3 mesi	62 anni e 3 mesi	98 e 3 mesi
Anno 2016	61 anni e 7 mesi	97 e 7 mesi	62 anni e 7 mesi	98 e 7 mesi
LAVORATORI NOTTURNI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI PARI O SUPERIORE A 78				
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI				
Periodo di maturazione dei requisiti	lavoratori dipendenti		lavoratori autonomi	
	età anagrafica	quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)	età anagrafica	quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)
Anno 2015	61 anni e 3 mesi	97 e 3 mesi	62 anni e 3 mesi	98 e 3 mesi
Anno 2016	61 anni e 7 mesi	97 e 7 mesi	62 anni e 7 mesi	98 e 7 mesi
LAVORATORI NOTTURNI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 64 A 71				
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI				
Periodo di maturazione dei requisiti	lavoratori dipendenti		lavoratori autonomi	
	età anagrafica	quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)	età anagrafica	quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)
Anno 2015	63 anni e 3 mesi	99 e 3 mesi	64 anni e 3 mesi	100 e 3 mesi
Anno 2016	63 anni e 7 mesi	99 e 7 mesi	64 anni e 7 mesi	100 e 7 mesi
LAVORATORI NOTTURNI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 72 A 77				
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI				
Periodo di maturazione dei requisiti	lavoratori dipendenti		lavoratori autonomi	
	età anagrafica	quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)	età anagrafica	quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)
Anno 2015	62 anni e 3 mesi	98 e 3 mesi	63 anni e 3 mesi	99 e 3 mesi
Anno 2016	62 anni e 7 mesi	98 e 7 mesi	63 anni e 7 mesi	99 e 7 mesi
LAVORATORI NOTTURNI CHE PRESTANO ATTIVITA' PER L'INTERO ANNO LAVORATIVO				
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI				
Periodo di maturazione dei requisiti	lavoratori dipendenti		lavoratori autonomi	
	età anagrafica	quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)	età anagrafica	quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)
Anno 2015	61 anni e 3 mesi	97 e 3 mesi	62 anni e 3 mesi	98 e 3 mesi
Anno 2016	61 anni e 7 mesi	97 e 7 mesi	62 anni e 7 mesi	98 e 7 mesi

Ricongiunzione cumulo e totalizzazione

Quella di "sommare" i diversi periodi contributivi al fine di maturare un'unica pensione è un'esigenza avvertita da tutti i lavoratori. Infatti, dipendenti, autonomi, o professionisti sempre più spesso dispongono di diversi periodi assicurativi in diverse gestioni. Al momento della pensione si presenta il problema di come verranno calcolati i diversi spezzoni contributivi.

In alcuni casi, e per un certo periodo di tempo, è stata prevista la c.d. ricongiunzione, talvolta gratuita e in altri casi a pagamento. Ad esempio un lavoratore che per un certo periodo pagava i contributi all'Inps come impiegato, divenuto giornalista veniva iscritto automaticamente all'Inpgi. Ebbene, volendo far confluire i contributi Inps al nuovo ente di previdenza e ottenere una unica pensione come giornalista, avrebbe dovuto pagare parecchi soldi perché il trattamento pensionistico riservato ai giornalisti era più ricco. Lo stesso succedeva nell'ambito dello stesso Inps, se ad esempio un lavoratore aveva contributi come autonomo e dipendente e intendeva far confluire i contributi di lavoro autonomo tra quelli di lavoro dipendente. Per queste ragioni finiva, addirittura, che periodi brevi andavano persi.

Evoluzione della legislazione

La legislazione in materia si è evoluta nel tempo fino ai nostri giorni.

In particolare, nel 2010, il dl n. 78/2010 (stabilizzazione conti pubblici) convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, contiene due novità, entrambe in vigore dal 31 luglio 2010:

- la prima (comma 12-septies dell'art. 12) uniforma la disciplina delle "ricongiunzioni" con la conseguenza di prevedere l'onerosità per tutti i lavoratori, quindi anche per i lavoratori dipendenti (sono quelli maggiormente colpiti dalla norma) per i quali invece era stata fino ad allora gratuita;
- la seconda (comma 12-undecies dell'art. 12 che abroga la legge n. 322/1958) cancella la facoltà per i dipendenti pubblici di ottenere gratuitamente la ricongiunzione gratuita presso l'Inps (interessa i dipendenti di una certa età).

Di punto in bianco, insomma, si è stabilito che, chi voglia fruire dell'unificazione dei contributi versati in diverse gestioni, dipendente o autonomo che sia, deve pagarsi quel trasferimento di contributi. La nuova regola penalizza e improvvisamente quei lavoratori (soprattutto pubblici) che, da un giorno all'altro, si sono ritrovati a non avere più l'opportunità di andare in pensione unificando gratuitamente i contributi versati in diversi enti previdenziali. Comincia il coro delle lamentele (sindacati, associazioni, etc.) e alla fine il governo (stiamo



nel 2012) raggiunge come al solito un compromesso: non si torna del tutto indietro, ma ad alcuni lavoratori viene riaperta la vecchia strada (i pochi del vecchio sistema pubblico) e ad altri viene lanciato il salvagente della nuova possibilità cosiddetta di "cumulo contributivo".

Il nuovo cumulo contributivo

Con questa nuova opportunità, in pratica, i lavoratori hanno nuovamente la facoltà di cumulare gratuitamente i diversi periodi di contribuzione (privato e pubblico) e conservano pure la chance di avere la pensione calcolata secondo la regola retributiva ove ne ricorrano i presupposti. Dove sta dunque la novità? La novità è questa: il cumulo, a differenza della ricongiunzione, offre una sorta di "totalizzazione retributiva", cioè (ecco la differenza rispetto al passato) dà diritto alla liquidazione di una pensione unica (liquidata dall'Inps) come il risultato di tanti spezzoni di pensione, singolarmente determinati, quanti sono i periodi di contribuzione "cumulati" ciascuno con le sue regole. Con la ricongiunzione, invece, si otteneva la liquidazione di un'unica e sola pensione quale risultato di un unico calcolo operato sulla somma di tutti i singoli periodi di contribuzione.

Il "compromesso" viene inserito nella Legge di Stabilità per il 2013.

La nuova facoltà si rivolge praticamente a tutti i lavoratori: dipendenti e autonomi, compresi gli iscritti alla gestione separata, con l'unica eccezione degli iscritti alle casse private e privatizzate (le casse dei liberi professionisti). Sul punto l'Inps ha precisato che la presenza di periodi di contribuzione presso una cassa professionale (come detto esclusa dalla facoltà) non inibisce al lavoratore la possibilità del cumulo che, in tal caso, potrà richiedere il cumulo escludendo i periodi riferiti alla cassa professionale. Per esempio, nel caso in cui un lavoratore sia titolare di più periodi di contribuzione uno nella gestione separata, un altro nell'ex Inpdap, un altro nell'ex Enpals e un altro ancora in una cassa professionale, il cumulo potrà riguardare tutti i periodi di contribuzione ad esclusione di quelli riferibili alla cassa professionale.

La facoltà di cumulo, inoltre, può essere esercitata a condizione che il richiedente non sia già titolare di pensione e non abbia maturato i requisiti per il diritto alla pensione in una delle gestioni interessate dal cumulo. Ancora la facoltà è esercitabile a condizione di riguardare "tutti e per intero" i periodi contributivi che risultano nelle gestioni assicurative coinvolte nel cumulo (il lavoratore, in altre parole, non può per esempio chiedere il cumulo di un solo

anno dei cinque che ha accreditati all'Enpals), a patto che non siano coincidenti (se per l'anno 1980 risultano versati contributi in più gestioni, il cumulo può tenerne conto una sola volta: tale anno, cioè, non avrà valore doppio).

La facoltà del nuovo cumulo può essere esercitata per conseguire:

- la pensione di vecchiaia;
- la pensione di inabilità;
- la pensione ai superstiti.

Il diritto alla pensione di vecchiaia con il cumulo si ottiene maturando i requisiti più elevati (età e contributi) tra quelli previsti dagli ordinamenti delle gestioni previdenziali coinvolte nel cumulo. Per esempio si tratterà dell'età di 66 anni e 3 mesi e di 20 anni almeno di contributi (nell'anno 2015) se interessato è un lavoratore con periodi contributivi versati nel settore pubblico. La decorrenza della pensione è fissata al giorno 1 del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti per il diritto ovvero, su richiesta dell'interessato, al giorno 1 del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

Per il diritto alla pensione di inabilità tramite il cumulo (solo pensione d'inabilità: l'Inps evidenzia che non è stata invece prevista analoga possibilità per l'assegno di invalidità) valgono gli ordinari requisiti. Perciò servono almeno cinque anni di contributi almeno tre dei quali pagati nel quinquennio precedente la domanda di pensione; inoltre, è necessaria la presenza di tutti gli altri requisiti (legge n. 222/1984) tra cui l'impossibilità assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa e la cessazione dell'attività lavorativa. La decorrenza della pensione di inabilità dipende dalle regole vigenti nella gestione previdenziale in cui risulta iscritto il lavoratore al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

Il diritto alla pensione ai superstiti con il cumulo si ottiene in presenza dei requisiti previsti dalla gestione previdenziale presso cui il lavoratore era iscritto al momento della morte (novità in vigore dal 1° gennaio 2013). La decorrenza della pensione ai superstiti è fissata al giorno 1 del mese successivo a quello durante il quale è avvenuto il decesso del lavoratore. Il nuovo cumulo, come più volte detto, è una facoltà riconosciuta ai lavoratori al fine di conseguire una pensione (di vecchiaia o di inabilità o ai superstiti). La pensione sarà "unica" (cioè pagata in un solo assegno) quale somma di tanti spezzoni di pensione ciascuno determinato dalle diverse gestioni previdenziali coinvolte nel cumulo (calcolo c.d. "pro quota"). La determinazione di ogni singolo spezzone di pensione avviene secondo le regole di calcolo (retributivo o contributivo) applicabili in base all'anzianità contributiva del lavoratore complessivamente considerata; pertanto, se al 31 dicembre 1995 il lavoratore consegue "complessivamente" un'anzianità contributiva di 15 anni almeno (considerando tutti i diversi periodi contributivi di tutte le diverse gestioni interessate dal cumulo), i singoli spezzoni di pensione saranno tutti calcolati con la regola "retributiva"; in caso contrario si applicherà la regola "contributiva" o "mista" (retributiva fino al 31 dicembre 1995 e contributiva successivamente). Resta fermo che, per i periodi successivi al 31 dicembre 2011, vale sempre e soltanto la regola "contributiva".

La totalizzazione solo col contributivo

La totalizzazione consente di acquisire diritto a un'unica pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o indiretta a quei lavoratori (e/o eventualmente loro superstiti) che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero modo di utilizzare in tutto la contribuzione versata. La totalizzazione può essere chiesta da tutti i lavoratori: dipendenti, autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e liberi professionisti. Di questi sono maggiormente interessati professionisti e lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, i cui contributi non possono essere riuniti ad altra cassa o fondo di previdenza. La totalizzazione è completamente gratuita (cioè non comporta spese a carico del lavoratore che ne fa richiesta). La pensione, tuttavia, sarà liquidata esclusivamente col sistema contributivo, anche se in presenza di spezzoni "retributivi".

Con la totalizzazione si possono cumulare i periodi, non coincidenti, di contribuzione versati nell'assicurazione generale obbligatoria, in una delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché in una delle altre forme pensionistiche obbligatorie. La totalizzazione deve essere effettuata per tutti i periodi assicurativi e non solo per parte di essi.

Nello specifico possono fare richiesta di totalizzazione gli iscritti:

- a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti (dipendenti, autonomi, ecc.);
- alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria;
- alle altre forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (si veda tabella);
- alle forme pensionistiche dei liberi professionisti, iscritti agli appositi albi o elenchi, previste dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (si veda tabella);
- ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps;
- agli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

La totalizzazione può essere richiesta dai superstiti del lavoratore assicurato anche se deceduto prima del compimento dell'età pensionabile. Inoltre possono optare per la totalizzazione anche i lavoratori che, in data anteriore al 5 aprile 2003, hanno presentato domanda di ricongiunzione (a pagamento) dei periodi contributivi (ex legge 7 febbraio 1979, n. 29) e non hanno ancora concluso il relativo procedimento con il pagamento integrale della rate. In tal caso, a seguito di esplicita richiesta dell'interessato, la competente gestione previdenziale deve procedere alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.

Pensione di vecchiaia in totalizzazione

Spetta a coloro che possono vantare i seguenti requisiti: 65 anni e tre mesi e 20 anni di

contribuzione. Se la domanda di pensione è presentata successivamente al decorso della c.d. finestra (18 mesi), la decorrenza della pensione è fissata comunque al primo giorno del mese successivo il diciottesimo mese, fatta salva la possibilità di richiedere la decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (occorre precisarlo in domanda).

Pensione di anzianità in totalizzazione

Spetta a coloro che possono vantare i seguenti requisiti: 40 anni e 3 mesi di contributi. Se la domanda di pensione è presentata successivamente al decorso della c.d. finestra (21 mesi), la decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Pensione di inabilità in totalizzazione

Spetta a chi si trovi nella condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e ha maturato, per effetto del computo delle diverse anzianità contributive, i requisiti di accesso al trattamento della gestione pensionistica in cui è iscritto al momento del verificarsi dello stato di inabilità. Il diritto alla pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano perfezionati il requisito sanitario e tutti gli altri richiesti.

Pensione indiretta in totalizzazione

Spetta al familiare superstite, avente diritto, per i contributi versati dal lavoratore de cuius, ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione, qualora sussistano le seguenti condizioni:

- decesso è avvenuto in data successiva al 2 marzo 2006;
- possesso dei requisiti di contribuzione richiesti dalla gestione a cui era iscritto il lavoratore de cuius.

Il diritto alla pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo al decesso.

Domanda della pensione di totalizzazione

La domanda di pensione in totalizzazione va presentata presso l'Ente che gestisce l'ultima forma previdenziale a cui è iscritto ovvero è stato iscritto il lavoratore. Se al momento della domanda il richiedente dovesse essere iscritto a più gestioni, ha la facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda, che, nel caso di pensione indiretta o di inabilità, risulterà quella di riferimento per la verifica del diritto alle predette prestazioni in totalizzazione. Le domande di reversibilità di pensioni dirette in totalizzazione vanno sempre presentate all'Inps.

Il pagamento della pensione

Il pagamento della pensione in totalizzazione è sempre effettuato dall'Inps, anche nei casi in cui non è interessato alla liquidazione di alcuna quota propria.

ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI

- Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense
- Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI - Gestione principale)
- Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV)
- Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici e degli odontoiatri (ENPAM)
- Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA)
- Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF)
- Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPAFL)
- Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti

- Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti
- Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
- Cassa nazionale del notariato
- Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOISI)
- Ente nazionale di assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio (Fondazione ENASARCO)
- Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA - gestione principale)
- Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC)

(1) ex D.Lgs n. 509 del 30 giugno 1994

ENTI PRIVATI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA DEI LIBERI PROFESSIONISTI

- Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (ENPAB)
- Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI)
- Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP)
- Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA - gestione separata periti agrari e gestione separata per gli agrotecnici)
- Ente nazionale di previdenza ed assistenza periti

industriali e dei periti industriali laureati (EPPI)

- Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI - gestione separata)
- Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale degli attuari, dei chimici, dei dottori agronomi e dei dottori forestali, dei geologi (EPAP)

(1) ex D.Lgs n. 103 del 10 febbraio 1996

IL PIN PER L'ACCESSO AI SERVIZI DELL'INPS

Per accedere a tutti i servizi telematici dell'Inps è necessario essere dotati di Pin (significa Personal Identification Number = numero d'identificazione personale). Il Pin è dunque il codice identificativo personale che l'Inps rilascia ai cittadini, al fine di consentire loro di accedere ai servizi online fruibili dal sito internet (www.inps.it), in base alle caratteristiche anagrafiche dell'utente e ad altri dati presenti negli archivi. Ad esempio, un pensionato non può accedere ai servizi dedicati ai lavoratori oppure un iscritto alla gestione privata non può accedere ai servizi riservati agli iscritti alla gestione dei dipendenti pubblici.

Pin ordinario e Pin dispositivo

Il Pin può essere di due tipi:

- ordinario: per consultare i dati della propria posizione contributiva o alla propria pensione;
- dispositivo: per richiedere le prestazioni e i benefici economici ai quali si ha diritto.

Il Pin dispositivo è stato istituito per garantire maggiore sicurezza sull'identità del richiedente: per ottenerlo il cittadino deve inviare online o via fax copia del proprio documento di identità o recarsi personalmente presso una sede Inps.

Attenzione. Il cittadino può inoltrare una domanda di prestazione anche con il Pin ordinario, al fine di bloccare l'eventuale decorrenza dei termini. La domanda sarà lavorata non appena l'utente avrà convertito il Pin ordinario in Pin dispositivo.

Il Pin iniziale è composto da 16 caratteri. Al primo accesso sul sito internet con tale Pin, una procedura guidata assegna all'utente un Pin di 8 caratteri, con cui accedere successivamente ai servizi.

Come si richiede il Pin

Il Pin si può richiedere:

- presso le sedi Inps (in tal caso il Pin sarà direttamente di tipo dispositivo);
- online, attraverso la procedura di richiesta Pin;
- tramite Contact Center Inps chiamando il numero verde 803 164 gratuito da rete fissa; per le chiamate da telefoni cellulari è disponibile il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico.

Le sedi Inps rilasciano immediatamente il Pin dispositivo: l'utente compila e consegna allo sportello il modulo di richiesta, presentando un documento d'identità valido. Invece il Pin che viene ottenuto online o tramite il Contact Center è di tipo ordinario. Attenzione. Si ripete che per richiedere prestazioni e benefici economici occorre dunque convertire il Pin ordinario in dispositivo.

Scadenza del Pin

Il Pin assegnato ai cittadini scade ogni sei mesi, mentre il Pin assegnato agli intermediari istituzionali scade ogni tre mesi. Al momento dell'accesso il sistema verifica se il Pin è scaduto. In tal caso, una procedura guidata fornisce automaticamente un nuovo Pin che dà accesso agli stessi servizi del precedente.

Richiedere il Pin attraverso il sito

La procedura online per la richiesta del Pin permette di ottenere il Pin ordinario. Occorre inserire il codice fiscale, i dati anagrafici, l'indirizzo di residenza, un numero di telefono per essere rintracciati dal Contact Center in caso si abbia bisogno di assistenza e, soprattutto, i recapiti cui inviare il Pin. L'Inps consiglia di inserire almeno due contatti tra cellulare, email e posta elettronica certificata (Pec), per poter utilizzare in caso di smarrimento del Pin la procedura online di ripristino. Il sistema verifica la correttezza dell'indirizzo di residenza inserito. Se l'indirizzo è validato, la prima parte del Pin è inviata via email o Sms, la seconda parte per posta all'indirizzo di residenza. Se l'indirizzo non corrisponde a quello presente negli archivi Inps, il Contact Center chiama l'utente per fornirgli assistenza diretta.

Convertire il Pin

Il Pin ordinario ottenuto online o attraverso il Contact Center non permette di inoltrare domande per prestazioni e benefici. Per fruire di tali servizi, occorre convertire il Pin ordinario in Pin dispositivo, recandosi in una sede Inps o utilizzando la procedura online per convertire il Pin. Una volta inserito il Pin ordinario, l'utente deve stampare e firmare il modulo di richiesta, scansionare il modulo firmato e un documento di riconoscimento e caricarli online. In alternativa, il modulo firmato e la copia del documento possono essere inviati al Contact Center al numero di fax 800 803164 o consegnati recandosi in una sede Inps. Una volta completate le verifiche, il Pin ordinario viene convertito in Pin dispositivo.

Se si smarrisce il Pin

In caso di smarrimento, è possibile utilizzare la procedura online di ripristino del Pin per ottenerne uno nuovo. Per ragioni di sicurezza è possibile utilizzare la procedura di ripristino solo se in fase di richiesta del Pin l'utente ha fornito almeno due contatti tra cellulare, email e posta elettronica certificata (Pec). A conferma dell'operazione, l'utente riceve un'email o una Pec con un link da seguire. Il nuovo Pin viene inviato metà per Sms e metà all'indirizzo email o Pec. Se si è già fornito almeno un riferimento tra cellulare, email e Pec è possibile aggiungerne un altro chiamando il Contact Center (numero verde 803 164 da rete fissa; numero a pagamento 06 164164 da cellulare).

Revocare il Pin

In assenza dei due contatti necessari al ripristino online del Pin, l'utente deve recarsi presso una sede Inps per avere un nuovo Pin oppure può procedere online alla revoca del Pin per poi richiederne uno nuovo mediante l'apposita procedura, fornendo almeno due contatti tra cellulare, email o Pec. In alternativa è possibile recarsi in una sede Inps o chiamare il Contact Center (numero verde 803 164 da rete fissa; numero a pagamento 06 164164 da cellulare).